SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DEI CARABINIERI

SINOSSI PER LA PREPARAZIONE AL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL 10° CORSO TRIMESTRALE ALLIEVI VICEBRIGADIERI DEL RUOLO SOVRINTENDENTI (PARTE PROFESSIONALE)

2004

CONCORSO PER L'AMMISSIONE AI CORSI TRIMESTRALI ALLIEVI BRIGADIERI PROGRAMMA D'ESAMI (PARTE PROFESSIONALE)

INDICE GENERALE

TECNICA PROFESSIONALE

I TESI L'ORGANIZZAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

II TESI IL TRATTAMENTO ELETTRONICO DELLE INFORMAZIONI: BANCA DATI FF.PP. - SCHEDARI DI P.G.

III TESI ISTRUZIONE SUL CARTEGGIO - FORME E SVOLGIMENTO DEL CARTEGGIO

IV TESI USO DEI MEZZI DI COERCIZIONE FISICA

V TESI PARTICOLARITÀ SUL SERVIZIO ISTITUZIONALE: SERVIZI DI ISTITUTO (PATTUGLIA E PATTUGLIONI; PERLUSTRAZIONI; BATTUTE E RASTRELLAMENTI; POSTI DI BLOCCO E SQUADRIGLIE)

DIRITTO E TECNICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

I TESI CODICE DELLA STRADA. DISPOSIZIONI GENERALI

II TESI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE

III TESI GUIDA DEI VEICOLI - REQUISITI FISICI, PSICHICI E MORALI

IV TESI DOCUMENTI NECESSARI PER LA GUIDA DEI VEICOLI A MOTORE

V TESI NORME DI COMPORTAMENTO

TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA

I TESI LA TECNICA DELLE PERQUISIZIONI PERSONALI E LOCALI

II TESI SERVIZIO DI O.C.P. (OSSERVAZIONE – CONTROLLO - PEDINAMENTO)

III TESI **IL SERVIZIO DI IDENTIFICAZIONE: IL SEGNALAMENTO FOTOGRAFICO – DATTILOSCOPICO – DESCRITTIVO**

IV TESI **GLI STUPEFACENTI: GENERALITÀ - LE PRINCIPALI SOSTANZE STUPEFACENTI**

V TESI **ATTIVITÀ TECNICO SCIENTIFICHE: POLIZIA SCIENTIFICA - IL SERVIZIO CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE**

DIRITTO PENALE E LEGGI SPECIALI (NOZIONI)

I TESI **IL DIRITTO PENALE - I REATI IN GENERALE**

II TESI **IL REATO - ELEMENTO OGGETTIVO E SOGGETTIVO**

III TESI **LE FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO - IL TENTATIVO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI ED AGGRAVANTI - IL CONCORSO**

IV TESI **LE CAUSE DI ESCLUSIONE DEL REATO**

V TESI **LE CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA**

VI TESI **LEGGE 20 FEBBRAIO 1958 NR. 75 "ABOLIZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA PROSTITUZIONE E LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE ALTRUI"**

VII TESI **LEGGE 8 FEBBRAIO 1948 NR. 47 "DISPOSIZIONI SULLA STAMPA" E NORMATIVA CONNESSA**

DIRITTO PROCESSUALE PENALE (NOZIONI)

I TESI **LA MAGISTRATURA**

II TESI **GENERALITÀ SUL PROCESSO PENALE**

III TESI **LA POLIZIA GIUDIZIARIA**

IV TESI **I SOGGETTI PROCESSUALI**

V TESI **LE INDAGINI PRELIMINARI**

VI TESI **L'ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA – GLI ATTI DI P.G.**

DIRITTO DI POLIZIA

I TESI **ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA – LA POLIZIA DI SICUREZZA**

II TESI **I DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE**

III TESI **LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI (NOZIONI)**

DIRITTO PENALE MILITARE

I TESI **LE PERSONE SOGGETTE ALLA LEGGE PENALE MILITARE DI PACE**

II TESI **IL REATO E LE PENE MILITARI**

TECNICA PROFESSIONALE

INDICE

TECNICA PROFESSIONALE

I TESI L'ORGANIZZAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

1. **Generalità**
2. **Comando Generale**
   a. **Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento (Cnsr)**
   b. **Sezione Attivita' Sportive**
   c. **Centro Nazionale Amministrativo (C.N.A.)**
3. **Organizzazione Addestrativa**
   a. **Generalità**
   b. **Scuola Ufficiali Carabinieri**
   c. **Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri**
   d. **Brigata delle Scuole Appuntati e Carabinieri**
   e. **Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro**
   f. **Centro Addestramento Specializzati per la Telematica (Cast)**
   g. **Centro Addestramento Alpino**
   h. **Accademia per la Formazione di Base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri**
4. **Organizzazione Territoriale**
   a. **Generalità**
   b. **Attuale Struttura**
   c. **Comandi Interregionali**
   d. **Comandi Regione**
   e. **Comandi Provinciali/Comandi di Reparti Territoriali**
   f. **Gruppo Operativo "Calabria"**
   g. **Comandi Infraprovinciali (Compagnie)**
   h. **Tenenze**
   i. **Stazioni**
   j. **Posti Fissi**

k. **Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna**

l. **Reparto Squadriglie e Squadriglie (Sardegna)**

m. **Servizio Cinofili**

n. **Servizio Subacquei**

o. **Servizio Aereo**

p. **Servizio Navale**

4. **<u>Organizzazione Mobile e Speciale</u>**

   a. **Generalita'**

   b. **Comando Delle Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro"**

   c. **Divisione Unita' Mobili Carabinieri**

      (1). **1^ Brigata Mobile**

      (2). **2^ Brigata Mobile**

   d. **Divisione Unita' Specializzate Carabinieri**

   e. **Raggruppamento Operativo Speciale (R.O.S.)**

5. **<u>Reparti/Unita' per esigenze specifiche</u>**

   a. **Reggimento Corazzieri**

   b. **Reparto Carabinieri Presidenza della Repubblica**

   c. **Banda Dell'arma dei Carabinieri**

   d. **Reparti Carabinieri Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Corte Costituzionale, Presidenza del Consiglio e C.N.E.L.**

6. **<u>Organi Di Polizia Militare</u>**

7. **<u>L'unita' Multinazionale Specializzata (M.S.U.) in Bosnia – Erzegovina</u>**

8. **<u>Organi Interforze FF.PP. Nazionali, Dell'U.E. ed Internazionali</u>**

9. **<u>Missioni Internazionali</u>**

II TESI IL TRATTAMENTO ELETTRONICO DELLE INFORMAZIONI: BANCA DATI FF.PP. - SCHEDARI DI P.G.

1. **<u>Normativa</u>**

   a. **Fonti Normative**

2. **<u>Il Progetto SDI</u>**

   a. **Il Cruscotto Operativo**

b. **Le Interrogazioni di sintesi**

c. **Le Ricerche Investigative**

3. **<u>Struttura della Banca Dati delle Forze di Polizia</u>**

   a. **Archivi di 1° Livello**

   b. **Archivi di 2° Livello**

   c. **Archivi di 3° Livello**

   d. **Archivi di 4° Livello**

4. **<u>Altre Banche Dati</u>**

   a. **Generalita'**

   b. **Archivi Anagrafici Comunali (Ar-Co)**

   c. **La Banca Dati Dell'anagrafe Tributaria (Siat)**

   d. **La Banca Dati Dell'ania(Associazione Nazionale Tra Le Imprese Assicuratrici)**

   e. **La Banca Dati Del P.R.A-Ac.I.**

   f. **Collegamento Con Il Ced Della Suprema Corte Di Cassazione**

   g. **Enel**

   h. **Infocamere (Banca Dati Delle Camere Di Commercio Italiane)**

   i. **La Banca Dati Dell'inps**

   j. **Consultazione Gazzetta Ufficiale (Gurit)**

   k. **Banca Dati Italgas**

   l. **La Banca Dati Della Motorizzazione Civile**

   m. **Amministrazione Penitenziaria . Sistema Informativo Detenuti (Sidet)**

III TESI ISTRUZIONE SUL CARTEGGIO - FORME E SVOLGIMENTO DEL CARTEGGIO

1. **<u>Generalità</u>**

2. **<u>Suddivisione e Classificazione del Carteggio</u>**

   a. **Generalità**

   b. **Carteggio Ordinario**

   c. **Carteggio Permanente**

   d. **Carteggio Classificato**

   e. **Aggiornamento della Pubblicazione "Istruzione sul Carteggio" Ed. 1990, in ragione dell'uso della Posta Elettronica**

IV TESI USO DEI MEZZI DI COERCIZIONE FISICA

1. **Mezzi di Coercizione Fisica**
   a. **Generalità**
   b. **Manette**
2. **Criteri di valutazione per l'applicazione delle manette**
   a. **Generalità**
   b. **Arresto in flagranza di reato o fermo**
   c. **Arresto in esecuzione di ordine di custodia cautelare**
   d. **Traduzione di persone detenute presso istituti di pena militari**
   e. **Arresto, fermo, accompagnamento, traduzione di minorenni (art. 20 d.lg. 28 luglio 1989 n. 272)**
   f. **Traduzione dell'arrestato prosciolto**

V TESI PARTICOLARITÀ SUL SERVIZIO ISTITUZIONALE: SERVIZI DI ISTITUTO (PATTUGLIA E PATTUGLIONI; PERLUSTRAZIONI; BATTUTE E RASTRELLAMENTI; POSTI DI BLOCCO E SQUADRIGLIE)

1. **Vigilanza nei centri abitati (*Pattuglie Pattuglioni*)**
2. **Vigilanza fuori dai centri abitati (*Perlustrazioni*)**
3. **Battute e rastrellamenti**
   a. **Generalità**
   b. **Battute**
   c. **Rastrellamenti**
   d. **Servizi perlustrativi coordinati a largo raggio**
4. **Posti di blocco e posti di controllo**
   a. **Generalità**
5. **Squadriglie**
6. **Aggiornamento delle procedure operative. Polizia di prossimità**
   a. **Carabiniere di zona**
   b. **servizi di prossimità in aree urbane degradate ed in aree rurali**

I TESI L'ORGANIZZAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

1. Generalità

I Carabinieri costituiscono Forza Armata in servizio permanente di pubblica sicurezza. Sul piano funzionale l'Arma si articola [(1)] in:

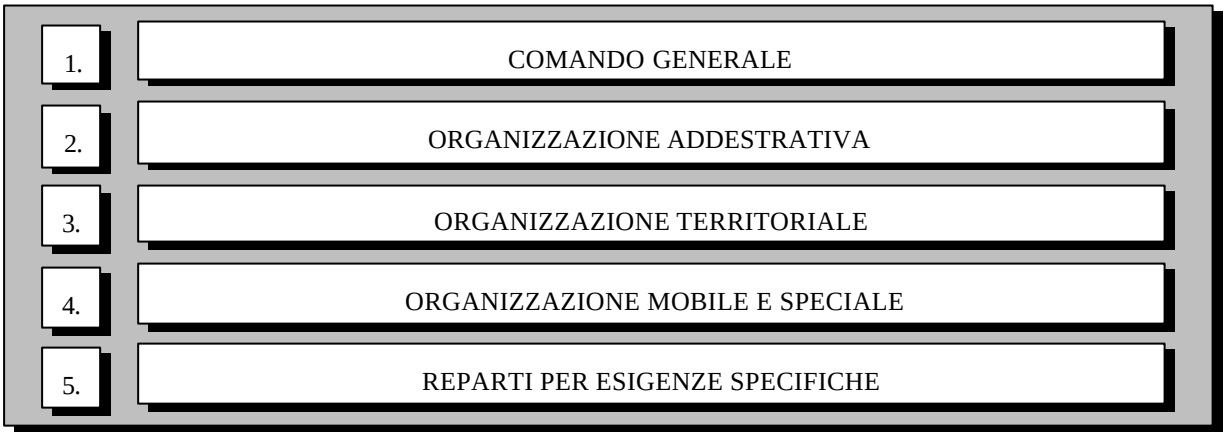

Personale dell'Arma è inoltre impiegato in:

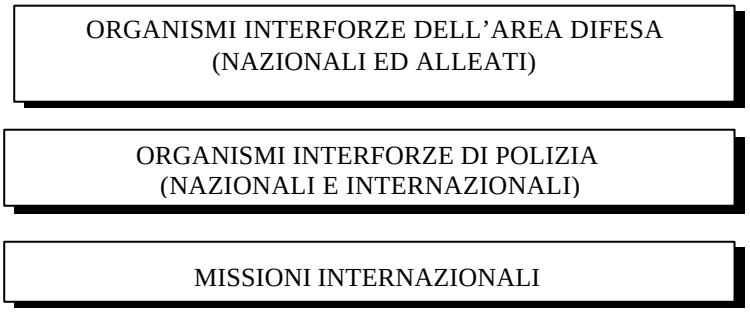

2. Comando Generale

Il Comando Generale è la struttura mediante la quale il Comandante Generale dirige, coordina e controlla le attività dell'Arma. Ad esso "fanno capo" tutte le Organizzazioni dell'Arma.

Comprende:

- **l'area di vertice decisionale** incentrata sul Comandante Generale, sul Vice Comandante, sul Capo di Stato Maggiore e sul Sottocapo di Stato Maggiore;
- **lo Stato Maggiore** su 6 Reparti:

[(1)] La nuova articolazione è così prevista dall'art.12 del D. Lgs. nr.297/2000.

- il I *(Organizzazione delle Forze)*, preposto alla formazione, all'aggiornamento e alla movimentazione del personale, nel suo ambito è inserita la Sezione Attività Sportive inquadrata nell'Ufficio Addestramento e Regolamenti;
- il II *(Impiego delle Forze)*, competente sull'attività operativa, inquadra la Sala Operativa, centro propulsore del Comando;
- il III *(Telematica*), concentrato sui programmi di sviluppo tecnologico per l'informatica e le telecomunicazioni;
- il IV, per il sostegno Logistico;
- il V, per la trattazione degli affari generali;
- il VI (*Pianificazione, Programmazione, Bilancio e Controllo*), istituito dal 1° gennaio 2000.

– **un Reparto Autonomo**, con compiti logistico - amministrativi e di sicurezza nell'ambito dello stesso Comando; Nel suo ambito è inserito il Centro Polispecialistico con sede presso la Scuola Allievi carabinieri di Roma;

– **l'Ufficio del Capo di Stato Maggiore;**

– **una Direzione di Amministrazione;**

– **il Cappellano Militare.**

a. Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento (CNSR*)*

Il 1° luglio 1961 fu costituito in Roma, presso la Scuola Allievi Carabinieri, il **Centro fisico-psicotecnico dell'Arma dei Carabinieri**, che successivamente assunse la denominazione di **Centro Psicologia Applicata**.

Il 1° gennaio 1992, con la completa ristrutturazione, tale speciale reparto assunse la denominazione di **Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento** e fu trasferito nell'attuale sede presso la caserma "Salvo d'Acquisto" in via di Tor di Quinto in Roma.

Ha piene attribuzioni in materia di reclutamento e selezione fisico-psicoattitudinali degli aspiranti all'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri quali Ufficiali, Marescialli, Brigadieri e Carabinieri, nonché del personale già arruolato da destinare a particolari settori di specializzazione. Dipende dal Sottocapo di Stato Maggiore

b. Sezione Attivita' Sportive

Nel 1964 fu costituito presso il Comando Generale dell'Arma il **Centro Sportivo Carabinieri** che, nel 1995, ha assunto la denominazione di **Ufficio "Attività sportive"**. Nel settembre del 2000 ha assunto l'attuale configurazione nell'ambito dell'Ufficio Addestramento e Regolamenti. E' responsabile dell'attività sportiva nell'Arma.

c. Centro Nazionale Amministrativo (C.N.A.)

Il 1° aprile 2001 è stato istituito in Chieti, presso l'ex Sede del Battaglione Allievi, il Centro Nazionale Amministrativo (C.N.A.), posto alle dirette dipendenze del Sottocapo di Stato Maggiore, al fine di:

– accentrare in un unico ente le competenze in materia di:
  - trattamento economico di attività e di quiescenza;
  - gestione matricolare;

- assistenza fiscale.

– costituire una “Scuola di Amministrazione” per la frequenza dei corsi di “Addetti ai compiti amministrativi”;
– recuperare unità per il controllo del territorio;
– migliorare l’efficienza del comparto amministrativo.

Il nuovo organismo, dopo una fase di necessaria sperimentazione, sta estendendo le proprie competenze a tutti i Comandi in ambito nazionale.

3. Organizzazione Addestrativa

a. Generalità

L’organizzazione addestrativa ha per obiettivo la formazione del personale e tende a far raggiungere a tutti i militari il grado di preparazione necessario per ben disimpegnare, ai vari livelli, le complesse funzioni attribuite all’Arma.

Essa comprende:

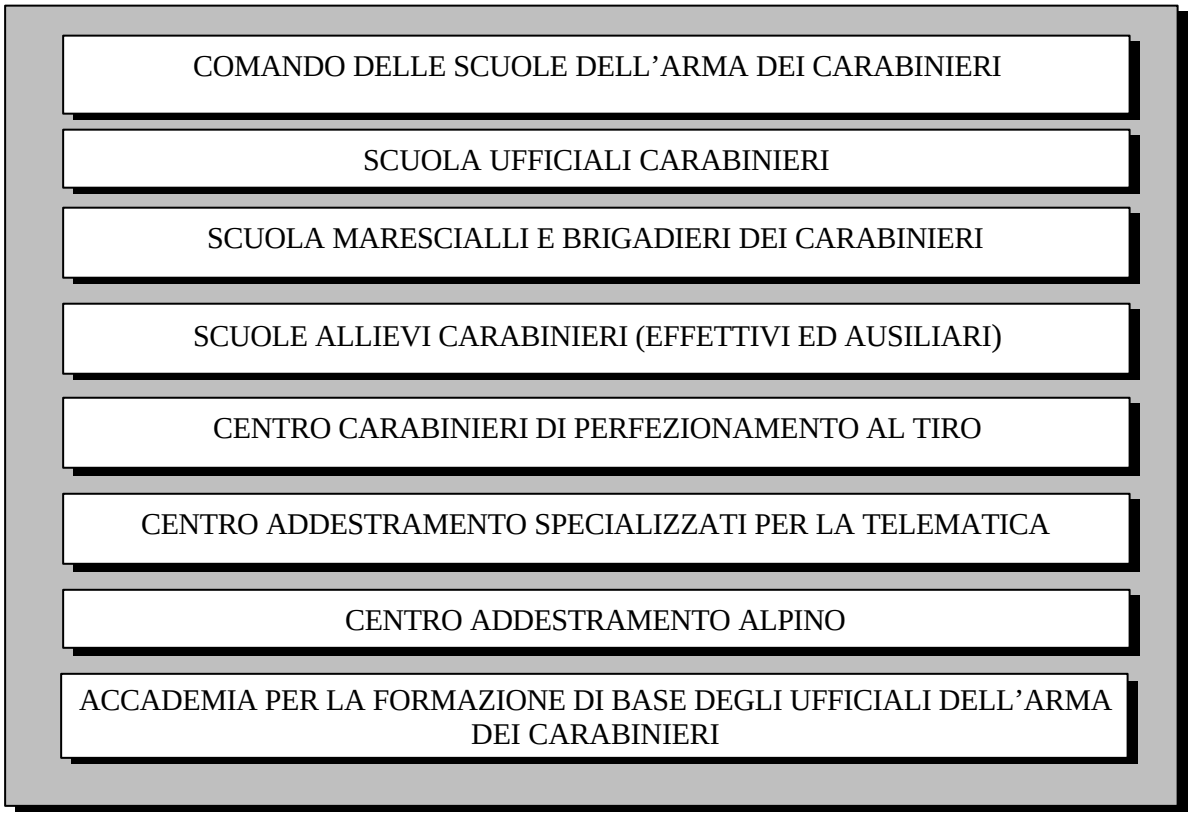
COMANDO DELLE SCUOLE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
SCUOLA UFFICIALI CARABINIERI
SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DEI CARABINIERI
SCUOLE ALLIEVI CARABINIERI (EFFETTIVI ED AUSILIARI)
CENTRO CARABINIERI DI PERFEZIONAMENTO AL TIRO
CENTRO ADDESTRAMENTO SPECIALIZZATI PER LA TELEMATICA
CENTRO ADDESTRAMENTO ALPINO
ACCADEMIA PER LA FORMAZIONE DI BASE DEGLI UFFICIALI DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Al vertice é posto **il Comando delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri**, con sede a Roma presso la Caserma “O. de Tommaso”, retto da Generale di Corpo d’Armata.

Esso svolge azione propulsiva, di coordinamento, indirizzo e controllo sulle Scuole dipendenti.

b. Scuola Ufficiali Carabinieri

La costituzione della Scuola Ufficiali Carabinieri risale al 1884, anno in cui presso la Legione Allievi Carabinieri Reali di Torino (Caserma "Cernaia") iniziò a funzionare la **Scuola per Aspiranti al grado di Sottotenente**. Tale Istituto fu trasferito a Roma nel Novembre 1885.

Nel 1906 esso assunse una fisionomia autonoma, con la denominazione di **Scuola Allievi Ufficiali dei Carabinieri Reali**.

Nel 1926 la Scuola venne trasferita a Firenze, ove aveva sede la **Scuola Allievi Sottufficiali Carabinieri Reali** ed i due Istituti nel 1928 assunsero la denominazione di **Scuola Centrale dei Carabinieri Reali**.

Il 28 aprile 1951 il corso Ufficiali venne di nuovo trasferito a Roma ove fu istituita la **Scuola Ufficiali Carabinieri**.

Compito della Scuola é di curare lo svolgimento di vari corsi per **assicurare agli Ufficiali, seguendo l'evoluzione della dottrina, della legislazione e della tecnica, la capacità necessaria per assolvere i complessi compiti istituzionali**.

La Scuola cura anche la redazione della *"**Rassegna dell'Arma dei Carabinieri**"*, pubblicazione trimestrale che, attraverso la trattazione di argomenti di carattere militare, giuridico e sociale, tende ad aggiornare ed indirizzare la preparazione del personale dell'Arma.

c. Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri

La Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri fu istituita in Firenze il 1° marzo 1920, come "**Scuola Allievi Sottufficiali Carabinieri Reali**", denominazione che mantenne sino al 1928 allorché fu trasformata in "**Scuola Centrale Carabinieri Reali**" inglobando corsi per Ufficiali e Sottufficiali dell'Arma. Con il trasferimento a Roma dei corsi Ufficiali, nel 1952 assunse la denominazione di "**Scuola Sottufficiali dei Carabinieri**".

Dal 1° Settembre 1996 essa ha preso la sua attuale denominazione.

La Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri provvede allo svolgimento dei corsi previsti dalle leggi per il reclutamento e per l'avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri (Marescialli e Brigadieri), nonché da disposizioni speciali.

Si articola su **tre centri di addestramento** che hanno sede in: Velletri, Firenze e Vicenza.

Nella caserma "Salvo d'Acquisto" di **Velletri (sede del 1° Rgt.)** si svolge il primo anno del corso biennale, previsto per la preparazione di base dei Marescialli dell'Arma, ed i corsi semestrali per marescialli.

Nelle caserme "Mameli" e "Baldissera" di **Firenze (sede del 2° Rgt.)** si svolge il secondo anno di corso biennale per Marescialli, durante il quale viene completato e perfezionato l'insegnamento delle materie tecnico-professionali.

Il corso biennale A.M., a seguito di convenzione stipulata nel 2002 con l'Università degli studi di Bologna, consente il conseguimento della laurea di 1° livello in "**Operatore della sicurezza e controllo sociale**".

Presso la caserma "Chinotto" di **Vicenza (sede del Rgt. All. Brigadieri)** si svolgono i corsi trimestrali per Brigadieri.

Nelle tre sedi vengono altresì svolti **corsi aperiodici**, per altre Forze Armate e corpi di polizia, nonché corsi di aggiornamento e qualificazione professionale per Marescialli e Brigadieri.

d. Brigata delle Scuole Appuntati e Carabinieri

(1) Generalità

Le origini della prima Scuola Allievi Carabinieri risalgono al 1822, anno di istituzione in Torino di un "*Deposito di Reclutamento*", in attività fino al 24 Gennaio 1861, allorché in quella stessa città, venne istituita la "**14ª Legione Carabinieri Reali**", incaricata di provvedere al reclutamento ed all'addestramento del "Corpo dei Carabinieri Reali".

Con il conseguimento dell'unità nazionale e l'attuazione della nuova organizzazione statale, in data **10 Ottobre 1885** fu deciso il trasferimento del Reparto a **Roma**, presso l'attuale caserma, all'epoca intitolata a Re Vittorio Emanuele II, ed assunse la denominazione di **Legione Allievi Carabinieri Reali.**

Il **14 marzo 1894**, nel corso di una solenne cerimonia, il Re Umberto I consegnò la Bandiera di guerra all'Arma dei Carabinieri (già concessa con atto formale il 25 febbraio precedente). Da allora, **tale Istituto d'istruzione ha l'alto onore di custodirla.**

Nel dopoguerra essa assunse la denominazione di **Legione Allievi Carabinieri** e fu intitolata alla M.O.V.M. Cap. Orlando De Tommaso.

Il **15 giugno 1971** assunse la nuova denominazione di "**SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI**".

Dal 18 giugno 1862, ospita la **Banda dell'Arma**.

(2) Compiti

Le Scuole Allievi Carabinieri provvedono alla formazione militare e tecnico professionale dei giovani che si arruolano nell'Arma per diventare Carabinieri.

L'iter formativo si sviluppa:

- per i **Carabinieri effettivi**, in 11 mesi di corso;
- per i Carabinieri ausiliari, ammessi alla ferma quadriennale, in 6 mesi di corso;
- per i **Carabinieri ausiliari,** in 3 mesi di corso.

(3) Struttura

Dal 30 luglio 2003 è stata istituita la Brigata delle Scuole Appuntati e Carabinieri con sede in Benevento.

Pertanto le Scuole risultano così articolate:

- **Scuola Allievi Carabinieri** (effettivi), con sede in Roma, da cui dipendono:
  - I Btg Allievi in Roma;
  - II Btg Allievi in Campobasso;
  - III Btg Allievi in Iglesias;
- Scuola Allievi Carabinieri (effettivi) di Reggio Calabria;
- Scuola Allievi Carabinieri (ausiliari) di Benevento;

- **Scuola Allievi Carabinieri** (ausiliari), con sede in Torino, da cui dipendono:
  - I Btg Allievi in Torino;
  - II Btg Allievi in Fossano.

e. Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro

Al fine di **conferire all'addestramento al tiro con le armi individuali il massimo indice di rendimento**, il 20 agosto 1971 è stato costituito il **Centro di Perfezionamento al Tiro**, con sede in Roma presso la caserma "Talamo".

Dal 10 febbraio 2004, in relazione alle accresciute esigenze connesse con le attività di studio e di formazione degli specializzati nel settore dell'armamento e delle tecniche di tiro, il Reparto ha assunto la nuova denominazione procedendo ad una sua ristrutturazione ordinativa e ponendola alle dirette dipendenze del Comandante delle Scuole.

Il predetto personale **concorre inoltre alla formazione** dei **"Nuclei Intervento"** nell'ambito del **Dispositivo Nazionale Tiratori Scelti,** costituiti per particolari esigenze di polizia giudiziaria e composti da militari, equipaggiati con armi lunghe di precisione, addestrati per l'impiego in ore diurne e notturne.

f. Centro Addestramento Specializzati per la Telematica (CAST)

Il CAST provvede alla formazione degli specialisti ed allo svolgimento di corsi di aggiornamento per la telematica.

E' inquadrato nel 1° Reggimento A.M. di Velletri.

g. Centro Addestramento Alpino

Già **Scuola Alpina dell'Arma** assunse l'attuale denominazione nel 1968 nell'ambito di una completa ristrutturazione operativa-addestrativa dei molteplici settori.

Ha sede a Selva di Val Gardena (BZ) e **cura la formazione degli "sciatori", "rocciatori", "addetti al soccorso alpino", "squadre antivalanga", nonché la preparazione dei militari facenti parte della Sezione sport invernali** che rappresentano l'Arma in occasioni di competizioni sportive. Dipende dalla Regione Trentino Alto Adige fatta eccezione della Sezione sportiva che, per l'impiego, dipende dall'omonima Sezione dell'Ufficio Addestramento e Regolamenti del Comando Generale.

h. Accademia per la Formazione di Base degli Ufficiali dell'arma dei Carabinieri.

L'art.14 secondo comma del D.Lgs. n.297/2000 ne ha già disposto l'istituzione. Entrerà in funzione non appena verrà emanato il relativo regolamento da parte del Ministro della Difesa.

4. <u>Organizzazione Territoriale</u>

a. Generalità

È la struttura portante dell'Arma in quanto ad essa è demandato lo svolgimento del servizio d'istituto.

Sino al 1992 era articolata in Divisioni, Brigate, Legioni Territoriali, Gruppi, Comandi Intermedi (Compagnie e Tenenze) e Stazioni, nonché un numero

variabile di Posti Carabinieri, Stazioni Temporanee, Posti fissi e Posti di pernottamento.
Tale organizzazione, che risaliva sostanzialmente al 1934/37, aveva retto bene, tenuto conto che aveva operato in un contesto in cui l'organico era metà dell'attuale e completamente diversi e meno evoluti erano i fenomeni sociali ed operativi con cui l'Istituzione si doveva confrontare.
In conseguenza del "riordino" dell'Arma dei Carabinieri attuato con il D.Lgs. n.297/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001 ha assunto una nuova configurazione.

b. Attuale struttura

L'Organizzazione territoriale è articolata in:

- 5 COMANDI INTERREGIONALI:
  - **"**PASTRENGO", con sede in Milano;
  - "PODGORA", con sede in Roma;
  - "OGADEN", con sede in Napoli;
  - "CULQUALBER", con sede in Messina;
  - **"**VITTORIO VENETO", con sede in Padova .
- 19 Comandi Regione;
- 102 Comandi Provinciali (esclusa la Provincia di Aosta);
- 10 Comandi di Reparto Territoriale (denominazione assunta dai Gruppi di Roma, Ostia, Frascati, Milano, Monza, Napoli, Castello di Cisterna, Palermo, Monreale e Aosta);
- 1 Gruppo Operativo Calabria;
- 536 Comandi a livello infraprovinciale (Compagnie, compresa quella di Roma Aeroporti);
- 19 Tenenze;
- 1 Comando CC Roma Piazza Venezia;
- 3 Compagnie speciali;
- 4652 Stazioni permanenti e 12 temporanee;
- 4 Posti Carabinieri;
- 27 Posti fissi (di cui 17 a carattere stagionale);
- 1 Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna
- 1 Reparto Squadriglie, 9 Squadriglie in Sardegna
- 19 Posti Carabinieri di frontiera (di cui 3 a carattere stagionale);
- 1 Reparto Servizi Sicurezza Enti Vari;
- 14 Nuclei Tribunali;
- 1 Centro e 22 Nuclei cinofili;
- 1 Centro e 6 Nuclei subacquei;
- 1 Nucleo CC Campione d'Italia;
- 195 Aliquote CC presso le Sezioni di P.G., di cui:
  - 29 presso Procure Tribunali minorenni;
  - 166 presso Procure della Repubblica Tribunali;

- Servizio Navale (164 unità navali);
- 5 Reparti Servizi Magistratura (quello di Roma inquadra anche i nuclei CC operanti presso la Corte dei Conti, il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Consiglio di Stato);
- 93 nuclei Banca d'Italia.

c. Comandi Interregionali

Sono retti da un Generale di Corpo d'Armata, che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei Comandi di Regione dipendenti assicurando, attraverso i propri organi, il sostegno tecnico, logistico e amministrativo di tutti i Reparti dell'Arma dislocati nell'area di competenza, anche se appartenenti ad altra organizzazione.

Presso i Comandi Interregionali sono stati costituiti il Raggruppamenti T.L.A. (Rgtp.TLA), che assolvono i compiti per quanto attiene la gestione Tecnico-Logistico e Amministrativa.

Il Raggruppamento, comandato da un Generale di Brigata/Colonnello dell'Arma, è articolato come segue:

- Ufficio Comando;
- Ufficio Infrastrutture;
- Ufficio Genio;
- Ufficio Telematica e AES;
- Ufficio Motorizzazione;
- Servizio Amministrativo;
- Ufficio Commissariato;
- Ufficio Sanità.

d. Comandi Regione

Coincidono normalmente con la Regione Amministrativa e sono comandati da un Generale di Divisione o di Brigata. Hanno alle dipendenze più Comandi Provinciali e Comandi di Reparti Territoriali nei confronti dei quali **svolgono attività di direzione, controllo e coordinamento in tutti i settori del servizio**.

e. Comandi Provinciali/Comandi Di Reparti Territoriali

I Comandi Provinciali/Reparti Territoriali **svolgono funzioni di comando, coordinamento, controllo ed informazione nei vari settori istituzionali con esclusione del settore logistico.**

Nell'ambito del controllo del territorio sono organo di raccordo con la Questura.

Sono retti da Generale di Brigata, Colonnello o Tenente Colonnello.

Ogni Comando Provinciale/Reparto Territoriale dispone, di massima, per l'assolvimento dei compiti istituzionali, di:

- Ufficio Comando se a livello di Generale di Brigata o Colonnello;
- Nucleo Comando se a livello di Tenente Colonnello;
- Reparto Operativo; articolato in Centrale Operativa, Nucleo Operativo, Nucleo Informativo e Nucleo Radiomobile se oltre alla Compagnia Capoluogo esistono anche una o più Compagnie urbane;
- Aliquota CC presso le Sezioni di P.G;

- un numero variabile di Compagnie:
- Sezione amministrativa.

Nelle città di Roma, Ostia, Frascati, Milano, Monza, Napoli, Castello di Cisterna, Palermo, Monreale e Aosta sono costituiti Comandi di Reparto Territoriale, retti da Tenenti Colonnelli, dipendenti dai Comandi Provinciali dei rispettivi capoluoghi.

f. Gruppo Operativo "Calabria"

(1) Generalità

Il Gruppo Operativo Calabria é stato istituito il 1° settembre 1992, é dislocato sulla base (ex-aereoporto militare) di Vibo Valentia e dipende direttamente dal Vicecomandante della Regione Calabria (presso la base suddetta hanno sede anche l'8° N.E.C. ed un Nucleo Cinofili).

(2) Compiti

- ***Compagnia Speciale***: supporto all'Arma territoriale nei servizi di pattuglia, perlustrazione e di ordine pubblico;
- ***Squadrone Eliportato Cacciatori***: ricerca di sequestrati, individuazione dei rifugi e arresto di grandi latitanti, localizzazione di piantagioni di canapa indiana.

g. Comandi Infraprovinciali (Compagnie)

(1) Generalità

Svolgono azione di prevenzione, investigativa e repressiva nell'ambito urbano o su di una parte della provincia, dirigendo e coordinando altresì l'azione delle Tenenze e **Stazioni dipendenti**.

Si distinguono in base alla dislocazione in:

- **Compagnie Capoluogo,** se hanno sede nello stesso stabile del Comando superiore;
- **Compagnie Urbane**, se dislocate nella stessa città dove ha sede il Comando superiore ma ubicate in stabile diverso;
- **Compagnie Distaccate**, se ubicate fuori del Comune ove ha sede il Comando superiore.

Operano alle dirette dipendenze di un Comando Provinciale.

Hanno alle dipendenze un numero variabile di Tenenze e Stazioni.

(2) Composizione

(a) Nucleo Comando

(b) Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.M.)

È costituito da un numero variabile di militari che operano al comando di un Ufficiale subalterno o Maresciallo.

Esso comprende:

- Centrale Operativa quale organo di collegamento, coordinamento e controllo;
- Aliquota operativa: con compiti investigativi e di sostegno alle Stazioni dipendenti;

- Aliquota Radiomobile, con compiti di prevenzione e di pronto intervento. Include, quando prevista, la squadra motociclisti, nel qual caso l'aliquota radiomobile assume la denominazione di squadra radiomobile.

(c) Aliquota CC presso le Sezioni di P.G.

Svolge esclusivamente compiti di P.G. alle dipendenze funzionali della competente A.G.. Per tutte le altre esigenze dipende:

- dal Comando Compagnia se in sede distaccata;
- dal Comando Provinciale se in sede di Capoluogo.

(d) Nucleo Tribunali

Ha il compito di assicurare le scorte ed i servizi di assistenza presso le Aule e gli Uffici Giudiziari.

(e) Nucleo Carabinieri Banca D'Italia

Ha il compito di assicurare la vigilanza nelle sedi della Banca d'Italia e le scorte ai valori che vengono trasferiti dalla sede centrale agli uffici periferici e da una sede all'altra.

È dislocato presso l'ufficio periferico della Banca d'Italia sito in ogni capoluogo di provincia e dipende dalla rispettiva Compagnia capoluogo, tuttavia riceve direttive dal competente Ispettorato.

h. Tenenze

Competenti su un solo comune con elevato numero di abitanti (da 16.000 a 20.000) e rette da Tenenti/Sottotenenti con solide esperienze territoriali, sono state recentemente istituite potenziando le Stazioni a più gravoso impegno operativo. Si tratta di reparti in grado di svolgere un servizio di pronto intervento nelle 24 ore ed un'autonoma attività di polizia giudiziaria in ragione della dotazione di mezzi e materiali analoga a quella delle Compagnie da cui dipendono.

i. Stazioni

Sono unità operative elementari, operanti sul territorio di uno o più comuni, comandate, di massima, da un Luogotenente, Maresciallo Aiutante s. UPS o Maresciallo Capo.

La forza organica di una stazione è commisurata all'estensione e alle caratteristiche del territorio nonché alle esigenze operative dell'Arma.

Le Stazioni secondo la dislocazione si distinguono in:

- **capoluogo**, aventi sede nella stessa caserma del Comando Compagnia;
- **urbane**, se ubicate nello stesso centro abitato in cui ha sede il Comando di Compagnia, ma sistemate in caserme diverse;
- **distaccate**, se ubicate in un centro abitato in cui non ha sede alcun comando superiore.

Vi sono inoltre stazioni **temporanee** costituite al fine di sottoporre a particolare vigilanza, temporaneamente, una determinata zona od obiettivo.

j. Posti Fissi

I Posti fissi, costituiti per far fronte a particolari ed eccezionali esigenze di servizio, con attribuzioni e compiti ben definiti, sono alle dipendenze della "**Stazione madre**" di cui rappresentano soltanto un distaccamento.

I Comandi Regionali, su proposta dei Comandi provinciali e previe intese con il Prefetto, possono istituire posti fissi in località lontana dalle sedi della stazione ove la situazione locale, il numero degli abitanti, l'importanza e le caratteristiche della zona richiedano servizi di vigilanza più frequenti e di maggior durata , soprattutto in taluni periodi dell'anno.

k. Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna

È stato istituito il 1° settembre 1993, ha sede presso la base di Abbasanta (OR), ove sono dislocati un distaccamento elicotteri (dipendente dal 10° NEC di Olbia) ed un nucleo cinofili. Dipende direttamente dal Vicecomandante della Regione Sardegna.

(1) Compiti

Svolge azione di controllo su tutto il territorio della Sardegna (P.O.A., rastrellamenti, vigilanza e pattugliamento eliportato etc..), con particolare riferimento alla ricerca di sequestrati e latitanti.

In caso di emergenza opera in supporto dei reparti territoriali interessati; svolge altresì attività di soccorso in caso di pubbliche calamità, ricerca e soccorso di persone.

l. Reparto Squadriglie E Squadriglie (Sardegna)

Il reparto squadriglie ha sede a Nuoro e dipende dall'omonimo Comando Provinciale.

Le squadriglie (in numero di nove) sono variamente dislocate sul territorio della provincia di Nuoro e dipendono dalle rispettive Compagnie territoriali.

(1) Impiego e Compiti

Entrambi i reparti operano nelle zone del nuorese più sensibili sotto il profilo della pubblica sicurezza e svolgono principalmente compiti di: ricerca di sequestrati, ricerca di latitanti ed attività preventiva in genere.

m. Servizio Cinofili

(1) Generalità

Il Servizio Cinofili dell'Arma dei Carabinieri é stato istituito nel giugno 1956 al fine di assicurare l'impiego di carabinieri conduttori e cani, ad altissimo livello addestrativo, per scopi di polizia giudiziaria, di ricerca, di soccorso in aree sensibili e in tutte le operazioni in cui tale intervento sia di valido supporto.

(2) Articolazione del servizio

Il servizio Cinofili si articola in un centro, con sede a Firenze ed una serie di Nuclei distribuiti sul territorio nazionale.

COMPITI

Le unità cinofile - secondo le caratteristiche dei cani - sono impiegate:

- *in operazioni di polizia giudiziaria*, al fine di:
  - localizzare e seguire tracce di malviventi;
  - segnalare la presenza di persone nascoste o di indiziati di reato;
  - rintracciare oggetti e/o indumenti occultati;

- fornire indicazioni, sulla base di oggetti e/o indumenti rinvenuti sul luogo ove sia stato commesso un reato, circa l'eventuale partecipazione al fatto di persone sospette;
- localizzare esplosivi e armi occultati;

– *nei servizi preventivi,* per*:*
- segnalare la presenza di persone nascoste;
- inseguire e bloccare soggetti in fuga;
- ispezionare boschi, zone impervie, casolari isolati, anfratti, grotte, etc., nel corso di battute e rastrellamenti attuati per la cattura di latitanti;
- garantire la sicurezza di unità che agiscono in particolari condizioni ambientali;
- azioni di supporto:
  - nei posti di blocco;
  - nei servizi di scorta valori di particolare entità (eccezionale);
  - nei servizi di O.P.;

– *in operazioni di soccorso,* per*:*
- ricercare persone travolte da valanghe o da slavine; tale compito é affidato, in particolare, alle unità cinofile che operano a supporto del Centro Carabinieri Addestramento Alpino e presso alcune stazioni ove sono dislocate dette unità;
- ricercare persone sepolte da macerie, in caso di pubbliche calamità (terremoti, esplosioni, etc..).

L'intervento delle unità cinofile é, infine, esteso a tutti i casi in cui é prevedibile ottenere risultati remunerativi in relazione alle specifiche capacità dei cani.

n. Servizio Subacquei

(1) Generalità

Il "Servizio subacquei dell'Arma dei Carabinieri" è stato istituito nel 1953 per **assicurare all'Arma territoriale un valido apporto nelle operazioni di polizia giudiziaria che richiedono l'attivazione di ricerche in mare, nei laghi e nei fiumi** (recupero di armi, munizioni, cadaveri, relitti, corpi di reato e qualsiasi altro materiale che, nel particolare ambiente, sia stato occultato o disperso).

(2) Compiti

– *recupero o ricerca, ai fini di P.G., di corpi di reato, armi, cadaveri, relitti, ecc.;*

– *soccorso, nel caso di alluvioni, allagamenti, ecc., delle popolazioni e recupero di beni;*

– *recupero di materiale archeologico e di altri beni dell'amministrazione dello Stato;*

– *ricerche di natura scientifica, ecc.*.

(3) Articolazione

Il "**Servizio subacquei**", si articola in un Centro, con sede presso la Caserma di Genova Voltri e 6 Nuclei con sede a Roma, Cagliari, Napoli, Trieste, Messina e Taranto.

o. Servizio Aereo [(3)]

(1) Generalità

Il servizio aereo é stato istituito nel 1964 per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e controllo del territorio.

Si articola in:

- **Ufficio del Servizio Aereo,** inquadrato nello SM del Comando Generale dell'Arma;
- **Raggruppamento Elicotteri Carabinieri** (dipende dal Comando Divisione Unità Specializzate);
- **15 Nuclei Elicotteri;**
- **1 distaccamento.**

(2) Nuclei Elicotteri Carabinieri (Nec)

Sono comandati da Tenente Colonnello/Maggiore/Capitano (pilota) e costituiscono le unità operative elementari, cui è attribuita una fisionomia organizzativa che li rende autonomi dal punto di vista tecnico (manutenzione di 1° livello) e logistico.

Sono 15 e dislocati variamente sul territorio nazionale.

COMPITI

- *ricognizione;*
- *aerocooperazione;*
- *trasporto;*
- *soccorso.*

p. Servizio Navale [(4)]

(1) Generalità

Il Servizio Navale dell'Arma dei Carabinieri è stato istituito l'11/11/1969 per lo svolgimento dei compiti istituzionali nelle acque interne, nel mare territoriale, nella zona di vigilanza doganale e, limitatamente alle azioni consentite dalle convenzioni internazionali ratificate dallo Stato italiano, in alto mare.

(2) Articolazione

II Servizio Navale è articolato su **Unità navali** in dotazione ai Comandi Provinciali ed ai Comandi di Compagnia. Tali mezzi, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, sono classificati in:

- **motovedette di altura;**
- **motovedette costiere;**
- **motovedette lagunari,** con impiego:
  - *continuo,* nelle acque interne ed in quelle marine particolarmente sensibili:

- *stagionale,* limitatamente ai periodi in cui i litorali di giurisdizione sono particolarmente interessati al turismo ed alla navigazione da diporto (di massima dai primi di maggio alla fine di settembre).

(3) Compiti

Le unità navali dell'Arma, in particolare. sono impiegate in:

- *attività di pattugliamento lungo le coste e le acque interne, al fine di prevenire e reprimere le violazioni relative alle norme sulla navigazione da diporto, sulla pesca e sull'inquinamento;*
- *operazioni di polizia giudiziaria;*
- *operazioni di appoggio ed assistenza ai carabinieri subacquei;*
- *operazioni di soccorso in occasione di sinistri;*
- *traduzioni per mare, sui laghi. sui fiumi e sui canali;*
- *collegamenti con i Comandi dell'Arma dislocati nelle isole, in caso di interruzione dei servizi civili di linea;*
- *trasporto di Ufficiali Comandanti e magistrati.*

5. Organizzazione Mobile e Speciale[(6)]

a. Generalita'

L'Organizzazione mobile e speciale comprende reparti incaricati in via prioritaria o esclusiva all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei Carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione, ad integrazione, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.

Si articola in un Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro" da cui dipendono la Divisione Unità Mobili, la Divisione Unità Specializzate ed il Raggruppamento Operativo Speciale.

b. Comando delle Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro"

E' stato istituito il 1° gennaio 2001 ed ha sede a Roma. Svolge funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi di divisione dipendenti. Il Comando è retto da un Generale di Corpo d'Armata.

c. Divisione Unità Mobili Carabinieri

La Divisione Unità Mobili ha compiti connessi con la difesa del territorio nazionale e concorre al mantenimento dell'ordine pubblico ed alle operazioni di polizia a largo raggio contro la criminalità.

Il Comando Generale, nel quadro delle iniziative di riordino istituzionale, è giunto nella determinazione di trasferire da Roma a Treviso il Comando della Divisione Unità Mobili. Il provvedimento ha avuto decorrenza dal 2 dicembre 2002.

Dell'Organizzazione Mobile fanno parte la **1^ Brigata Mobile e la 2^ Brigata Mobile**.

(1) 1ª Brigata Mobile

La 1ª Brigata Mobile**,** con sede a Roma**,** si articola su un Reggimento Carabinieri a Cavallo e 11 Battaglioni di seguito elencati:

1° Piemonte, 2° Liguria, 3° Lombardia, 4° Veneto, 5° Emilia Romagna, 6° Toscana, 8° Lazio, 9° Sardegna, 10° Campania, 11° Puglia, 12° Sicilia,

dislocati rispettivamente in Moncalieri (TO), Genova, Milano, Mestre (VE), Bologna, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Palermo.

(2) 2ª Brigata Mobile

Dalla 2ª Brigata Mobile, con sede a Livorno, dipendono il 7° Reggimento Carabinieri Trentino Alto Adige, [(7)] il 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia [(7)] (entrambi articolati su un Battaglione dislocati rispettivamente a Laives (BZ) e Gorizia), i G.I.S., il Reparto di Addestramento.

(a). Reggimento Carabinieri a Cavallo

Il Reggimento a cavallo, che raccoglie il patrimonio delle nobili tradizioni della *"Cavalleria"* italiana, provvede alla formazione del personale della specialità da impiegare:

- **in servizi preventivi e repressivi in talune zone del continente contro particolari forme di criminalità (banditismo, associazioni criminali, ecc.) che agiscono in zone impervie;**
- **in servizi di perlustrazione a scopo preventivo;**
- **nel noto "carosello equestre" che in innumerevoli occasioni ha riscosso plausi in Italia ed all'estero, fornendo dimostrazioni di alto livello di addestramento nel settore ippico.**

Gli Ufficiali, i Marescialli, i Brigadieri, gli Appuntati ed i Carabinieri a cavallo partecipano, altresì, ai concorsi ippici nazionali ed internazionali. Ha sede a Roma, nella nuova caserma "Salvo d'Acquisto".

(b). Gruppo Intervento Speciale (G.I.S.)

Costituito nel 1978, ha sede a Livorno.

E' preposto alla risoluzione di:

- *interventi speciali di polizia su richiesta del Ministero dell'Interno;*
- *attività operativa ad elevato rischio per lo svolgimento di interventi risolutivi e supporto dell'Arma territoriale.*

(c). 1° Rgt. Carabinieri Paracadutisti "Tuscania"

Il 1º Reggimento Carabinieri Paracadutisti "Tuscania", è inquadrato nella Brigata Paracadutisti "Folgore" e non ha alcuna dipendenza dal Comando Unità Mobili e Specializzate "Palidoro" nè dalla 1^ Brigata.

Ha assunto l'attuale livello ordinativo il 1° giugno 1996.

Compiti

Esso svolge:

[(7)] Pur mantenendo i normali compiti devoluti ai Battaglioni Carabinieri, vengono impiegati in prevalenza in compiti e missioni "fuori area", quali ad esempio quello di Polizia militare al seguito dei contingenti di forze armate nazionali e/o multinazionali

- *compiti propri delle unità paracadutiste con partecipazioni ad operazioni militari fuori area;*
- *sicurezza al personale e sedi diplomatiche all'estero in situazioni d'emergenza;*
- *concorso alle operazioni contro la criminalità organizzata condotte dall'Arma territoriale;*
- *addestramento tecnico-tattico di personale dell'Arma.*

È erede del I Battaglione Carabinieri paracadutisti, costituito a Roma il 1° luglio 1940 ed impiegato nel 1941 in Africa Settentrionale dove si distinse nella difesa del villaggio G. Berta, importante nodo di comunicazioni provenienti dal deserto libico (*Medaglia d'Argento al V.M. alla Bandiera dell'Arma*).

(d). Battaglioni Carabinieri

I **Battaglioni Carabinieri** sono unità istituite per:

- *costituire riserva* del Comando Generale, con funzione di massa di manovra;
- *assolvere compiti di carattere militare* nel quadro della difesa interna del territorio e nelle operazioni di "*Peace Keeping*"
- *fronteggiare,* a reparti organici, *le esigenze di* O.P., e in caso di gravi perturbamenti, svolgere interventi risolutivi per il ristabilimento dell'ordine e della legalità;
- *completare l'istruzione militare e professionale dei carabinieri di nuova assegnazione;*
- *concorrere alle operazioni inerenti la Protezione Civile,* con i Reparti di soccorso costituiti nell'ambito di ciascun battaglione.

I Battaglioni Carabinieri svolgono, altresì, i seguenti compiti a supporto dell'Arma territoriale:

- *controllo del territorio;*
- *vigilanza fissa ad obiettivi sensibili;*
- *rastrellamento di centri abitati ed aree extraurbane;*
- *concorso nell'assistenza ai dibattimenti.*

(e). Compagnie di Intervento Operativo (C.I.O.)

La necessità di disporre di adeguati contingenti di rinforzo per consentire ai Comandi territoriali di attuare servizi di controllo straordinario del territorio che contribuiscano a risolvere criticità emergenti della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica in specifiche aree del territorio, ha dato origine alla costituzione delle Compagnie di Intervento Operativo (C.I.O.) ubicate presso il 3° Battaglione "Lombardia", il 6° Battaglione "Toscana", il 10° Battaglione "Campania", il 4° Battaglione "Veneto", il 12° Battaglione "Sicilia" e l'11° Battaglione "Puglia".

Le C.I.O. interverranno, a supporto dei reparti stanziati di una o più province al fine di prevenire – attraverso una più intensa e visibile attività di

controllo del territorio – la recrudescenza di specifici fenomeni criminosi quali rapine gravi, estorsioni, attentati dinamitardi ed incendiari, contrabbando, sfruttamento della prostituzione, l'immigrazione clandestina, ecc., ovvero il verificarsi di episodi delittuosi di particolare gravità quali omicidi, sequestri di persona, atti di eversione o terrorismo, ecc.

Le unità, nel contesto di mirate pianificazioni predisposte dai Comandanti Provinciali competenti per territorio, effettuano pattugliamenti, posti di blocco e di controllo lungo gli assi viari di principale interesse, rastrellamenti di aree rurali, vigilanza mobile di obiettivi particolarmente onerose, quali perquisizioni locali e domiciliari anche per blocchi di edifici, rastrellamenti di aree estese, ecc..

d. Divisione Unità Specializzate Carabinieri

La Divisione Unità Specializzate è costituita da un complesso non omogeneo di Reparti, i quali:

- operano in ben individuati settori d'impiego;
- offrono un indispensabile supporto all'attività istituzionale.

Essa comprende:

COMANDO CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO CULTURALE (TPC) E REPARTI DIPENDENTI
COMANDO CARABINIERI BANCA D'ITALIA
COMANDO CARABINIERI ANTIFALSIFICAZIONE MONETARIA
COMANDO CARABINIERI PER LA SANITÀ
COMANDO CARABINIERI POLITICHE AGRICOLE
COMANDO CC ISPETTORATO DEL LAVORO
RAGGRUPPAMENTO E REPARTI CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE
COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
COMANDO CARABINIERI MINISTERO AFFARI ESTERI
RAGGRUPPAMENTO ELICOTTERI CARABINIERI

(1) Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e Reparti Dipendenti

(a) Generalità

Il patrimonio culturale è costituito dai beni immobili e mobili, naturali o prodotti dell'opera umana, qualificati da un interesse artistico o storico, che, per i loro requisiti, offrono alla comunità sociale ed all'individuo un godimento ed un arricchimento spirituale. Tali beni comprendono le bellezze naturali, le opere umane della preistoria e delle primitive popolazioni, i beni che sono testimonianza delle civiltà che hanno avuto

l'Italia come sede o campo d'azione (civiltà greca, etrusca, latina, romana ecc.).

Il compito di fare osservare le disposizioni di legge a tutela del patrimonio culturale ed ambientale spetta, in via primaria, ai

Soprintendenti ed ai Sindaci, i quali possono richiedere l'assistenza e l'intervento degli ufficiali di P.G [(9)]

Nel luglio del 1969 il Comando Generale dell'Arma istituì il **Nucleo Tutela Patrimonio Artistico** (che successivamente ha assunto l'attuale denominazione), allo scopo di salvaguardare il patrimonio artistico nazionale.

Il personale utilizza i più moderni sistemi informativi per l'archiviazione delle immagini e delle informazioni relative alle opere d'arte che, collegati tramite rete dati al Comando Generale, consentono di interpretare, catalogare e memorizzare su disco ottico il materiale d'interesse.

(b) Compiti

Il Comando CC. Tutela Patrimonio Culturale:

- *ha compiti di polizia giudiziaria prevalentemente a carattere repressivo nei confronti di reati in danno del patrimonio culturale ed ambientale;*
- *si interessa di trafugamenti, di esportazioni, di commercio illecito ecc. delle opere d'arte e di interesse archeologico (con particolare riguardo a quelle catalogate nell'elenco edito dal Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale Antichità e Belle Arti) di proprietà dello Stato, di altri Enti pubblici, di musei e di privati.*

(c) Articolazione

Il Comando Carabinieri TPC è articolato su:

- un Comando con sede in Roma presso il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, retto da un Generale Brigata/Colonnello che assolve le funzioni di Comandante di Corpo;
- un Vicecomandante da cui dipendono 11 Nuclei T.P.C. (Palermo, Monza, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Torino, Genova, Cosenza e Sassari) ;
- un Reparto Operativo Tutela Patrimonio Culturale, pure con sede in Roma, retto da ufficiale superiore. Ha competenza territoriale sulle Regioni Lazio e Abruzzo, inoltre opera in supporto ai Nuclei T.P.C. su tutto il territorio nazionale;
- un Ufficio Operazioni nel cui ambito è inserita, tra l'altro, la Sezione Elaborazione Dati (S.E.D.) che cura la reazione della pubblicazione "*Arte in ostaggio – bollettino delle opere d'arte trafugate*".

(2) Comando Carabinieri Banca d'Italia e Reparti Dipendenti (esclusi nuclei B.I.)

[(9)] Gli ufficiali di P.G, quando risulta che vengano eseguiti scavi o saggi per scavi senza licenza o dopo che la stessa sia scaduta debbono procedere di loro iniziativa alle norme del C.P.P..
Dell'intervento dovranno, però, dare immediata comunicazione alla Soprintendenza competente.
l'arresto è consentito solo in flagranza nei confronti di coloro che si siano appropriati o abbiano tentato di appropriarsi degli oggetti antichi rinvenuti.

(a) Generalità

Il Comando Carabinieri Banca d'Italia fu istituito il 1° Maggio 1982 per svolgere compiti assolti in precedenza dalla Guardia di Finanza.

(b) Compiti

I compiti sono:

- *esercitare un'adeguata vigilanza sugli immobili in uso all'Amministrazione Centrale e sulle filiali della Banca d'Italia di tutto il territorio nazionale;*
- *assicurare i necessari servizi di vigilanza e scorta al trasporto dei valori per conto del medesimo Istituto.*

(c) Articolazione

L'organizzazione del Comando Carabinieri Banca D'Italia comprende:

- un Comando, retto da un Colonnello, con sede in Roma da cui dipende:
  - un Ufficio Comando (retto da Ten.Col. o Magg.), da cui dipendono la Sezione Segreteria-Personale e la Sezione Operazioni e Logistica;
  - due Ispettorati, (retti da Ten.Col. o Magg.) con funzioni di consulenza tecnica:
    - quello per il Nord, con sede a Piacenza da cui dipende una compagnia formata da 2 sezioni, di cui la prima per vigilanza e la seconda per scorte;
    - quello per il Centro Sud da cui dipendono la Compagnia B.I. di Roma e la Compagnia Banca d'Italia Roma - Vermicino. Le suddette 2 Compagnie, che hanno compiti di coordinamento, sono formate rispettivamente la prima da 3 sezioni, (2^-3^-4^) con compiti di vigilanza e la seconda da due sezioni (1^ e 5^) con compiti di scorta (1^) e vigilanza (5^).
- 93 Nuclei istituiti presso gli uffici periferici dell'Istituto (inclusi nella organizzazione territoriale) che dipendono dalle rispettive Compagnie territoriali sia per le funzioni di comando ed impiego che per consulenza tecnica.

(d) Caratteristiche

Il Comando, gli Ispettorati e le Compagnie dipendono disciplinarmente e per l'impiego dalla Divisione Unità Specializzata Carabinieri.

I Nuclei a livello provinciale, pur dipendendo dalle rispettive Compagnie dell'Arma territoriale, ricevono dagli Ispettorati, nella cui area di competenza sono dislocati, direttive di carattere generale in ordine al particolare servizio che sono chiamati a svolgere.

(3) Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria

(a) Generalità

Il 19 ottobre 1992, di concerto con l'Istituto di Emissione Nazionale, fu istituito il Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria. In data 15 giugno 1999 ha variato la denominazione in "Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria".

Il reparto opera alle dipendenze della Divisione Unità Specializzate Carabinieri.
È retto da un Colonnello/Ten.Colonnello dei CC.

(b) Compiti

I compiti dello speciale reparto sono :

- *individuazione dei flussi di falsificazione di interesse della criminalità organizzata;*
- *attività investigativa d'iniziativa e di intesa con i reparti delle organizzazioni Territoriali e Speciali;*
- *contatti e scambi informativi con analoghi organismi specializzati esteri.*

(4) COMANDO CARABINIERI PER LA SANITA' E REPARTI DIPENDENTI

(a) Generalità

Il 15 ottobre 1962, previe intese intercorse tra il Ministero della Sanità, il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell'Arma, furono istituiti i N.A.S. (Nuclei Antisofisticazioni).
Il 1° luglio 1996, a seguito della fusione con il Comando Carabinieri Antidroga, ha assunto la denominazione di **Comando Carabinieri per la Sanità.**
E' un Comando costituito per la prevenzione e la repressione dei reati comunque attinenti la tutela della salute pubblica.
Agisce d'iniziativa ed a supporto dell'attività operativa degli altri reparti dell'Arma.
Il Comando Carabinieri per la Sanità opera su tutto il territorio nazionale.

(b) Compiti

Il personale posto alle dipendenze funzionali del Ministero della Salute, esercita funzioni di controllo e vigilanza igienico-sanitaria con interventi operativi a tutela dell'interesse nazionale per quanto concerne:

- *repressione del commercio, detenzione abusiva e spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope in campo nazionale ed internazionale;*
- *repressione di attività illecite in materia sanitaria;*
- *accertamenti ed indagini su tutto il territorio nazionale in esecuzione dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti al Ministero della Sanità;*
- *indagini di settore in materia di prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni degli alimenti e delle bevande.*

Il Ministero della Salute si avvale, inoltre, del Comando Carabinieri per la Sanità per:

- *attività di controllo e di vigilanza sulla produzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti;*
- *attività connesse al trattamento di tossicodipendenti.*

A tal fine il Comando CC per la Sanità può procedere, in qualunque momento, anche a mezzo dei competenti comandi territoriali dell'Arma, ad ispezioni e prelievi di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici dove si producono, si conservano in deposito, si commercializzano, e si consumano le predette sostanze, nonché negli scali aeroportuali, marittimi,

ferroviari e sui mezzi di trasporto in genere. Gli esami e le analisi dei campioni sono eseguiti presso i laboratori delle USL o presso le strutture specializzate di investigazioni scientifiche dell'Arma.

Il Comando CC per la Sanità, ai fini della vigilanza sulle attività finalizzate al trattamento dei tossicodipendenti, su richiesta del Ministro, può procedere, in qualunque momento, anche a mezzo dei competenti Comandi territoriali dell'Arma, ad ispezioni e verifiche nelle aree e negli edifici dove vengono svolte attività di recupero e trattamento dei tossicodipendenti.

In atto, il Reparto svolge vigilanza igienico-sanitaria (d'iniziativa, su richiesta del Ministero e dei reparti dell'Arma nonché su segnalazione dei cittadini) su 18 settori merceologici e sulle strutture socio sanitarie (ospedali, case di cura private, case di cura per anziani, comunità terapeutiche).

Di particolare rilievo è il fatto che nell'ambito della Comunità Europea non esistono organismi similari ai Nuclei Antisofisticazione e Sanità, per cui gli Stati Membri si avvalgono, per combattere le sofisticazioni alimentari, di Agenzie o Servizi Repressioni Frodi.

(c) Articolazione

L'organizzazione del Comando Carabinieri per la Sanità comprende:

- organo direttivo:
  - un Comando Centrale, con sede in Roma, retto da un Gen. B., che assolve le funzioni di Comandante di Corpo;
  - un Vicecomandante con il grado di Colonnello;
  - un Ufficio Comando, retto da Ten.Col. o Maggiore;
- organi di comando:
  - tre Comandi di Gruppo Carabinieri per la Sanità, retti da ufficiali superiori (Ten.Colonnello), dislocati a Milano, Roma e Napoli, ciascuno con rispettiva competenza su Nord, Centro e Sud d'Italia (dipendono dal Vicecomandante);
- organi esecutivi:
  - 35 "Nuclei Antisofisticazione e Sanità", al comando di Ufficiali subalterni/Marescialli dislocati nei centri di maggiore interesse industriale e commerciale ed aventi giurisdizione regionale od interprovinciale.

(5) Comando Carabinieri Politiche Agricole

La legge 4 dicembre 1993, n.491 ha istituito un **Reparto Operativo Carabinieri,** posto alle dipendenze funzionali del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che ha assunto, successivamente, in data 20/08/2001 l'attuale denominazione di Comando Carabinieri Tutela Norme Comunitarie ed Agroalimentari.

Il reparto persegue i seguenti fini:

- svolgere controlli straordinari nel settore dei reati in danno della Unione Europea, commessi da parte di soggetti che percepiscono contributi comunitari;

- concorrere all'attività di controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore agroalimentare, d'intesa con l'Ispettorato Centrale Repressione frodi;
- concorrere all'attività di controllo sotto il profilo quantitativo e qualitativo, sugli aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo.

Il Comando ha sede a Roma e si articola in un Nucleo di Coordinamento Operativo, a livello centrale, e tre Nuclei Antifrodi con sedi a Roma, Parma e Salerno, quest'ultimi due in via di attivazione.

Dipendenza: - **funzionale** dal Ministro per le Politiche Agricole e Forestali

- **disciplinare** dalla Divisione Unità Specializzate

(6) Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro (CCIL) e Reparti Dipendenti

E' stato istituito nel 1995 ed ha dipendenza :

- **funzionale**: dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- **disciplinare**: dalla Divisione Unità Specializzate Carabinieri.

Ha assunto l'attuale denominazione in data 1° agosto 1997 e comprende i Nuclei CC. Ispettorato del Lavoro che sono dislocati, di massima, sino a livello Provinciale.

Si articola:

- Comando;
- Reparto operativo Ispettorato del lavoro da cui dipendono 3 Sezioni Operative;
- 101 Nuclei CC. Ispettorato del lavoro. A Palermo opera, inoltre, un Nucleo di Coordinamento Regionale.

Compiti

Vigilanza sull'applicazione delle leggi relative al lavoro, alla previdenza ed all'assistenza sociale.

(7) Raggruppamento e Reparti Carabinieri Investigazioni Scientifiche

(a) Generalità

Il 15 dicembre 1955 fu costituito in Roma il **Gabinetto Centrale di documentazione e di indagini tecnico-scientifiche dell'Arma dei Carabinieri.**

Il 25 novembre 1965 acquisì la denominazione di **Centro Carabinieri Investigazione Scientifiche** e fu trasferito presso la caserma "Podgora".

Nel novembre 1976 fu nuovamente trasferito, nell'attuale sede, presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri.

Il 1° ottobre 1998 ha acquisito l'attuale denominazione.

Il **Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (**RA.C.I.S.):

- é una struttura tecnico-operativa istituita ed organizzata al fine di soddisfare le esigenze di indagine scientifica richieste dalla magistratura e/o dai comandi e reparti dell'Arma, nell'ambito dell'attività di Polizia Giudiziaria o di particolari altri compiti di Istituto;

- è dotato di personale specializzato e di sofisticate attrezzature tecniche, tenute costantemente aderenti al livello più avanzato dei sistemi scientifici in continua evoluzione;
- dipende dalla Divisione Unità Specializzate Carabinieri pur rimanendo nella sede della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

(b) Articolazione

Il **Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche** (diretto da Gen.B./Col.) si articola in:

- Ufficio Personale e Addestramento con sede in Roma;
- Reparto Tecnico, con sede a Roma (comprende le sezioni analisi, ricerca, valutazione, coordinamento tecnico, telematica, logistica)
- Reparto CC Investigazioni Scientifiche in Roma;
- Reparto CC Investigazioni Scientifiche di Messina;
- Reparto CC Investigazioni Scientifiche di Parma;
- Reparto CC Investigazioni Scientifiche di Cagliari;
- 29 Sezioni investigative scientifiche, dipendenti dal Raggruppamento sotto il profilo tecnico-scientifico e addestrativo e dal Nucleo Operativo del Competente Comando Provinciale sotto il profilo disciplinare e d'impiego.

(8) Comando Carabinieri per la Tutela Dell'ambiente e Reparti Dipendenti

(a) Generalità

Il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri è stato istituito 1'1.12.1986 in ossequio all'art. 4 della Legge 8.7.1986, n.349, ed in data 23 aprile 2001 ha assunto la denominazione di "***Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente***".

(b) Compiti

Il Comando Carabinieri per la tutela dell'Ambiente esercita la vigilanza, la prevenzione e la repressione per quanto attiene alla tutela dell'inquinamento atmosferico, idrico ed acustico, alla salvaguardia del patrimonio naturale, alla tutela dell'equilibrio ecologico ed a quant'altro il Ministero dell'Ambiente ritenga necessario per l'assolvimento delle funzioni attribuitegli dalla legge.

(c) Articolazione

Il Comando Carabinieri per la tutela dell'Ambiente è articolato su:

- un Comando con sede in Roma presso il Ministero dell'Ambiente, retto da un Gen. B. che assolve le funzioni di Comandante di Corpo;
- un Ufficio Comando;
- una Sezione Operativa Centrale, con sede a Roma, con competenza sull'intero territorio nazionale, da cui dipendono due squadre operative che vigilano rispettivamente sull'inquinamento del suolo, delle acque, dell'atmosfera e da sostanze radioattive;
- una Sezione Analisi, con compiti di analisi dei flussi informativi;

– tre sezioni operative a Milano Roma e Napoli (dipendono dal Vicecomandante) articolate su 17 Nuclei Milano, Torino, Venezia, Genova, Bologna, Udine, Ancona, Pescara, Firenze, Cagliari, Napoli, Caserta, Bari, Potenza, Reggio Calabria, Palermo.

(d) Dipendenze

Il Comando. opera alle dipendenze funzionali del Ministero dell'Ambiente.

(9) Comando Carabinieri Ministero Affari Esteri

Istituito in Roma nel 1958 presso il Palazzo della Farnesina, svolge **compiti di vigilanza presso il Ministero ed alcune sedi delle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero, nonché all'interno della sede del Dicastero stesso**.

Espleta, inoltre, funzioni preventive e repressive di polizia Giudiziaria nel settore delle Leggi speciali sull'emigrazione e sulla tutela dei lavoratori italiani all'estero.

(10) Raggruppamento Elicotteri Carabinieri

(a) Generalità

È dislocato sull'aeroporto di Pratica di Mare e rappresenta il livello di Comando più elevato dell'organizzazione.

È comandato da un Generale di Brigata/Colonnello pilota dell'Arma.

(b) Compiti

Quale reparto d'impiego svolge:

- *attività operativa normale (servizio di pronto impiego);*
- *attività operativa particolare (missioni assegnate in relazione a specifiche ed urgenti esigenze. sia dalla sede di dislocazione, sia da o per sedi di rischieramento su tutto il territorio nazionale);*
- *funzioni addestrative e tecnico-logistiche nei confronti dei dipendenti Nuclei.*

Dipendono dal Raggruppamento Elicotteri, per quanto attiene ai settori disciplinare, d'impiego, addestrativo, tecnico e logistico, i **Nuclei elicotteri**.

e. Raggruppamento Operativo Speciale (R.O.S.)

(1) Compiti

Il Raggruppamento Operativo Speciale si articola su tre reparti, che costituiscono il Servizio Centrale dell'Arma dei Carabinieri ed in un reparto antieversione. *Esso svolge attività di contrasto alla criminalità organizzata comune, a quella eversiva e terroristica, ed esercita, a tal fine, la direzione tecnico-funzionale nei confronti delle sezioni anticrimine.*

Le sezioni anticrimine (26 + *4* nuclei), inserite nell'ambito dei Comandi Provinciali aventi sede nei capoluoghi di distretto di Corte d'Appello, sono Servizi Interprovinciali dell'Arma dei Carabinieri e *svolgono i relativi compiti esclusivamente in relazione ai delitti di cui agli artt.416 bis e 630 del Codice Penale, nonché per i delitti di cui all'art.74 del Testo Unico approvato con D.P.R. 309/1990 (stupefacenti).*

6. Reparti/Unita' per Esigenze Specifiche

Ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 297/2000 costituiscono Reparti per esigenze specifiche:

a. **Reggimento Corazzieri**

La costituzione dei "**Corazzieri**" risale al 1868 quando, in occasione delle nozze del Principe Umberto, fu costituita in Firenze (allora capitale) una scorta d'onore al corteo reale.

Tale reparto, che fu poi trasferito a Roma, assunse nel tempo varie denominazioni ed ultima quella di "**Carabinieri Guardie del Re**" fino a che rimase la Monarchia.

Con l'avvento della Repubblica fu trasformato in **3° Squadrone Carabinieri a cavallo** ed il 1° agosto 1965 assunse la denominazione di **Comando Carabinieri Guardie del Presidente della Repubblica**.

Il 24 dicembre 1992 ha assunto l'attuale denominazione di "**Reggimento Corazzieri**"

A tale reparto è affidato il servizio di guardia e scorta d'onore al Capo dello Stato.

Pur svolgendo, contemporaneamente alla scorta d'onore, anche funzioni di sicurezza, queste ultime specifiche mansioni sono affidate al Reparto Carabinieri Presidenza della Repubblica.

b. **Reparto Carabinieri Presidenza della Repubblica**

Come già accennato svolge, unitamente al Reparto Corazzieri, compiti di sicurezza per il Presidente della Repubblica (in Italia ed all'estero) ed ai Capi di Stato esteri durante le visite ufficiali in Italia. E' inserito nella Sovrintendenza Centrale dei Servizi di Sicurezza della Presidenza della Repubblica.

c. **Banda Dell'arma Dei Carabinieri**

Già "Fanfara" e poi "Musica", fu istituita come Banda dalla Legione Allievi Carabinieri nel 1920 e nel 1928 assunse la denominazione di Banda dell'Arma dei Carabinieri Reali.

Dopo il secondo conflitto mondiale assunse l'attuale denominazione.

Ha sede in Roma presso la Scuola Allievi Carabinieri.

d. **Reparti Carabinieri Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Corte Costituzionale, Presidenza Del Consiglio e C.N.E.L.**

Assolvono compiti di vigilanza e sicurezza delle sedi istituzionali.

6. Organi di Polizia Militare

a. Generalità

L'organizzazione di polizia militare è costituita:

- dalle unità in servizio presso comandi e reparti delle Forze Armate Italiane nonché presso gli organismi previsti da accordi NATO o bilaterali ITALIA - USA;
- dal personale addetto all'Autorità Giudiziaria militare.

b. Articolazione

L'Organizzazione di Polizia Militare opera in ambito:

(1) Nazionale, con i seguenti organismi:

- **a livello centrale:**
  - Reparto Carabinieri Difesa Gabinetto;
  - Reparto Carabinieri Stato Maggiore Difesa;
  - Comando Operativo di Vertice Interforze (COI);
  - Centro Alti Studi per la Difesa;
  - Gruppo Carabinieri Autonomo S.M.E.;
  - Plotone Raggruppamento Unità Difesa (RUD)
  - Comando Carabinieri per la Marina Militare;
  - Comando Carabinieri per l'Aeronautica Militare (effettua vigilanza anche negli aeroporti civili);
- **a livello periferico:**
  - Sezioni e Nuclei presso alti Comandi dell'Esercito ed Enti Militari;
  - Nucleo P.M. presso il Comando Multinazionale EUROFOR (Italia - Francia - Spagna - Portogallo) con sede a Firenze;
- **presso la Magistratura Militare** con personale dell'Arma impiegato nelle varie sedi giudiziarie.

(2) Organismi Militari Alleati

quali la Rappresentanza Italiana presso il Consiglio Atlantico (RICA), Rappresentanza Italiana presso il Comitato Militare del Consiglio Atlantico (Italstaff), Rappresentanza Militare Italiana presso Shape (Italdelega), Comando Supremo Alleato in Europa (SHAPE), NSE Comando NATO JHQ di Southwest, NATO JSRC Centre di Heidelberg, Comando Forze Alleate del Sud Europa (Afsouth), Navsouth, Gruppo Forze Sud Europa (Setaf), V Forza Aerea Tattica Alleata (V Ataf) ed il Comando Alleato Interforze del Sud (CAIS).

Il 1° gennaio 1998 è stato costituito il II Reparto Informazioni e Sicurezza dello SMD nel cui ambito è inquadrato, dal 1° aprile 1999, il Dipartimento di Polizia Militare retto da un Generale di Brigata dei CC..

7. L'unità Multinazionale Specializzata (M.S.U.) in Bosnia-Erzegovina ed in Kosovo

La Polizia Bosniaca, dopo circa tre anni di guerra, presentava una realtà disorganizzata.

Per fronteggiare le varie necessità che potenzialmente sarebbero sorte per motivi di sicurezza pubblica, i Ministri degli Esteri della NATO, nel maggio 1998, decisero di costituire la MULTINATIONAL SPECILIZED UNIT (MSU).

Si tratta di una formazione a livello di Reggimento con metà di effettivi costituita da Carabinieri; il rimanente personale è fornito da Polizie Militari di altri paesi.

Al Comando, quindi, di un Colonnello dell'Arma, l'unità è alle dipendenze dirette del Comandante in Capo della Forza multinazionale di stabilizzazione, SFOR (*Stabilization Force*).

La MSU ha la sua base a Butmir, a pochi chilometri da Sarajevo, presso il vecchio campo di aviazione militare all'interno di una preesistente base NATO.
Ma veniamo ai compiti dell'MSU:

- ricognizioni;
- pattugliamenti per raccolta informazioni;
- assistenza ai profughi che tornano alle rispettive sedi;
- assenza di attività di *"intelligence"* a livello militare;
- svolgimento di attività di raccolta dati di tipo sociale, politico,economico e giudiziario.

A seguito della crisi kosovaro-albanese del febbraio 1999 è stata costituita una MSU anche in Kosovo , che opera nell'ambito della KFOR (*Kosovo Force*).

8. Organi Interforze FF.PP. Nazionali, dell'U.E. ed Internazionali

Dell'organizzazione interforze fa parte tutto il personale dell'Arma inquadrato in organismi interforze di polizia nazionali, internazionali e dell'U.E.
Essi sono:

- **Direzione Investigativa Antimafia e Centri Operativi Periferici;**
- **Servizio Centrale di Protezione e Nuclei Operativi Protezione;**
- **Direzione Centrale per i Servizi Antidroga;**
- **Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (Interpol, Eurogol, SIRENE);**
- **Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia;**
- **Contingente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;**
- **Personale di collegamento in ambito accordi F.I.E.P..**

9. Missioni Internazionali

La riconosciuta professionalità dell'Arma a livello internazionale, come già avvenuto prima del 2° conflitto mondiale e negli anni '50 (ricostituzione della polizia somala durante l'Amministrazione Fiduciaria Italiana nella ex colonia), ha portato la nostra Istituzione ad impegnarsi in numerose **missioni di polizia civile per conto dell'O.N.U., e di polizia militare per conto della NATO-UEO,** fuori del territorio nazionale.
In tali circostanze sono stati affidati al nostro personale compiti di "**Police Monitor"** ovverosia di osservatore per il rispetto dei diritti civili, ausilio per il regolare svolgimento delle elezioni e controllo/ausilio di Polizie locali.

II TESI IL TRATTAMENTO ELETTRONICO DELLE INFORMAZIONI: BANCA DATI FF.PP.

1. Normativa

Fin dagli anni '70 le varie Forze di Polizia italiane si dotarono di sistemi informatici per l'archiviazione di dati ed informazioni utili per l'attività di polizia, ma tali sistemi lavoravano separatamente gli uni dagli altri. Tale situazione si protrasse sino al 1981 quando - in occasione della riforma dell'amministrazione della pubblica sicurezza - venne stabilito che l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza facessero confluire i dati e le informazioni archiviate nei loro sistemi informatici, in un **unico elaboratore comune interforze, la "Banca Dati delle Forze di Polizia"**.
L'istituzione ufficiale di questo nuovo organo trova riscontro nella legge 1°aprile 1981 nr.121 *"Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza"*, che ne regola la dipendenza ed i compiti.
In particolare:

- la BB.DD.FF.PP. viene inquadrata **alle dipendenze del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per il Coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia (art.5);**
- questo ufficio deve provvedere - tra l'altro - alla *"classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che **devono** essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia"* **(art. 6)**, compiti che assolve grazie al Centro Elaborazione Dati che costituisce il "cuore" della Banca Dati per le Forze di Polizia. Questo articolo sancisce quindi **l'obbligo per le forze di polizia di aggiornare la banca dati**, e prevede l'ambito entro cui possono essere raccolti;
- **l'art. 7** prevede **l'obbligo del "riscontro cartaceo"** per i dati raccolti e le fonti da cui essi possono provenire (documenti conservati dalla P.A., sentenze e provvedimenti dell'A.G. o da indagini di polizia). E' sancito inoltre il divieto di raccogliere "*informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai principi di movimenti sindacali....*";
- **l'art. 8** sancisce **l'istituzione del Centro Elaborazione Dati presso il Ministero dell'Interno**, per l'assolvimento dei compiti sopra citati. I criteri e le norme tecniche per l'attività del C.E.D. vengono stabiliti da una "Commissione Tecnica" nominata dal Ministro e composta da funzionari di tutte le FF.PP.;
- **l'art. 9** (più volte modificato) prevede quale **personale può accedere** (venire a conoscenza) **ai dati ed alle informazioni** contenute nella Banca Dati, stabilendo inoltre che le stesse possano essere utilizzate solo per fini di tutela dell'O.P. e della P.S., nonché prevenzione e repressione di reati:
  - **ufficiali ed agenti di P.G. appartenenti alle forze di polizia** (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato);
  - **ufficiali di pubblica sicurezza**;
  - **funzionari dei servizi di sicurezza**;

- **funzionari delle prefetture** addetti al rilascio della certificazione antimafia;
- **personale della Polizia Municipale** in servizio di polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di P.S., limitatamente al controllo dei veicoli;
- **autorità giudiziaria**, limitatamente ai procedimenti in carico.

– **l'art. 10** della legge, nella sua formulazione originaria, prevedeva che sull'attività della Banca Dati venisse effettuato un controllo da parte del "Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti" (l.801/77), il cosiddetto "CO.PA.CO." A seguito dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1996 nr.675 *"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"*, l'art.10 è stato integralmente sostituito ed attualmente le funzioni di controllo sono esercitate dal "Garante per la protezione dei dati personali" (c.d. Garante per la tutela della privacy). E' inoltre prevista la possibilità per il cittadino di produrre istanza all'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle FF.PP. al fine di conoscere i dati personali che lo riguardano in possesso del C.E.D.. L'Ufficio può omettere in tutto od in parte la comunicazione al cittadino, se da ciò possa nascere un pregiudizio per la tutela dell'O.P. e della P.S., ma in questo caso dovrà informare il Garante. E' infine previsto il diritto per il cittadino di proporre ricorso al Tribunale al fine di rettificare, cancellare od integrare dati che lo riguardano, raccolti in violazione di legge o di regolamenti;

– **l'art. 11** prevede l'emanazione di un successivo regolamento per stabilire norme di dettaglio per l'attività del C.E.D.;

– **l'art. 12 prevede le sanzioni** in cui incorre il pubblico ufficiale che utilizza in modo indebito o comunica a persone non autorizzate i dati e le informazioni contenute nella Banca Dati. Tali sanzioni, che si applicano *"salvo che il fatto non costituisca più grave reato"*, sono:
  - la reclusione da uno a tre anni per l'ipotesi dolosa;
  - la reclusione fino a sei mesi per l'ipotesi colposa.

a. Fonti Normative

– legge 1°aprile 1981 nr.121 *"Nuovo ordinamento dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza"*;

– D.P.R. 3 maggio 1982 nr.378 c.d. *"Regolamento di esecuzione";*

– *"Normativa tecnica"* approvata con D.Min.Int. 5/2/1983;

– *"Guida per l'aggiornamento e la consultazione degli schedari elettronici di polizia"* ed.1994, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

– legge 31 dicembre 1996 nr.675 *"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"*.

– D.P.R. 22 giugno 2000 n.225 *"Regolamento recante modifiche al D.P.R. 3 maggio 1982 n.378, in materia di accesso del personale della Polizia Municipale allo schedario dei veicoli rubati presso il centro elaborazione dati dei Dipartimento della pubblica sicurezza*".

2. Il Progetto SDI

Il nuovo ***S**istema **D**i **I**ndagine* nasce da un ambizioso disegno di progettare un sistema interforze che permetta di avere a disposizione un'unica Banca dati, dove i vari tipi di informazioni vengono alimentati in un unico formato da tutte le forze di Polizia.
Questa collaborazione, molto onerosa nella fase iniziale, sicuramente avrà il grande merito di rendere omogenei i dati, di aumentare il volume delle informazioni a disposizione, di realizzare un ambiente integrato e correlato, flessibile agli eventuali adattamenti e strutturalmente e tecnologicamente molto avanzato e infine di rendere più snelle e veloci le procedure di aggiornamento e consultazione.
Le soluzioni proposte per la realizzazione di un siffatto sistema sono state quelle di avere a disposizione in prima battuta una base dati molto efficiente, seguita da applicazioni efficaci, corredate, per la buona riuscita, di una infrastruttura tecnologicamente avanzata.
La base dati scelta è di tipo relazionale, che molto bene si adatta alle caratteristiche evidenziate. Per ogni tipo di evento significativo è stata quindi sviluppata l'opportuna applicazione di alimentazione dati.
L'insieme dei dati raccolti forma le **comunicazioni**, che sono un flusso informativo di interesse per la Banca Dati. Le comunicazioni al loro interno trattano **soggetti e/o oggetti**.
I soggetti si suddividono in:

- persone fisiche caratterizzate da una anagrafica e da una propria realtà psicofisica;
- persone giuridiche che sono delle organizzazioni stabili alle quali l'ordinamento riconosce capacità giuridica.

Entrambi sono parte di un insieme organizzato di dati di interesse per le Forze di Polizia è quindi inseriti nel sistema.
Gli oggetti, invece, si suddividono in base alle proprie caratteristiche e alla propria struttura e vengono classificati nelle seguenti categorie:

- documenti;
- titoli/effetti;
- banconote;
- armi;
- veicoli o targhe.

Non tutti gli oggetti però possono essere compresi nella Banca Dati. Il sistema, infatti, non permette l'inserimento di oggetti che non siano "unici", cioè caratterizzati da un numero di matricola, di registrazione o di emissione che li rende inconfondibili (es.: la matricola delle armi, il numero di telaio delle automobili, le targhe di veicoli, il numero dei documenti, ecc.) e che siano inclusi in una comunicazione.
Per comunicazioni si intende ad esempio:

- le denunce, relative ad oggetti sia censiti in Banca Dati come i documenti, veicoli, targhe, titoli/effetti, armi e sia denunce generiche relative ad oggetti non censiti in Banca Dati ad esempio, autoradio, pellicce, carte di credito, telefoni cellulari, assegni, ecc.;
- i fatti, che indicano la dinamica e il luogo di svolgimento dell'evento avvenuto al soggetto o all'oggetto coinvolto, assegnandone loro un ruolo nell'evento stesso. Una volta inserito in Banca Dati, gli elementi che caratterizzano il fatto (soggetti, oggetti…) diventeranno dei punti "nodali" correlandosi ai dati già presenti in Banca Dati. Esempio: La stessa vittima di due eventi criminosi diverrà il punto di connessione tra questi due eventi. Da una ricerca su uno dei due fatti si potrà giungere all'altro tramite la vittima;

- i provvedimenti, che sono atti formali emessi dalle autorità competenti nei confronti di soggetti od oggetti coinvolti o meno in uno specifico fatto di riferimento, che pongono gli stessi in uno stato di attenzione nei confronti delle Forze di Polizia (misure di sicurezza, misure cautelari, misure di prevenzione, misure alternative,….). Un provvedimento può subire nel tempo variazioni di stato (notificato, revocato,….). Tali variazioni vengono comunicate in Banca Dati con ulteriori provvedimenti.
- le segnalazioni, che sono comunicazioni che non rientrano nell'ambito dei provvedimenti o che sono desunte da indagini svolte dalle Forze di Polizia ed evidenziano le caratteristiche particolari di soggetti od oggetti coinvolti nelle indagini (specializzazione criminosa, grado di pericolosità del soggetto, alias, soprannome,…….).
- Tutte le comunicazioni, per poterle inserire in Banca Dati, devono rispettare due criteri:
  - avere un protocollo di riferimento detto "Protocollo SDI" ;
  - tutti gli oggetti/soggetti ricoprono un "Ruolo" che può essere variato in base al tipo di comunicazione.

I*l protocollo SDI* per una comunicazione può essere immesso da:

- Magistratura, ad esempio, un magistrato fa delle indagini e scopre un reo. Emetterà nei suoi confronti un mandato di cattura. Delegherà quindi una delle Forze di Polizia ad eseguire il provvedimento. Tutto il fascicolo relativo al reo verrà dato ad una Forza di Polizia. Quest'ultima immetterà in banca Dati il reo e il tipo di provvedimento a suo carico e troverà già assegnato dal magistrato il protocollo SDI di riferimento;
- Forze di Polizia, ad esempio, una pattuglia coglie in flagranza di reato un reo. Procede all'arresto e redige il verbale. L'ufficio competente demandato all'immissione in Banca dati delle denunce, assegnerà d'ufficio un protocollo SDI di riferimento;

In entrambi i casi appena descritti verranno assegnati dei *Ruol*i al reo. Questa è l'altra chiave che identifica una comunicazione in Banca dati.
Il protocollo SDI di riferimento acquista ulteriore importanza perchè permette di legare più fatti e più denunce tra di loro generando un iter logico.
Per spiegare meglio l'importanza dei "*Ruoli*" e del "*Protocollo SDI*" facciamo due casi d'esempio di un possibile evento:

Esempio A

- *Viene rubata una autovettura, viene effettuata la denuncia di furto dal proprietario e inserita in Banca Dati. Al proprietario verrà assegnato il ruolo di "Vittima", mentre all'autovettura il ruolo di "Rubato". La denuncia, per essere immessa in Banca Dati, dovrà quindi avere assegnato un "Protocollo SDI".*
- *un malvivente compie una rapina in una banca. Lo stesso rapinatore, per fuggire, usa la macchina di cui era stato denunciato il furto al punto 1.*
- *viene immesso in Banca Dati il fatto rapina con i suoi dati (Data e Ora dell'evento, luogo, importo bottino, ecc.). Vengono quindi immessi i dati identificativi dell'istituto di credito, al quale sarà assegnato il ruolo di "Vittima". In seguito alle indagini effettuate, si risale al protocollo SDI del furto dell'autovettura. Verrà inserito il protocollo SDI del punto 1, come protocollo di riferimento nell'immissione del Fatto rapina. Ora l'autovettura, sarà presente in Banca Dati con il ruolo di:"Uso no ricerche".*

- *per chiudere l'iter relativo all'autovettura, si dovrà procedere ad un inserimento di revoca dell'oggetto autovettura nella Banca Dati.*

Facciamo ora un esempio di più fatti e generiamo un legame fra di loro.

Esempio B

- *Viene rapita una persona. Questa verrà inserita in Banca Dati nel ruolo di "Scomparso". Verrà quindi assegnato un numero di protocollo SDI al Fatto.*
- *dopo del tempo viene ritrovato il rapito, ma morto. Questo verrà immesso in Banca Dati con il ruolo di "Ritrovato". Verrà quindi generato un altro protocollo SDI, ed in questo, verrà immesso il riferimento al primo fatto SDI, in modo da legare i due fatti.*

Quindi, potremmo dire che, i principi di raccolta dei dati finora menzionati servono a creare le modalità di base per un corretto inserimento all'interno della Banca Dati per poi ottenere, a secondo delle esigenze degli utenti, consultazioni veloci e correlate fra loro.
A tal proposito due sono le tipologie di utenti emerse:

- **operativi :** che operano direttamente sul territorio ed hanno necessità di avere a disposizione uno strumento estremamente semplice e affidabile che, in un qualsiasi frangente, sia in grado non solo di rispondere alle richieste in modo rapido, ma anche di indicare eventuali azioni da intraprendere;
- **investigativi:**che necessitano di un sistema in grado di integrare e correlare i vari dati per permettere una ricerca che ha come obiettivo quello di costruire, nel modo più semplice possibile, un fascicolo investigativo corredato di informazioni complete reperite sia all'interno del sistema che presso altre banche dati esterne;

pertanto, sono stati creati due diverse modalità di interrogazione alla Banca Dati una tramite il *Cruscotto Operativo* e una mediante *l'Interrogazione di Sintesi*.

a. Il Cruscotto Operativo

Il *"**CRUSCOTTO OPERATIVO**"* permette un controllo immediato sul territorio al fine di ottenere dati sull'identità di una persona fisica /giuridica, notizie inerenti la targa o il telaio di un veicolo, oppure segnalazioni relative a un documento.
Questa applicazione è fortemente indirizzata alle pattuglie radiomobili, nei posti di blocco, nei controlli in luoghi pubblici, quando si deve verificare rapidamente la posizione di soggetti, dei loro documenti ed eventualmente del veicolo su cui si trovano.
La peculiarità di questa applicazione sta nel fatto che una volta lanciata la richiesta di ricerca in Banca Dati, il sistema oltre a dare informazioni generiche, ***visualizza contemporaneamente* il grado di pericolosita' *di un soggetto qualora questi sia colpito da una segnalazione di "specializzazione criminosa", gli eventuali provvedimenti della targa o telaio di un veicolo e i documenti delle persone fermate nonchè l'eventuale azione consigliata da intraprendere.***

b. Le Interrogazione di Sintesi

Le ***"INTERROGAZIONI DI SINTESI"*** permettono di realizzare delle ricerche in Banca Dati mirate ad un singolo argomento specifico legato ad un soggetto o un oggetto.Sono un ottimo strumento, molto efficiente sia per l'attività degli utenti operativi che per quelli investigativi. In una *"Interrogazione di Sintesi"* le maschere per l'inserimento dei dati sono semplici ed essenziali, le ricerche vengono elaborate sulla base di un numero ridotto, ma preciso, di parametri (per esempio tutti i dati anagrafici), che consentono tuttavia di ottenere un quadro riassuntivo completo della situazione analizzata.
E' possibile procedere ad "Interrogazione di Sintesi" per:

- Persone Fisiche;
- Persone Giuridiche;
- Documenti;
- Gare d'appalto;
- Armi;
- Titoli/Effetti;
- Banconote;
- Veicoli e Targhe.

Le "Interrogazioni di Sintesi" non sono visibili a chiunque provi a collegarsi all'applicazione: esiste un controllo degli accessi che verifica, per ogni collegamento, l'autorizzazione ad effettuare il collegamento stesso.
Viene inoltre tenuta traccia in memoria di ogni collegamento effettuato, l'unico caso in cui non viene coinvolta la sicurezza è quella delle "Gare d'Appalto"; ciò è dovuto alla disponibilità esterna dei dati legati ad una gara d'appalto, infatti, è possibile reperire gli estremi di una gara sia sui quotidiani sia con internet in maniera completamente "trasparente". Sarebbe quindi inutile negare l'accesso agli utenti in questo caso particolare.

c. Le Ricerche Investigative

Al Sistema Di Indagine si può accedere con due diverse modalità, secondo il tipo di terminale che l'operatore ha a sua disposizione. Se si lavora con un Personal Computer collegato alla rete Intranet delle Forze di Polizia, si utilizza un "**Browser Grafico**", Netscape o Explorer, dove l'interfaccia a disposizione dell'utente è specificatamente grafica ed i comandi vengono impartiti utilizzando un mouse. Se, invece, si lavora con un terminale, si usa un "**Browser Testuale**" che consente le stesse interrogazioni di un Browser Grafico, con un interfaccia tradizionale di tipo testuale. In quest'ultimo caso, i comandi possono essere impartiti solo da tastiera, rimane però possibile utilizzare il mouse per posizionare il cursore sul comando richiesto. Proprio per questa destinazione di interfaccia di accesso, gli utenti verranno chiamati nell'applicazione in modo diverso; i primi *"UBG" (**U**tenti **B**rowser **G**rafico), i secondi "UBT" (**U**tenti **B**rowser **T**estuale).*
L'applicazione è stata sviluppata tenendo come primario obiettivo quello di "aiutare" l'utente in ogni sua operazione di ricerca, ciò significa che egli avrà a sua disposizione una serie di strumenti utili per navigare nell'applicazione come la "***Guida in linea***". Quest'ultima ha lo scopo di aiutare l'operatore nella corretta compilazione dei campi che si ritengono più critici.

Il sistema inoltre consente all'operatore una immissione facilitata su alcuni campi attraverso una lista di scelta, il menù a tendina. I campi che hanno questo aiuto sono quelli con accanto una freccia rivolta verso il basso. Selezionando tale freccia si visualizzano una serie di opzioni relative al campo.

Sui campi è possibile effettuare delle ***ricerche parziali.*** Ciò significa che i campi contrassegnati con (*) possono essere compilati anche parzialmente inserendo il carattere % nella parte mancante dell'informazione. Si consiglia di utilizzare tale carattere solo in casi di effettiva necessità per evitare che la ricerca diventi molto onerosa e quindi, oltre ad eliminare tempi lunghi per la risposta, si eviteranno anche un insieme di notizie poco utili alla ricerca che si stà effettuando.

Per entrare meglio nella mentalità delle "Ricerche Investigative" è importante evidenziare le metodologie di ricerca in Banca Dati che l'applicazione mette a disposizione dell'utente. La prima viene definita come *"modalità sincrona"* la seconda come *"modalità asincrona"*.
Siamo in "**modalità sincrona"** (risposta in contemporanea) quando il risultato della richiesta viene fornito subito dopo l'interrogazione.
Siamo in "**modalità asincrona**" (risposta in differita) quando il risultato della ricerca non è visibile all'operatore in modo automatico ma solo dopo un ulteriore passo di elaborazione. Può succedere quindi che l'applicazione non sia in grado di fornire immediatamente una risposta ad un'interrogazione, e che tale risposta venga fornita a posteriori dopo un tempo di elaborazione più o meno lungo.

Il fatto che una risposta venga fornita in modo sincrono o asincrono dipende da diversi fattori:
se viene richiesta, ad esempio, la ricerca di una persona fisica, fornendo solo il cognome il sistema dovrà cercare tutte le persone presenti in archivio, alle quali corrisponde il cognome indicato. E' logico supporre che una ricerca così avviata richieda un tempo decisamente lungo, ecco perché conviene sempre inserire il maggior numero possibile di parametri noti prima di avviare una ricerca.
Un'altra ragione che rende asincrona una ricerca, è il coinvolgimento nella ricerca stessa di Banche Dati Esterne (per esempio la motorizzazione civile): lo scambio di informazioni con un archivio "remoto" è più lento rispetto ad una ricerca di informazioni in archivi locali.

3. Struttura della Banca Dati delle Forze di Polizia

I dati e le informazioni contenute nella Banca Dati sono suddivise secondo un duplice criterio: per argomento e per grado di riservatezza. Da tale principio deriva che la sua struttura è costituita da più "livelli", a riservatezza crescente:

a. **Archivi di 1° Livello**
Ordinari dati d'ufficio, non particolarmente riservati, o comunque indispensabili per l'espletamento della normale attività di polizia. Possono essere acquisite da tutti i soggetti di cui all'art. 9 L. 121/81.

b. **Archivi di 2° Livello**
Dati ed informazioni di dettaglio, trascrizione di testi estesi, relativi alla criminalità organizzata e comune. Le informazioni sono suddivise per argomenti in "*archivi documentali*" e possono essere acquisite solo da soggetti espressamente autorizzati, facenti parte di reparti il cui compito primario è la lotta alla criminalità organizzata (Reparto Operativi, ROS, DIA):

- **SOGC:** soggetti criminali facenti parte criminalità organizzata.
- **SEQU:** sequestri di persona a scopo di estorsione.
- **BNRI:** bollettino nazionale delle ricerche. E' gestito dalla CRIMINALPOL. In tale archivio sono inserite tutte le segnalazioni di ricerca a livello nazionale.
- LATI: informazioni sui ricercati più pericolosi per la sicurezza dello Stato.
- **CRIM:** in questo archivio confluiscono le segnalazioni degli eventi criminosi di maggiore gravità commessi in tutta Italia nell'anno corrente.

- **CRXX**: ove XX rappresenta una variabile, perché ad essa si sostituiscono le cifre dell'anno che si vuole consultare. Contiene documenti relativi all'anno precedente rispetto al CRIM,
- **CRIV**: contiene i documenti relativi ai periodi che precedeono sia quelli contenuti nel CRIM che nel CRXX.
- **CRID**: contiene i dati relativi ad avvenimenti precedenti il 1987.
- **LEDI:** è un archivio "di servizio" che contiene la trascrizione di tutte le leggi, i decreti e le circolari esplicative del C.E.D. relative al funzionamento della Banca Dati FF.PP..
- **DBO2: contenente estratti completi delle più importatnti sentenze su procedimenti penali contro la criminalità organizzata.**

c. **Archivi di 3° Livello**

Dati ed informazioni di dettaglio, trascrizione di testi estesi, relativi alla lotta al terrorismo e all'eversione. Le informazioni sono suddivise per argomenti in "*archivi documentali*" e possono essere acquisite solo da soggetti espressamente autorizzati, facenti parte di reparti il cui compito primario è la lotta al terrorismo e all'eversione (ROS):

- **ORTE:** organizzazioni terroristiche;
- **EVER:** segnalazioni fatti eversivi;
- **SOG2:** soggetti legati al terrorismo;
- **DOCE:** documentazione fatti eversivi;
- **EVE 1 – EVE 2:** sentenze di eventi con contenuto eversivo.

d. **Archivi di 4° Livello**

Database costituiti su richiesta dell'A.G., contenenti dati e notizie ancora coperte da segreto istruttorio, con accesso riservato alla Magistratura.

4. Altre Banche Dati

a. Generalità

Il Sistema Informativo delle FF.PP. dispone della propria Banca Dati nella quale sono memorizzate le informazioni inerenti le attività di Polizia ed è direttamente alimentato dagli operatori delle varie Forze di Polizia abilitati a tale scopo.

Al fine di poter implementare le attività di indagine, l'Ufficio Coordinamento e Pianificazione delle FF.PP. Servizio III° C.E.D., dispone di collegamenti esterni con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione e istituzioni private quali Infocamera, Gazzetta Ufficiale, Motorizzazione, Istituti di Pena, Pubblico Registro Automobilistico, ANIA, Cassazione, Anagrafe Tributaria, INPS, Italgas e ulteriori Banche Dati.

b. Archivi Anagrafici Comunali (AR-CO).

Buona parte dei Comuni d'Italia é dotata di sistemi informatizzati per la gestione anagrafica della popolazione e per altri servizi di interesse, quali quelli della "riscossione tributi" e delle "contravvenzioni".

L'utente collegandosi alla B.D. dell'INPS può accedere ai vari archivi Comunali tramite la procedura ARCO. Per accedervi è necessario conoscere la "Userid" e la "Password", anche in questa B.D. inserendo i dati anagrafici completi del soggetto da controllare si possono ottenere informazioni sul domicilio.
Ciò può risultare particolarmente utile per indagini di Polizia.

c. La Banca Dati dell'anagrafe Tributaria (Siat).

La Banca Dati dell'Anagrafe Tributaria consente a tutti gli operatori delle FF.PP. abilitati (cioè in possesso di badge), l'accesso ad una serie di banche dati contenenti informazioni di natura fiscale e finanziaria estremamente utili per l'attività investigativa.
L'interrogazione si effettua con i dati anagrafici o il codice fiscale. Si parte dalla funzione di individuazione del soggetto, a partire dai dati anagrafici, anche incompleti.
Ad individuazione avvenuta vengono forniti, oltre a all'ultimo codice fiscale attribuito, le informazioni anagrafiche e di residenza, le variazioni apportate alla residenza o domicilio fiscale, le società di cui il soggetto è rappresentante ovvero, nel caso di società, i suoi rappresentanti, nonché le informazioni circa le partite IVA cessate.
Dai dati precedentemente ottenuti si può visualizzare una tabella di selezione che ci illustra suddivisi per anno d'imposta:

- I dati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 10 anni (modelli 740, 730, 770);
- Gli accertamenti eventualmente fatti;
- Le dichiarazioni IVA;
- Gli atti dell'Ufficio del Registro;
- Eventuali rimborsi e sgravi;
- Verifiche eseguite dalla Guardia di Finanza;
- Atti del P.R.A.;
- Catasto Immobiliare;
- Catasto Terreni.

d. La Banca Dati dell'A.N.I.A. (Associazione Nazionale Tra Le Imprese Assicuratrici).

(1) Premessa.

Il Sistema Informativo Interforze - C.E.D.- mette a disposizione un collegamento con il C.E.D. dell' **A.N.I.A**. (*Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici*).
Tale organismo mette a disposizione le seguenti informazioni riguardanti:

- veicoli assicurati con le compagnie aderenti all'A.N.I.A.;
- estremi della compagnia assicuratrice;
- marca, modello e dati tecnici del veicolo;
- eventuali incidenti occorsi;
- eventuali riferimenti alle persone (solo se è stata compilata la constatazione amichevole).

La consultazione della Banca Dati dell'A.N.I.A. potrà essere attivata facendone richiesta al Servizio Informativo Interforze – Divisione 1° C.E.D, se non abilitata nel profilo utente.

e. La Banca Dati del P.R.A.-Aci

(1) Patrimonio informativo

La Banca Dati del P.R.A.-ACI è disponibile per il tramite del Sistema Informativo Interforze - CED.

Il sistema permette la consultazione del Pubblico Registro Automobilistico per conoscere tutti i dati tecnici e patrimoniali di un veicolo. Considerata l'importanza e la delicatezza dei dati gestiti dal sistema, allo scopo di salvaguardare l'integrità e la riservatezza degli stessi, si è reso necessario l'utilizzo di un identificativo utente e di una parola chiave con la quale il sistema informativo è in grado di riconoscere l'utente che si è collegato.

A differenza di quanto è possibile reperire nella B.D. della "Motorizzazione Civile", la B.D. del P.R.A. è più aggiornata sui passaggi di proprietà del veicolo (volture).

Vi si accede attraverso porte logiche e consente l'interrogazione tramite diverse chiavi:

- la targa di un veicolo, anche con caratteri mancanti (massimo due);
- le generalità di una persona anche con dati parziali, fornendo in risposta tutti i veicoli a lui intestati;
- il telaio del veicolo.

f. Collegamento con il C.E.D. della Suprema Corte di Cassazione.

Tramite il Sistema Informativo Interforze si accede al Centro Elettronico della Suprema Corte di Cassazione per la consultazione, tra l'altro, delle Massime Ufficiali estratte dalle sentenze delle Sezioni Civili e Penali della Corte, l'Archivio elettronico delle leggi della Repubblica e di quelle regionali, i dispositivi delle sentenze e delle ordinanze della Corte Costituzionale, le Massime ufficiali del Consiglio di Stato, le sentenze della Corte dei Conti, il Massimario delle sentenze del Tribunale Supremo Militare, l'Archivio della Bibliografia di Informatica e Diritto, l'Archivio della Bibliografia Nazionale Italiana, l'Archivio di Dottrina e Dibattito Giuridico, lo Schedario degli Avvocati e Procuratori Legali iscritti in 159 albi ed altre informazioni di notevole interesse per l'assolvimento dei compiti di istituto delle Forze di Polizia.

Gli archivi a disposizione per le ricerche sono i seguenti:

- *ARCHIVI DI LEGISLAZIONE*
- *ARCHIVI DI GIURISPRUDENZA*
- *ARCHIVI DI DIRITTO INTERNAZIONALE*
- *ARCHIVI DI DOTTRINA*
- *ARCHIVI SPECIALISTICI*

g. Enel

Il collegamento con la B.D. ENEL consente di ricercare eventuali soggetti che hanno stipulato dei contratti con la predetta società. La ricerca può essere effettuata per codice fiscale o con i dati anagrafici per le persone fisiche oppure attraverso la partita Iva o il nome della Società per la persone giuridiche. Bisogna inoltre specificare il polo

elaborativo su cui effettuare la ricerca. Si fa presente che il servizio Enel non copre l'intero territorio nazionale.
Si accede ad ENEL attraverso il menu dell'INPS.

h. Infocamere (Banca Dati Camere di Commercio Italiane)

(1) Patrimonio Informativo.

Le forze di polizia hanno l'esigenza di poter disporre tempestivamente di informazioni utili per l'adempimento delle proprie finalità istituzionali e, nel contesto in esame, quella di accedere alle specifiche informazioni raccolte e trattate dalle Camere di Commercio che, per legge, hanno il compito di aggiornare tutti i dati di natura pubblica relativi alle imprese che operano sul territorio nazionale.
Tali informazioni risultano essere di grande utilità per le attività svolte dalle forze di polizia per speciali fini investigativi attinenti alla lotta alla criminalità comune e organizzata.
Le informazioni di cui sopra sono state strutturate in banche dati, che vengono distribuite attraverso una rete telematica gestita dalla "Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni" (INFOCAMERE).
Le singole Banche Dati disponibili sono:

- Anagrafe Nazionale dei Protesti **(AIPO)**
- Archivio Soci e Assetti Proprietari - ex SOCI **(ASPR)**
- Bilanci Sintetici **(BILANCI)**
- Imprese Italiane Operanti con l'Estero **(SDOE)**
- Ricerche e Analisi su Territorio, Imprese e Operatori **(RATIO)**
- Visura ordinaria/storica Registro delle imprese **(VISRI)**
- Protocollo del registro delle imprese **(PROT)**

L'Userid e la Password per l'accesso alla Banca Dati Camera di Commercio sono rilasciate a cura dell'Ufficio Coordinamento e Pianificazione FF. PP. Servizio 3° 1° Div. C.E.D. al quale bisogna farne richiesta.

i. La Banca Dati dell'I.N.P.S.

Il collegamento tra Il CED dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Sistema Informativo Interforze- CED del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, consente a tutti terminali abilitati di accedere alle notizie contenute in tale Banca Dati.
La banca Dati dell'INPS è costituita da molti archivi e da alcune procedure aggreganti che permettono di accedere in maniera integrata a tutte le informazioni degli archivi.

- *BD-STAT (*Banche dati statistiche).
- *BD-DOC* (Banca dati documentale compresi i messaggi con i consolati).
- AZIENDE
- *ARCHIVIO LAVORATORI DIPENDENTI*
- *LAVORATORI AUTONOMI*
- *ARCHIVIO PENSIONATI*
- *ARCHIVIO LAVORATORI AGRICOLI*
- *ARCHIVIO LAVORATORI DOMESTICI*
- *ARCHIVIO PROSECUTORI VOLONTARI*

- *ARCHIVIO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE*
- ARCHIVIO FONDI SPECIALI SOSTITUTIVI

(1) Procedure Aggreganti

- *ARCA - Indice generale delle persone*
- *HYDRA* - Lavoratori dipendenti ed aziende.
- *UNEX* - Estratto conto unificato.

j. Consultazione Gazzetta Ufficiale (Gurit).

Il collegamento tra il Sistema Informativo Interforze - C.E.D. ed il C.E.D. del Poligrafico e Zecca dello Stato, permette la consultazione della Gazzetta Ufficiale e di molti altri archivi .
Il sistema consente, già nel tardo pomeriggio dello stesso giorno di pubblicazione, di prendere visione della Gazzetta Ufficiale.
La citata banca dati, aggiornata quotidianamente, contiene documenti corrispondenti al sommario e ai singoli provvedimenti presenti nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica Italiana, pubblicate dal 1° gennaio 1987 ad oggi.
La consultazione è estesa ai supplementi ordinari e straordinari relativi ai giudizi della Corte Costituzionale, agli atti della Comunità Europea, alle leggi ed ai regolamenti regionali e ai concorsi banditi dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.
Si accede ai documenti conoscendone gli estremi (ricerca guidata), cioè impostando delle parole significative e testo libero utilizzando le tecniche dello STAIRS.
Attraverso il circuito GURIT è possibile accedere anche ad una serie di servizi con relative Banche Dati di grande interesse quali:

- **SERVIZIO GURITEL:** Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- **SERVIZIO ALBITEL:** Albi professionali.
- **SERVIZIO COMITEL:** Banche dati commerciali.
- **SERVIZIOCETEL:** Gazzetta Ufficiale CEE.
- **SERVIZIO CONCORSI**
- **SERVIZIO COMUNICATI:** Della Presidenza del Consiglio.
- **SERVIZIO TRIBUTI:** Banche dati fiscali.
- **SERVIZIO ENITEL:** Annuario Alberghi e BD economiche.
- **SERVIZIO PUBLITEL:** Organi dello Stato, guida Universitaria, enti pubblici.
- **SERVIZIO FARMATEL:**Banche dati farmaceutiche.
- **SERVIZIO CONSOBTEL:** Banche dati Consob.

k. Banca Dati Italgas

Il collegamento tra il Sistema Informativo Interforze - CED e la Banca Dati della società ITALGAS consente agli utenti delle FF. PP. di effettuare delle ricerche tra gli utenti della suddetta Società.
Le ricerche possono partire sia dalla persona fisica che dal luogo , specificando in questo caso, almeno la città (attraverso un codice) e la via.

In risposta si avranno notizie sui numeri civici della via richiesta e approfondendo ulteriormente il nome delle persone che hanno stipulato dei contratti con la Società ITALGAS, ed infine i dettagli di consumo.
Si accede alla B.D. ITALGAS dal menu SICED, qualora l'utente ne fosse sprovvisto può farne richiesta all'Ufficio Coordinamento e Pianificazione FF.PP. C.E.D..

l. La Banca Dati della Motorizzazione Civile.

(1) Generalità.

È possibile accedere al C.E.D. della *Motorizzazione Civile* attraverso il Sistema Informativo Interforze -C.E.D .

(2) Accesso Tramite il Ced Interforze.

Avviene attraverso la procedura "PATENTI", che permette a cento utenti di accedere contemporaneamente, tramite una procedura cooperante - oltre che agli archivi delle "Patenti"- a quello degli "Auto-Motoveicoli", esistente presso la Motorizzazione Civile.
È possibile eseguire l'interrogazione conoscendo uno dei seguenti dati:

- Numero di patente;
- Numero di carta di circolazione;
- Numero foglio rosa;
- Verdone ecologico;
- Numero telaio;
- Numero targa;
- Codice agenzia;
- Generalità del proprietario;

La Banca Dati MOTORIZZAZIONE a differenza della Banca Dati ACI –PRA- consente di verificare i dati relativi alla prima immatricolazione dell'autoveicolo.

m. La Banca Dati dell'amministrazione Penitenziaria – Sistema Informativo Detenuti (SIDET).

Gli utenti della Banca Dati delle FF.PP. in possesso del *badge* hanno l'opportunità di utilizzare l'archivio SIDET (Sistema Informativo Detenuti) del CED del Ministero di Grazia e Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
Quest'ultimo, sin dal 1970, ha dato avvio ad un sistema di informatizzazione automatizzata con lo scopo di fornire, in particolare all'Autorità Giudiziaria, ma soprattutto alle Forze di Polizia, ogni possibile e utile informazione, sia per le indagini di P.G. che per il soddisfacimento delle necessarie informazioni relative ai detenuti.
Prima di passare al dettaglio di come effettuare il collegamento tra il CED del Dipartimento di P.S. ed il CED del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sarà utile considerare che il "SIDET" rende disponibile alla consultazione i sotto-indicati archivi:

– **MATRICOLA DETENUTI:** Gestisce tutti i dati giuridici e penitenziari di soggetti sottoposti a misure detentive;

- **STORICO DETENUTI:** Contiene tutte le notizie di soggetti che sono stati sottoposti ad una misura detentiva;
- **ARCHIVIO LIBERTA':** (ALI) Contiene tutte le informazioni riguardanti le misure cautelari personali.

III TESI ISTRUZIONE SUL CARTEGGIO - FORME E SVOLGIMENTO DEL CARTEGGIO

1. Generalità

Il carteggio è l'insieme di tutti gli atti compilati e delle varie forme di corrispondenza che i Comandi, le Autorità e gli Enti Militari e i civili si scambiano vicendevolmente per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Viene svolto secondo le norme contenute nella pubblicazione n. I-4 "Istruzione sul carteggio per l'Arma dei Carabinieri".

2. Suddivisione e classificazione del carteggio

a. Generalità

Il carteggio in uso presso i Comandi dell'Arma si distingue in:

- **classificato**
- **non classificato**, che comprende:
  - *carteggio ordinario;*
  - *carteggio permanente.*

b. Carteggio Ordinario

(1) Generalità e suddivisione

Il carteggio ordinario tratta affari relativi alla normale attività operativa e burocratica.
E' riferito all'anno solare e, pertanto, deve essere rinnovato annualmente.
Presso i Comandi Provinciali - Gruppo, Compagnia, Stazioni e Nuclei, il carteggio ordinario è ripartito in tre divisioni (*vds. tab. 7 dell'Istruzione sul Carteggio*) che riguardano:

- *prima divisione*: il **Personale, l'Assistenza ed Affari diversi:** si suddivide in 3 categorie, comprendenti 23 specialità;
- *seconda divisione*: le **Operazioni, l'Addestramento, le Informazioni e l' Ordinamento:** si suddivide in 4 categorie, comprendenti 27 specialità;
- *terza divisione*: **l'Amministrazione del personale, l'Amministrazione del Materiale** e dei quadrupedi e la Matricola: si suddivide in 3 categorie, comprendenti 19 specialità.

Le specialità comprendono tutte le pratiche attinenti al titolo della specialità stessa.
La pratica raccoglie tutti gli atti relativi ad ogni medesimo affare.

(2) Impianto del carteggio ordinario

I comandanti di stazione, entro la fine del mese di dicembre di ogni anno, devono provvedere ad impiantare il carteggio ordinario dell'anno successivo comprendente:

- **un "Registro di Protocollo Ordinario";**

- **"Copertine indice per gli atti del carteggio", una per ciascuna specialità[(2)];**

- **uno specchio di riscontro,**

e nel corso dell'anno successivo, ogni volta che se ne presenti la necessità, devono impiantare le varie **pratiche** da inserire nelle rispettive "Copertine indice per gli atti del carteggio" sulle quali (le pratiche) saranno elencate e numerate progressivamente.
Per pratica s'intende, dunque, l' insieme degli atti riguardanti uno stesso affare, classificati e raccolti entro apposita "Copertina per gli atti del carteggio".
Ogni pratica deve essere registrata sul registro di protocollo e contraddistinta con un numero progressivo.

(3) Numero di protocollo e sottonumero

(a) Numero di protocollo

Il numero di protocollo si può riferire ad una pratica o ad un atto e, quindi, può essere così distinto:

- numero di protocollo di una pratica;
- numero di protocollo di un atto.

Entrambi sono strettamente correlati. **Il numero di protocollo di una pratica consiste in un solo numero che corrisponde al numero d'ordine assunto dalla pratica sul Registro di protocollo;** esso viene apposto in alto a sinistra della copertina per gli atti del carteggio (che costituisce la pratica) all'atto del suo impianto. Serve per contraddistinguere una pratica e poterla rintracciare anche a distanza di tempo.
Il numero di protocollo di un atto consiste, invece, in una frazione il cui numeratore è il numero assunto dalla pratica sul registro di protocollo ed il denominatore il numero progressivo che il singolo atto assume nella pratica stessa; esso viene apposto su ogni atto delle varie forme di corrispondenza (es. lettere, messaggi, ect...) al momento in cui viene redatto.

Esempio: 27/3 di prot.

Quando nella trattazione della corrispondenza, si fa riferimento ad un atto degli anni precedenti, bisogna far seguire all'indicazione del relativo numero di protocollo l'anno di impianto della pratica.

Esempio: rif. f. n. 54/15 di prot. 1994.

[(2)] L'istruzione sul Carteggio, al n.17, stabilisce che le "Copertine indice" (e le relative pratiche) debbono essere impiantate man mano che, nel corso dell'anno, si presenti la necessità.

(b) Sottonumero

Quando, con una medesima pratica, vengono trattati più argomenti della stessa indole, ma riferiti ad operazione o a fatti diversi, è consentito l'uso di sottonumeri per distinguere gli argomenti l'uno dall'altro.
Di conseguenza, tutti gli atti riguardanti lo stesso affare hanno il numero di protocollo formato da una frazione, il cui numeratore è rappresentato da un solo numero ed il denominatore da due numeri distinti, divisi tra loro da un trattino *(es. 2/4-1)*.
Nell'esempio tra parentesi:

- il numero 2 rappresenta il numero d'ordine assunto dalla pratica nel registro di protocollo;
- il numero 4 indica il numero progressivo che il primo atto di quel tale argomento particolare viene ad assumere nella pratica stessa;
- il numero 1 (dopo il trattino), infine, è il numero progressivo che il singolo atto viene ad assumere nella trattazione del particolare affare.

Se, ad esempio, ad un Comando di stazione arriva un'interpellanza per attività sportiva ed il numero d'ordine della pratica della stazione con l'oggetto "attività sportiva" è il 4, il carteggio si svolge nel modo seguente:

- arriva l'interpellanza per i campionati d'Arma di sci: atto n. 1 (l'atto va classificato ed assume il n. prot. 4/1);
- risposta negativa: 4/1-1;
- arriva l'interpellanza per un corso di judò: atto n. 2 (l'atto va classificato ed assume il n. prot. 4/2);
- riserva di comunicare la risposta per assenza di due militari 4/2-1;
- perviene il sollecito dell'interpellanza di judò: 4/2-2;
- risposta all'interpellanza di judò: 4/2-3;
- arriva l'interpellanza per le gare di scherma: atto n. 3 (l'atto va classificato ed assume il n. prot. 4/3);
- risposta negativa: 4/3-1;

Ogni pratica mantiene il suo numero di protocollo fino alla completa trattazione.

(c) Classificazione delle pratiche e degli atti

Al momento dell'impianto sul registro di protocollo, a ciascuna pratica oltre al numero di protocollo, viene assegnata - in base all'oggetto - la CLASSIFICA, che consta di tre numeri riguardanti: il primo la categoria, il secondo la specialità ed il terzo la posizione che la pratica occupa in seno alla specialità, desumibile dalla copertina indice della specialità stessa.

I numeri suddetti vengono riportati sulla copertina della pratica in corrispondenza delle parole: “Categoria”, “Specialità”, “Pratica”.

Esempio: ***Categoria 1***
Specialità 8
Pratica 2

Anche agli atti, a loro volta, viene assegnata la CLASSIFICA apponendo sull’angolo in alto a sinistra - in rosso - una frazione, il cui numeratore è dato dal numero progressivo (ed eventualmente dal sottonumero) che compete all’atto nell’ambito della pratica ed il denominatore dai tre numeri - separati tra loro da trattini - che costituiscono la classifica della pratica.

Esempio:

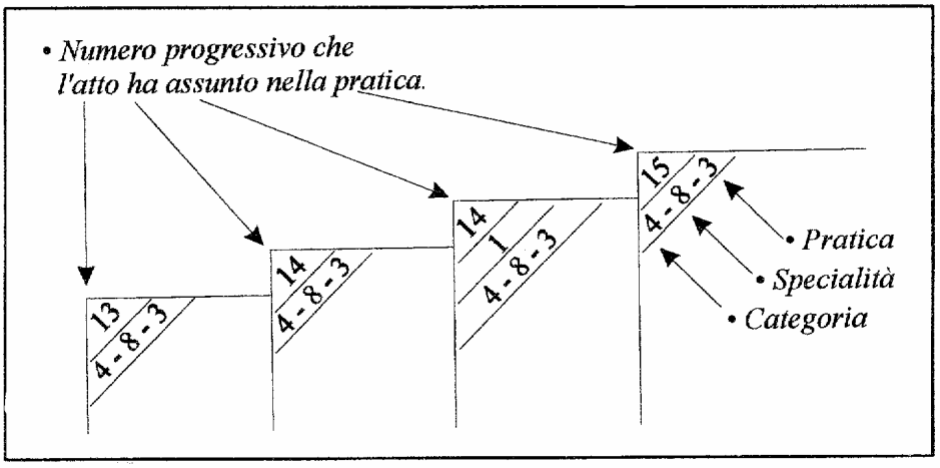

c. Carteggio permanente

(1) Generalità

Il carteggio permanente è istituito per lo svolgimento dell’attività info-operativa dell’Arma. Non è soggetto a periodico rinnovo in quanto ha carattere permanente. Esso comprende:

- un “Registro di Protocollo Permanente”;
- le pratiche permanenti;
- un “classificatore alfabetico delle informazioni”, contenente le schede delle informazioni (mod. OP/98), che vengono raccolte in ordine alfabetico. Le schede mod. OP/89 sono in corso di informatizzazione

(2) Modalità di impianto del carteggio permanente e numero di protocollo e classifica degli atti

Il carteggio permanente è caratterizzato dall’impianto di una pratica singola per ogni nominativo-ente-argomento.
Tale pratica è denominata “PRATICA PERMANENTE”.

Essa deve essere registrata sul Registro di Protocollo del carteggio permanente e contraddistinta con un numero progressivo (numero di protocollo) che poi viene trascritto, a caratteri grandi, in alto a sinistra e in basso a destra, sulla relativa copertina.

All'interno di essa vanno raccolti tutti gli atti riguardanti l'intestatario, ad eccezione degli eventuali atti classificati che vanno custoditi nell'armadio corazzato (secondo le norme della pubblicazione PCM-ANS 1/R) ed al loro posto sono inserite apposite "note di rinvio".

Il numero di protocollo di un atto del carteggio permanente viene formato con le stesse modalità del carteggio ordinario seguito dalla lettera "P". Il numeratore della frazione è dato dal numero di protocollo della pratica, mentre il denominatore è costituito dal numero progressivo dell'atto all'interno della pratica medesima, seguito dalla lettera "P".

Esempio: N. 4587/3 di prot. "P".

La classifica di un atto del carteggio "P" avviene apponendo sull'atto, nell'angolo in alto a sinistra, in rosso, una frazione il cui numeratore è dato dal numero progressivo dell'atto nella pratica ed il denominatore dal numero di protocollo della pratica (sul registro di protocollo "P") seguito dalla lettera "P".

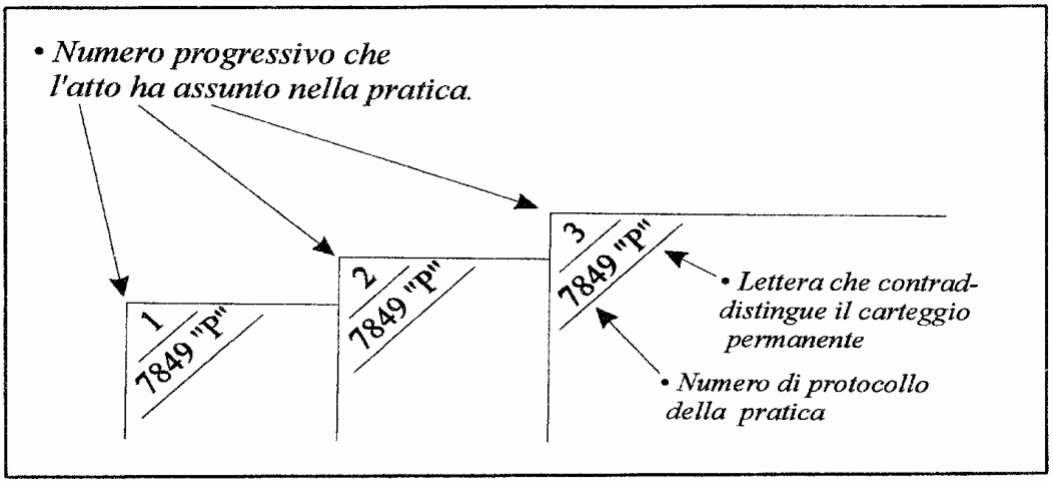

Attraverso il "classificatore alfabetico delle informazioni", il militare può risalire immediatamente, conoscendo i dati di ogni singolo nominativo, ente od argomento, al numero progressivo occupato da ciascuna pratica "P" nell'archivio del Comando.

Ogni comando di stazione deve tenere le pratiche permanenti (*vds. tabella n.8 dell'Istruzione sul carteggio*) per:

- la situazione politico-economico-amministrativa di ognuno dei comuni del territorio;
- la situazione dell'intero territorio;

- ogni Ente, associazione, istituto, impresa siti nel rispettivo territorio;
- ogni persona della quale i comandi abbiano occasione di occuparsi. Per "ogni persona" devono intendersi quelle nate o residenti nella giurisdizione, ovvero, ancorché non nate né residenti, d'interesse operativo gravitanti nel territorio. ovvero che sia di interesse operativo, anche se non sia nata o residente nella giurisdizione.

d. Carteggio classificato

(1) GENERALITÀ

Il carteggio classificato è uno speciale carteggio istituito per la tutela del segreto di Stato e per la trattazione di notizie che rivestono carattere di particolare riservatezza o che possano interessare la sicurezza nazionale.
E' ripartito in quattro categorie (*vds. tab. 1 - 2 - 3 e 4 dell'Istruzione sul Carteggio*):

- **Segretissimo** (**SS**) suddiviso in TRE specialità;
- **Segreto** (**S**) suddiviso in CINQUE specialità;
- **Riservatissimo** (**RR**) suddiviso in CINQUE specialità;
- **Riservato** (**R**) suddiviso in SEI specialità.

La copertina indice di ogni specialità contiene le pratiche con gli atti relativi agli argomenti trattati.
Il carteggio classificato è regolato in particolare, dalla pubblicazione PCM-ANS 1/R "Norme unificate per la tutela del segreto di Stato", in distribuzione a tutti i comandi dell'Arma.

(2) Modalità d'impianto e numero di protocollo

Il carteggio classificato è riferito all'anno solare ed è quindi soggetto a periodico rinnovo.
All'inizio di ogni anno vengono pertanto impiantati i seguenti Registri di protocollo:

- uno per il carteggio Segretissimo (SS);
- uno per il carteggio Segreto (S) e Riservatissimo (RR);
- uno per il carteggio Riservato (R);

nonché:

- diciannove copertine indice, una per ognuna delle specialità.

Di volta in volta che viene interessato tale speciale carteggio, vengono impiantate distinte pratiche per ogni argomento trattato.
Il numero di protocollo di un atto classificato viene formato con le stesse modalità del carteggio ordinario ed è seguito dalla sigla che specifica la categoria (SS, S, RR, R).

Esempi:

- *3/2 di prot. "SS".*
- *4/2 di prot. "S".*
- *5/4 di prot. "RR".*
- *9/3 di prot. "R".*

Anche la classifica delle pratiche e degli atti segue le norme previste per il carteggio ordinario.

Esempi:

Classifica di una pratica:

- *Categoria, RR*
- *Specialità, 2*
- *Pratica, 1*

Classifica di un atto:

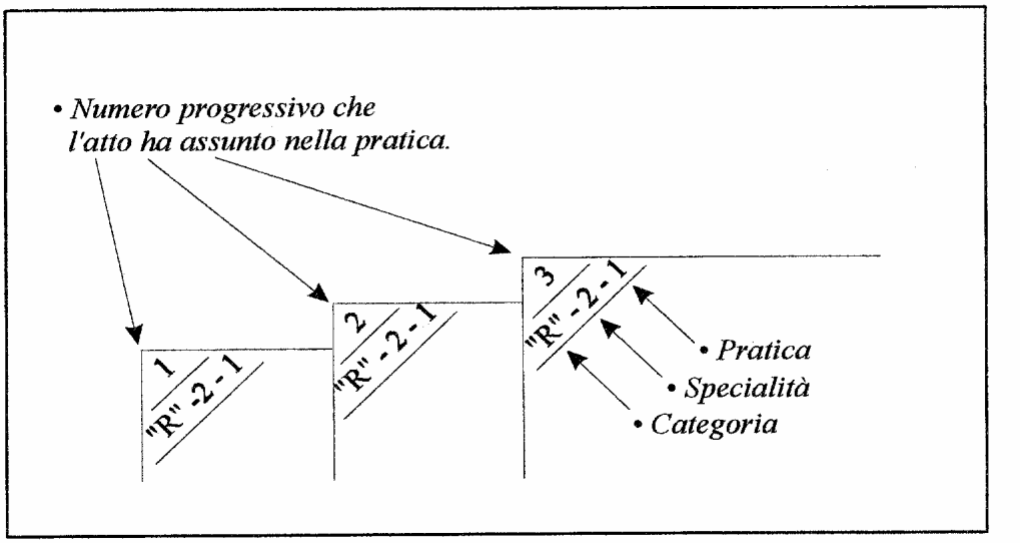

e. Aggiornamento della pubblicazione "istruzione sul carteggio per l'Arma dei Carabinieri" ed. 1990, in ragione dell'uso della posta elettronica (circolare n. 278/gen/52-1 di prot., datata 27/12/2002 del Comando Generale dell'Arma III Reparto – SM – Ufficio Informatica e Telecomunicazioni)

L'Arma dei Carabinieri, al pari delle altre Amministrazioni Pubbliche, ha dovuto adeguarsi alle norme sull'uso del protocollo elettronico, definito nel D.P.R. nr. 445 del 28 dicembre 2000 e da norme secondarie di attuazione.
Il Comando Generale dal mese di ottobre 2001, ha iniziato la sperimentazione sull'uso della posta elettronica (utilizzando l'applicativo "Microsoft Outlook") nello scambio del carteggio per verificare l'efficacia dello strumento e porsi all'avanguardia sia come livello di addestramento che come predisposizione tecnica all'adempimento della vigente normativa.

In tale quadro gli obiettivi di prioritario interesse da conseguire erano:
- lo snellimento del lavoro d'ufficio;
- maggiore tempestività nelle comunicazioni;
- ulteriore recupero di risorse organiche da destinare all'attività operativa.

L'esito positivo della sperimentazione, che ha inizialmente interessato l'Organizzazione Territoriale e successivamente anche le altre Organizzazioni dell'Arma, ha indotto il Comando Generale a disporre che dal 1° luglio 2003, il servizio di posta elettronica venga avviato quale mezzo sclusivo di comunicazione tra i Reparti Dell'Arma a livello nazionale, ad eccezione del carteggio:
- verso i Reparti della Divisione Unità Specializzate e verso gli enti esterni;
- di natura classificata.

IV TESI USO DEI MEZZI DI COERCIZIONE FISICA

1. Mezzi di coercizione fisica

a. Generalità

Nel caso di fermo o di arresto di persone in flagranza di reato o su esecuzione di ordini restrittivi o di traduzione di persone ristrette in istituti di pena militari, i carabinieri impiegano il seguente materiale:

- **manette** (individuali);

L'applicazione dei suddetti mezzi di coercizione fisica tende a vincolare il traducendo, per prevenire possibili evasioni, atti autolesionistici, tentativi di suicidio o di aggressione nei confronti dei militari operanti. E' da evitare sia l'esposizione di persone sottoposte a provvedimenti restrittivi agli obiettivi televisivi o fotografici, sia il comportamento incerto o compiaciuto del personale operante, che può dare persino la sensazione di indugiare volutamente, per meglio permettere le riprese.

b. Manette

Le manette per uso individuale sono costituite da due anelli di acciaio, ciascuno con una parte mobile, collegati fra loro da una catena.

In caso di impiego, i due anelli sono stretti attorno ai polsi di una persona e bloccati nella posizione di massimo serraggio, dalla quale possono essere allentati od aperti con l'impiego di una chiavetta.

Poiché la chiavetta usata per il bloccaggio e l'apertura degli anelli è di semplice costruzione e comune a tutti i tipi di manette, i militari che l'appongono devono tener presente che esse possono essere aperte usando una rudimentale chiavetta o un semplice gancio metallico.

Costituiscono materiale di equipaggiamento tecnico e sono distribuite individualmente. Ciascun paio di manette reca inciso un numero di matricola.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Le manette, compatibilmente con la conformazione fisica della persona arrestata o fermata, debbono essere applicate ai polsi con le mani dietro la schiena, in caso di impossibilità le mani possono essere tenute sul davanti della persona.

Di norma, **per la loro applicazione debbono essere impiegati due carabinieri**, uno dei quali effettua l'operazione mentre l'altro vigila, pronto ad eventuali interventi.

Il carabiniere incaricato applica le manette collocandosi dietro al soggetto, sul lato sinistro, apponendo l'anello al polso sinistro ed innestando subito dopo il nottolino d'arresto (con l'apposito piolino della chiavetta) onde evitare che la rotazione dei polsi provochi l'ulteriore scorrimento dei denti, quindi appone l'anello al polso destro.

2. Criteri di valutazione per l'applicazione delle manette

a. Generalità

La legge 12 dicembre 1992, n. 492, ha imposto un diverso uso dei mezzi di coercizione. Il Comando Generale dell'Arma ha recepito tali norme emanando in

Allegato alla circolare N. 686/200-4-1946 del 25 gennaio 1993 una serie di criteri da tenere presente per l'applicazione delle manette.

b. Arresto in flagranza di reato o fermo

L'applicazione delle manette è obbligatoria in caso di soggetto:

- responsabile di reato anche tentato commesso con armi o violenza o resistenza o danneggiamento o di evasione;
- con precedenti per i reati di cui sopra accertati alla banca dati di P.G.;
- che potrebbe verosimilmente essere favorito nella fuga da persone del luogo;
- nei cui confronti sussistono concreti elementi che possano far presumere la possibilità di evasione.

c. Arresto in esecuzione di ordine di custodia cautelare

L'applicazione delle manette è obbligatoria quando:

- espressamente prevista dall'Autorità Giudiziaria mandante;
- il soggetto:
  - è colpito da provvedimento restrittivo per reato anche tentato commesso con armi o violenza o resistenza o danneggiamento o per evasione;
  - ha precedenti per i reati di cui sopra da accertare preventivamente alla banca dati di P.G. ed agli uffici;
  - potrebbe verosimilmente essere favorito nella fuga da persone del luogo;
- sussistono concreti elementi che possano far presumere la possibilità di evasione.

d. Traduzione di persone detenute presso istituti di pena militari

Le persone detenute in istituti di pena militari sono tradotte singolarmente/collettivamente secondo le prescrizioni dettate dall'Autorità Giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente.

e. Arresto, fermo, accompagnamento, traduzione di minorenni (Art. 20 D.Lgs. 28 Luglio 1989, n. 272)

Nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità nonché per ridurre nei limiti del possibile, i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche.

E' vietato l'uso di strumenti di coercizione fisica, salvo che ricorrano gravi esigenze di sicurezza.

Il minorenne condotto presso gli uffici di polizia giudiziaria in esecuzione di un arresto, di un fermo o di un accompagnamento è trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati.

f. Traduzione dell'arrestato prosciolto

L'arrestato in flagranza di reato, subito posto a disposizione del P.M. **e quindi del Giudice d'udienza**, per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo - se è prosciolto e di cui è, comunque, disposta l'immediata liberazione:

- è accompagnato, senza alcun mezzo di coercizione fisica, presso la caserma per il disbrigo delle formalità conseguenti alla liberazione (notifica del verbale di scarcerazione);
- può recarsi, a richiesta, presso la caserma anche senza accompagnamento per il disbrigo delle formalità conseguenti alla liberazione (notifica del verbale di scarcerazione).

V TESI PARTICOLARITÀ SUL SERVIZIO ISTITUZIONALE: SERVIZI D'ISTITUTO (PATTUGLIE E PATTUGLIONI; PERLUSTRAZIONI; BATTUTE E RASTRELLAMENTI; POSTI DI BLOCCO E SQUADRIGLIE)

1. Vigilanza nei centri abitati *(Pattuglie e Pattuglioni)*

Il servizio di pattuglia ha lo scopo di esercitare attiva sorveglianza nell'abitato, per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Può essere attuato a piedi, o su automotomezzo.

I militari di pattuglia debbono avere esatta conoscenza degli itinerari, delle vie e degli obiettivi più importanti da vigilare (uffici pubblici, associazioni, istituti bancari, consolati, ambasciate, pubblici esercizi etc.), nonché dei servizi di pronto intervento cui far capo - anche telefonicamente - per esigenze varie (ospedali, farmacie, posti di soccorso, sedi dei vigili del fuoco, abitazioni di medici o levatrici, autorimesse, etc.).

Nei centri di particolare importanza il capo pattuglia deve essere munito di una «**guida della città**» corredata dell'elenco degli indirizzi e numeri telefonici di maggiore interesse.

Percorrono l'itinerario loro fissato prestando la massima attenzione su tutto quanto possa interessare la pubblica sicurezza e la protezione che devono accordare ai cittadini, ed effettuano i controlli alle persone sottoposte a misure di sicurezza, di prevenzione ed altre misure restrittive della libertà personale (es. *arresti domiciliari etc.*), secondo quanto stabilito dal Comandante di Stazione.

Specie di notte, debbono rendersi conto di ogni anormalità accertandone la causa. Se constatano che siano rimasti incustoditi negozi, magazzini, case, etc. ne avvertono prontamente i proprietari assicurando, nel frattempo, la necessaria vigilanza e, qualora vi fosse ragionevole motivo di ritenere che all'interno si stiano consumando o si siano consumati reati, adottano senz'altro le necessarie misure, informandone sollecitamente il Comandante della Stazione.

Debbono mostrarsi sempre premurosi, urbani e cortesi alle richieste d'indicazioni o di intervento da parte dei cittadini.

Vigilano sui pregiudicati e sulle persone socialmente pericolose.

Vigilano, specie di notte, sugli individui di apparenza sospetta e su quelli che per la loro condotta diano ragionevole motivo di dubitare delle loro intenzioni. Occorrendo, i Carabinieri li invitano a comprovare la loro identità e a giustificare la loro presenza in luogo, accompagnandoli, se del caso, innanzi al Comandante della Stazione per le ulteriori incombenze, a norma del vigente testo unico delle leggi di P.S..

I Carabinieri, peraltro, dovranno sempre tenere presente che per invitare una persona a dar conto di sé, od a dimostrare la propria identità, occorre che essa faccia, col suo contegno, sorgere fondati e seri sospetti e dia luogo a giusta apprensione.

Il contegno dei Carabinieri in simili contingenze deve essere uniformato al più scrupoloso rispetto della libertà individuale ed è loro dovere procedere in queste circostanze con prudenza e discernimento, impiegando molto tatto e accortezza nel distinguere i casi in cui può essere necessario richiedere le indicate giustificazioni. Essi devono facilitare allo

sconosciuto i mezzi per comprovare la propria identità ed accogliere e verificare con imparzialità tutte le prove e gli elementi che all'uopo egli offrisse; solo nei casi in cui le prove esibite non valessero a dissipare i sospetti ragionevolmente sorti o quando l'interessato, invitato a dar conto di sé, non avesse conoscenza alcuna di persone dabbene che possano testimoniare in suo favore, devono invitarlo a seguirli in caserma e lo accompagnano mantenendo quella prudenza ed oculatezza che le circostanze richiedono.
Pongono attenzione affinché i manifesti di chiamata alle armi, le ordinanze, i bandi, le diffide o i provvedimenti emanati dalle Autorità ed affissi al pubblico, non vengano lacerati o distrutti.
Vigilano sugli Istituti di Credito, sugli Uffici Postali e Finanziari aventi gestione di denaro pubblico, particolarmente quando abbiano avuto comunicazione della giacenza in cassa di notevoli valori, nonché sui luoghi di espiazione di pena quando vi siano rinchiusi detenuti pericolosi, od abbiano avuto notizia di sosta temporanea di detenuti in traduzione.
La pattuglia che ha per compito la vigilanza di un determinato obiettivo e debba, perciò, muoversi dentro uno spazio limitato, è considerata fissa con cambio sul posto. In tal caso i suoi doveri particolari sono compendiati in apposita consegna che viene scambiata sul posto.
Quando la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica richiede particolari misure di vigilanza, che non possono essere attuate dalla normale pattuglia, si ricorre all'impiego di uno o più pattuglioni.
Il pattuglione è formato da tre o più militari, a seconda dell'importanza dei compiti che deve assolvere, ed è sempre comandata da un graduato.
Come per le pattuglie, il servizio di pattuglione è disimpegnato a piedi o in automotomezzi e, nei grandi centri, dai nuclei radiomobili, su autovetture veloci.
Il Comandante ha l'obbligo di riferire le novità rilevate ai comandanti delle Stazioni dislocate nella zona in cui opera.

2. Vigilanza fuori dai centri abitati *(Perlustrazioni)*

Il servizio di perlustrazione ha lo scopo di esercitare attiva vigilanza fuori dai centri abitati, per assicurare, in particolare, la sicurezza delle vie di comunicazione e delle campagne.
Il servizio di perlustrazione è svolto normalmente su automotomezzi.
Nel predisporre le perlustrazioni e fissare gli itinerari, il Comandante della Stazione deve tenere conto della necessità di assicurare la vigilanza su tutta l'estensione del territorio, facendo visitare i comuni e le frazioni rispettivamente almeno due volte od una volta la settimana.
Nelle ore notturne i servizi perlustrativi possono essere integrati da appiattamenti, suggeriti da particolari situazioni contingenti, da specificarsi sempre nell'ordine di servizio.
I Carabinieri di perlustrazione pongono speciale cura nel raccogliere tutte le notizie che possono interessare il loro servizio, non omettendo di informarsi dei reati perpetrati, degli avvenimenti verificatisi e di tutto quanto possa interessare l'ordine e la sicurezza delle persone e della proprietà.
I Carabinieri di perlustrazione vigilano perché non siano commessi danni alle strade, alle auto parcheggiate sulle pubbliche vie, agli acquedotti, ai metanodotti, agli oleodotti, ai

depositi e distributori di carburanti, ai ponti, alle ferrovie, agli impianti telegrafici, telefonici e di energia elettrica, alle antenne di segnalazione luminosa per la navigazione aerea, alle centrali elettriche, alle stazioni trasmittenti e ripetitrici radiotelevisive ed alle installazioni nucleari; perché non siano incendiate le stoppie nei campi e nei boschi fuori dei tempi e dei modi fissati dai regolamenti locali o ad una distanza minore di quella in essi stabilita; perché non vengano manomesse le proprietà dei cittadini, dei Comuni, delle Provincie, delle Regioni, e dello Stato, procedendo a norma di legge a carico dei responsabili. Se riscontrano guasti o pericoli nelle vie di comunicazione, nelle strade ferrate o tranviarie, nelle linee telegrafiche e telefoniche od elettriche e nelle condutture varie adottano le misure idonee a prevenire infortuni, informandone immediatamente il Comandante della Stazione.
Vigilano affinché sulle vie di comunicazione, qualora vengano attuate ostruzioni o lavori che possano riuscire pericolosi, siano collocati i prescritti segnali.
Vigilano altresì sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia forestale, di caccia, di pesca, di polizia stradale e ferroviaria.
Esercitano attiva vigilanza sui viandanti in genere e nei riguardi di coloro che hanno apparenze sospette o che per la condotta destano ragionevoli motivi di dubitare delle loro intenzioni.
Dei controlli effettuati il capo servizio lascia traccia sull'ordine di servizio e nell'allegato A.

3. <u>Battute e rastrellamenti</u>

. Generalità

Per fronteggiare particolari situazioni della sicurezza pubblica, i comandanti di compagnia possono organizzare nella circoscrizione del proprio comando perlustrazioni multiple convergenti su di una determinata località, dandone preventiva notizia ai Prefetti ed alle Autorità di P.S. per le necessarie intese.
Per tali particolari servizi (battute o rastrellamenti) sarà predisposto un apposito piano operativo, in cui dovranno essere sempre chiaramente indicati lo scopo del servizio e le modalità di esecuzione.
I servizi sono diretti personalmente dal Comandante che li ha predisposti.
Oltre al personale delle Stazioni, potranno concorrervi altri reparti.
Alle battute ed ai rastrellamenti si farà ricorso in modo particolare, quando se ne manifesti la necessità, in zone infestate dalla delinquenza organizzata o frequentate da catturandi ed in quelle ove si sospetta siano costituiti depositi di armi e materie esplodenti.

. Battute

Oltre a quanto già detto nella parte generale, è opportuno aggiungere, in questa sede, che *nelle battute*:

- *il campo di operazione viene limitato ad una zona determinata nella quale far convergere le perlustrazioni di varie Stazioni;*
- *le basi di partenza, gli itinerari, la velocità di marcia ed i compiti debbono essere preventivamente stabiliti;*
- *i mezzi da impiegare sono quelli di cui ciascun comando dispone normalmente.*

In sintesi, si può affermare che la battuta è un *servizio importante, delicato ed impegnativo* che ciascun Comandante territoriale può assolvere con i propri mezzi.

. **Rastrellamenti**

Il rastrellamento, a differenza della battuta, deve essere:

- *predisposto e studiato nei minuti particolari*, anche topografici;
- *eseguito dai militari addestrati* e con l'impiego di armi di reparto e di speciali mezzi tecnici;
- *sostenuto con la costituzione di adeguale riserve* e con una rete di collegamenti.

In conclusione, il rastrellamento è un'operazione tipica che *richiede una preventiva azione informativa* e che il comandante che la dirige non può eseguire, con risultati proficui, senza avere *elementi di rinforzo*, in uomini e mezzi, e *senza il concorso operativo dei reparti contermini*.

. **Servizi perlustrativi coordinati a largo raggio**

I «servizi perlustrativi coordinati a largo raggio» sono azioni a scopo preventivo e repressivo, pianificati a livello di Comando Compagnia, di Gruppo, Provinciale, di Regione e di Divisione, nonché a livello nazionale su programmazione del Comando Generale o del Ministro dell'Interno.

Essi sono disposti, di norma, in determinate zone (più o meno vaste) *allorquando si verificano anormali e frequenti episodi criminosi*, e sono svolti dai militari delle Stazioni e dei Reparti Speciali.

4. Posti di blocco e posti di controllo

. **Generalità**

I posti di blocco ed i posti di controllo sono servizi particolari attuati nei punti idonei delle vie di comunicazione, generalmente in base a piani prestabiliti e nel caso di battute, rastrellamenti e controlli di aree urbane, al fine di:

- procedere ad un generale controllo del traffico di persone e mezzi;
- ricercare e arrestare latitanti e malviventi;
- recuperare mezzi e materiali rubati.

Essi possono essere attuati:

- solo dall'Arma;
- contemporaneamente da tutte le Forze di Polizia in attuazione di piani provinciali concordati dai Comandi Provinciali dell'Arma, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato.

La spregiudicatezza e la decisione della criminalità (comune e organizzata), che comportano una elevata probabilità di dover far ricorso all'uso delle armi, hanno imposto di adottare su scala nazionale ed interforze, modalità e criteri di impiego uniformi, soprattutto al fine di salvaguardare al massimo l'incolumità del personale operante e degli utenti della strada. L'attuale normativa prevede:

"**POSTI DI BLOCCO**"

"**POSTI DI CONTROLLO**".

Per l'attuazione dei posti di blocco e dei posti di controllo è prevista:

- una precisa disposizione dei militari e dei mezzi nell'ambito del dispositivo;
- una chiara specificazione dei compiti particolari assegnati a ciascun militare;
- l'utilizzazione di adeguata segnaletica;
- la differenziazione nei seguenti tipi:
  - **posto di blocco preordinato per un senso di marcia**;
  - **posto di blocco preordinato per due sensi di marcia**;
  - **posto di blocco su allarme** (costituito da pattuglie già in servizio di istituto);
  - **posto di controllo** (con 2 – 3 – 4 militari).

5. Squadriglie

Nelle zone in cui vengono a determinarsi anormali condizioni della sicurezza pubblica per il frequente ripetersi di gravi manifestazioni criminose specie contro il patrimonio (Calabria, Sardegna), la vigilanza preventiva e repressiva, ordinariamente affidata alle stazioni, può essere integrata da appositi reparti:

- *squadriglie*, composte da militari a piedi o su automezzi;

Tali reparti al comando di Maresciallo o brigadiere - di numero e forza varia, a seconda delle necessità e delle circostanze contingenti - saranno costituiti in seguito ad ordine, almeno dei comandanti provinciali e di gruppo (dove esistenti) e, sempre, previe intese con le prefetture competenti.
Le squadriglie, le cui caratteristiche essenziali sono la mobilità e la celerità, opereranno, secondo ordini e direttive superiori oppure di iniziativa, sulla base delle informazioni che i comandanti delle squadriglie stesse, avvalendosi anche di confidenti, avranno cura di raccogliere giornalmente, con puntate di sorpresa, con appiattamenti, specie notturni, e con rapidi servizi di rastrellamento.
Le squadriglie, per raggiungere determinati obiettivi possono essere raggruppate in una unità di formazione superiore, affidandone il comando ad un Ufficiale o Maresciallo.

12. Aggiornamento delle procedure operative. Polizia di prossimita'

Le priorità strategiche fissate dall'Autorità di governo, volte a migliorare le condizioni di sicurezza generale, postulano tra l'altro il rafforzamento del legame tra cittadini e forze dell'ordine, attraverso la concreta realizzazione di un servizio efficace di "polizia di prossimità", ritenuto, a ragione, la soluzione più idonea a soddisfare tali esigenze.
In tale ambito riveste fondamentale importanza l'istituzionalizzazione del servizio preventivo con l'impiego di un solo carabiniere, denominato *"carabiniere di zona"*, le cui diverse fasi di sperimentazione ed il conseguente affinamento dei criteri di svolgimento ne consentono ora

l'inserimento tra le procedure d'azione ordinarie. L'appellativo utilizzato fornisce maggiore flessibilità nell'individuazione delle aree, non vincolando le stesse alle dimensioni del quartiere, e non ingenera nel cittadino aspettative non sostenibili atteso che il servizio non potrà essere eseguito in tutte le aree urbane.
L'attività in parola integra il dispositivo di prevenzione generale attuato dalle pattuglie e perlustrazioni e persegue l'obiettivo prioritario di attendere ad un compito precipuamente orientato al "servizio" del cittadino. Essa risponde a finalità differenti a seconda del contesto ambientale in cui viene a collocarsi. In particolare, nei piccoli comuni, dove la conoscenza diretta tra carabiniere e cittadino si sviluppa in modo naturale, consente l'aumento del livello di proiezione esterna dei reparti. Parallelamente, nei centri più grandi - sedi di Comando Provinciale o Infraprovinciale - determina l'incremento della proiezione esterna dei reparti ed il recupero di un rapporto più vicino alla cittadinanza.
L'applicazione nei centri fortemente urbanizzati, con criteri di continuità nell'esecuzione del servizio e di stabilità di assegnazione del personale, contribuirà a far diventare il *"carabinieri di zona"* punto di riferimento istituzionale per i cittadini dì aree ben determinate e delineate e consentirà, attraverso una presenza costante ed una efficace raccolta informativa, di prevenire i reati di natura predatoria e migliorare la percezione di sicurezza.
Sempre in *linea* con i criteri della polizia di prossimità ed al fine di garantire una risposta alla domanda di sicurezza proveniente da tutte le realtà sociali, si reputa opportuno prevedere 1'esecuzione di mirate attività preventive anche nelle aree urbane particolarmente sensibili dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica ed in quelle rurali, caratterizzate da rarefazione delle abitazioni. In particolare, nelle *aree urbane* degradate dovrà essere previsto l'impiego delle stazioni mobili quali presidi temporanei del territorio, da cui distaccare nelle zone circostanti pattuglie appiedate in grado di esercitare attenta azione di vigilanza, visitare gli esercizi commerciali contattare la popolazione con la necessaria cornice di sicurezza garantita dal reciproco supporto tra i militari. Analogamente, nelle *aree rurali*, dovrà essere ricercato nell'ambito delle perlustrazioni normalmente comandate un maggiore contatto diretto con il cittadino – da realizzare anche presso le abitazioni - per stimolare il dialogo, fornire consigli ed informazioni nonché accogliere eventuali istanze di pertinenza anche di altre amministrazioni, da coinvolgere successivamente.

. **"Carabiniere di zona"**

(0) Finalità

L'esecuzione del servizio, con l'impiego di un solo *Carabiniere* normalmente appiedato, risponde all'avvertita esigenza di integrare il dispositivo di controllo del territorio, soprattutto nelle aree ove l'espansione urbanistica e la consistente concentrazione di popolazione residente, unitamente ai sempre più serrati ritmi della vita lavorativa e sociale, hanno di fatto affievolito il tradizionale rapporto personale e diretto del carabiniere con il cittadino, riducendo la capacità di recepire ed interpretare le istanze e le necessità della collettività. La particolare modalità operativa intende pertanto ristabilire prioritariamente tale capacità, favorendo la conoscenza e la reciproca fiducia fra l'operatore di polizia e la popolazione. L'acquisizione di informazioni e l'effetto deterrente, derivante dalla frequente e visibile presenza del militare, rappresentano i naturali corollari dell'attività, quale espressione della prossimità e della vicinanza che da sempre contraddistingue l'operato dell'Arma svolto a favore della comunità della quale è parte integrante.

Il nuovo modello operativo, che recepisce le modalità già sperimentate *del "Carabiniere singolo"*, si inserisce tra i procedimenti d'azione ordinari per la vigilanza

nei centri abitati, di cui ai numeri da 67 a 78 del Regolamento Generale per l'Arma dei Carabinieri.

(0) Ambiente operativo

Le aree urbanizzate costituiscono l'ambiente privilegiato di esecuzione del particolare servizio in quanto in esse si realizzano quelle condizioni che, da una parte, sono causa della progressiva spersonalizzazione dei rapporti fra il carabiniere e la cittadinanza, dall'altra, rendono più facile, per l'elevata concentrazione della popolazione, la possibilità di contattare o essere visti e contattati da un maggior numero di cittadini.

All'interno di tali aree saranno individuati i settori nei quali svolgere i singoli servizi di carabiniere di zona che rispondano alle seguenti caratteristiche:

- contenuta estensione territoriale, controllabile a piedi in un ragionevole arco di tempo (3/4 ore);
- presenza variegata di realtà socio-economiche quali abitazioni, vie commerciali, uffici pubblici/privati, scuole, mercati, ecc..;
- agevole percorribilità a piedi;
- esistenza di vie d'accesso anche agli automotoveicoli in servizio di prevenzione generale e pronto intervento;
- particolari condizioni dell'ordine e sicurezza pubblica valutate anche alla luce dell'andamento della delittuosità.

In sostanza, pur dovendosi evitare le zone maggiormente degradate per non esporre ad eccessivi rischi il militare, si devono individuare all'interno delle aree selezionate le zone ove è forte la richiesta di sicurezza, soprattutto in relazione ai reati di criminalità diffusa, quali i furti in abitazioni, di automotoveicoli, con strappo (scippi), con destrezza (borseggi), ecc. e all'incidenza di fenomeni di intolleranza civile, quali i danneggiamenti della cosa pubblica/privata, le manifestazioni di disturbo alle occupazioni/al riposo delle persone, gli imbrattamenti, ecc.

Per le città fortemente urbanizzate, il servizio di *"Carabiniere di zona"* deve essere necessariamente caratterizzato dalla continuità dell'esecuzione e dalla stabilità di assegnazione del personale. Il processo di selezione delle aree richiede, pertanto, un'ulteriore valutazione in termini di sostenibilità fondata sui seguenti parametri:

-ogni settore deve essere affidato ad un solo militare individuando un sostituto per garantire l'espletamento del servizio in caso di temporanea indisponibilità del carabiniere "affidatario";

- nell'ipotesi in cui nella circoscrizione dello stesso reparto siano individuati due o più settori la designazione del sostituto potrà essere unitaria, potendosi impiegare di volta in volta lo stesso militare a copertura delle assenze dei titolari;
- il settore deve essere vigilato con continuità attraverso una sufficiente ripetizione del servizio nell'arco della settimana (almeno 5 volte).

Si deve evitare in ogni caso di far effettuare la specifica attività del "Carabiniere di zona" per brevi periodi o "a singhiozzo", in quanto tale situazione è destinata a creare nella cittadinanza giuste e comprensibili aspettative, moltiplicando l'effetto negativo sulla percezione della sicurezza in caso di sospensione frequente o interruzione del servizio.

(0) Esecuzione

Il carabiniere di zona, come più volte detto, mira ad avvicinare la popolazione, a rendere più visibile la presenza dell'Arma e a consentire al cittadino un più facile accesso ai servizi di polizia; il relativo compito è, pertanto, eseguito negli orari che, a

seconda delle caratteristiche ambientali della realtà ove viene svolto, permettano di entrare in contatto o rendersi disponibili nei confronti del maggior numero di persone possibile.
La fascia oraria nella quale, di massima, si realizza questa condizione è quella compresa fra le 08.00 e le 20.00 entro la quale possono individuarsi i periodi più favorevoli per una mirata azione di contatto delle diverse fasce di popolazione che rappresentano il "target" del servizio. Così, ad esempio, in un settore nel quale sono ubicati diversi istituti scolastici la presenza del carabiniere all'ingresso o, più favorevolmente, all'uscita di alunni e studenti può costituire occasione preziosa per una produttiva azione informativa fra i genitori e i parenti in attesa, come fra gli stessi studenti più grandi che si trattengono sul posto al termine delle lezioni. La scelta dell'orario costituisce pertanto un atto fondamentale ai fini dell'efficacia del servizio e deve scaturire da una valutazione specifica del Comandante del Reparto.
Il servizio è svolto normalmente a piedi e può avere inizio dalla caserma o da altro punto dell'abitato raggiunto utilizzando i mezzi in servizio di pattuglia o anche, in casi in cui ciò sia conveniente, i mezzi pubblici, situazione nella quale, condividendo con il cittadino particolari momenti del vivere quotidiano, si realizza ulteriormente il carattere di vicinanza che è caratteristica fondamentale della "polizia di prossimità".
Particolarmente efficace è inoltre la possibilità di collegare il Carabiniere di zona alle Stazioni mobili, realizzando una moltiplicazione dell'effetto di prossimità derivante dall'impiego di questo presidio operativo. Tale modalità "integrata" consente, infatti, di offrire al cittadino non solo la possibilità di avvicinarsi spontaneamente e in modo più agevole all'offerta di sicurezza ma anche di riceverla a domicilio in modo strutturato.
In contesti ambientali particolari può essere adottata anche una modalità di esecuzione di tipo "misto", mediante l'effettuazione di pattuglie automontate composte di norma da due militari, dalle quali un componente si distacca per la vigilanza a piedi, mentre l'altro militare continua il servizio a bordo del veicolo, esercitando una sorveglianza dinamica nelle zone limitrofe. Peraltro, anche il carabiniere a bordo del veicolo può allontanarsi dallo stesso in tutte le circostanze in cui ciò sia richiesto da contingenti esigenze operative, derivanti da segnalazioni o richieste dei cittadini. A tali fini anch'egli sarà dotato di apparato radio portatile e degli altri equipaggiamenti previsti per il carabiniere di zona. Egli entra in azione dopo aver parcheggiato l'automezzo, chiuso con i dispositivo di allarme e antifurto inseriti e senza documenti e materiali a bordo. Al termine del servizio effettuato i due militari possono ricongiungersi per proseguire il servizio di pattuglia su automezzo, ovvero possono alternarsi nel servizio singolo secondo necessità comunicando ogni iniziativa al reparto di provenienza.
Il servizio del *"Carabiniere di zona"* si integra nel dispositivo interforze realizzato con il Piano di Controllo Coordinato del Territorio, di cui sfrutta le potenzialità in termini di sicurezza. Tutti i servizi di pattuglia, impegnati nell'area nella quale sono compresi i settori da vigilare secondo le previsioni del Piano CCT, devono essere, infatti, informati della posizione e delle attività dei militari in servizio singolo, per intervenire consapevolmente e rapidamente all'emergenza. Analoghe informazioni devono essere fornite ai carabinieri di zona, in modo che possano calibrare le proprie iniziative alle contingenti possibilità operative esprimibili dal dispositivo di sicurezza nel suo insieme.
Determinati i settori, stabiliti gli obiettivi informativi e l'orario di svolgimento dell'attività, definite le modalità di esecuzione, da riportare nell'ordine di servizio, ed organizzata la cornice di sicurezza areale, il Carabiniere singolo è responsabile dell'azione di vigilanza, che effettuerà sulla base della propria iniziativa ed intuito professionale, non

condizionato dall'assegnazione di itinerari prestabiliti né di compiti eccessivamente dettagliati.

In particolare il militare deve:

- proporsi nei confronti della popolazione rendendo espliciti il compito e lo scopo del servizio svolto;
- esercitare attenta vigilanza, che si concretizza nella vigile osservazione dei luoghi e nella identificazione a vista delle persone note e, con l'adozione di particolari cautele, di quelle sconosciute;
- visitare gli esercizi pubblici con lo scopo di instaurare un proficuo dialogo con l'esercente, osservare le persone presenti e le attività che vi si svolgono, senza effettuare accertamenti volti a verificare la regolarità della licenza o il rispetto di altri obblighi di carattere amministrativo;
- annotare e segnalare - anche ad altri enti (Vigili Urbani, aziende di servizio ecc.) - eventi, situazioni particolari, notizie nonché modifiche intervenute sul territorio e ritenute d'interesse (apertura o chiusura di esercizi commerciali, locali di intrattenimento, istituti culturali e finanziari, ecc.).

L'azione sarà, pertanto, diretta principalmente a colloquiare sistematicamente con i cittadini dimoranti nel settore d'interesse, con i Vigili Urbani, le guardie giurate, gli altri operatori pubblici e privati nonché con i titolari e/o i lavoranti di esercizi pubblici e commerciali. In sostanza, l'acquisizione di notizie utili per l'esercizio di pertinenti azioni preventive e/o repressive rappresenta il naturale sviluppo dell'attività di ascolto e recepimento delle istanze della cittadinanza; un'attività da condurre con atteggiamento tradizionalmente composto, disponibile e solidale, che testimoni la vicinanza dell'Istituzione ai bisogni dei singoli.

In tale ottica particolare, il carabiniere di zona provvede direttamente a soddisfare le eventuali richieste per le quali è in grado di fornire corretta ed esauriente risposta. Nelle situazioni in cui, invece, i provvedimenti da attuare eccedano le sue possibilità operative o esulino dalle competenze istituzionali attiva il proprio comando o gli uffici eventualmente competenti. Egli, inoltre, deve aver cura di portare a conoscenza di coloro che a lui si sono rivolti, nei limiti consentiti dalle norme e secondo le indicazioni impartite dal Comandante di Stazione, l'esito delle azioni intraprese o i provvedimenti attuati, non tralasciando di informarsi sulle misure adottate dagli organi esterni attivati sulla base delle sue segnalazioni.

(0) Collegamenti e modalita' di coordinamento

Il carabiniere di zona agisce in costante collegamento con la Centrale Operativa mediante l'impiego di apparati radio portatili di ultima generazione, dotati di laringofono in modo da garantirgli maggiore libertà di movimento. L'efficienza dei collegamenti costituisce il requisito operativo indispensabile perché il carabiniere possa interagire e coordinarsi con gli altri servizi in atto nell'area di riferimento. Nell'esecuzione della sua vigilanza, infatti, il militare può procedere al controllo delle persone con l'adozione di particolari cautele. In tali casi l'identificazione del soggetto deve essere preceduta dall'avviso alla C.O., che manterrà con continuità il contatto radio per tutta la fase del controllo, durante il quale il carabiniere di zona opera, di regola, anche con l'assistenza di una pattuglia automontata, fatta tempestivamente affluire dalla C.O.. Nelle ipotesi in cui il servizio di Carabiniere di zona sia di tipo "integrato" con la Stazione mobile o di tipo "misto", l'appoggio è garantito prioritariarnente, dagli altri componenti dell'equipaggio della Stazione mobile o dal militare impegnato nella sorveglianza dinamica a bordo dell'autovettura.

In situazioni di emergenza il militare deve dare immediatamente l'allarme via radio alla Centrale Operativa, evitando interventi risolutivi in situazione di evidente inferiorità e riducendo al minimo l'esposizione al pericolo dei cittadini presenti e di se stesso, fermi restando gli obblighi di legge.

Ulteriori misure di coordinamento sono, inoltre, adottate per facilitare l' utilizzazione del patrimonio informativo acquisito nel corso del servizio. A tal fine il Carabiniere di zona rientrato in caserma, deve registrare nell'immediatezza tutti gli atti relativi agli interventi effettuati e ragguagliare il comandante in merito al servizio, riferendo su particolari eventi o notizie raccolte. La relativa documentazione è vagliata dal Comandante di Stazione e posta a disposizione per la consultazione da parte degli altri militari della sede per un loro opportuno orientamento sia nell'esecuzione delle altre attività preventive sia di quelle investigative. Al riguardo, sono state poste allo studio specifiche predisposizioni volte ad automatizzare tali incombenze attraverso il supporto informatico.

. "Servizi di prossimità in aree urbane degradate ed in aree rurali"

(0) Premessa

L'esigenza di qualificare maggiormente la relazione tra il cittadino ed il carabiniere nonché di incrementare il rendimento dell'attività operativa nelle aree urbane particolarmente sensibili dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica ed in quelle rurali, caratterizzate da rarefazione delle abitazioni, rende necessario adottare modalità operative mirate, che si fondano sugli stessi principi della polizia di prossimità, già recepiti nei procedimenti d'impiego del " Carabiniere di zona".

(0) Servizi nelle aree degradate

L'attività deve essere attuata impiegando le Stazioni mobili, quali unità per il presidio temporaneo del territorio, con un equipaggio composto da almeno 4 militari.

Durante la permanenza nella località da presidiare, posta in posizione baricentrica rispetto all'intera area da vigilare, dovranno essere distaccate una o più pattuglie appiedate, composte da due militari, con il compito di contattare i cittadini, i titolari degli esercizi pubblici presenti lungo il percorso, le guardie giurate ed i vigili urbani, sempre al fine di instaurare un sereno rapporto interpersonale. Nella circostanza, il personale che rimarrà a controllo del veicolo, nel garantire la sicurezza dello stesso, svolgerà anche le normali funzioni operative, dalla ricezione di denunce alla redazione di atti giudiziari, all'assunzione di informazioni.

Il servizio così pianificato ed il costante collegamento radio del personale di pattugliamento con la stazione mobile e la centrale operativa, crea le necessarie condizioni di sicurezza per gli operatori, in grado di garantirsi all'evenienza anche un supporto reciproco.

(0) Servizi nelle aree rurali

In tale contesto i militari in servizio di perlustrazione avranno cura di raggiungere il maggior numero di abitazioni, specie se isolate, avvicinando i singoli residenti per stimolare il dialogo, assicurare tranquillità, ottenere notizie utili per la conoscenza del territorio e recepire eventuali istanze. Nella circostanza, dopo la dovuta presentazione - in linea con il rigore e la compostezza tradizionalmente riconosciuti all'Istituzione - occorrerà, principalmente, illustrare le ragioni della presenza, esplicitando le finalità del colloquio e l'attività preventiva in atto.

Il servizio dovrà essere svolto in orario diurno e, comunque, senza recare nocumento alla privacy, rifuggendo da qualsiasi atteggiamento di invadenza. Nel contempo,

dovrà essere riposta particolare attenzione nell'ascoltare i cittadini, evitando qualsiasi atteggiamento di sufficienza e fornendo - ove possibile - un'adeguata risposta alle problematiche prospettate.

DIRITTO E TECNICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

INDICE

DIRITTO E TECNICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

I TESI CODICE DELLA STRADA. DISPOSIZIONI GENERALI

1. **Principi generali del codice**
2. **La regolamentazione della circolazione**
3. **Regolamentazione fuori dei centri abitati**
   a. **Direttive**
   b. **Organi competenti ad adottare i provvedimenti**
   c. **Contenuto dei provvedimenti**
4. **Gerarchie delle strade**
5. **Notificazioni dei provvedimenti**
6. **Regolamentazione nei centri abitati**

II TESI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE

1. **I servizi di polizia stradale**
2. **Le competenze**

III TESI GUIDA DEI VEICOLI - REQUISITI FISICI, PSICHICI E MORALI

1. **Generalità**
2. **L'età e l'idoneità psicofisica**
3. **Esercitazioni di guida**

IV TESI DOCUMENTI NECESSARI PER LA GUIDA DEI VEICOLI A MOTORE

1. **Il controllo dei veicoli**
2. **Documenti di circolazione e di guida**
3. **Patenti di guida civili e loro validità**
4. **Ipotesi di violazioni**

5. **Limitazioni di guida**
6. **Validità della patente di guida (art. 125)**
7. **Durata e conferma della validità della patente di guida (art. 126)**
8. **Patenti di guida rilasciate da stati esteri - obbligo di traduzione e validità (artt. 135 e 136)**
9. **Permesso provvisorio di guida (art. 127)**
10. **Provvedimenti sanzionatori**

V TESI NORME DI COMPORTAMENTO

1. **Le norme di comportamento**
2. **Pericolo ed intralcio (art. 140)**
3. **Velocità (art. 141)**
4. **Limiti di velocità (art. 142)**
5. **Limiti massimi generali di velocità (art. 142)**
6. **Precedenza (art. 145)**
7. **Sorpasso (art. 148)**
8. **Distanza di sicurezza (art. 149)**
9. **Guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186)**
10. **Guida in condizioni di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti (art. 187)**
11. **Obblighi in caso di incidente (art. 189)**

I TESI CODICE DELLA STRADA. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Principi generali del codice

La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del Codice della Strada, dai provvedimenti emanati in applicazione dello stesso, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Regolare la circolazione di pedoni, animali e veicoli significa prevedere le modalità con le quali i diversi protagonisti debbano muoversi, fermarsi e sostare, assegnando, ad ognuno **singolarmente** ed a tutti in generale, contenuti precettivi e relativi provvedimenti punitivi per le eventuali violazioni. La finalità di questa regolamentazione è la **sicurezza stradale,** da raggiungersi perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.

L'obiettivo primario, pertanto, è affiancato da finalità non trascurabili che concorrono ad allargare la sfera di interesse delle norme, onde tutelare interessi essenziali per la collettività. A tal proposito la nuova formulazione dell'articolo 1 del Nuovo C.d.S. sancita dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2002 n.9, prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisca un Piano nazionale della sicurezza stradale. Inoltre le norme del Codice sono formulate nel rispetto delle normative Internazionali e Comunitarie e il Governo è impegnato a fornire annualmente al Parlamento i risultati dei rilevamenti statistici, periodicamente disposti e relativi ai "profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale".

2. La regolamentazione della circolazione

Alla regolamentazione della circolazione sono dedicati gli articoli 5, 6 e 7 del Codice, che costituiscono un nucleo importantissimo ai fini della determinazione dei poteri e delle modalità di intervento in materia. Sono individuabili, dal contenuto delle norme citate, i principi che seguono:

Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti l'art. 5 del Codice attribuisce una competenza generale ad "impartire ai Prefetti e agli Enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2". Poiché l'art. 2 è dedicato alla definizione e classificazione delle strade, ne consegue che la competenza in materia di regolamentazione della circolazione è demandata al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e le competenze riconosciute agli altri organismi (Prefetto, Enti proprietari della strada, Sindaco) sono esercitate sempre secondo le direttive dello stesso Ministro, che è chiamato a decidere anche su eventuali ricorsi avversi i provvedimenti di regolamentazione emanati da altri organismi. Allo stesso Ministro, il Codice riconosce un potere di ***diffida*** *(art. 5/2° comma) e un potere sostitutivo nel caso di inosservanza della diffida esercitata secondo le modalità e le procedure disciplinate dall'art. 7 del Regolamento.*

Questi ultimi poteri sono tipicamente gerarchici, nel senso che l'ordinamento amministrativo li riconosce agli organi giuridicamente sovraordinati rispetto ad organi subordinati. Il provvedimento di diffida può essere adottato quando sono accertate inosservanze di norme

giuridiche (art. 7/2° Cod.) e deve contenere la indicazione delle inosservanze, senza che sia specificata la fonte di informazione, gli interventi ritenuti necessari per sanare le violazioni accertate e il termine entro il quale l'ente proprietario, destinatario del provvedimento, deve ottemperare; la fissazione del termine perentorio è lasciata allo stesso Ministro, che **"in caso di grave situazione di pericolo"** può motivatamente ridurre. Una volta trascorso inutilmente il termine fissato, il Ministro, con "provvedimento notificato all'ente proprietario inadempiente", può disporre la immediata esecuzione delle opere necessarie "indicando chi deve provvedervi e le modalità" (art. 7/8 Reg.). Eseguiti i lavori ordinati, il Ministro emette ordinanza-ingiunzione a carico dell'ente proprietario, già diffidato inutilmente, per le spese sostenute. L'ordinanza-ingiunzione "acquista immediata efficacia esecutiva ai sensi delle disposizioni urgenti".

3. <u>Regolamentazione fuori dei centri abitati</u>

Fuori dei centri abitati la regolamentazione della circolazione stradale è così articola-ta (art.6 comma 4):

a. Direttive

Il potere di impartire direttive "per l'applicazione delle norme concernenti la regola-mentazione" è riconosciuta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

b. Organi competenti ad adottare i provvedimenti

La competenza è ripartita tra i Prefetti e gli Enti proprietari delle strade. Accanto a tali organi, che hanno competenza generale, limitatamente al territorio di competenza, sono riconosciuti analoghi poteri d'intervento alle Direzioni aeroportuali per gli aeroporti aperti al pubblico e alla Direzione di Capitaneria per i porti. Quest'ultimo organismo è citato tra i soggetti, ma non nell'attribuzione territoriale che, ovviamente, dovrà riferirsi all'estensione del porto secondo le normative marittime. Analogo potere d'intervento è riconosciuto al **Comandante della Regione Militare** per le strade militari;

c. Contenuto dei provvedimenti

Il contenuto dei provvedimenti possibili è diverso a seconda degli organismi chiamati ad adottarli. Il **Prefetto** può adottare provvedimenti motivati da ragioni di **sicurezza pubblica, sicurezza della circolazione, tutela della salute pubblica** e **esigenze di carattere militare.** Quando ricorrono tali motivazioni, il Prefetto può adottare provvedimenti di **sospensione temporanea** della circolazione di tutti o di alcune categorie di utenti. Il provvedimento può riguardare tutte le strade di competenza o solo tratti delle stesse. Se non ci sono dubbi sulla portata dei provvedimenti prefettizi, **non** tutto è chiaro per la determinazione delle motivazioni che legittimano l'intervento. In particolare, se sono facilmente identificabili le ragioni di sicurezza pubblica e di tutela della salute pubblica, non sempre sono chiaramente individuabili le ragioni di sicurezza della circolazione.

L'ente proprietario della strada, il cui intervento, di natura tecnica/organizzativa, mira a regolamentare la circolazione stradale e a tutelare il patrimonio stradale, può:

- **disporre,** per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

- **stabilire obblighi,** divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di **utenti,** in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
- **riservare corsie,** anche protette, a determinate categorie di veicoli anche con guida di rotaie o a veicoli destinati a determinati usi;
- **vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma** il parcheggio o la sosta dei veicoli;
- **prescrivere** che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;
- **vietare temporaneamente la sosta** su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali, non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.

La forma prevista per i provvedimenti è **l'ordinanza** e si deve ritenere estesa sia al Prefetto che agli altri soggetti legittimati, anche se il Codice la prevede espressamente solo per l'ente proprietario.

4. Gerarchie delle strade

Nell'art.6 c.9, dedicato alla regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati, è inclusa la disciplina della priorità tra le strade. Opportunamente, tale previsione è stata tolta dalla norma dedicata alla precedenza, come avveniva nel codice abrogato, per inserirla tra la regolamentazione della circolazione. Poiché ogni strada è naturalmente destinata a congiungersi con un altra, la regolamentazione della precedenza alle intersezioni in cui confluiscono due o più strade, costituisce fattore essenziale per la razionale organizzazione della circolazione:

- **gerarchie tra strade:** tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente (M. LL.PP.) non disponga diversamente per particolari intersezioni in relazione a situazioni e condizioni specifiche, anche alla luce delle caratteristiche o classificazioni delle strade interessate;
- **intesa tra gli enti competenti:** quando due strade a precedenza confluiscono in una intersezione, la precedenza è regolata **d'intesa** tra gli enti stessi;
- **potere sostitutivo:** nel caso l'accordo tra gli enti non sia raggiunto, decide il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto. Analogo potere d'intervento è riconosciuto allo stesso Ministro per attribuire la precedenza a strade diverse da quelle statali, motivata da particolari caratteristiche o funzioni dell'arteria.

5. Notificazioni dei provvedimenti

I provvedimenti amministrativi che, sotto forma di ordinanza, regolano la circolazione stradale hanno due forme di pubblicità: una riferita al provvedimento stesso, una relativa al dispositivo dell'ordinanza. Mentre per il primo provvedimento valgono le disposizioni amministrative disciplinanti l'attività dell'Ente che emette l'ordinanza, il dispositivo della stessa è reso pubblico ai soggetti interessati mediante l'impiego dei **segnali stradali,** il cui significato però è già stabilito dalla legislazione e non sono possibili adattamenti o variazioni.
I soggetti deputati, in quanto proprietari di strade, ad emanare ordinanze di regolamentazione della circolazione sono (art.6 c.5):

- per le strade e le autostrade statali: il capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;
- per le strade regionali: il presidente della Giunta regionale;
- per le strade provinciali: il presidente della Provincia;
- per le strade comunali e le strade vicinali: il Sindaco;
- per le strade militari: il comandante della Regione Militare territoriale.

6. Regolamentazione nei centri abitati

Perché si possano esercitare le competenze previste in tema di regolamentazione della circolazione nel centro abitato, è necessario che questo esista ed abbia le caratteristiche indicate all'art. 4 del Codice.

Con deliberazione della Giunta Comunale, da pubblicarsi all'albo pretorio per trenta giorni e con allegata la cartografia che evidenzi i confini sulle strade di accesso, si deve procedere a specifica delimitazione. Il presupposto di fatto è che sussistano i requisiti previsti dall'art. 3 comma I°, punto 8 (insieme di edifici, seppure intervallato da strade o piazze, di almeno venticinque fabbricati e di aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali), **comunque subordinato alla caratteristica principale di " raggruppamento continuo ".** L'esercizio completo delle competenze in materia di regolamentazione, richiede che il centro abitato raggiunga almeno diecimila abitanti (art. 26 Cod.Str.). Per i tratti di strade statali o provinciali, correnti all'interno di centri abitati di popolazione inferiore a diecimila abitanti, alcuni provvedimenti del Sindaco sono vincolati al previo nulla osta dell'ente proprietario.

Per quanto concerne l'articolazione dei provvedimenti, seppure appaiono tutti attribuiti all'ente locale (Comune)**,** la forma è diversa a seconda delle ragioni e dei contenuti. Con **ordinanza** del Sindaco è possibile:

- **limitare la circolazione** di tutte o di alcune categorie di veicoli, per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'Ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro dei Beni Culturali ed Ambientali;
- **stabilire la precedenza** su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione in relazione alla classificazione di cui all'articolo 2 e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedono, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;
- **riservare limitati spazi alla sosta** dei veicoli degli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, dei Vigili del Fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capolinea:
- **stabilire aree** nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
- **prescrivere orari** e riservare spazi ai veicoli adibiti al carico e allo scarico di cose;

- **istituire le aree attrezzate** riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art.185;
- **riservare strade** alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.

Previa deliberazione della Giunta Comunale è possibile "stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivo di controllo della durata della sosta", anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le aree urbane. L'art. 7, seppure dedicato alla regolamentazione in generale della circolazione stradale, dedica ampio spazio alle problematiche della sosta e dei parcheggi. Risultano infatti disciplinati la possibilità di accordare deroghe e permessi speciali nei casi di provvedimenti di divieto o limitazioni di sosta. Possono essere destinatari di tali provvedimenti i veicoli riservati a **servizi di polizia,** per esercenti **professioni sanitarie** nell'espletamento delle proprie mansioni e alle persone con limitata e impedita **capacità motoria,** muniti di speciale contrassegno.
Sempre con deliberazione della Giunta, i Comuni provvedono a delimitare le aree pedonali urbane e le zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale/culturale e sul territorio. In caso di urgenza, il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del Sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della Giunta. Analogamente, i Comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico.

II TESI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE

1. I servizi di polizia stradale

La polizia stradale si configura come branca della polizia amministrativa specificamente destinata alla vigilanza sull'osservanza della legislazione in tema di circolazione stradale in senso lato. L'art. 11 dispone che costituiscono servizi di polizia stradale:

- la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- la rilevazione degli incidenti stradali;
- la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
- la scorta per la sicurezza della circolazione;
- la tutela e il controllo sull'uso della strada.

L'obbligo d'intervento per la rilevazione degli incidenti stradali non è però finalizzato ai futuri procedimenti giudiziari ma riguarda ogni tipologia di sinistro stradale. Tra i nuovi servizi di polizia stradale, è incluso "la tutela e il controllo sull'uso della strada", volendo così esso prevedere specifici compiti di vigilanza sul patrimonio stradale e sull'uso della stessa da parte degli utenti. Particolarmente interessante si rivela la previsione della possibile collaborazione degli organi di polizia stradale nell'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.

Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministro dell'Interno, salvo le attribuzioni dei Comuni nei centri abitati. Allo stesso Ministro spetta il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque effettuati. L'ultimo comma dell'articolo prevede la possibilità, per gli interessati, di richiedere agli organi di polizia stradale le informazioni relative ai sinistri stradali in cui sono coinvolti. Tale previsione va vista alla luce della legge 7.8.1990, n.241, che prevede apposito titolo dedicato all'accesso ai documenti della pubblica amministrazione e trova analoga corrispondente disciplina nella legge 7/8/1990, n.242, che recepisce una direttiva CEE, per il controllo in tema di assicurazione obbligatoria.

2. Le competenze

Ad assicurare l'espletamento dei servizi di polizia stradale sono deputati, in via principale, la specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; in via ordinaria, tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Corpi e ai Servizi di Polizia Provinciale nell'ambito del territorio di competenza, ai Corpi di Polizia Municipale nell'ambito del territorio di competenza, ai funzionari del Ministero dell'Interno addetti al servizio polizia stradale, al Corpo di Polizia Penitenziaria e al Corpo Forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

Limitatamente alla prevenzione ed all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ed alla rilevazione degli incidenti stradali, la competenza all'espletamento è riconosciuta anche a tutti coloro che rivestono la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Analoga parziale competenza, riferita solo alla prevenzione ed all'accertamento delle violazioni e alla tutela e al controllo sull'uso delle strade, è riconosciuta, previa frequenza di corsi di formazione e superamento di esami di qualificazione, la cui gestione fa carico alle

Regioni, alle Province ed ai Comuni, agli appartenenti a tali Enti, incaricati di svolgere specifici servizi.
La stessa competenza è riconosciuta al personale dell'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Dipartimento per i trasporti terrestri, al personale dell'ente FF.SS. e delle Ferrovie in concessione per le violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello; al personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti limitatamente alle aree di competenza e ai militari del corpo delle Capitanerie di porto per le violazioni accertate nelle aree portuali.
Inoltre l'articolo 68 della Legge 488/1999 ha stabilito , dal 01 gennaio 2000, che le funzioni di prevenzione ed accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'art.17 della legge 127/97 , successivamente modificato con il D.L. 391/99,(ausiliari del traffico) sono svolte solo dal personale nominativamente designato dal Sindaco, previo accertamento dell'assenza dei precedenti e pendenze penali (sosta di automotoveicoli, a dipendenti comunali o a personale delle società di gestione dei parcheggi limitatamente alle aree oggetto di concessione) nonché può essere conferita competenza a disporre rimozione dei veicoli. Con tali funzioni possono contestare immediatamente e redigere e sottoscrivere verbali di accertamento.
Infine, la legge 214 del 2003 ha stabilito che i servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, possono essere effettuati anche da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizione di eccezionalità, ma limitatamente ai percorsi autorizzati e con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade o dagli organi di polizia stradale. Questi soggetti abilitati, peraltro, non possono utilizzare l'apposito degnale distintivo (la paletta di cui all'art.24 del Regolamento di Attuazione).

III TESI GUIDA DEI VEICOLI - REQUISITI FISICI, PSICHICI E MORALI

1. Generalità

Dei fattori della circolazione stradale, sicuramente, l'uomo ha un ruolo preminente per ciò che riguarda la sicurezza perché sia il veicolo che la strada sono prodotti del suo ingegno. La circolazione è un fenomeno estremamente dinamico, dove le situazioni ambientali mutano in continuazione e richiedono costanti valutazioni ed adeguamenti. L'attore, a cui sono richieste queste continue valutazioni ed adeguamenti, è il conducente, e ogni progetto, finalizzato alla sicurezza, non può che interessarsi in via primaria del fattore uomo. Del fattore uomo, diventano rilevanti, ai fini della sicurezza, l'età, le capacità tecniche e alcune condizioni psicofisiche e comportamentali.

2. L'età e l'idoneità psicofisica

Chi guida veicoli, oltre ad essere idoneo dal punto di vista psicofisico deve avere i seguenti requisiti di età (art.115):

a. Anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;

b. Anni quattordici per guidare ciclomotori purchè non trasportino altre persone oltre al conducente;

c. Anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A, sempreché non trasportino altre persone oltre al conducente;

d. Anni diciotto per guidare:

1. ciclomotori, motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera C, ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici;
2. autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t.;
3. i veicoli di cui al punto 2 la cui massa complessiva a pieno carico, compreso la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t purché munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;

e. Anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3 della lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonché ai mezzi adibiti ai servizi di emergenza.

Chi guida veicoli a motore non può aver superato:

a. Anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati, la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;

b. Anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Le violazioni alle disposizioni dell'art. 115, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta.

Coloro che guidano un veicolo, e non si trovino nelle condizioni di età richieste, incorrono pertanto in sanzioni rilevanti, al pari di chi, avendo la materiale disponibilità dell'auto o della moto, consente loro la guida, in violazione delle prescrizioni imposte. Tali prescrizioni, valide per la circolazione della totalità dei veicoli, non sono valide per le Forze Armate e i corpi di polizia che, ai sensi dell'art. 138 del Codice della Strada, provvedono direttamente con provvedimenti interni a disciplinare la conduzione dei propri veicoli.

3. Esercitazioni di guida

Per il conseguimento della patente, è possibile esercitarsi alla guida, dopo aver ottenuto apposita autorizzazione (foglio rosa), purché a fianco, in qualità di istruttore, ci sia una persona che non abbia superato i 65 anni di età, munita di patente valida per la stessa categoria conseguita da almeno 10 anni o di patente superiore a quella che l'allievo si appresta a conseguire. All'autovettura, con la quale si effettua l'esercitazione, dovrà essere apposta la lettera P o l'iscrizione «scuola guida» (art. 122).

Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente A non si applicano le prescrizioni relative all'obbligo dell'istruttore, ma le esercitazioni sono consentite solo in luoghi poco frequentati.

L'istruttore deve vigilare sulla marcia del veicolo ed intervenire tempestivamente in caso di necessità. Se il veicolo non è munito di doppi comandi, l'istruttore non può aver superato i sessanta anni di età.

Sono previste sanzioni sia per la persona autorizzata che si esercita senza avere a fianco con funzioni di istruttore persona idonea per età e patente, sia per chi si esercita privo di autorizzazione. In questa ultima ipotesi è prevista una sanzione anche per chi funge da istruttore.

IV TESI DOCUMENTI NECESSARI PER LA GUIDA DEI VEICOLI A MOTORE

1. Il controllo dei veicoli

I controlli esperiti dagli operatori di polizia stradale ai veicoli circolanti si realizzano attraverso la verifica delle prescrizioni concernenti il **conducente, il veicolo e il carico trasportato.**

2. Documenti di circolazione e di guida

Il primo controllo concerne il possesso dei documenti di circolazione e di guida.
L'art. 180 del nuovo Codice della Strada prescrive che il conducente, per poter circolare con veicoli a motore, debba avere con sé i seguenti documenti:

- la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;
- la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
- l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida, nonché un documento personale di riconoscimento;
- il certificato di assicurazione obbligatoria.

La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sè la patente di guida prescritta e se trattasi di istruttore di scuola guida deve avere anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'articolo 123 c.7.

Il conducente deve, altresì, avere con sè:

- **l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'articolo 82;**
- **la relativa autorizzazione quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando l'autoveicolo sia in circolazione di prova;**
- **il certificato di abilitazione professionale quando prescritto;**
- **il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida (dal 1.7.2004 per i minorenni non muniti di patente A e dal 1.7.2005 per i maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida) ed un documento di riconoscimento.**

All'atto della contestazione va inserito nel verbale l'invito ad esibire la documentazione mancante entro un certo tempo ad uffici di polizia con l'annotazione che l'eventuale inottemperanza comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria (art.180 c. 8). Ai sensi dell'art.376 Reg. Esec. il Comando o Ufficio di Polizia, presso il quale i documenti e le informazioni sono resi, ne prende atto redigendo apposito verbale. Una copia del verbale è consegnato all'interessato ed una inviata al Comando/Ufficio dell'agente accertatore che ha formulato l'invito.

3. Patenti di guida civili e loro validità

Secondo l'art. 116 del nuovo Codice della Strada, come modificato dal D.L.vo 15/01/2002, n. 9:

- non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;
- per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida; a decorrere dal 1.7.2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è esteso anche ai maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida;
- per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti;

La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:

A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t.

B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t.

C -Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D.

D -Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero.

E -Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.

I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D, alla guida di veicoli anche se trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche nonché con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui dell'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose ovvero al trasporto di più di otto persone oltre il conducente.

Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è

richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi. In proposito, la Commissione delle Comunità Europee ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un parere motivato rilevando che il richiamato disposto dell'art. 116 c.6 del C.d.S. è in contrasto con quanto disposto dall'art.5 della Direttiva 91/439/CEE, secondo cui "l'accesso alle patenti C o D è subordinato al possesso della patente categoria B", senza alcuna altra previsione circa i limiti temporali. Rilevato il contrasto tra norma comunitaria e norma nazionale, ne discende l'inapplicabilità del citato comma 6 dell'art.116, nella parte in cui prevede il trascorso del tempo di 6 mesi e di 1 anno dal conseguimento della patente B per ottenere l'abilitazione alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente C o D.

La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.

I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'articolo 115, comma I lettera d), numero 3, i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei requisiti, delle modo e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento. **L'art.17 comma 16 della legge finanziaria per il 1998 ha soppresso il certificato di abilitazione professionale di tipo KE per i conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza, comunque sempre avendo compiuto il ventunesimo anno d'età**.

4. Ipotesi di violazioni

Il D.P.R. 575/1994 ha modificato sostanzialmente l'istituto giuridico della patente per quanto concerne competenze e procedure di rilascio e conferma, ma ne ha lasciato inalterata la disciplina sanzionatoria.

La patente di guida è ora rilasciata dall'Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri "contestualmente al superamento dell'esame di guida" (art. 121, ultimo comma).

Una volta rilasciata la patente, l'Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ne da comunicazione al Prefetto. Quest'ultimo, qualora accerti che l'interessato si trovi nelle condizioni ostative di cui all'art. 120 (delinquente abituale, professionale e per tendenza o sottoposto, o essere stato sottoposto, a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione, o aver subito una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura), emette provvedimento di revoca della patente rilasciata.

I requisiti morali (art. 120), pertanto, non sono più valutati all'atto del rilascio ma successivamente ed esplicano la loro rilevanza ai fini del mantenimento della titolarità della patente, che è perfettamente valida già al momento del rilascio. Le ipotesi di violazioni rilevabili, di cui all'art.116, sono:

- guida di veicoli senza aver conseguito la patente di guida: la violazione non costituisce più reato come disposto dall'art.5 della Legge 25 giugno 1999 n.205 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, nonché il fermo amministrativo del veicolo, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, per un periodo non superiore a tre mesi; in caso di reiterazione delle condotte è prevista la confisca del mezzo;
- avere la materiale disponibilità di un veicolo e affidarlo o consentire la guida a chi non abbia conseguito la patente o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto: sanzione amministrativa prevista dal comma 12°;
- guidare il veicolo avendo la titolarità della patente ma sprovvisto del certificato di abilitazione professionale (*vds. il comma ottavo dell'art. 116 che ne elenca le ipotesi*) o del certificato di formazione professionale: sanzione amministrativa prevista dal comma 15°;

5. Limitazioni nella guida

Il nuovo Codice della Strada, in accoglimento di una direttiva CEE prevede limitazioni per i neopatentati. Tali limitazioni, contenute nell'art. 117, hanno la funzione, di graduare l'accesso alla guida dei giovani conducenti, evitando pericolosi impatti con veicoli di elevate prestazioni:

- per i primi tre anni dal conseguimento della patente, e comunque prima di aver raggiunto l'età di 20 anni, non è consentita la guida di motocicli di potenza superiore a 25 kW e/o di potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 0, 16 kW/kg.;
- per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali;

Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto l'età di vent'anni, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui all'art.117 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria. La violazione comporta anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi.

Nonostante il primo comma preveda limitazioni per i primi tre anni dal conseguimento, per la guida di motocicli la previsione si applica solo per i primi due anni e solo per i conducenti che non hanno superato il 21° anno di età (D.M. 8/8/1994, che recepisce la Direttiva CEE 91/349 sulle patenti di guida, in vigore totalmente dal 1° luglio 1996).

6. Validità della patente di guida *(art. 125)*

Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie B e C (art.125 co.1).

La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione (art.125 co.3).

La validità della patente di guida, nello schema originario del Codice era articolata differenziando la patente per motocicli (A) da quelle per autoveicoli (B, C e D) e ricalcava perciò lo schema introdotto dalla legge 111/1988, che aveva introdotto l'obbligo degli esami di guida per motocicli. Sono rimasti in vigore perciò le disposizioni transitorie che consentono solo ai titolari delle patenti per autoveicoli (B, C o D) conseguite prima del 26 aprile 1988, anche la guida dei motocicli.

7. Durata e conferma della validità della patente di guida *(art. 126)*

Le patenti A e B è sono valide dieci anni, a meno che non siano rilasciate o confermate a chi ha superato i 50 anni di età (in questo caso la validità è limitata a cinque anni) a chi ha superato i settanta anni (in questa ipotesi valgono tre anni).
La procedura di conferma di validità della patente è stata modificata dal D.P.R. 575/1994, che ha eliminato l'obbligo del certificato anamnestico e previsto il solo accertamento presso il servizio medico della A.S.L. o altri medici autorizzati ai sensi dell'art. 119. All'atto della visita medica per la verifica della persistenza dei requisiti psicofisici prescritti, l'interessato deve dimostrare di aver versato gli importi dovuti per la conferma della patente. Il sanitario provvederà a trasmettere all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri la certificazione sanitaria. Questo ufficio, ricevuta la certificazione, invierà a mezzo posta all'interessato un bollino di conferma che verrà apposto sul documento.
Guidare un veicolo con patente scaduta di validità significa andare incontro alle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 126 co.7 e al ritiro immediato della patente in applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento. Il documento ritirato va inviato sempre alla Prefettura del luogo della commessa violazione che lo restituirà all'interessato quando questi avrà dimostrato di essersi sottoposto ai prescritti accertamenti sanitari.
Con il Decreto Legislativo n.9 del 15 gennaio 2002 è stato introdotto l'art. 126-bis (patente a punti). Il nuovo articolo prevede un punteggio iniziale pari a 20 che viene eventualmente decurtato in base al tipo di violazione commessa, come una apposita tabella. L'organo accertatore in tal caso avrà l'onere di comunicare la decurtazione del punteggio all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (A.N.A.G.). Prevede altresì, qualora il punteggio non sia già esaurito, la possibilità di riacquistare sei punti attraverso dei corsi appositamente predisposti, e che salvo i casi di perdita totale del punteggio, la mancanza per un periodo di due anni, di violazioni di norme di comportamento da cui derivano decurtazioni del punteggio, il riacquisto del completo punteggio iniziale. Alla perdita totale del punteggio invece, il titolare della patente di guida deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica prevista dall'art.128.

8. Patenti di guida rilasciate da stati esteri - obbligo di traduzione e validità *(artt.135 e 136)*

La validità in Italia delle patenti di guida e permessi internazionali rilasciati da Stati esteri è riconosciuta fino a che il titolare non sia residente in Italia da oltre un anno. Se il titolare risiede in Italia da oltre un anno e guida con patente estera scaduta, si considera privo di patente e risponde della violazione di cui all'art.116/13°. Qualora la patente estera sia scaduta e il titolare risieda in Italia da meno di un anno, risponderà della sanzione pecuniaria prevista per la guida con patente scaduta e subirà il ritiro della stessa. Tale norma non è

applicabile ai cittadini comunitari come disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in applicazione della Direttiva Comunitaria 91/439/CEE, secondo la quale i cittadini comunitari hanno il diritto di utilizzare il proprio documento di guida per la circolazione sul territorio italiano senza limiti temporali, purché sia ovviamente in corso di validità.

Riguardo poi l'obbligo della traduzione ufficiale in lingua italiana che deve accompagnare la patente estera, essa è riservata solo all'ipotesi in cui il titolo è rilasciato su modelli non conformi alle Convenzioni internazionali.

9. Nuovo regolamento per il rilascio del duplicato della patente di guida e della carta di circolazione

Con la Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2000, sono stati pubblicati due interventi normativi che con lo scopo di semplificare e snellire un procedimento amministrativo molto diffuso, hanno regolamentato le procedure per il rilascio del duplicato della patente di guida (D.P.R. 9 marzo 2000 n.104) e della carta di circolazione (D.P.R. 9 marzo 2000 n.105) in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale.

Infatti, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di uno di questi documenti, il titolare deve presentare denuncia -entro 48 ore dalla constatazione- agli organi di polizia, compilando un apposito modulo. Contestualmente verrà rilasciato dagli organi di polizia un permesso provvisorio della validità di 90 giorni. Dal momento del rilascio del suddetto permesso provvisorio, il documento oggetto di denuncia non è più valido e qualora il titolare successivamente alla denuncia rientrasse in possesso del documento deve provvedere alla distruzione.

Gli uffici di polizia che hanno ricevuto la denuncia, entro sette giorni, devono dare comunicazione all'ufficio centrale operativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità indicate dallo stesso Ministero.

L'ufficio centrale operativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo aver provveduto alla registrazione dei dati presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida nel caso di patente e all'archivio nazionale dei veicoli nel caso della carta di circolazione, comunica al Ministero dell'Interno per via telematica l'avvenuta registrazione e predispone il duplicato del documento trasmettendolo per posta-contrassegno all'indirizzo di residenza dell'interessato. Ove il duplicato non pervenga entro il termine previsto dal permesso provvisorio, lo stesso si intende prorogato fino alla consegna del duplicato.

Inoltre, il legislatore, ha previsto che nel caso gli organi di polizia siano impossibilitati ad estrarre i dati necessari per il duplicato, gli stessi dovranno rilasciare copia della denuncia e contestualmente rilasciare un permesso provvisorio della durata di 90 giorni. Successivamente il titolare del documento dovrà presentare apposita domanda, (allegando copia della denuncia rilasciata dagli organi di polizia) , presso gli uffici Provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri i quali provvederanno al rilascio del duplicato entro 30 giorni dalla presentazione.

Qualora si tratti di documento deteriorato, il titolare del documento dovrà presentare apposita domanda, presso gli uffici Provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri i quali provvederanno al rilascio del duplicato entro 30 giorni dalla presentazione.

10. Provvedimenti sanzionatori

La patente di guida può essere interessata da provvedimenti sanzionatori applicati a titolo di sanzioni accessorie (ritiro, sospensione e revoca) e da provvedimenti motivati dal venir meno dei requisiti psicofisici prescritti, accertati in sede di revisione (artt.128 e 129). I provvedimenti di sospensione (art.129) o di revoca (art.130) sono di competenza dell'Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. I provvedimenti applicati a titolo di sanzioni amministrative accessorie sono di competenza del Prefetto.

Le sanzioni amministrative accessorie contemplate dal Codice della Strada sono le seguenti:

- obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione opere abusive (art.211);
- obbligo di sospendere una determinata attività (art.212).
- confisca del veicolo(art.213);
- fermo amministrativo del veicolo (art.214);
- rimozione o blocco del veicolo(art.215).
- ritiro dei documenti di circolazione, della targa e della patente di guida (art.216);
- sospensione della carta di circolazione (art.217)
- sospensione della patente di guida (art.218);
- revoca della patente di guida (art.219).

V TESI NORME DI COMPORTAMENTO

1. Le norme di comportamento

La circolazione stradale, al pari di ogni altro settore della vita sociale, ha bisogno di precise regole che ne consentano la realizzazione entro limiti di sicurezza. Queste regole sono di due ordini, quelle ricordate dalla segnaletica stradale e quelle previste dall'articolo 140 all'articolo 193 del Codice della Strada che ogni conducente deve conoscere ed osservare senza che **nessun segnale glielo indichi.**

Con la segnaletica stradale verticale, orizzontale, semaforica o manuale, si impongono determinati comportamenti o si vietano certe manovre. La segnaletica assolve perciò una funzione importantissima per la circolazione stradale essendo indispensabile per la fluidità e la sicurezza del traffico.

Le norme di comportamento costituiscono la disciplina primaria del Codice della Strada e regolano tutte le manovre che ordinariamente la circolazione comporta.

Ogni incidente stradale, infatti è il risultato di una o più violazioni delle norme che la regolamentano.

La loro conoscenza ed osservanza, se sono necessarie per ogni utente, sono indispensabili per tutti i conducenti di veicoli di servizio. La corretta osservanza delle norme di comportamento, non solo è condizione primaria per la sicurezza stradale ma è anche la manifestazione più concreta dell'educazione stradale di ogni conducente.

Nelle regole circolatorie si trovano, strettamente connessi, precetti giuridici e principi di educazione civica, che devono essere bagaglio indispensabile di ogni appartenente all'Arma dei Carabinieri. Anche nell'osservanza delle regole giuridiche si può manifestare educazione, arroganza o spavalderia. In tema di circolazione, la sicurezza è anche il risultato della cortesia e dell'educazione, oltre che del rispetto delle regole giuridiche.

2. Pericolo e intralcio *(art. 140)*

Gli utenti della strada debbono comportarsi in modo da non costituire pericolo od intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

Il pericolo e l'intralcio sono due situazioni che influiscono negativamente sulla sicurezza della circolazione. Per far sì che queste situazioni non si verifichino, è necessario soddisfare le seguenti condizioni:

- conoscenza del veicolo che si guida e del suo funzionamento;
- conoscenza e rispetto di tutte le regole di comportamento e degli obblighi imposti dalla segnaletica;
- rispetto delle regole di precedenza, cortesia ed educazione che contraddistinguono le persone dotate di elevato senso civico.

Il conducente di un veicolo o il pedone, che durante la circolazione non osservino anche una delle condizioni elencate, certamente determineranno o si troveranno attivamente coinvolti in situazioni di **"intralcio o pericolo"**, che costituiscono la fase antecedente all'incidente stradale.

Non costituire pericolo od intralcio con manovre vietate o poco corrette, costituisce un obbligo per ogni conducente e, in particolare, per coloro che guidano veicoli di servizio.
Molti servizi vengono svolti a bordo di auto o di moto che si muovono nel traffico ordinario per controllare itinerari, obiettivi particolari o vigilare sul territorio. Nell'espletamento di tali servizi, allorché non ricorrano situazioni di particolare urgenza, è necessario muoversi ordinatamente onde avere la possibilità di dedicarsi all'osservazione ed assicurare le consegne ricevute.

3. <u>Velocità</u> *(art. 141)*

E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e occorrendo anche fermarsi, quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
Il conducente non deve gareggiare in velocità.
Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.

- La velocità di marcia di ogni veicolo, perché **"sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e ogni altra causa di disordine o d'intralcio per la circolazione"**, deve essere "regolata" tenendo presenti tutte le condizioni elencate.

In ultimo, è bene ricordare che la velocità è causa di tantissimi incidenti stradali con conseguenze estremamente gravi.
La velocità, anche quando non costituisce la causa primaria dell'incidente, è certamente quella che ne determina la gravità.
Nella collisione tra due veicoli si genera una forza d'urto che è proporzionale al quadrato della velocità che gli stessi avevano al momento del sinistro.

Inoltre a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n.9 del 15 gennaio 2002, il Codice della Strada punisce chiunque, a qualsiasi titolo o per qualunque finalità, gareggia in velocità con veicoli a motore e dispone la confisca del veicolo con il quale e' stata commessa la violazione. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

4. Limiti di velocità *(art. 142)*

L'art. 142 del Codice della Strada è dedicato alla disciplina dei limiti massimi generali di velocità per tutte le categorie di veicoli.

Questi limiti non sono segnalati dalla cartellonistica stradale e valgono in assenza di diversa e più restrittiva indicazione.

Se su una strada è posto il limite di velocità con cartello stradale, è questo limite che va rispettato, mentre i veicoli delle categorie per le quali sono previsti limiti inferiori, sono tenuti ad osservare questi ultimi.

Va ricordato che questi limiti sono ipotizzati per situazioni di traffico ottimale. Se ricorrono le condizioni particolari già illustrate, la velocità deve commisurarsi a queste situazioni per far sì che non sia pericolosa. Sanzioni previste:

- chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria;
- chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria e decurtazione di 2 punti;
- chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni la sospensione della stessa va da tre a sei mesi; la decurtazione è di 10 punti;
- quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in un'ulteriore violazione dell'alinea precedente, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da due a sei mesi. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da quattro a otto mesi.

5. Limiti massimi generali di velocità *(art. 142)*

I limiti massimi di velocità sono i seguenti:

- Autostrade.....130 Km/h
- Strade extraurbane principali.....110 Km/h
- Strade extraurbane secondarie.....90 Km/h
- Strade urbane di scorrimento.....sino a 70 Km/h
- Centri urbani.....50 Km/h

Sulle autostrade a tre corsie, più la corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreche' lo consentano l'intensità' del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.

I limiti di velocità per categoria di veicolo, sono i seguenti:

limiti massimi di velocità per categoria di veicoli	autostrade	strade extraurbane principali	centri urbani
a) Ciclomotori			45
b) Veicoli trasportanti merci pericolose (esplosivi)	50	50	30
c) Macchine agricole (montate su pneumatici)			
Macchine operatrici (montate su pneumatici)			
Carrelli (montati su pneumatici)			
c) Macchine agricole (montate su cingoli)			
Macchine operatrici (montate su cingoli)		40	40
d) Quadricicli			
e) Autotreni			
Autoarticolati			
Autosnodati			
f) Autobus (sup. A pieno carico a 80 ql.)		15	15
Filobus		80	50
g) Autocarri (destinati al trasporto di cose con massa complessiva a pieno carico superiore a 35 ql. Fino a 120 ql.)	80	70	50
h) Autocarri (destinati al trasporto di cose o altri usi di massa complessiva superiore a 120 ql.)			
i) Autocarri (di massa complessiva superiore a 50 ql. autorizzati dall'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti terrestri (ex MCTC) in via eccezionale e temporaneo per il trasporto di persone)	100	80	50
j) Mezzi d'opera	100	80	50
	80	70	50
	80	70	50
	60	60	40

6. <u>Precedenza</u> *(art. 145)*

I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.

Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.

Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tranviarie i conducenti hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione.

I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nell'intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.

E' vietato impegnare un'intersezione o un attraversamento di linee ferroviarie o tranviarie quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell'immediata prossimità dello sbocco sulla strada.

Dare la precedenza significa consentire ad altri di impegnare e percorrere per primi lo spazio stradale interessato. In merito, va subito evidenziato che, pur vigendo la regola che la precedenza spetti a chi proviene dalla destra, è richiesto a tutti i conducenti (anche a coloro che provengono dalla destra), approssimandosi al crocevia, di usare la massima prudenza. E' chiaro, che non esiste il diritto di pretendere la precedenza, ma solo l'obbligo di cederla. Approssimandosi al crocevia, non è sufficiente essere prudenti, ma è richiesta la "massima prudenza" al fine di evitare incidenti.

L'inosservanza delle regole sulla precedenza è fra le cause primarie degli incidenti stradali. Nei centri abitati si calcola che più del 60% degli incidenti si verifichino per il non rispetto delle regole della prudenza. Queste regole, a volte, vengono ricordate al conducente da tre segnali stradali, che sono:

- **STOP** obbliga il conducente ad arrestarsi comunque al crocevia e cedere la precedenza a chi circola sull'altra strada;
- **DARE PRECEDENZA** obbliga i conducenti a cedere la precedenza a coloro che circolano sull'altra strada. A differenza del segnale di STOP, non richiede che il conducente arresti obbligatoriamente il veicolo, è sufficiente che dia la precedenza;
- **STRADA CON DIRITTO DI PRECEDENZA** informa coloro che percorrono una strada principale della presenza di un crocevia lungo il percorso. I veicoli che percorrono le strade confluenti sulla principale devono dare la precedenza a chi circola su quest'ultima. Ciò nonostante, coloro che percorrono la strada principale, approssimandosi al crocevia, devono anch'essi usare la massima prudenza.

Anche in assenza di segnali che ne ricordino l'obbligo, nelle seguenti situazioni, occorre dare la precedenza:

- a coloro che provengano da destra, quando nel crocevia non esistono segnali che regolano la precedenza o ci siano segnali eguali;
- quando, uscendo da un passo carraio, ci si immette nel traffico;
- prima di immettersi nelle correnti di traffico, partendo da una posizione di sosta;
- ai veicoli circolanti su rotaie (tram);
- quando si effettua l'inversione di marcia o la retromarcia;
- ai veicoli in servizio di emergenza o di polizia con il dispositivo acustico (sirena) e luminoso (lampeggiante) in funzione (Forze dell'Ordine, ambulanze, vigili del fuoco, etc.);
- quando si effettua la svolta a sinistra;
- ai pedoni che attraversano la strada servendosi degli appositi passaggi pedonali;
- a gruppi di persone che occupano la strada per cortei, manifestazioni, processioni, etc.;
- ai pedoni che tardano a liberare la strada;
- ai ciechi muniti di bastone e ad altri invalidi.

L'obbligo di cedere la precedenza quando lo impone la segnaletica o le norme di comportamento è valido anche e soprattutto per i conducenti di veicoli in servizio di istituto. L'auto dei Carabinieri, infatti, non gode di particolari diritti, ma deve essere di esempio nel rispetto delle regole giuridiche e di buona educazione.

7. <u>Sorpasso</u> *(art. 148)*

Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi che:

- la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
- il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
- nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;
- la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare.

Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia di marcia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e

riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se le carreggiate o semicarreggiate sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.
L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

- Il sorpasso costituisce una delle manovre maggiormente ricorrenti negli incidenti stradali, specie quelli con danni gravi o gravissimi.

I conducenti di biciclette, ciclomotori e motocicli vanno sorpassati con particolare attenzione. Essi sono portati, per la natura stessa del veicolo condotto, ad eseguire repentini cambiamenti di direzione, senza interessarsi di coloro che, provenienti da tergo, abbiano iniziato il sorpasso nei loro confronti.
Oltre che in presenza dei relativi segnali stradali, è vietato il sorpasso:

- in prossimità o in corrispondenza delle curve, dei dossi ed in ogni situazione di scarsa visibilità;
- del veicolo che ne stia sorpassando un altro;
- dei veicoli fermi ai passaggi a livello, ai semafori o per interruzione del traffico, allorché sia necessario portarsi sulla parte sinistra della carreggiata;
- in prossimità o in corrispondenza dei crocevia o dei passaggi a livello senza barriere;
- dei veicoli fermi per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.

8. <u>Distanza di sicurezza</u> *(art. 149)*

Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.
Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia.
Quando siano in azione macchine sgombraneve o spartitrici, i veicoli devono procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro.
Ogni veicolo, durante la marcia, deve tenersi ad una distanza di sicurezza dal veicolo che lo precede. Questa distanza non è possibile determinarla in metri, ma va "calcolata" tenendo presente le seguenti condizioni:

- velocità di marcia del veicolo;
- prontezza di riflessi del conducente;
- condizioni atmosferiche;
- efficienza del sistema frenante del veicolo.

Lo spazio necessario per arrestare un veicolo dipende innanzitutto dalla velocità di marcia. Più è elevata la velocità, maggiore è lo spazio necessario.
Quando si procede a velocità elevata, seguendo altri veicoli, è assolutamente necessario tenere una distanza superiore allo spazio che si percorre nell'intervallo psicotecnico. Questo spazio sarà quello che impedirà di venire a collisione con il veicolo che precede, se quest'ultimo effettuerà una improvvisa frenata. La manovra, infatti, sarà percepita, dal conducente che segue, dopo che è stata attuata e l'improvvisa decellerazione ridurrà repentinamente l'intervallo tra i due veicoli.
Tenere la distanza di sicurezza dal veicolo che precede è quanto mai necessario per la marcia in colonna e nell'espletamento dei servizi di scorta.
Nel primo caso, un eventuale tamponamento coinvolgerebbe quasi certamente anche i veicoli che seguono, se non l'intera colonna, con danni gravissimi e figure poco edificanti. Nei servizi di scorta inoltre va tenuto presente che non sempre stare vicini al veicolo da scortare significa essere in grado di fronteggiare eventuali situazioni pericolose. Senza contare poi che, nel caso di tamponamenti tra veicolo scortato e autovettura di scorta, si produce l'effetto contrario alla finalità del servizio, che é quello di tutelare e non di danneggiare.

9. <u>Guida in stato di ebbrezza alcolica</u> ***(art. 186)***

E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro 258 ad euro 1.032 ed il Tribunale monocratico è competente ad irrogare la pena. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno.
Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
L'ebbrezza alcolica è accertata con gli strumenti omologati secondo il regolamento (l'etilometro). Chi è sottoposto all'accertamento, è considerato in stato di ebbrezza quando risulti avere un tasso alcolico superiore a 0,5 grammi/litro.
Secondo quanto previsto al quarto comma dell'articolo 186 del C.d.S., gli organi di polizia stradale hanno la facoltà di effettuare gli accertamenti sullo stato di ebbrezza **"**quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dall'alcool".

Questa disposizione, se letta alla luce del settimo comma che prevede l'ipotesi di rifiuto dell'accertamento, fa ritenere che gli organi di polizia debbano procedere agli accertamenti quando il conducente evidenzi una sintomatologia che faccia ritenere lo stato di alterazione dovuto all'influenza dell'alcool. La sintomatologia dell'ebbrezza riscontrata dagli organi di polizia, o meglio, il convincimento da parte dell'organo di polizia dello stato di alterazione del soggetto, è rilevante non solo per procedere agli accertamenti, ma diventa preminente e fondamentale per procedere nell'ipotesi di rifiuto. Qualora la sintomatologia, obiettivamente osservata e descritta, sia inequivocabilmente dovuta all'abuso di sostanze alcoliche, nel

caso di rifiuto si configurerà un concorso tra il reato previsto dal sesto comma (rifiuto) e quello del primo comma (guida in stato di ebbrezza). E' importante a tal proposito che nell'accertamento "de visu", o "sintomatico", dell'illecito vengano riportati in modo dettagliato, senza trascurare nessun particolare o dettaglio, i sintomi evidenziati.
Nel caso di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, gli organi di polizia stradale hanno la possibilità di richiedere l'accertamento del tasso alcoolemico alle strutture sanitarie le quali sono tenute al rilascio della relativa certificazione

10. <u>Guida in condizioni di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti</u> *(art. 187)*

E' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso. Le predette strutture sanitarie, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì tali accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche. Gli accertamenti sono effettuati con strumenti e modalità stabiliti dal regolamento, ai fini della determinazione delle quantità, indicate in conformità alle previsioni dello stesso regolamento; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'articolo 186. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Del fatto verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria perché il fatto costituisce reato e il Tribunale monocratico sarà competente ad irrogare la pena.
Qualora l'interessato rifiuti l'accertamento, commetterà il reato previsto dal comma ultimo dell'articolo.
Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare nel luogo indicato dall'interessato o dato in custodia ad una autorimessa.

11. <u>Obblighi in caso di incidente</u> *(art. 189)*

L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danni alla persona.

Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza,

adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.
Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti ed ogni altro utente della strada coinvolto devono, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'articolo 161. Gli agenti in servizio di Polizia Stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.
In ogni caso i conducenti devono altresì fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio sono state previste sanzioni diverse a seconda delle conseguenze del sinistro.
Per i sinistri con soli danni a cose, l'inosservanza dell'obbligo di fermarsi è punito con sanzione amministrativa (comma 5°). Se dal sinistro sono derivati danni alle persone di qualsiasi entità, l'eventuale inottemperanza all'obbligo di fermarsi è punito penalmente con possibilità di arresto e con la sanzione accessoria della sospensione della patente. Al contrario, il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza, mettendosi a disposizione degli organi di polizia, non è passibile di arresto neanche nel caso di omicidio colposo (commi 6° e 8°). L'omissione di soccorso è punita penalmente ai sensi del comma 7°. I precetti contenuti nei commi 2° (salvaguardare la sicurezza e non alterare i luoghi), 3° (evitare intralcio) e 4° (fornire generalità e notizie utili) sono puniti con sanzione amministrativa.
L'obbligo di fermarsi ricorre anche per i conducenti non coinvolti direttamente nella collisione, ma la cui presenza e le manovre compiute siano, anche indirettamente, collegabili all'evento.

TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA

INDICE

TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA

I TESI LA TECNICA DELLE PERQUISIZIONI PERSONALI E LOCALI

1. **Le perquisizioni**
   a. **Generalità**
   b. **Perquisizioni nel domicilio, limiti temporali (art. 251 c.p.p.)**
   c. **Deroghe ai limiti temporali**
   d. **Perquisizione d'iniziativa da parte di ufficiali di P.G.**
   e. **Perquisizione d'iniziativa da parte di agenti di P.G.**
   f. **Perquisizione d'iniziativa: obbligo della P.G.**
2. **Metodo per condurre una perquisizione personale**
   a. **Generalità**
   b. **Modalità esecutive**
3. **Metodo per condurre una perquisizione su automezzo**
4. **Conclusioni**

II TESI SERVIZIO DI O.C.P. (OSSERVAZIONE - CONTROLLO - PEDINAMENTO)

1. **Servizi di osservazione, controllo e pedinamento**
2. **Mezzi e ausili tecnici**
   a. **Relazione di servizio**

III TESI IL SERVIZIO DI IDENTIFICAZIONE: IL SEGNALAMENTO FOTOGRAFICO - DATTILOSCOPICO - DESCRITTIVO

1. **Generalità**
2. **Il segnalamento**
   a. **Generalità**
   b. **Il modello 267**
   c. **La scheda decadattiloscopica mod. 266**

d. **Casellario centrale di identità**

3. **<u>Il segnalamento fotografico</u>**
4. **<u>Il segnalamento dattiloscopico</u>**
5. **<u>Sistemi di identificazione</u>**
   a. **Sistemi elettronici per il fotosegnalamento, l'identikit e l'archiviazione delle immagini, multilase, spis e minilase**

IV TESI GLI STUPEFACENTI: GENERALITÀ - LE PRINCIPALI SOSTANZE STUPEFACENTI

1. **<u>Classificazione degli stupefacenti</u>**
   a. **Sedativi**
   b. **Stimolanti**
   c. **Allucinogeni**
   d. **Ultime droghe**

V TESI ATTIVITÀ TECNICO SCIENTIFICHE:POLIZIA SCIENTIFICA - SERVIZIO CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE

1. **<u>Il Servizio Carabinieri Investigazioni Scientifiche</u>**
2. **<u>Il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche</u>**
   a. **Generalità**
   b. **Procedure**
   c. **Settore analisi del d.n.a.**

I TESI LA TECNICA DELLE PERQUISIZIONI PERSONALI E LOCALI

1. Le perquisizioni

a. Generalità

"Atto di coercizione che consiste nella ricerca materiale, minuziosa e diligente, eseguibile anche con l'uso della forza, di cose pertinenti al reato, oppure nella ricerca dell'imputato di un reato o di un evaso".

Soggetto passivo di una perquisizione può essere, quindi, sia l'indagato che qualunque altra persona che, per fondato motivo, si ritenga possieda il corpo del reato o cose pertinenti al reato.

Le perquisizioni possono essere (art. 247 e 352 C.p.p.):

- **Personali;**
- **Locali;**
- **Domiciliari.**

Esse vengono disposte dall'Autorità Giudiziaria (Giudice per le indagini preliminari o Pubblico Ministero) con decreto motivato (art. 247 C.p.p.).

Organi competenti ad eseguirle sono:

- la stessa Autorità Giudiziaria che le ha disposte;
- Ufficiali di Polizia Giudiziaria da questa delegati.

Presupposto essenziale per l'emissione di un "Decreto di perquisizione" è la sussistenza di un "fondato motivo di ritenere" che, sulla persona di taluno o in determinati luoghi, possano trovarsi il corpo del reato o cose pertinenti al reato, ovvero che in detti luoghi possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso.

b. Perquisizioni nel domicilio, limiti temporali (art. 251 c.p.p.)

La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi ad essa adiacenti, non può essere **iniziata prima delle ore 07.00 e dopo le ore 20.00.**

c. Deroghe ai limiti temporali

(1) Casi urgenti

La deroga ai limiti temporali, per le perquisizioni nel domicilio, deve essere contenuta nel decreto motivato di perquisizione (art. 251 C.P.P.).

(2) Flagranza di reato ed evasione

Quando il ritardo nella esecuzione di una perquisizione domiciliare potrebbe pregiudicarne l'esito (art. 352 C.P.P.).

(3) In caso di reati di maggiore gravità

Quando è previsto l'arresto obbligatorio o il fermo di polizia giudiziaria (art. 380 C.P.P.) e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono l'emissione di un tempestivo decreto di perquisizione (art. 352 C.P.P.).

d. Perquisizione d'iniziativa da parte di Ufficiali di P. G.

Ai sensi dell'art. 352 C.P.P., quando si ha fondato motivo di ritenere che sulla persona o in un determinato luogo si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possano essere cancellate o disperse, ovvero che in un determinato luogo

si trovino tali cose o tracce o la persona sottoposta alle indagini o l'evaso, possono essere effettuate perquisizioni personali o locali da parte di ufficiali di P.G. nei seguenti casi:

- nella flagranza di reato;
- in caso di evasione;
- quando si deve procedere all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di persona imputata per uno dei delitti previsti dall'art. 380 C.P.P. e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono l'emissione di un tempestivo decreto di perquisizione;
- quando si deve procedere all'esecuzione di un ordine di carcerazione nei confronti di persona condannata per uno dei delitti previsti dall'art. 380 C.P.P. e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono l'emissione di un tempestivo decreto di perquisizione;
- quando si deve procedere al fermo di persona indiziata di delitto; e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono l'emissione di un tempestivo decreto di perquisizione;
- in casi di particolare urgenza, ai sensi della norma in esame, in relazione all'art. 113 delle Norme di attuazione del c.p.p., **anche l'Agente di P.G. può procedere**.

Inoltre l'art. 25^{bis} della legge 356/92 sancisce che gli ufficiali di P.G. possono procedere a perquisizioni locali di interi edifici o blocchi di edifici ove abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino armi, munizioni o esplosivi, ovvero si possa essere rifugiato un latitante per delitti di cui all'art. 416^{bis} e 630^{bis} e 630^{ter};

e. Perquisizione d'iniziativa da parte degli Agenti di P.G.

Nel corso di operazioni di polizia, in casi eccezionali di necessità e di urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, gli **ufficiali e gli agenti di P.G**., al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi o strumenti di effrazione, nei confronti di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo, non appaiono giustificabili **(art. 4 legge 22 maggio 1975, n. 152 "perquisizione sul posto").** Tale perquisizione, che è personale e/o di automezzo, può essere effettuata anche in deroga ai limiti temporali può essere estesa anche ad eventuali occupanti dell'automezzo; all'interessato andrà rilasciata copia del verbale di perquisizione.

Quando si abbia notizia, anche se per indizio, dell'esistenza in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni e materie esplodenti illecitamente detenute, gli ufficiali e gli agenti di P.G.....**(art. 41 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)**. Tale perquisizione, che è locale, può essere effettuata anche in deroga ai limiti temporali.

Nel corso di operazioni di polizia per la repressione e la prevenzione del traffico di stupefacenti (*art. 103 D.P.R. 309/90*) la P.G. (Ufficiali ed Agenti) può eseguire in ogni luogo ispezioni e controlli su mezzi di trasporto, bagagli ed effetti personali. Quando sussistono fondati motivi di rinvenire tali sostanze, in ogni caso, **solo gli ufficiali di P.G.** possono eseguire perquisizioni di iniziativa informando successivamente l'A.G. per l'eventuale convalida. All'interessato sarà rilasciata copia del verbale dell'attività svolta.

In quest'ultimo caso, è pero' richiesta la tassatività ed urgenza dell'intervento e non è possibile il colloquio con il P.M. competente.

f. Perquisizione d'iniziativa: obbligo della P. G.

La Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 352 del Codice di Procedura Penale, deve trasmettere senza ritardo e comunque non oltre le quarantotto ore, al Pubblico Ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita, il verbale delle operazioni compiute.
Qualora ricorrano i presupposti, il Pubblico Ministero convaliderà la perquisizione entro le 48 ore successive.

PERQUISIZIONI

NORMA DI LEGGE	PRESUPPOSTI	FINALITÀ	TIPO	PERSONALE OPERANTE	GARANZIE DIFENSIVE	DOCUMEN-TAZIONE	CONVALIDA	LIMITI DI TEMPO
art. 352 C.P.P.	Flagranza di reato; caso di evasione; esecuzione di ordinanza di custodia cautelare o ordine di carcerazione per i delitti cui al 380 C.P.P., ferma di indiziato di delitto	Ricerca di cose o tracce pertinenti al reato, ricerca di evaso, ricerca di soggetto nei cui confronti è stato emesso ordine di custodia cautelare o di carcerazione	locale e personale	Ufficiali di P.G. caso necessità urgenza anche gli agenti di P.G. (113 norme di attuazione) Iniziativa	si	verbale di perquisizione entro le 48 ore al p.m.	48 ore	no
art. 41 T.U.L.P.S.	notizia o indizio dell'esistenza in qualsiasi abitazione, o locale pubblico di armi, munizioni, materie esplodenti illegalmente detenuti	ricerca e sequestro del materiale illegalmente detenuto	Locale e domiciliare	ufficiali ed agenti di P.G. iniziativa	si	verbale di perquisizione entro 48 ore al p.m.	48 ore	no
art. 4 L. 152/75	deve essere in corso una operazione di polizia e deve esserci necessità ed urgenza	ricerca di armi, esplosivi strumenti di effrazione la cui presenza, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, non sia giustificata	personale e veicolare	ufficiali ed agenti di P.G. iniziativa	si	verbale di perquisizione entro 48 ore al p.m. copia allo interessato	48 ore	no
art. 99 d.p.r. 309/90	esistenza di fondati motivi che una nave, o un aeromobile, in transito nelle acque territoriali o in alto mare sia adibita al trasporto di droga	ricerca di sostanze stupefacenti o psicotrope	perquisi-zione del carico	ufficiali di P.G. comandanti delle navi da guerra	si	verbale di perquisizione entro 48 ore al p.m.	48	no

NORMA DI LEGGE	PRESUPPOSTI	FINALITÀ	TIPO	PERSONALE OPERANTE	GARANZIE DIFENSIVE	DOCUMEN-TAZIONE	CONVALIDA	LIMITI DI TEMPO
art. 103 d.p.r. 309/90	operazioni di polizia per la repressione e prevenzione traffico di stupefacenti. Fondati motivi di rinvenirlo	ricerca di sostanze stupefacenti o psicotrope	**2° c.** controllo ed ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali **3° c.** perquisizioni in generale	**2° c.** ufficiali ed agenti di P.G. **3° c.** ufficiali di P.G. iniziativa	si	verbale di perquisizione entro 48 ore al p.m. copia del verbale con esito al soggetto	48 ore	no
art. 27 L. 55/90	operazioni di polizia per la repressione di reati previsti dagli artt. 416bis, 648ter C.P. o criminalità organizzata	ricerca di armi, munizioni o denaro o valori di provenienza illecita	personale veicolare dei bagagli degli effetti personali	ufficiali di P.G. per quelle personali ufficiali e agenti per le altre iniziativa	si	verbale di perquisizione entro 48 ore al p.m.	48 ore	no
art. 25 bis D.L. 306/92 l. 356/92	Esistenza fondati motivi	ricerca armi, munizioni esplosivi o latitanti, evasi ricercati per reati art. 416 bis C.P. o D.P.R. 309/90 e art. 630 C.P.	edifici	ufficiali di P.G. iniziativa	si	verbale di perquisizione entro 12 ore p.m.	48 ore	no
Art. 1 D.L. 349 25/07/92	operazioni di sicurezza e controllo del territorio per la prevenzione dei delitti di C.O.	accertare il possesso di armi esplosivi e strumenti di effrazione	personale e veicolare	militari delle FF.AA a disposizione dei prefetti di Napoli, nelle provincie siciliane, calabresi e del Friuli Venezia Giulia		verbale di perquisizione entro 48 ore al p.m. tramite la P.G.	48 ore	no
art. 5 D.L. 122/93 L. 205/93	concreti elementi che si tratti di luogo di riunione di deposito o rifugio per associazioni a scopo di discriminazione razziale etnica o religiosa	ricerca di armi, munizioni, ordigni esplosivi o incendiari ed emblemi o simboli o materiali di propaganda razziale	locale	ufficiali di P.G. delega iniziati va in casi di urgenza	si	verbale di perquisizione entro 48 al p.m.	48 ore	no
Art. 12 c. 7 D.L.vo 25.7.1998 n. 286	Operazioni di polizia in province di confine e in acque territoriali per il contrasto dell'immigrazione clandestina	Ricercare clandestini su mezzi di trasporto	Veicolarie e su cose trasportate	Controlli e ispezioni da parte di Ufficiali ed Agenti P.G. Perquisizioni solo Ufficiali di P.G.	si	Verbale di controllo, ispezione o perquisizione entro le 48 ore al PM	48 ore	no

2. Metodo per condurre una perquisizione personale

a. Generalità

La ricerca materiale può essere fatta sul ***vestiario*** indossato, sul ***corpo*** della persona, su ***oggetti*** che essa porta con sé, sui ***mezzi di trasporto usati*** (automezzi, motociclette, etc.) etc..

L'ufficiale di polizia giudiziaria, ***se ricerca una cosa determinata***, prima di procedere a perquisizione personale ***deve invitare la persona a consegnare l'oggetto (art. 248 C.P.P.).*** Se questa aderisce alla richiesta e lo consegna, ***procederà al sequestro ed ometterà la perquisizione***, a meno che non ritenga di dovervi procedere per altre ragioni, dandone menzione nel relativo verbale.

Quando si devono perquisire più persone, è bene procedere ***separatamente*** e, in tutti i casi, occorre rispettare il più possibile il pudore degli individui. La ***perquisizione sul corpo di una donna*** va fatta da un'altra donna, quando ciò ***sia possibile e non comporti ritardo*** nelle operazioni.

E' bene, però, che l'ufficiale di polizia giudiziaria eviti, ***sempre che sia possibile***, di procedere egli stesso a perquisizione personale su una donna. Il difensore ha diritto di assistere alla perquisizione, ma non esiste obbligo di preavviso e comunque tale presenza non deve comportare ritardo nell'operazione. Il difensore, durante l'atto, può presentare istanze, fare osservazioni e riserve, che devono essere inserite nel verbale di perquisizione.

b. Modalità esecutive

La persona da perquisire deve essere posta ***con la faccia rivolta ad una parete, con le braccia alzate, i piedi distanziati dalla parete e le gambe divaricate*** e, in nessun caso, deve allontanarsi prima della perquisizione.

L'operazione deve essere compiuta da una coppia di militari, dei quali:

- uno, ***ponendosi da un lato, a breve distanza e con l'arma in pugno***, vigila il perquisito, in modo da prevenire eventuali reazioni;
- l'altro, ***procedendo dall'alto verso il basso***, conduce un'attenta e diligente ricerca sulla persona.

L'operatore - a seconda della posizione assunta rispetto al perquisito (lato sinistro o destro) - deve tenere il proprio piede ***destro (o sinistro)*** a contatto con il piede ***sinistro (o destro)*** della persona che perquisisce in modo da ostacolare qualsiasi reazione[(1)].

In ***relazione alle cose da ricercare***, nessuna parte del corpo, degli oggetti al seguito, degli indumenti indossati o dell'autovettura devono essere trascurati.

Infatti, ovunque possono essere celati armi, coltelli, lamette, chiodi, frammenti di carta, banconote false, etc. che, se rintracciati, ***possono costituire fonti di prova o indizio di colpevolezza o di pericolosità del soggetto, ovvero stabilirne l'attività.***

2. Metodo per condurre una perquisizione su automezzo

(1) Si ricorda che l'espletamento dell'atto deve essere sempre diretto e condotto da un ufficiale di P.G. (art. 247 C.P.P.).

È possibile eseguirla solo quando ricorrono le note ***condizioni legittimanti*** (flagranza di reato, evasione, ricerca di armi, munizioni o materie esplodenti, ordinanza dell'Autorità Giudiziaria).
L'automezzo da perquisire deve essere fatto spostare ***fuori della carreggiata,*** in modo che l'operazione possa essere condotta con la massima cura e sicurezza. Nella circostanza, ***uno o due militari*** si devono porre, ***con le armi pronte***, a protezione di chi esegue materialmente la perquisizione.
Sia di giorno che di notte devono essere utilizzati adeguati e sicuri ***mezzi di illuminazione*** ed attuate misure cautelari perché il conducente dell'automezzo e gli eventuali occupanti non si diano alla fuga, oppure tentino un'azione violenta.
In tutti i casi, prima di dare corso all'operazione, occorre:

- ***fare scendere dall'automezzo, uno alla volta, il conducente e gli eventuali passeggeri;***
- ***effettuare una sommaria perquisizione per trovare eventuali armi a portata di mano del conducente e dei passeggeri;***
- ***fare aprire il cofano ed il portabagagli.***

Nell'effettuare materialmente l'operazione, si devono osservare, in linea di massima, le stesse regole previste per le perquisizioni domiciliari e personali.

4. <u>Conclusioni</u>

Le perquisizioni costituiscono un **impegnativo banco di prova** della capacità professionale degli ufficiali di polizia giudiziaria. L'esecuzione dell'atto può comportare per i militari operanti gravi rischi, specie quando l'operazione è diretta alla cattura di evasi o all'arresto di pericolosi delinquenti.

E' perciò indispensabile che gli operatori **affinino la loro capacità tecnica** – anche attraverso l'analisi dei più significativi casi concreti riportati dagli organi d'informazione – e **curino costantemente l'addestramento dei dipendenti**, che devono essere sensibilizzati su tutti gli accorgimenti **idonei a ridurre concretamente le possibilità di insuccesso e le probabilità di rischio per il personale.**

Ciò è soprattutto necessario quando le perquisizioni, in particolare quelle d'iniziativa della polizia giudiziaria, concedono poco tempo all'organizzazione, essendo preminente l'esigenza di effettuare l'atto di **sorpresa** e comunque con **assoluta tempestività**.

Pertanto in questo particolare settore del servizio d'Istituto, è indispensabile creare una <<**mentalità specifica**>>, in modo che, all'evenienza si possa avere una **reattività sistematica**, evitando così di affidarsi all'improvvisazione.

II TESI SERVIZIO DI O.C.P. (OSSERVAZIONE - CONTROLLO - PEDINAMENTO)

1. Servizi di osservazione, controllo e pedinamento

L'evoluzione delle attività criminali ha evidenziato una lievitazione di comportamenti trasgressivi di gruppi di persone tra loro associate che spesso superano l'ambito locale, estendendo la loro azione in più località del territorio nazionale e, a volte, di più Stati.

Nell'azione di contrasto i servizi di osservazione, controllo e pedinamento - che devono essere sempre integrati da intercettazioni telefoniche, analisi di documenti, sensibilizzazioni di fonti informative - assumono particolare rilevanza, consentendo di documentare sia legami associativi che attività specifiche. Essi, tra i servizi di P.G., sono i più difficili e gravosi, in quanto esigono resistenza, costanza, pazienza, intuito, osservazione e affiatamento; richiedono, inoltre, un continuo addestramento per ottenere anche la perfetta cognizione dei mezzi tecnici a disposizione, al fine di impiegarli con naturalezza, evitando atteggiamenti scomposti che potrebbero essere notati.

Gli scopi principali di tali servizi sono:

- acquisire informazioni sulla situazione individuata;
- sviluppare tali informazioni per una efficace azione di contrasto anche diluita nel tempo;
- concretizzazione del lavoro svolto in referti coerenti ed efficaci.

E' una attività, come si è detto, complessa che necessita di:

- strutture organizzate, omogenee ed addestrate;
- accurata pianificazione preventiva;
- consapevole e responsabile partecipazione individuale.

Le principali doti di un operatore dovranno essere:

- professionalità;
- ragionata determinazione;
- consapevole importanza del ruolo assunto da ciascuno;
- mentalità non protagonista.

2. Mezzi ed ausili tecnici

Nei servizi di o.c.p., ed in particolare durante gli appostamenti, vengono usati dei furgoni attrezzati, chiamati in gergo "BALENE", che permettono all'operatore di eseguire una osservazione puntuale e precisa. Tali mezzi sono in dotazione fino a livello Reparti Operativi e possono essere richiesti per via gerarchica, in caso di necessità. Il loro uso, però, deve essere oculato e ritenuto indispensabile onde evitare che vengano "bruciati".

Importanza assumono poi i collegamenti radio che possono essere efficacemente sviluppati attraverso un appropriato uso degli apparati a disposizione.

Per una efficace osservazione trovano largo impiego gli apparati fotografici, in dotazione fino a livello Reparto Operativo, con i loro accessori (visori notturni,

teleobiettivi etc.), sistemi di ripresa video con microtelecamere e trasmissione delle immagini a distanza ed apparati miniaturizzati di radiolocalizzazione G.P.S. trasportabili.

a. Relazione di servizio

Nel caso che il servizio sia stato disposto d'iniziativa l'operatore dovrà redigere una dettagliata relazione di servizio che sarà la descrizione fedele delle operazioni compiute nel turno, quello che si è notato, nonché l'indicazione dei mezzi e del personale impiegato nel corso di un servizio di o.c.p.

Tale relazione:

- soddisfa precise esigenze connesse alla possibilità di sfruttare gli elementi emersi ai fini giudiziari;
- consente di rendere ancora più partecipi gli operatori delle attività compiute e delle loro motivazioni;
- costituisce documento storico-operativo del reparto.
- consente di stabilire l'attualita' dei collegamenti criminosi, specie per quanto attiene la criminalità organizzata.

Se l'attività è svolta nell'ambito di una indagine disposta dal P.M. l'operatore dovrà redigere una annotazione sulle attività svolte.
Al termine del servizio il comandante dovrà riunire il personale che ha operato, al fine di:

- sviluppare l'addestramento continuo dei dipendenti, esaltandone spirito critico e capacità di ragionamento;
- favorire l'amalgama, evidenziando l'importanza dei ruoli dei singoli nel contesto del dispositivo e del reparto;
- costruire valida esperienza e corretta mentalità.

III TESI IL SERVIZIO DI IDENTIFICAZIONE:IL SEGNALAMENTO FOTOGRAFICO - DATTILOSCOPICO - DESCRITTIVO

1. Generalità

L'identificazione è l'accertamento dell' identità personale di un individuo attraverso i suoi caratteri somatici e la verifica dei dati personali.

Infatti l'identità personale basata su documenti e su testimonianze non offre quella garanzia assoluta che invece si ottiene attraverso il rilievo dei caratteri somatici del soggetto.

I ***caratteri somatici*** si suddividono in:

- ***connotati****:* caratteri normali, comuni a tutte le persone e rilevabili dall'esame esterno dell'individuo (*es.: naso, occhi, statura, etc.*);

connotati salienti: connotati che, per il loro interesse segnaletico (apprezzabile differenza tra individuo ed individuo), emergono sugli altri e vengono descritti con più cura;

contrassegni: caratteri anomali (es.: cicatrici, nei, porri, macchie, etc.) che non si riscontrano su tutte le persone e assumono, pertanto, notevole importanza ai fini della identificazione.

Tuttavia, potendo uno stesso contrassegno riscontrarsi in più persone, da solo non è sufficiente per l'identificazione.

la forma, le dimensioni, la direzione, il colore, etc. di parti del corpo o di loro segmenti (caratteri "morfologici");

L'identificazione si attua, principalmente, con la compilazione del <<cartellino segnaletico>>, che viene redatto per le persone fermate e per quelle arrestate, nonché per i cadaveri di sconosciuti e le persone che rientrano nelle ipotesi contenute nell'art. 349 C.P.P..

L'identificazione si attua con la compilazione della Scheda Decadattiloscopica (mod. 266) e del Modello 267, che vengono redatti per le persone fermate e per quelle arrestate, nonché per i cadaveri di sconosciuti e le persone che rientrano nelle ipotesi contenute nell'art. 349 C.P.P..

2. Il segnalamento

a. Generalità

Il segnalamento consiste nel rilievo e nella registrazione dei connotati, dei connotati salienti e dei contrassegni di un determinato individuo.

Si tratta di un'attività tecnica, mediante la quale si rilevano e si registrano i caratteri somatici per un' immediata o futura comparazione. La **funzione del segnalamento è affidata ai comandi dell'Arma**, agli **uffici di Polizia di Stato**, alle **Direzioni degli stabilimenti carcerari** ed alla **Guardia di Finanza**.

Il segnalamento è fotografico, descrittivo, dattiloscopico e si concretizza nella compilazione compilazione della Scheda Decadattiloscopica (mod. 266) e del Modello 267.Il segnalamento costituisce strumento di prova per le ricognizioni fotografiche e la comparazione di impronte.

b. Il Modello 267

Il Modello 267 è la pratica applicazione dei principi fondamentali dell'identità. Nel compilare il documento, la p.g. deve:

- **redigere con esattezza l'intestazione** (a stampatello o a macchina);
- **eseguire la fotografia segnaletica nelle dimensioni stabilite (un quinto della grandezza naturale) di perfetto fronte e di perfetto profilo destro**, curando che 1'orecchio sia completamente scoperto;
- **far apporre le impronte palmari sul retro del modello.**

Le foto segnaletiche di aggiornamento devono recare sul retro le **indicazioni dell'ufficio segnalatore**, delle **generalità del soggetto**, della **data** e del **motivo della loro esecuzione, nonché quelle del precedente segnalamento**.

c. Scheda decadattiloscopica *(mod. 266)*

In essa, oltre alle generalità, la foto di perfetto fronte, il motivo del segnalamento ed altro, l'operatore dovrà far apporre le impronte digitali, prima per "*rotazione*" di tutte le dita di entrambe le mani e poi per "*sovrapposizione*".

d. Casellario centrale di identità

I Comandi dell'Arma devono trasmettere *due copie di entrambi i modelli* agli uffici Provinciali della Polizia Scientifica che, a loro volta, **devono inviarne una copia al "Casellario Centrale di Identità",** presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale (ex Criminalpol - Roma EUR).

3. Il segnalamento fotografico

Il segnalamento fotografico consiste nel fotografare il soggetto di "perfetto fronte" e di "perfetto profilo destro".

Il motivo delle due pose risiede nel fatto che il profilo offre la possibilità di rilevare le caratteristiche del naso, dell'occhio, e soprattutto, dell'orecchio (che deve essere sempre visibile), mentre la foto di fronte mostra le caratteristiche fisionomiche più appariscenti al primo sguardo, agevolando così l'identificazione immediata.

Le suddette fotografie vengono eseguite con l'apparato "SPIS PHOTO" che è componente integrante dei sistemi elettronici per il fotosegnalamento, l'identikit e l'archiviazione delle immagini MULTILASE e SPIS già in dotazione a tutti i Comandi Provinciali/Reparto Territoriale e di Compagnia.. L'apparecchiatura SPIS PHOTO consente di ritrarre contemporaneamente, in un unico programma, il volto di un soggetto di fronte e di profilo.

Il sistema è corredato da una macchina fotografica a tecnologia tradizionale e da una telecamera digitale a colori, ad alta risoluzione, che è direttamente interfacciata al software del MULTILASE o dello SPIS in dotazione.

Tramite quest'ultima vengono archiviati, nella banca dati, alcuni punti del volto prestabiliti che costituiscono la base di confronto per il successivo riconoscimento automatico dello stesso soggetto.

La foto segnaletica di "perfetto profilo sinistro" viene eseguita quando il soggetto presenta un contrassegno in tale parte del volto e, in ogni caso, per i cadaveri di sconosciuti.

4. Segnalamento dattiloscopico

Il segnalamento dattiloscopico consiste nel rilevare e nel fissare le impronte digitali del segnalato nelle apposite caselle della Scheda Decadattiloscopica (mod. 266) e del Modello 267.

Insieme alle impronte digitali delle singole dita della mano destra e sinistra, sono rilevate le impronte simultanee delle quattro dita lunghe e del pollice delle due mani sulla Scheda Decadattiloscopica, nonché le impronte palmari sul retro del Modello 267.

Per il rilievo delle impronte digitali, si impiega la ***"cassetta dattiloscopica",*** in dotazione a tutti i comandi dell'Arma, che é presente nella valigia per criminalistica.

I comandi dell'Arma devono trasmettere detti documenti al Casellario Centrale d'Identità :

- **subito, nel caso si tratti di persona non identificata o cadavere non identificato** (per richiederne 1'identificazione);
- **quindicinalmente,** con elenco nominativo, **negli altri casi**.

I suddetti comandi conservano una o più copie della scheda decadattiloscopia e del modello 267.

Le operazioni da compiere, una volta predisposte le attrezzature, sono le seguenti:

- ***si fanno lavare e poi asciugare bene le mani del segnalando***, per eliminare le eventuali impurità nei solchi papillari;
- si spalma mediante il rullo di gomma, sulla tavoletta dattiloscopica, una **piccola quantità *di inchiostro tipografico di colore nero;***
- ***si prendono, una per volta, le dita*** (pollice, indice, medio, anulare, mignolo della mano sinistra e poi della mano destra) ***del segnalando tra il pollice e l'indice della propria mano, le si fanno poggiare sulla tavoletta dattiloscopica e, poi, ruotare sulla lastra in modo da cospargere d'inchiostro il polpastrello di ciascun dito, i margini laterali e parte della seconda falange;***
- ***si ripete, dito per dito, lo stesso movimento sulla scheda decadattiloscopica, avendo cura di effettuare il movimento di rotazione in un unico senso ed una sola volta;***
- ***si ripete l'operazione simultaneamente per le quattro dita lunghe della mano destra e poi per quelle della mano sinistra nonché di entrambi i pollici sulla scheda decadattiloscopica e, infine, con l'intera mano (sinistra e destra) il rilievo delle impronte palmari sul retro del modello 267;***
- ***si ripulisce bene la tavoletta dattiloscopica (con uno apposito spray contenuto nella valigia) e si chiude accuratamente il tubetto contenente l'inchiostro tipografico***.

5. Sistemi di identificazione

a. Sistemi elettronici per il fotosegnalamento, l'identikit e l'archiviazione delle immagini multilase, spis e minilase

Consentono rispettivamente di:

(1) Multilase/Spis

- effettuare in modo automatico tutte le operazioni del segnalamento del personale;
- riprendere simultaneamente in un unico fotogramma il prospetto frontale e laterale del volto di una persona;
- comporre un identikit a colori automaticamente e correggerlo all'occorrenza manualmente (uomo, donna, frontale e profilo);
- stampare fotografie ed identikit su pellicole formato polaroid da 35 mm;
- ricercare sia nell'archivio dei segnalati che in quello degli sconosciuti, persone con caratteri somatici uguali a quelli della fotografia dell'identikit;
- effettuare una "seduta di riconoscimento" sottoponendo al testimone gruppi omogenei di nove segnalati per volta;
- stampare a colori un cartellino fotosegnaletico di una persona;
- stampare automaticamente il verbale della seduta di riconoscimento effettuata dal testimone;
- archiviare automaticamente su video cassetta VHS le foto associandovi un commento sonoro.

(2) Minilase

- Comporre in modo automatico un'identikit ed, all'occorrenza, correggerlo manualmente;
- trasmettere, via telefono, un'identikit al sistema principale di riferimento;
- effettuare, collegato via modem con il MULTILASE o lo SPIS di riferimento, una seduta di riconoscimento;
- eseguire rilievi descrittivi e planimetrici del luogo del reato;
- stampare i verbali di ricostruzione dell'identikit, della seduta di riconoscimento e del sopralluogo.

IV TESI GLI STUPEFACENTI: GENERALITÀ - LE PRINCIPALI SOSTANZE STUPEFACENTI

1. Classificazione degli stupefacenti

La gamma degli stupefacenti è molto estesa e la varietà dei loro derivati è grande.
La classificazione più comune, come già detto, è quella che li suddivide in 3 gruppi fondamentali:

- ***sedativi****;*
- ***stimolanti****;*
- ***allucinogeni****.*

Gli stessi possono essere di origine:

- ***vegetale****;*
- ***semisintetici****;*
- ***sintetici****.*

a. Sedativi

(1) Oppio

La parola *"**oppio**"* deriva dal greco e significa *"**succo**"*.
In effetti è il ***prodotto della condensazione all'aria di un succo lattiginoso ottenuto per incisione delle capsule non ancora mature del papavero sonnifero***.
Il papavero viene coltivato in tutti quei paesi che vanno dalla penisola balcanica alla Cina; in pratica in quella fascia simile per condizione climatica e che favorisce in condizione ottimale tale tipo di coltivazione ***(Laos, Birmania, Tailandia, Triangolo d'oro, Iran, Pakistan, Afghanistan, Iugoslavia, Turchia)***.
Il lattice che fuoriesce dalle capsule incise viene raccolto e confezionato *in* ***pani del peso variabile da 200 g a 2 Kg***; piuttosto malleabile inizialmente, con il tempo diviene sempre più duro e con caratteristiche fisiche di fragilità alla frattura.
Il colore normalmente ***bruno*** varia a seconda della provenienza. Di ***odore forte*** simile a quello ***dell'ammoniaca o dell'urina fermentata è*** *di* ***sapore amaro***.
Nell'oppio sono presenti numerosi ***alcaloidi,*** anche se non tutti ad azione stupefacente. Tra questi troviamo la ***morfina, la codeina e la tebaina, mentre la narcotina e la papaverina*** sono sostanze che hanno solo azione farmacologica. Inoltre l'oppio contiene sostanze neutre come : ***resine, gomma, zucchero, sali minerali, acido solforico, acido acetico, acido lattico, acido mecconico***.
L'oppio oltre che ***fumato*** può essere assunto ***per via orale, masticato sotto forma di palline o ingerito misto ad alimenti per lo più dolcissimi o mescolato a bevande quali il the o caffè***, spesso viene unito a piccole quantità di hashish od altre sostanze del tipo allucinogeno.

(2) Morfina

La morfina è il principale alcaloide dell'oppio ed è stata isolata come sostanza attiva, nel ***1803,*** ricavata attraverso procedimenti chimici piuttosto complessi.

Uno di questi prevede, in grandi linee, la triturazione dell'oppio insieme ad ***acqua di calce*** (o ammoniaca) in modo che la morfina si solubilizza formando un sale di calcio per poi farla precipitare in presenza di cloruro di ammonio.
La morfina **grezza** è una polvere granulare il cui colore varia dal bianco sporco al marrone scuro e ciò dipende dal tipo di procedimento adottato per l'estrazione.
La morfina che è una sostanza potentemente ***analgesica, antidolorifica e sedativa,*** è considerata lo stupefacente per eccellenza in quanto è ***modulo di riferimento di tutte le sostanze stupefacenti.*** Viene usata per via ***intramuscolare o endovena ed anche inalata.***
Effetti: la morfina agisce prepotentemente sul ***sistema nervoso centrale*** , provocando un ***certo senso di benessere, euforia, annullando anche le percezioni di dolore***. ***L'abuso*** produce ***grave dipendenza fisica e psichica*** e porta a ***dolorose crisi astinenziali***.
La resa in morfina varia a seconda dei procedimenti ma, per rendere meglio l'idea si può dire che mediamente ***da 10 Kg di oppio si ricava 1 Kg di morfina*** *da quest'ultima quantità, opportunamente raffinata,si può ricavare circa* ***200-250 grammi di eroina.*** Per ovvi motivi la trasformazione avviene per lo più nelle zone di produzione.

(3) Eroina

Nel 1874, in Germania, nell'effettuare studi sulla struttura fisica della morfina e con l'intento di ricercare nuove qualità farmacologiche senza indurre dipendenza, veniva sintetizzata ***l'eroina,*** sottoponendo la morfina all'azione ***dell'anidride acetica.***
La sostanza si presenta ***sotto forma di polvere cristallina, bianca, inodore, finissima e molto solubile in acqua.***
Attualmente si trovano in commercio tre tipi principali di eroina*:* ***la bianca o tailandese,*** che è la qualità più pregiata, ***la rosa*** che proviene dalla Birmania e ***la Brown sugar,*** che si presenta in granelli di colore avana tipo zucchero bruciato.
Quindi nell'eroina di strada sono presenti oltre ai prodotti dovuti alla lavorazione primaria, sostanze ***adulteranti*** e ***diluenti*** (procaina - lidocaina - caffeina - metaqualone lattosio - mannite - glucosio - saccarosio - acido citrico, bicarbonato etc.).

- ***Modalità d'uso***: l'eroina può essere ***fiutata, iniettata con ago ipodermico***, sia sotto pelle che nei muscoli che in vena. Agisce immediatamente sul sistema nervoso centrale, determina assuefazione rapida e consente difficilmente il recupero dell'intossicato.

Il soggetto in situazione di overdose è caratterizzato e soggetto a ***miosi*** (restringimento) ***delle pupille, repressione del respiro , coma.***
L'uso cronico di morfina ed eroina porta a ***tossicodipendenza e tossicomania.***

(4) Metadone

Il metadone è uno stupefacente **antagonista** di origine sintetica prodotto in Germania nel 1971.
Ha caratteristiche farmacologiche simili alla morfina (**morfinosimile**), si presenta sotto forma **di polvere cristallina bianca o di sciroppo e di sapore amaro.**

In dosi particolari viene impiegato per uso medico (contro la tosse etc.), ma la sua notorietà è dovuta nell'applicazione della terapia di mantenimento o a quella di disintossicazione di tossicodipendenti e tossicomani da oppiacei.
Presenta i sottonotati vantaggi:

- ***può essere somministrato più a lungo in quanto meno tossico della morfina a favore del metadone con un rapporto da 1:3;***
- ***può essere somministrato sia per via orale che parenterale o rettale;***
- ***ha maggiore durata di azione*** **(**circa 24 ore**)** ***rispetto alla morfina*** **(**circa 8 ore**);**
- ***la sindrome di astinenza da metadone si manifesta più lentamente ed è meno intensa e prolungata di quella da morfina*** (i sintomi sono assenti fino al trentatreesimo giorno di astinenza)**.**

(5) Barbiturici

Vengono così definiti i derivati dell'acido barbiturico.
Usati in medicina come ***sedativi, ipnotici ed antiepilettici*****.**
Il maggiore impiego dei barbiturici in medicina è quello con ***azione depressiva ed ipnotica***, che induce al sonno e non è in grado di alzare la soglia dolorifica ma di ottundere parzialmente la sensibilità al dolore.
Molti suicidi sono dovuti ad ingestioni consistenti di tali sostanze**.**
L'uso continuo di barbiturici è caratterizzato da una dipendenza ***psichica*** che porta naturalmente a dipendenza ***fisica*** .
L'interruzione delle assunzioni provoca segni tipici di astinenza simili a quelli da alcool con forme di ***delirium tremens,*** talvolta più gravi di quelli da oppiacei.

(6) Tranquillanti

Farmaci di diversa composizione chimica che riducono **l'ansia, la tensione e l'agitazione** senza alcun effetto significativo sullo stato di coscienza o sulla percezione.
Tali farmaci portano a dipendenza fisica e psichica simili a quella dei barbiturici, anche se la dipendenza fisica risulta essere molto più modesta.

b. Stimolanti

(1) Cocaina

La cocaina si ottiene dalle piante della ***coca*** (erythroxylon coca) che è originaria ed è coltivata sugli altopiani della ***Cordigliera delle Ande*** dell'America meridionale, in particolare nella ***Bolivia, Perù, Colombia;*** anche se in minor misura viene altresì coltivata anche in ***Ecuador*** e in ***Argentina,*** così come nelle ***Indie Orientali di Silon, Madras e Giava.***
La cocaina viene estratta dalle foglie secche.
La cocaina è una polvere bianca cristallina, fioccosa, incolore, di sapore amaro, molto solubile in alcool e poco in acqua fredda. Essendo igroscopica spesso si presenta in grumi o a blocchi.
Nell'uso corrente, infatti, ***il cloridrato di cocaina a contatto delle mucose (lingua e narici) provoca sensazione di freddo e di insensibilità.*** Essa può

essere anche ***inalata*** oppure assunta per ***iniezione sottocutanea*** o ***endovena*** o per vie ***orali.***

La cocaina agisce sul sistema nervoso centrale, sia come anestetico che come stimolante. Quando viene sniffata gli effetti, si manifestano dopo qualche minuto circa : ***si avverte una sensazione di benessere, di ebbrezza euforica, di ipersensibilità emotiva e di percezione delle immagini e dell'attenzione, senso di sicurezza, di onnipotenza ed esaltazione, senza ombra di stanchezza***. Spesso il cocainomane è indotto a sopravvalutare le sue reali condizioni con conseguente pericolosità sociale a causa di possibili azioni inconsulte.

La sostanza dà ***modesta dipendenza fisica,*** ma ***moltissima*** si rivela ***quella psichica.***

(2) Crack

E' un tipo particolare di stupefacente in quanto deriva dalla ***cocaina frantumata*** cioè trattata con sostanze chimiche che evidenziano i ***componenti genetici*** (sali) della sostanza stessa.

Tale sostanza che è valutata per tossicità ed effetti ***5 o 6*** volte superiore al cloridrato di cocaina, viene fumata (pipette di vetro o sigarette) spesso mescolata a tabacco o marijuana.

L'azione è uguale ma più intensa a quella della cocaina, entra in circolo nel giro di ***10*** ^{II} ma svanisce come effetti nel giro di 10 minuti, per cui, il soggetto, tende a ripetere le assunzioni.

(3) Anfetamine

Gli anfetaminici sono dei farmaci che al pari della cocaina hanno una potente azione stimolante sul sistema nervoso. ***Aumentano lo stato di vigilanza, esaltano l'umore e l'euforia, diminuiscono il senso della fatica, danno maggiore capacità di concentrazione, di loquacità ed iperattività.***

L'uso non medico di anfetamine è diffuso con motivazioni tipicamente strumentali; nel campo sportivo, ad esempio, ne è stato fatto largo impiego per raggiungere risultati atletici di alto livello.

Frequenti inoltre sono le intossicazioni di ***simpamina*** fra gli studenti in occasione degli appuntamenti degli esami.

c. Allucinogeni

(1) Canapa indiana

La canapa indiana è ***una pianta erbacea annuale di altezza variabile da 1 a 2 metri, con fusto del diametro di circa 3 cm, con foglie palmari e seghettate riunite in gruppi da 3 a 7.***

La cannabis indica (indiana) cresce lungo tutta la fascia equatoriale .

Le zone di maggiore produzione sono:

- Medioriente: ***Turchia, Siria, Libano*;**
- Asia centrale: ***Iran, Pachistan, Afganistan, India, Nepal*;**
- Africa: ***Marocco, Nigeria, Ghana, Zaire*;**
- America centrale**:** ***Colombia, Messico del sud.***

I derivati che si ottengono dalla canapa indiana sono : ***hashish, marijuana ed olio di hashish.***

La sommità fiorite delle piante femminili di canapa indiana presentano peli che secernono ***una resina*** con alto contenuto di ***THC*** **(tetraidrocannabinolo),** mentre le foglie che vengono tritate e lavorate come il tabacco, hanno un contenuto inferiore di sostanza attiva ***(marijuana).***

Sia la resina che le foglie vengono lavorate e confezionate ***in pani*** o ***tavolette*** che si presentano con colori variabili a seconda della zona di produzione ***e vanno dal grigio verdastro al giallo scuro tendente al marrone o al rosso al bruno intenso.***

L'olio di hascisc viene ottenuto con vari procedimenti sia per distillazione che mediante ripetute estrazioni con solventi (il più comune è l'uso della benzina) fino ad eliminazione delle parti vegetali.

Nell'uso corrente ***l'olio di hashish viene spalmato con uno o due gocce su una normale sigaretta o meglio ancora se di marijuana.***

(2) LSD

La più potente tra le molecole allucinogene è indubbiamente *la "**dietelamide dell'acido lisergico***" (LSD) chiamata comunemente ***acido***. Viene ottenuto per modificazione chimica dell'acido lisergico. E' una molecola che si ***trova in natura in un fungo parassita di alcune graminacea della segala cornuta*** .

L'LSD è una sostanza ***incolore, inodore, solubile in acqua ed alcool*** viene assunta per via orale *: **se liquido basta qualche goccia su una zolletta di zucchero o su un pezzetto di carta assorbente, se solido in piccole compresse chiamate a seconda della forma : micropunte, piramidi, vulcani o venduta in capsule.***

La tolleranza è molto forte mentre non esiste o quanto meno ***insignificante è la dipendenza fisica e psichica.***

L'uso di LSD porta a*: **disturbi psichici, turbe della memoria nonché fenomeni di schizofrenia.*** Inoltre il così detto fenomeno ***Flash-back*** che consiste nel rivivere a distanza di tempo e improvvisamente, le stesse sensazioni avute durante il viaggio, senza per altro avere fatto uso di sostanze stupefacenti.

(3) Ecstasy

In questi ultimi anni sta avendo grande diffusione sul mercato italiano ed internazionale un nuovo tipo di stupefacente l'M.D.M.A. noto comunemente col nome di ***ecstasy***.

Questa sostanza del tipo ***anfetaminico ed allucinogeno***, malgrado fosse stata scoperta nel 1914, comincia a diffondersi negli anni '70 divenendo preoccupante ai giorni nostri in quanto è diffusa fra i più giovani.

L'Ecstasy, di facile produzione e di basso costo, è facilmente reperibile; viene venduta ***in pillole variamente colorate.***

Aumenta l'attività ipersensoriale e di resistenza provocando in caso di abuso i danni tipici delle sostanze anfetaminiche ed allucinogene.

(4) Inalanti

Già tra gli antichi Greci era praticata l'inalazione di vapori di spezie o gas naturali allo scopo di ottenere uno stato di ebbrezza che poteva raggiungere anche l'estasi.

Anche ai giorni nostri la pratica di inalare sostanze volatili tossiche è divenuta molto diffusa specie in quelle fasce di età giovanissime che si aggirano dai 13 ai 15 anni.

Molte sono le sostanze in commercio i cui vapori se inalati danno effetti psicotropi. Tra le sostanze più comuni troviamo : ***etere, benzina, cloroformio, protossido di azoto, anestetici vari, vernici, collanti, cherosene, gas liquidi, acetone, trielina, etc.*** che sprigionano all'aria vapori che hanno tutte le caratteristiche della droghe.

Infatti sono sostanze ***tossiche*** che incidono ***sul sistema nervoso centrale.***

Numerose sono le morti dovute a questa pratica.

d. Ultime droghe

Negli ultimi tempi si sta registrando nel mercato degli spacciatori l'ingresso di nuovi tipi di stupefacenti, particolarmente pericolosi.

Trattasi del COBRET o KOBRET e dello SHABOO. Droghe utilizzate specialmente da giovanissimi, acquistabili a prezzi modici.

Tali sostanze costituite da misture e scarti delle principali sostanze stupefacenti (eroina-cocaina), provocano gravi danni all'individuo e risultano molto spesso più dannose per la salute, per gli effetti incontrollabili.

V TESI ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICHE: POLIZIA SCIENTIFICA - IL SERVIZIO CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE

1. Il Servizio Carabinieri Investigazioni Scientifiche

E' un'organizzazione tecnico-scientifica ed operativa, istituita ed ordinata - su base territoriale e funzionale - al fine di soddisfare le esigenze di investigazioni scientifiche rappresentate dalla Magistratura e dai comandi dell'Arma nell'ambito delle attività di Polizia Giudiziaria o di particolari altri compiti di istituto.

ARTICOLAZIONE

Esso si articola:

- Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Roma;
- Reparto Investigazioni Scientifiche di Roma
- Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma;
- Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina;
- Reparto Investigazioni Scientifiche di Cagliari
- Ventinove (29) Sezioni Investigazioni Scientifiche, dipendenti dal Raggruppamento sotto il profilo Tecnico Scientifico e addestrativo, e dal Nucleo Operativo del competente Comando Provinciale sotto il profilo disciplinare e d'impiego.

2. Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche

a. Generalità

La polizia giudiziaria risente, più che nel passato, della necessità di filtrare costantemente indizi e valutazioni al vaglio severo della prova. Di qui il ricorso alla scienza, ai suoi mezzi in continua evoluzione ed alla loro possibilità di fornire risultati scientificamente validi e giuridicamente riconosciuti e accettati. In questo quadro l'Arma dei Carabinieri, da sempre in prima fila nella lotta alla criminalità, oltre a dotare i comandi periferici ai vari livelli delle strumentazioni tecniche già esaminate ha, da oltre un trentennio, costituito e potenziato un Centro di Investigazioni Scientifiche, in Roma, organizzato a sviluppare attività di supporto tecnico-operativo diretta a soddisfare le esigenze di indagine scientifica rappresentate dalla Magistratura e da tutti i comandi e reparti dell'Arma.

(1) Dipendenza:

Dalla Divisione Unità Specializzate Carabinieri;

(2) Compiti:

- *Operativi:*
  - esame scientifico dei reperti rilevati direttamente o trasmessi dalle sezioni di polizia giudiziaria e dall'Autorità Giudiziaria, dai servizi di polizia giudiziaria e

da tutti i comandi e reparti dell'Arma e, eccezionalmente, da altri Enti dello Stato;

- consulenza tecnico-scientifica a favore di tutti gli organi operativi dell'Arma.

– *Addestrativi:*
  - concorso all'attività formativa ed addestrativa nel settore della tecnica e degli accertamenti tecnici della polizia giudiziaria presso gli istituti d'istruzione dell'Arma;
  - corsi di formazione e specializzazione sulle analisi di laboratorio al personale dell'Arma e ad ufficiali e sott.li stranieri.

– *Ricerca e Studio:*
  - ricerche e studio di nuove e più avanzate metodologie di investigazioni e di apparecchiature e materiali tecnologicamente avanzati;
  - sviluppo e costante aggiornamento dottrinale delle più moderne tecniche di polizia giudiziaria.

(3) Articolazione

– 1 Direttore;
– 7 sezioni;
– 4 Reparti investigazioni Scientifiche: retti da ufficiali superiori.

b. Procedure

Le richieste di attivazione (analisi su reperti e/o interventi sul posto) del Raggruppamento o dei Reparti Investigazioni Scientifiche, in relazione al grado di accertamento, devono sempre essere inoltrate per il tramite dei Comandi Provinciali / Reparti Territoriali o dei Reparti equipollenti dell'organizzazione speciale.
Le aliquote Carabinieri delle Sezioni di Polizia Giudiziaria devono trasmettere le proprie istanze, o quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria, ai Comandi dai quali dipendono.
Tutti i Comandi retti da ufficiali devono inviare le richieste urgenti, motivate da concrete esigenze operative, direttamente agli organi tecnici, informando la scala gerarchica fino a livello Comando di Corpo.
I1 Raggruppamento ed i Reparti Investigazioni Scientifiche segnalano tempestivamente ai Comandi richiedenti gli accertamenti:

– per i quali i tempi di risposta siano superiori alla settimana;
– completati e pronti per essere ritirati;

I reperti devono sempre essere:

– prelevati, confezionati e trasmessi:
  - in modo tale da evitare alterazioni o distruzioni, applicando, con estrema cura, le precise procedure indicate nella pubblicazione "Tecnica di Polizia Giudiziaria" del Comando Generale dell'Arma;
  - in ossequio alle norme di legge previste ed alle eventuali specifiche disposizioni della Magistratura competente;

- in particolare, deve esserci sempre, il nulla osta dell' A.G. trattandosi nella maggioranza dei casi, di accertamenti tecnici irripetibili previsti dall'art. 360 c.p.p.

– recapitati e ritirati a mezzo corriere;
– accompagnati da una breve sintesi dell'evento e del contesto giudiziario, in modo da agevolare lo sviluppo dello specifico accertamento richiesto.

c. Settore analisi del d.n.a.

Un cenno a parte merita il settore delle analisi del DNA su tracce biologiche che promette sviluppi davvero importanti.

Il Raggruppamento Investigazioni Scientifiche Carabinieri ha attivamente lavorato sullo sviluppo e l'applicazione di questo tipo di indagine, realizzando un attrezzato laboratorio con sofisticate e moderne apparecchiature.

Lo studio del materiale genetico in quanto "impronta" individuale segue attualmente il metodo proposto dal Dott. Jeffrey fondato sulla evidenziazione di particolari frammenti del DNA, definiti polimorfismi, che hanno la caratteristica importante ed originale di mostrare variabilità praticamente assoluta da individuo ad individuo.

La sentenza della Corte Costituzionale del 27 giugno 1996 nr 238 (caso Madonnina di Civitavecchia), ha riconosciuto nella sostanza la validità dei suddetti accertamenti, pur vietando – allo stato – l'uso di mezzi di prelievo dei campioni di materiale biologico da analizzare, in maniera cruenta od invasiva.

Tale ultimo autorevole orientamento(sentenza interpretativa – estensiva), si ricollega alla disciplina fondamentale vigente in materia di formazione delle prove ed indubbiamente riproduce il contenuto ermeneutico dell'abrogato art.314 c.p. (Codice Rocco), che vietava metodiche violente o di coercizione processuale.

DIRITTO PENALE E LEGGI SPECIALI

INDICE

DIRITTO PENALE E LEGGI SPECIALI (NOZIONI)

I TESI IL DIRITTO PENALE - I REATI IN GENERALE

1. **Il diritto penale, nozione e carattere**
2. **La norma penale**
   a. **Definizione ed elementi costitutivi**
   b. **Caratteri della norma penale**
   c. **Destinatari della norma penale**
3. **Concetto di reato**
4. **Differenze tra il reato e gli altri illeciti**
5. **Delitti e contravvenzioni**
6. **Il soggetto attivo del reato**
7. **Il soggetto passivo del reato**
8. **Il codice penale**
9. **Le leggi speciali e complementari**
10. **I principi del diritto penale (cenni)**
11. **I limiti di efficacia della legge penale**

II TESI IL REATO - ELEMENTO OGGETTIVO E SOGGETTIVO

1. **Gli elementi del reato**
2. **Elemento oggettivo**
   a. **La condotta**
   b. **L'evento**
   c. **Il rapporto di causalità**
3. **Elemento soggettivo**
   a. **Il dolo in particolare**
   b. **La colpa in particolare**

III TESI LE FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO - IL TENTATIVO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI ED AGGRAVANTI - IL CONCORSO

1. **Generalità**
2. **Il reato circostanziato**
3. **Il reato consumato e tentato**
4. **Il concorso di persone nel reato**
5. **Il concorso di reati**
6. **Il reato continuato**

IV TESI LE CAUSE DI ESCLUSIONE DEL REATO

1. **Generalità**
2. **Le cause oggettive di esclusione del reato *(cause di giustificazione)***
   - ***a.*** **Il consenso dell'avente diritto *(art. 50)***
   - **b. L'esercizio di un diritto o adempimento di un dovere (art. 51)**
   - **c. Difesa legittima (art. 52)**
   - **d. Uso legittimo delle armi (art. 53)**
   - **e. Stato di necessità (art. 54)**
3. **Le cause soggettive di esclusione del reato *(scusanti)***

V TESI LE CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA

1. **Generalità**
   - **a. Le cause di estinzione del reato**
   - **b. Le cause di estinzione della pena**

VI TESI LEGGE 20 FEBBRAIO 1958 NR. 75 "ABOLIZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA PROSTITUZIONE E LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE ALTRUI"

1. **La prostituzione**
   - **a. Cenni storici**

b. Il concetto di "prostituzione" e di "case di prostituzione"

c. Esercizio di casa di prostituzione

d. Tolleranza abituale della prostituzione

e. Induzione alla prostituzione e lenocinio

f. Tratta di persone da destinare alla prostituzione

g. Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione

h. Circostanze aggravanti comuni a tutti i delitti

i. **Ipotesi contravvenzionali**

2. **Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù"** *(legge 3 agosto 1998, N. 269)*

VII TESI LEGGE 8 FEBBRAIO 1948 NR. 47 "DISPOSIZIONE SULLA STAMPA" E NORMATIVA CONNESSA

1. **Disciplina legislativa in materia di stampa**
   a. **L'articolo 21 della costituzione**
2. **Concetto di "stampe o stampati" e adempimenti richiesti**
3. **La figura del "direttore responsabile" ed i reati commessi a mezzo stampa**
4. **Altre disposizioni in materia di stampa e televisione**

I TESI IL DIRITTO PENALE - I REATI IN GENERALE

1. Il diritto penale, nozione e carattere

Il *diritto penale* costituisce quel complesso di norme giuridiche con cui lo Stato, mediante la minaccia di una sanzione (*pena*), proibisce determinanti comportamenti umani che considera contrari ai fini che esso persegue (*reati*). Pertanto, può affermarsi che la funzione del diritto penale è la *difesa della società dai reati.*

2. La norma penale

a. Definizione ed elementi costitutivi

Per norma penale si intende ogni disposizione di legge che vieta o impone una determinata condotta e che prevede la inflizione di una sanzione penale (pena o misura di sicurezza) per il caso di trasgressione.
Gli elementi costitutivi della norma incriminatrice sono:

- il **precetto:** comando o divieto di compiere una determinata azione;
- la **sanzione:** conseguenza giuridica che deriva dalla inosservanza del precetto.

Inoltre, va precisato che le norme penali sono **perfette** quando contengono sia il precetto che la sanzione, oppure **imperfette** quando contengono solo il precetto o solo la sanzione; infine sono **in bianco** quando contengono una sanzione determinata ma un precetto generico, il quale dovrà essere specificato da elementi futuri determinati non dalla legge, ma dall'autorità amministrativa.

b. Caratteri della norma penale

Sono:

- **l'imperatività**, in quanto la norma, una volta posta in essere, diviene senz'altro obbligatoria per tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato;
- la **statualità**, in quanto la norma penale deriva soltanto dallo Stato. Non devono perciò essere considerate norme penali quelle previste negli *Statuti degli enti* (pubblici o privati) dello Stato, né quelle contenute nelle *convenzioni internazionali* (*esempio*: *rappresaglie*);

c. Destinatari della norma penale

Secondo la dottrina tradizionale i destinatari della norma penale sono indistintamente *tutti i consociati.*
Alla luce di questo concetto va precisato che il diritto penale è un ramo del diritto pubblico poiché tutela l'interesse pubblico dello stato alla conservazione e al progresso della collettività sociale, mediante la sanzione delle condotte illecite ritenute particolarmente lesive degli interessi fondamentali, dei beni giuridici di elevata rilevanza.

3. Concetto di reato

Il reato è ogni fatto umano per il quale è prevista una sanzione penale. La dottrina penalistica distingue due diverse nozioni di reato:

- **formale**, secondo cui è reato *ogni fatto umano al quale l'ordinamento giuridico ricollega una sanzione penale*, vale a dire una pena inflitta dalla Autorità giudiziaria a seguito di un procedimento giurisdizionale (c.d. *pena criminale*);
- **sostanziale,** secondo cui è reato ogni fatto socialmente pericoloso.

4. Differenze tra il reato e gli altri illeciti

L'ordinamento giuridico può configurare un comportamento umano contrario ad una norma come ***illecito penale, illecito civile o illecito amministrativo***. La distinzione dell'illecito penale dall'illecito amministrativo si fonda esclusivamente su *elementi formali* ossia in base al tipo di *sanzione* prescelta dal legislatore e dall'organo - giurisdizionale o amministrativo - competente ad infliggere la sanzione. Analogamente, si ritiene che il *reato* (illecito penale) possa essere distinto dall'*illecito civile* esclusivamente in base al criterio della sanzione: *pena* per il reato e *risarcimento del danno* per l'illecito civile.

5. Delitti e contravvenzioni

I reati si distinguono in due grandi categorie, secondo la diversa pena per essi rispettivamente stabilita: ***delitti e contravvenzioni.***

Quanto al criterio di distinzione l'art. 39 C.P. stabilisce che:

- i delitti sono reati per i quali sono stabilite le pene dell'*ergastolo* (art. 22 c.p.), della *reclusione* (art. 23 c.p.) e della *multa* (art. 24 c.p.);
- le contravvenzioni sono reati per i quali sono stabilite le pene dell'*arresto* (art. 25 c.p.) e dell'*ammenda* (art. 26 c.p.).

6. Il soggetto attivo del reato

Il soggetto attivo del reato è colui (o coloro, nel caso di concorso) che pone (o che pongono) in essere il comportamento vietato dalla norma incriminatrice.

In relazione al soggetto, distinguiamo:

- **reati comuni:** *quelli posti in essere da qualunque soggetto*, indipendentemente da particolari caratteristiche soggettive. In tali ipotesi la norma, di regola, fa riferimento a «chiunque» (*ad es.: l'omicidio*);
- **reati propri:** *quelli posti in essere solo da soggetti che rivestano una determinata qualità*, ovvero si trovino in una determinata situazione (così, solo un pubblico ufficiale, la cui nozione è contenuta nell'art. 357, o un incaricato di pubblico servizio, secondo la nozione dell'art. 358, possono commettere il delitto di peculato, art. 314; solo chi è testimone in un processo può commettere il reato di falsa testimonianza, art. 372, etc.).

7. Il soggetto passivo del reato

Il soggetto passivo del reato (nel codice si parla di «persona offesa dal reato») è il titolare del bene o dell'interesse che la norma giuridica tutela e che è pertanto leso dal comportamento umano costituente reato (*es.: soggetto passivo del delitto di furto è il proprietario della cosa rubata*).
Soggetto passivo può essere un singolo individuo ovvero una *persona giuridica,* ivi compreso lo Stato (*es.: nei reati contro la personalità dello Stato, nei reati contro l'amministrazione della giustizia, etc.*).
Quando un *reato* lede o pone in pericolo più beni - interessi, appartenenti a persone distinte, si dice *plurioffensivo* (*es. la calunnia, che: offende nello stesso tempo lo Stato nel suo interesse alla regolare amministrazione della giustizia e la persona falsamente incolpata*).
Se offende un numero indeterminato di persone si parla di *reati vaghi* (*es. art. 422 c.p., strage*).

8. Il codice penale

L'attuale codice fu approvato con il R.D. del 19 ottobre 1930, n. 1398 ed è entrato in vigore il 1° luglio del 1931.
Esso si suddivide in tre libri. (eliminare: "ed è composto da 734 articoli")
Il libro primo tratta i reati in generale (artt. 1-240); i libri secondo e terzo sono dedicati rispettivamente ai delitti (artt. 241-649) ed alle contravvenzioni in particolare (artt. 650-734bis).
(eliminare: "La funzione di un codice è quella di creare una disciplina organica per un'intera materia")

9. Le leggi speciali e complementari

Attualmente, per quanto attiene la materia penale sembra che il codice non sia più sufficiente ad adempiere ai compiti per i quali fu preparato; infatti nel corso degli anni sono state emanate moltissime leggi penali speciali e complementari che hanno introdotto nuove figure di reato o modificato reati già previsti dal codice, rendendo frammentaria e complessa la possibilità di conoscenza, l'interpretazione e l'applicazione del diritto penale.
Tra le leggi speciali complementari si richiamano, ad esempio, la legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di depenalizzazione; la legge 20 febbraio 1958, n 75, in materia di prostituzione; il DPR 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, in materia di stupefacenti, etc.

10. I principi del diritto penale (cenni)

Il diritto penale è regolato da principi generali posti a garanzia del cittadino. In particolare:

- *Principio di legalità,* previsto dall'art. 25 commi 2 e 3 Cost. e dal codice penale agli art. 1 e 199, e sue ulteriori articolazioni:
  - Principio della *riserva di legge*, secondo cui i reati possono essere introdotti nell'ordinamento solo con leggi o atti aventi forza di legge (dello Stato: cd. statualità);
  - Principio di *tassatività e sufficiente determinatezza*, secondo cui la norma

penale deve essere formulata in modo tale da consentire una chiara, univoca ed agevole individuazione del comportamento penalmente sanzionato;
  - *Divieto di analogia*;
  - *Irretroattività* (previsto fra l'altro anche dall'art. 14 delle Preleggi nel Codice Civile), norma del quale non si può essere puniti per un fatto che al tempo in cui lo si è commesso non costituiva reato. L'art. 2 cp. regola la delicata problematica legata alla *successione delle leggi penali nel tempo* (vedasi paragrafo 11).
- *Principio di Obbligatorietà* (art. 3 cp), secondo cui la legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, fatte salve talune eccezioni espressamente previste;
- *Principio di colpevolezza o personalità della responsabilità penale* (art. 27 comma 1 Cost.): si può essere responsabili solo per fatto proprio "colpevole";
- *Ignoranza della legge penale* (art. 5 cp come modificato a seguito della sentenza Corte Cost. n. 364 del 1988), secondo cui nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale, a meno che non si tratti di *ignoranza inevitabile*.

11. I limiti di efficacia della legge penale

La legge penale ha dei limiti temporali e spaziali di efficacia:

- limiti temporali: in generale, nel caso di successioni di leggi penali, vale il principio secondo il quale la nuova legge penale si applica solo ai fatti compiuti dopo la sua entrata in vigore. L'art. 2 cp prevede 3 distinte situazioni:
  - nessuno può essere punito per un fatto che non costituiva reato al tempo in cui fu commesso (comma 1);
  - nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge entrata in vigore dopo che lo aveva commesso, non costituisce reato (cd. *abolitio criminis*); nel caso in cui il soggetto sia stato condannato (cioè la sentenza sia passata in giudicato), ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali (comma 2);
  - nel caso, infine, in cui la legge in vigore al momento in cui fu commesso il fatto sia stata soltanto modificata da una successiva, si applicherà fra le due quella più favorevole al reo, a meno che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
- limiti spaziali: la legge penale italiana si applica solo se un reato è stato commesso nel territorio dello Stato, salvo talune eccezioni stabilite dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.. Il reato, in base all'art. 6 comma 2° del codice penale, si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.

II TESI IL REATO - ELEMENTO OGGETTIVO E SOGGETTIVO

1. Gli elementi del reato

Nel reato si distinguono elementi essenziali ed elementi accidentali.

Gli ***elementi essenziali*** sono quelli senza i quali il reato non può esistere.
Essi sono:

- L'**elemento oggettivo** che è rappresentato da:
  - *condotta;*
  - *evento;*
  - *rapporto di casualità.*
- L'**elemento soggettivo** che è rappresentato invece dal legame psicologico tra il fatto ed il suo autore. Esso può assumere le forme del dolo, della colpa o della preterintenzione.

Gli ***elementi accidentali*** sono invece quelli la cui presenza non è indispensabile per la sussistenza del reato. Fra di essi individuiamo le circostanze, che influiscono sulla minore o maggiore gravità della pena.

2. Elemento oggettivo

a. la condotta

E' il comportamento umano che si manifesta esteriormente e può consistere in:

- **azione** (c.d. **reati di azione**) si identifica nel comportamento (movimento del corpo) con il quale un soggetto trasgredisce il divieto previsto nella norma penale;
- **omissione** (c.d. **reati di omissione o omissivi**) quando si concretizza in una omissione del soggetto. Per aversi reato, è necessario che il soggetto ometta di compiere un'azione che, per legge, aveva l'obbligo di compiere (*es: omissione di soccorso*).

La condotta può esaurirsi in un solo istante (reati istantanei, come ad esempio il furto), oppure proseguire per un certo tempo e determinare il protrarsi della situazione dannosa o pericolosa (reati permanenti, come ad esempio il sequestro di persona).

b. L'evento

Si tratta dell'effetto o del risultato della condotta posta in essere dal soggetto.
Nel furto, per esempio, l'evento è rappresentato dall'impossessamento, previa sottrazione, del bene a chi lo detiene.
In taluni reati l'evento non è richiesto, ma risulta essere sufficiente il compimento di una determinata azione od omissione. In questi casi ci troviamo di fronte ai *reati di pura condotta*, come ad esempio l'evasione (eliminare "o il rifiuto di atti di ufficio").
In taluni altri reati (cd. *reati aggravati dall'evento*), il verificarsi di un evento ulteriore rispetto al fatto che già di per sé costituisce reato, incide sulla gravità del

reato; si pensi, ad esempio, all'omissione di soccorso prevista dalla fattispecie dell'art. 593 c.p.

c. Il rapporto di causalità

Per aversi reato occorre un *terzo elemento* ossia un **nesso causale** tra la *condotta* posta in essere e l'*evento* da essa determinato ossia un rapporto causa-effetto.
Pertanto l'autore di un fatto previsto dalla legge penale come reato è punibile solo se la condotta che egli ha tenuto ha causato l'evento.
In questo contesto, i criteri fondamentali possono così essere sintetizzati:

- in base agli artt. 40 e 41 commi 1 e 2 c.p., una condotta è causa dell'evento quando senza di essa l'evento stesso non si sarebbe verificato;
- in base all'art. 41 commi 1 e 3 c.p., il rapporto di causalità non è escluso dal fatto che a determinare l'evento abbiano concorso anche delle concause estranee alla condotta del reo;
- il rapporto di causalità è escluso unicamente nei casi in cui alla condotta del reo sopravviene una causa a carattere eccezionale la quale per esclusiva forza propria, è in grado di cagionare l'evento

3. <u>Elemento soggettivo</u>

L'elemento soggettivo del reato consiste nella colpevolezza del soggettivo attivo e cioè nella riferibilità della condotta e dell'evento alla volontà del soggetto attivo.
Mancando l'elemento soggettivo, il fatto materiale non può essere attribuito alla **coscienza e volontà** dell'agente.
Quando non esistono "*la coscienza e la volontà della condotta*" il soggetto attivo non è punibile e cioè quando il fatto è stato commesso per:

- *forza maggiore*, cioè una forza esterna a cui l'agente non era in grado di opporsi;
- *costringimento fisico*, cioè una violenza esercitata da altri ed alla quale il soggetto non poteva resistere o sottrarsi;
- *caso fortuito*, ovvero in un fatto imprevisto ed imprevedibile, del tutto estraneo alla volontà del soggetto.

L'elemento soggettivo può avere due **forme** fondamentali: **il dolo** e **la colpa**
I delitti sono punibili solo se commessi con dolo salvo che la punibilità per colpa sia espressamente stabilita.
Agisce con <u>dolo</u> il soggetto attivo che prevede e vuole sia la condotta che l'evento dai quali la legge fa dipendere l'esistenza del reato stesso.
La <u>colpa</u> si caratterizza, invece, per il fatto che presuppone la mancanza, nell'agente, della volontà di provocare l'evento.
Per la sussistenza della colpa occorrono due elementi: *la mancanza di volontà dell'evento e la negligenza, imprudenza, imperizia o l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline*.
L'elemento soggettivo può avere anche la **forma della preterintenzione che consiste nel cagionare un evento più grave di quello voluto intenzionalmente**.

Il codice penale disciplina espressamente una sola figura di reato preterintenzionale e cioè **l'omicidio preterintenzionale (art. 584)**; esso si verifica quando, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti come percosse (art. 581 c.p.) o lesioni (art. 582 c.p.), si cagiona la morte di un uomo.

a. Il dolo in particolare

L'art. 43 comma 1 definisce che un reato è doloso o *secondo l'intenzione*, quando l'evento dannoso o pericoloso, quale risultato dell'azione o dell'omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del reato stesso, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

Sono voluti i risultati verso i quali:

- la volontà del colpevole era intenzionalmente e direttamente indirizzata (dolo diretto);
- la volontà non era direttamente indirizzata, ma che il colpevole ha comunque accettato di poter determinare allorché, nel prevederli come probabili o possibili conseguenze della sua condotta, ha egualmente tenuto questa agendo anche a costo di cagionarli (dolo eventuale)

Il dolo non va confuso con il movente: quest'ultimo è la ragione intima per la quale la volontà criminosa è sorta nell'animo di chi ha commesso il fatto. Nelle ipotesi in cui il movente è elemento essenziale del reato, il dolo richiesto non è più generico ma specifico. Pertanto il dolo è specifico quando la norma assume un fine specifico ad elemento essenziale del reato (es.: nel furto c'è il dolo specifico di trarre profitto)

b. La colpa in particolare

Un reato è colposo o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di regole di condotta.
(eliminare: "Esistono anche ipotesi di colpa cosciente, le quali si verificano quando il soggetto non ha voluto l'evento, ma lo ha previsto come possibile conseguenza della sua condotta").
Le regole di condotta di cui si è detto, le quali possono anche non essere scritte ma dettate solo dalla coscienza sociale, se sono inosservate per colpa, quest'ultima si denomina colpa generica. La colpa generica può derivare da imprudenza, negligenza o imperizia. La colpa specifica consiste invece nella inosservanza i leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Un principio generale va evidenziato: l'osservanza delle regole cautelari scritte fa venire meno la responsabilità colposa solo quando, a carico di chi ha commesso il fatto non residuano margini di colpa generica.

III TESI LE FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO - IL TENTATIVO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI ED AGGRAVANTI - IL CONCORSO

1. Generalità

Il reato può manifestarsi in forme diverse che riguardano principalmente:

- il numero di coloro che lo commettono; si distingue in:
  - **reato monosoggettivo;**
  - **reato plurisoggettivo, a concorso necessario** (es. rissa) **od eventuale (**es. furto);
- il grado di realizzazione del fatto (si distingue in **reato consumato o reato tentato**);
- il livello di gravità (si distingue in **reato semplice o circostanziato**).

2. Il reato circostanziato

Le circostanze sono elementi accidentali del reato (cioè non essenziali). Esse si limitano ad incidere sulla sua gravità ed hanno la funzione di adeguare la pena al caso concreto.

Le circostanze si suddividono in:

a. Aggravanti e attenuanti, in particolare:
- *aggravanti,* determinano un aggravamento della pena e sono previste tassativamente dall'art. 61 c.p.;
- *attenuanti,* determinano invece un'attenuazione della pena e sono previste tassativamente dall'art. 62 c.p.; esistono poi le attenuanti generiche, la cui applicazione è disciplinata dall'art. 62bis cp;

b. Oggettive (che riguardano la modalità della condotta, la gravità dell'offesa, la qualità della persona offesa) **e soggettive** (che riguardano l'intensità o il grado del dolo o della colpa, la qualità del colpevole, i rapporti tra colpevole ed offeso, la persona del colpevole);

c. Ad effetto comune o ad effetto speciale:
sono ad effetto comune quelle comportano un aumento o una diminuzione non superiore ad un terzo della pena base; sono ad effetto speciale le circostanze che comportano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo;

d. Comuni (cioè applicabili a qualsiasi reato) **e speciali** (riferibili ad un solo reato o ad un gruppo di reati).

3. Il reato consumato e tentato

A seconda del grado di realizzazione, il reato si distingue in:

- **reato consumato**, quando l'autore realizza completamente gli elementi essenziali previsti dalla norma penale;
- **reato tentato,** (dicesi anche *tentativo*) è, invece, quello che non realizza pienamente il fatto previsto dalla norma poiché, per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, si "interrompe" in una fase precedente.

Il tentativo è punibile solo a titolo di dolo. Il tentativo, che si colloca tra la fase della preparazione e quella dell'esecuzione, è descritto dall'art. 56 c.p. e consiste nel compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto non seguiti, però, dalla consumazione di questo.
La mancata consumazione del reato deve essere collegata a cause umane, naturali, occasionali, quindi indipendenti dalla volontà dell'agente. Se la mancata perfezione del delitto dipende dalla volontà dell'agente non si tratterà di delitto tentato, ma, a seconda dei casi, di desistenza (art. 56 comma 3 c.p., cioè quando l'agente interrompe volontariamente l'azione criminosa) o di recesso attivo (art. 56 comma 4 c.p., cioè quando il verificarsi dell'evento è impedito dalla condotta dello stesso agente. Pertanto, nell'ipotesi di recesso, il pentimento operoso segue la realizzazione della condotta, ma precede, impedendolo, il verificarsi dell'evento).

4. Il concorso di persone nel reato

Quando il reato è commesso da più persone, si parla di **concorso di persone nel reato**.
Il concorso di persone prevede che gli accordi tra i concorrenti siano occasionali e diretti alla commissione di uno o più reati determinati.
Il concorso si differenzia dai **reati associativi** (associazione per delinquere nelle varie ipotesi) che presuppongono invece l'esistenza di un accordo stabile diretto all'attuazione di un programma delittuoso precedente e comunque autonomo rispetto agli accordi particolari relativi ai singoli delitti.
Il concorso di persone è configurabile anche nei reati colposi. Viene denominato in tal caso, **cooperazione nel delitto colposo** e si verifica nei casi in cui ognuno dei cooperanti è consapevole di partecipare all'azione od omissioni di atti, azione od omissione che è causa dell'evento non voluto.
Il concorso di persone presuppone che esistano i seguenti requisiti:

a. pluralità di agenti (almeno due);
b. la realizzazione degli elementi oggettivi del reato, quantomeno le forme del reato tentato: non sono infatti punibili né il semplice accordo a commettere il reato, né la semplice istigazione, sempreché il reato non venga commesso (art. 115 c.p.). In talune ipotesi, come ad esempio nella istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), l'istigazione o l'accordo sono considerati autonome figure di reato;
c. il contributo minimo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato comune;
d. la consapevolezza e la volontà di concorrere con altri alla realizzazione di un fatto criminoso.

5. Il concorso di reati

Si ha concorso di reati quando un soggetto viola più volte la legge penale e deve perciò rispondere di più reati.
Il concorso di reati può essere materiale o formale; omogeneo o eterogeneo.
Il concorso materiale consiste in una pluralità di violazione della legge penale mediante una pluralità di condotte; il concorso formale consiste in una pluralità di violazioni della legge penale mediante una sola condotta.
Sia il concorso materiale che quello formale possono essere omogeneo (quando le condotte o la condotta comportano la plurima violazione della stessa disposizione di

legge), oppure eterogeneo (quando le condotte o la condotta comportano la violazione di differenti disposizioni di leggi).

6. <u>Il reato continuato</u>

Tale figura si verifica quando, con più azioni od omissioni, esecutive del medesimo disegno criminoso, si commettono, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

L'identità del disegno criminoso si realizza quando il soggetto sin dalla prima violazione, ha un progetto criminoso unitario e rivolto a un determinato scopo, come nell'esempio in cui Tizio commette il furto di un'auto da utilizzare in una rapina.

IV TESI LE CAUSE DI ESCLUSIONE DEL REATO

1. Generalità

Per cause di esclusione del reato si intendono quei fatti in presenza dei quali un comportamento, che costituisce normalmente reato, diviene lecito e va esente da pena.

Le **cause di esclusione del reato** si suddividono in:

- **oggettive** e vengono denominate *cause di giustificazione*;
- **soggettive** e sono denominate *scusanti.*

2. Le cause oggettive di esclusione del reato *(cause di giustificazione)*

Le **cause di giustificazione,** previste dall'art. 50 all'art. 54 C.P. sono:

a. Il consenso dell'avente diritto (art. 50*)*

È una causa di giustificazione generale in base alla quale non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporne.

Il consenso affinché abbia efficacia, deve possedere i seguenti requisiti:

- deve essere prestato prima che il fatto venga commesso;
- deve essere prestato in modo libero e spontaneo da un soggetto capace e titolare dell'interesse protetto dalla norma;
- deve avere per oggetto un diritto disponibile (infatti è escluso che il soggetto possa disporre del suo diritto alla vita e a tal proposito l'art. 579 c.p. punisce l'omicidio del consenziente).

b. L'esercizio di un diritto o adempimento di un dovere (art. 51*)*

Non è punibile chi commette fatti costituenti reato nell'esercizio di un diritto.

La causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto opera solo quando:

- l'autore del fatto è titolare di un diritto;
- il diritto è esercitato nei limiti consentiti.

Non è punibile chi commette fatti costituenti reato nell'adempimento di un dovere quando il dovere è imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità; esso deve provenire da una Autorità pubblica e non da una autorità privata.

L'ordine deve essere legittimo, cioè emesso da un'autorità competente, attinente al servizio dell'agente e dato con le forme prescritte.

c. Difesa legittima (art. 52)

Non è punibile chi ha commesso un fatto costituente reato perché vi è stato costretto dalla necessità di difendere un diritto, proprio od altrui, dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta.

I presupposti essenziali per l'applicazione della legittima difesa sono *l'esistenza di un'aggressione ingiusta* e *l'esistenza di una reazione legittima*.

L'aggressione è ingiusta quando consiste:

- nell'offesa ingiusta di un diritto dell'aggredito o di altri;
- tale offesa pone in pericolo attuale e non voluto il diritto dell'aggredito o di altri;

La reazione è legittima quando è necessaria e vi è proporzione fra difesa e offesa.
La proporzione deve esistere fra il male minacciato e quello inflitto, nonché fra i mezzi a disposizione dell'aggredito e quelli da lui usati.
Sinteticamente si può affermare che:

- non è consentito aggredire la vita per difendere i diritti di natura solo patrimoniale;
- la condotta che cagiona la morte di una persona può essere giustificata solo quando è assolutamente imposta dalla necessità di difendersi da una ingiusta violenza.

d. Uso legittimo delle armi (art. 53)

La causa di giustificazione dell'**uso legittimo delle armi** e degli altri mezzi di coazione fisica può essere invocata dal pubblico ufficiale appartenente alla forza pubblica quando:

- *sono in corso una violenza o una resistenza;*
- *il pubblico ufficiale agisce al fine di adempiere un dovere;*
- *l'uso delle armi o dei mezzi di coazione fisica è necessario e proporzionato.*

Tale causa di giustificazione si applica solo ai *pubblici ufficiali* ed a coloro che prestano loro assistenza su richiesta.
I pubblici ufficiali che possono invocare l'uso legittimo delle armi sono solo quelli che, per adempiere un dovere del proprio ufficio, sono legittimati a far uso delle armi o di altro mezzo di coazione, vale a dire, in altre parole, solo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza nonché i militari in servizio di pubblica sicurezza.

e. Stato di necessità (art. 54)

Ricorrendo il pericolo attuale di un danno grave alla persona (*es.: per il bene della vita o dell'incolumità personale*) e purché la situazione di pericolo non sia stata causata dallo stesso soggetto (con dolo o colpa), il *soggetto può compiere in danno di un terzo un'azione che normalmente costituisce reato*, sempre che questa sia assolutamente necessaria per salvarsi e sia proporzionata al pericolo.
Perché ricorra lo **stato di necessità** occorre dunque:

- l'esistenza di una *situazione di pericolo attuale*, da cui possa derivare in danno grave alla persona la quale non lo abbia causato né sia tenuto ed esporsi;
- un'*azione lesiva* assolutamente necessaria per salvarsi e proporzionata al pericolo.

3. <u>Le cause soggettive di esclusione del reato (*scusanti*)</u>

Esse consistono in alcune forme di errore.
L'errore consiste in una "*falsa rappresentazione della realtà*" e può incidere sulla fase ideativa del reato e sulla fase esecutiva del reato.
Nel caso in cui incida sulla *fase ideativa* si distingue in:

a. **Errore di diritto**: l'errore di diritto è una forma di ignoranza o di erronea interpretazione della norma giuridica:
   - quando si tratta di ignoranza o di erronea interpretazione della legge penale, l'errore di diritto non scusa tranne che si tratti di ignoranza inevitabile;
   - l'errore di diritto non scusa neppure quando riguarda una legge, che sebbene diversa dalla legge penale, ha la funzione di integrarla;
   - quando però si tratta di errore su legge diversa da quella penale, esso può scusare ed escludere la responsabilità quando cagiona un errore sul fatto che costituisce reato (art. 47 comma. 3 c.p.). In questi casi, l'errore di diritto si risolve in un errore sul fatto e cioè su uno degli elementi costitutivi del fatto reato.

b. **Errore di fatto:** a differenza dell'errore di diritto, l'errore di fatto non riguarda l'ignoranza o l'erronea interpretazione di una norma giuridica, ma l'ignoranza o l'erronea interpretazione di un dato della realtà. Esso può essere determinato anche dall'altrui inganno.

Quando invece l'errore incide sulla *fase esecutiva,* il reato viene definito reato aberrante. Il legislatore conosce due ipotesi di reato aberrante: la **aberratio ictus** (deviazione del colpo) prevista dall'art. 82 c.p. e la **aberratio delicti** (deviazione del delitto) prevista dall'art. 83 c.p..

a. **Aberratio ictus:** si verifica quando, per errore nell'uso dei mezzi o di esecuzione del reato o per altra causa, viene cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta. L'autore del fatto risponde come se avesse commesso il reato in danno alla persona che voleva offendere;

b. **Aberratio delicti:** si verifica quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, l'autore del fatto risponde titolo di colpa dell'evento non voluto quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo. Se però l'autore del fatto provoca sia l'evento voluto che quello diverso, risponde a titolo di dolo con riguardo all'evento voluto e a titolo di colpa con riguardo a quello diverso.

V TESI LE CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA

1. Generalità

Alla commissione di un reato segue la punibilità del suo autore e cioè l'applicazione delle sanzioni penali stabilite dalla legge in relazione al fatto reato che si è verificato.

La punibilità viene però meno quando intervengono:

- **le cause di estinzione del reato**, le quali escludono l'applicazione della pena a chi ha commesso un reato e di conseguenza limitano la potestà punitiva dello Stato;
- **le cause di estinzione della pena**, che, invece, non incidono sulla potestà punitiva dello Stato, ma solo sulla pena già inflitta con sentenza definitiva di condanna.

a. Le cause di estinzione del reato

Le cause di estinzione del reato sono:

- *la morte del reo prima della condanna*;
- *l'amnistia propria,* che è un provvedimento di clemenza con il quale lo Stato rinuncia a punire determinate categorie di reati commessi entro un termine fissato;
- *la prescrizione,che* è la rinuncia dello Stato a far valere la sua pretesa punitiva dopo che è trascorso un certo tempo dal verificarsi del reato;
- *l'oblazione nelle contravvenzioni,cioè* lo spontaneo pagamento di una somma di denaro pari ad una quota parte dell'ammenda prevista;
- *la remissione della querela,che costituisce* la revoca della querela precedentemente proposta;
- *la sospensione condizionale della pena,* che è la sospensione dell'esecuzione della pena inflitta dal giudice con la sentenza di condanna a condizione che, entro un certo periodo di tempo, il condannato non commetta altri reati. Qualora ne commetta, egli sconterà la vecchia e la nuova pena. Se invece non ne commette, il reato, per il quale la condanna è stata "sospesa", viene dichiarato estinto;
- *il perdono giudiziale,vale a dire* la rinuncia dello Stato a condannare un minore di anni 18 che mai sia stato condannato per delitto, che non abbia commesso un grave reato e che si presume si asterrà dal commetterne altri;
- *la sospensione del processo con messa alla prova,* che è la sospensione del processo a carico di un minore con il suo affidamento ai servizi minorili per un periodo di prova. Nel caso di esito positivo della prova vi sarà la dichiarazione di estinzione del reato;
- *il patteggiamento,* che permette l'estinzione del reato per il quale è intervenuta la condanna "*patteggiata*" se, entro certi termini, il condannato non commette un reato della stessa indole di quello "*patteggiato*".

b. Le cause di estinzione della pena

Le cause di estinzione della pena sono:

- *la morte del reo dopo la condanna;*
- *l'amnistia impropria;*
- *la prescrizione della pena;*
- *l'indulto,* che costituisce un provvedimento a carattere generale con il quale vengono condonate in tutto o in parte le pene inflitte per tutti i reati o per

alcune categorie di essi;

- *la grazia,che* è un atto di clemenza particolare del Presidente della Repubblica con il quale viene condonata in tutto o in parte una pena principale;
- *la non menzione della condanna nel certificato del Casellario Giudiziario,che* è la possibilità di non fare menzione di una condanna, non particolarmente grave, nel certificato penale richiesto da privati;
- *la riabilitazione,*cioè l'estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna, decorso un certo tempo dall'esecuzione della pena principale;
- *la liberazione condizionale,* un premio concesso al condannato che, durante il periodo di detenzione, ha dato prova costante di buona condotta e di ravvedimento.

VI TESI LEGGE 20 FEBBRAIO 1958 NR. 75 "ABOLIZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA PROSTITUZIONE E LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE ALTRUI"

1. La prostituzione

a. Cenni storici

La **prostituzione** è stata per lungo tempo tollerata dallo Stato italiano, che si limitava a sorvegliare tale attività soprattutto al fine di evitare il diffondersi di malattie veneree; il codice penale, agli artt. 531-536, garantiva tale sorveglianza, punendo il lenocinio, lo sfruttamento della prostituzione e la tratta di donne e di minori.

Tale sistema fu radicalmente mutato dalla legge 20-2-1958 n. 75, proposta dalla senatrice *Merlin* (dalla quale il nome di *legge Merlin*), che ha introdotto una nuova e radicale regolamentazione della materia, così riassumibile:

- *abolizione delle case di prostituzione;*
- *divieto di apertura di case di prostituzione;*
- *non punibilità della prostituta in quanto tale;*
- *divieto di qualsiasi attività tesa a consentire, favorire o agevolare la prostituzione.*

b. Il concetto di "prostituzione" e di "case di prostituzione "

***Prostituzione* è l'attività abituale di un uomo o di una donna che consente a reiterate prestazioni sessuali previo compenso. Ad essa è connessa l'idea di un'abitualità di prestazioni carnali ad un numero indeterminato (ancorchè selezionato) di persone, abitualità che, se d'ordinario è dovuta a scopo venale, può derivare da mero vizio.**

Per aversi prostituzione, dunque, occorre:

- *l'abitualità delle prestazioni sessuali;*
- *il fine di lucro.*

Sono, per converso, *indifferenti* a tal fine:

- *il sesso del soggetto che si prostituisce;*
- *la natura delle prestazioni sessuali (può trattarsi del coito completo vero e proprio, del coito incompleto o di qualsiasi altra prestazione sessuale normale o anormale);*
- *la cerchia più o meno vasta delle persone cui si concede.*

***Casa di prostituzione* è qualsiasi spazio circoscritto, composto di uno o più ambienti, nel quale si trovino o convengano appositamente una o più persone disposte a prostituirsi con chiunque colà accede per finalità lussuriose.**

Sono, peraltro, indifferenti ai fini del concetto:

- *il numero e l'ampiezza della camera;*
- *il decoro e la funzionalità dell'arredamento;*
- *la stabilità o periodicità della dimora delle persone che esercitano la loro attività di prostituzione.*

Se ne ricava che non può considerarsi esistente una "casa di prostituzione" tutte le volte in cui un soggetto riceva persone nel proprio domicilio per avere con esse rapporti carnali, anche per mercede.

c. Esercizio di casa di prostituzione

E' previsto nei nn. 1 e 2 del secondo comma dell'art. 3 della legge Merlin, e consiste nel fatto di *chiunque abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa, nonché nel fatto di chiunque che, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione.*

I frequentatori della casa sono esenti da responsabilità in quanto non si può sostenere che essi partecipino all'andamento funzionale dei locali, limitandosi ad usufruire dell'attività sessuale che ivi viene svolta.

Infatti, si tratta di reato proprio che richiede una particolare qualità del soggetto attivo risolventesi in una posizione giuridica o di fatto nei confronti della casa per come è organizzata.

La pena è della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da 258 a 10,329 euro.

Si procede d'ufficio.

Le misure cautelari coercitive sono applicabili. L'arresto in flagranza è facoltativo, il fermo non è consentito.

d. Tolleranza abituale della prostituzione

E' previsto dal n. 3 del citato secondo comma dell'art. 3 e consiste nel fatto di *"chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto ad un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo o luogo di spettacoli o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione".*

Soggetti attivi del delitto possono essere soltanto coloro che rivestono una particolare posizione giuridica (proprietario, gerente o preposto, come il portiere di un albergo) e che hanno l'obbligo di restare vigilanti per impedire lo svolgimento della prostituzione.

L'abitualità è riferita alla tolleranza, non già alla presenza nel locale delle persone che si prostituiscono.

Per la sussistenza del delitto è richiesto che la prostituzione avvenga nel locale, per cui non sussiste tale delitto quando il gestore del locale tollera la presenza di persone che vi si recano abitualmente per adescare clienti, ma poi si prostituiscano altrove.

e. Induzione alla prostituzione e lenocinio

Sono previsti dai nn. 4 e 5 del citato articolo.

Risponde di tale delitto "*chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione o ne agevoli a tal fine la prostituzione nonché chiunque induca alla prostituzione una donna di maggiore età, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità*".
Si ha *reclutamento* quando si ingaggia una persona allo scopo di farle esercitare la prostituzione (esempio: l'organizzazione delle c.d. *"ragazze squillo"*).
Si ha *agevolazione* quando in qualsiasi modo si renda più facile l'esercizio della prostituzione. Va puntualizzato che la persona agevolata non deve essere già dedita alla prostituzione perché altrimenti si configurerebbero gli estremi del favoreggiamento.
Si ha *induzione* quando si spinga taluno, senza uso di violenza o minaccia ma con la sola opera della persuasione, ad esercitare la prostituzione.
Il *lenocinio*, infine, consiste in qualsiasi attività intermediaria svolta dal soggetto per procurare clienti a chi si prostituisce.

f. Tratta di persone da destinare alla prostituzione

È prevista dai n. 6 e 7 dell'articolo citato. Consiste nel fatto di *"chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o, comunque, in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione, ovvero si intromette per agevolarne la partenza, nonché del fatto di chiunque esplichi una attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione e gli scopi delle predette associazioni ed organizzazioni"*.
E' questa una particolare forma di favoreggiamento che può essere commessa con qualsiasi mezzo, non violento né minaccioso, purché idoneo allo scopo (induzione qualificata).

g. Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione

Trattasi di fattispecie enucleata dal n. 8 del citato articolo consistente nel fatto di *chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.*
Favoreggiamento si ha quando il soggetto compia una qualsiasi attività idonea a rendere più agevole l'esercizio dell'altrui meretricio; esso può espletarsi nelle più svariate forme, tra le quali quella dell'accompagnamento non occasionale della prostituta sui luoghi prescelti per l'esercizio dell'attività (così Cass. 27-6-1969).
Non è necessaria l'abitualità.
Lo *sfruttamento,* invece, consiste nel fatto di chi, sia pure occasionalmente e per un solo caso, profitti indebitamente, in qualsiasi modo, anche solo accettando ciò che gli viene dato, dei guadagni in denaro o delle altre utilità economiche che chi si prostituisce si procura facendo commercio del proprio corpo; anche qui non è richiesto il principio dell'abitualità.

h. Circostanze aggravanti comuni a tutti i delitti

Tutti i delitti fin qui esaminati sono aggravati e le pene conseguentemente raddoppiate:

- *se il fatto è commesso con violenza, minaccia o inganno;*

- *se il fatto è commesso ai danni o di persona in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;*
- *se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;*
- *se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;*
- *se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;*
- *se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;*
- *se il fatto è commesso ai danni di più persone;*
- *se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente.*

Laddove ricorrano più aggravanti, l'arresto è obbligatorio, mentre resta facoltativo nel caso in cui ne ricorra una sola. È sempre consentito il fermo.

i. Ipotesi di sanzione amministrativa

L'art. 5 della legge Merlin prevede come sanzione amministrativa:

- il fatto di *chi in luogo pubblico o aperto al pubblico inviti al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;*
- il fatto di *chi segue per via le persone, invitandole con atti o parole al libertinaggio.*

La sanzione è da 15 a 92 euro.

2. <u>Legge 3 agosto 1998, n. 269: norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù" (cenni)</u>

La legge 269/98 ha predisposto una speciale tutela per i minori contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale, introducendo nel codice nuove fattispecie di reato nonché mettendo a disposizione delle forze di polizia efficaci strumenti di contrasto e di indagine (si vedano le operazioni sotto copertura, acquisto simulato e ritardato sequestro di materiale pornografico previsti dall'art. 14 l. 269/98).

Le fattispecie previste dalla presente legge sono:

- *induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile* (art. 600bis comma 1);
- *compimento, salvo che il fatto costituisca più grave reato, di atti sessuali con minore di età compresa fra i 14 ed i 16 anni, in cambio di denaro o altra utilità economica* (art. 600bis comma 2);
- *sfruttamento di minori per la realizzazione di esibizioni o di materiale pornografico* (art. 600ter comma 1);
- *commercio di materiale pornografico* prodotto nei modi anzidetti (art. 600ter comma 2);
- *divulgazione con qualsiasi mezzo, anche telematico, del materiale pornografico anzidetto, oltre alla divulgazione di notizie finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori* (art. 600ter comma 3);
- *cessione, anche gratuita, di materiale pornografico* (art. 600ter comma 4);

- *acquisto o disponibilità di materiale pornografico, al di fuori delle ipotesi ex art. 600ter* (art. 600quater);
- *organizzazione o promozione di viaggi finalizzati alla fruizione di attività prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività* (art. 600quinquies);
- *tratta o di minori degli anni 18 al fine di indurli alla prostituzione* (art. 601 comma 2, come modificato dall'art. 2 della Legge 11.08.2003, n.228)

Gli art. 600sexies e 600septies prevedono rispettivamente aggravanti ed attenuanti speciali e pene accessorie.

Per quanto concerne le modifiche a carattere processuale è importante la estensione dei casi di arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 cpp) ai delitti di prostituzione, pornografia minorile ed al c.d. turismo sessuale.

VII TESI LEGGE 8 FEBBRAIO 1948 NR. 47 "DISPOSIZIONE SULLA STAMPA" E NORMATIVA CONNESSA

1. Disciplina legislativa in materia di stampa

a. L'articolo 21 della costituzione

Uno dei più importanti ed incisivi mezzi di manifestazione del pensiero è la *stampa*. L'art. 21 Cost. sancisce in materia i seguenti principi:

- *esclude* ogni forma d'*autorizzazione preventiva.* Chi intende pubblicare un libro o uno stampato *non* deve chiedere alcun *consenso preventivo* per poterlo diffondere (art. 21, comma 2);
- *esclude* ogni forma di censura successiva (art. 21, comma 2);
- *disciplina* le ipotesi di *sequestro dello stampato*, che è una misura repressiva posta in essere per impedire la diffusione (art. 21, commi 3 e 4);
- *prevede* la possibilità che la legge stabilisca dei *controlli* sui mezzi di finanziamento della stampa periodica (art. 21, comma 5);
- prevede la facoltà del legislatore di adottare *controlli preventivi e mezzi repressivi contro la stampa* che offenda il *buon costume* (art. 21, ultimo comma).

Attualmente, abolita l'autorizzazione, è stato adottato un sistema di *registrazione* dei periodici presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione deve avvenire la pubblicazione.
Questa registrazione non incide sulla libertà di stampa in quanto è un *atto dovuto* che non implica alcuna valutazione discrezionale da parte del Tribunale.
Lo scopo della registrazione è solo quello di *consentire l'identificazione dei responsabili* della testata nel caso in cui siano commessi dei reati attraverso lo stampato.
Quanto al sequestro delle pubblicazioni esso è possibile *"solo" per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge prescrive per l'indicazione dei "responsabili"*.
Al di fuori di questi due casi la Corte Costituzionale ha ritenuto inapplicabile ogni tipo di sequestro di stampati.
Quando però vi sia una *assoluta urgenza* e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che *entro le 24 ore* devono fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle 24 ore successive, il sequestro s'intende *revocato e privo di ogni effetto* (art. 21, IV comma, Cost.).

2. Concetto di "stampe o stampati" e adempimenti richiesti

La disciplina della stampa è contenuta nella Legge 8-2-1948, n. 47.
Si considerano stampe o stampati tutte le *riproduzioni tipografiche* o ottenute

comunque con mezzi meccanici o fisico - chimici, che siano in qualsiasi modo *destinate alla pubblicazione.*

Chi pubblica stampati deve provvedere ad indicare su ognuno di questi il luogo e l'anno di pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e dell'eventuale editore.

Per i **giornali**, per le pubblicazioni delle agenzie di informazioni e per i periodici di qualsiasi altro genere, sono previste, oltre alle indicazioni già citate, anche quelle relative al nome del proprietario e del direttore o vicedirettore responsabile.

Per **periodici** devono intendersi *quegli scritti che vengono pubblicati a periodi sia fissi sia imprecisati, ma che non costituiscono tuttavia un'unica opera.*

3. La figura del "direttore responsabile" e i reati commessi a mezzo stampa

Qualsiasi giornale o altro periodico deve avere un "**direttore responsabile**". Si ricordi a questo proposito l'art. 57 del codice penale (*reati commessi col mezzo della stampa*), che, *fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, prevede la punibilità a titolo di colpa del direttore o del vicedirettore responsabile che omette di esercitare il controllo sul contenuto del periodico da lui diretto, necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati.*

Si considera **reato commesso col mezzo della stampa** quello posto in essere da *chiunque si avvalga della stampa come mezzo di più ampia ed accessibile diffusione del pensiero e delle immagini.* Per tale categoria di reati il proprietario della pubblicazione e l'editore rispondono civilmente in solido con gli autori del reato.

Sono invece **reati di stampa** quelli che violano il regime stabilito per disciplinare la produzione, a mezzo della stampa, di scritti, immagini o disegni figurativi e la loro diffusione.

Gli artt. da 16 a 20 della L. 47/1948 prevedono i suddetti reati di stampa e puniscono quindi attività quali: *la stampa clandestina, l'omissione di indicazioni obbligatorie sugli stampati, le false dichiarazioni nella registrazione dei periodici*, ed altre ancora.

Infine, è da porre in evidenza che l'art. 596 bis c.p. sancisce che se il delitto di diffamazione, di cui all'art. 595 c.p., è commesso col mezzo della stampa, le disposizioni dell'art. 596 c.p. si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli art. 57, 57 bis e 58 c.p..

L'articolo ora richiamato è stato aggiunto nel codice penale dall'art. 4 della L.4 marzo 1958, n.127; nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano le disposizioni di cui all'art.13 della L.3 febbraio 1948, n.47.

4. Altre disposizioni in materia di stampa e televisione. (cenni)

a. Legge 6 febbraio 1996, n. 52

In particolare l'art. 9 comma 1 dispone che: "Agli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, riguardanti rispettivamente il direttore responsabile ed il proprietario di giornali o altri periodici, i cittadini degli Stati membri della

Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani".

b. Legge 17 luglio 1975, n. 355

Sancisce la non punibilità per i reati previsti dall'art. 528 cp (pubblicazioni e spettacoli osceni) e dagli artt. 14 (pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza) e 15 (pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante) della legge 8 febbraio 1948 n.47, nonché per l'illecito amministrativo previsto dall'art. 725 cp (commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza), dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai per il solo fatto di detenere, rivendere o esporre, nell'esercizio normale della loro attività, pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati.

Tale esclusione non si applica nel caso in cui:

- i predetti soggetti operino di concerto con editori o distributori al fine specifico di diffondere stampa oscena;
- siano esposte in modo da renderle immediatamente visibili al pubblico, parti palesemente oscene delle pubblicazioni o quando dette pubblicazioni siano vendute a minori di anni 16.

c. Legge 6 agosto 1990, n. 223

Rilevano in particolare:

l'**art. 10**, che estende ai telegiornali e ai giornali radio l'applicabilità delle norme sulla registrazione dei giornali e dei periodici contenute negli art. 5 e 6 legge 8 febbraio 1948 n. 47; i direttori dei telegiornali e giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.

l'**art. 30,** che prevede:

in caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenità, la punibilità ex art. 528 comma 1 cp del concessionario privato o della concessionaria pubblica o della persona delegata al controllo della trasmissione;

l'applicabilità degli art. 14 e 15 legge 8 febbraio 1948 n. 47;

responsabilità a titolo colposo dei soggetti preposti al controllo sul contenuto delle trasmissioni;

l'applicabilità dell'art. 13 legge 8 febbraio 1948 n. 47 in tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

INDICE

DIRITTO PROCESSUALE PENALE (NOZIONI)

I TESI LA MAGISTRATURA

1. **Generalità**
2. **Organi**
   a. **Il Giudice di Pace**
   b. **Il Tribunale Ordinario In Composizione Monocratica ed In Composizione Collegiale**
   c. **La Corte D'assise**
   d. **La Corte D'appello**
   e. **La Corte D'assise D'appello**
   f. **La Corte di Cassazione**
   g. **Il Tribunale per i Minorenni**
   h. **Il Magistrato di Sorveglianza**
   i. **Il Tribunale di Sorveglianza**
   j. **Il Giudice per le indagini preliminari**

II TESI GENERALITÀ SUL PROCESSO PENALE

1. **Funzioni e caratteri del processo penale**
2. **Il codice di procedura penale**
3. **Articolazione del processo penale**
   a. **Fase procedimentale (indagini preliminari)**
   b. **Fase processuale**
   c. **Procedimenti speciali (riti alternativi)**
   d. **Procedimento cautelare**

III TESI LA POLIZIA GIUDIZIARIA

1. **Funzioni**
2. **Organizzazione**

3. **Attività**
    a. **Attività a iniziativa, delegata ed esecutiva**
    b. **Attività tipica e atipica**

IV TESI I SOGGETTI PROCESSUALI

1. **I soggetti processuali**

V TESI LE INDAGINI PRELIMINARI

1. **Generalità**
2. **Prova ed indizio**
3. **Finalità delle indagini**
4. **Attività della p.g.**
    a. **Attività di iniziativa e guidata**
    b. **Direttive del P.M. ed autonomia della P.G.**

VI TESI L'ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA- GLI ATTI DI P.G.

1. **L'attivita' informativa**
    a. **Acquisizione della notizia di reato**
    b. **Comunicazione della notizia di reato**
2. **L'attività investigativa**
3. **L'attivita' assicurativa**
4. **La documentazione**

I TESI LA MAGISTRATURA

1. Generalità

Il codice di procedura penale si apre con la normativa intitolata al giudice, proprio per segnalare la centralità della funzione giurisdizionale, che è quella di gran lunga preminente nel processo. **Tocca al giudice, infatti, risolvere la "controversia" fra P.M. ed imputato, esprimendo la sua valutazione sugli elementi raccolti nel processo.**

Nell'assolvere questo compito il giudice gode di ampia indipendenza, sia esterna che interna, egli è soggetto solo alla legge, e deve essere estraneo agli interessi in conflitto.

2. Organi

Gli organi ai quali è affidata l'amministrazione della giustizia nella materia penale sono:

- Giudice di pace;
- il Tribunale ordinario;
- la Corte d'Assise;
- la Corte d'Appello;
- la Corte d'Assise d'Appello;
- la Corte Suprema di Cassazione;
- il Tribunale per i minorenni;
- il Magistrato di sorveglianza;
- il Tribunale di sorveglianza.

a. Il Giudice di Pace

Proseguendo lungo la strada iniziata con il decreto n° 51 del 1998 il Legislatore ha provveduto a disciplinare la competenza penale del Giudice di Pace e a dettare le norme che regolano il procedimento relativo. Si fa riferimento alla legge delega 468/1999 e al successivo D.Lgs. attuativo 274/2000.

La normativa in esame persegue diversi obbiettivi. Da una parte, punta ad alleggerire il carico di lavoro dei magistrati ordinari attraverso l'attribuzione di una lunga serie di reati minori alla competenza del Giudice di Pace; dall'altra, intende valorizzare lo strumento conciliativo anche in campo penale, predisponendo dei mezzi che consentano al giudice di ricercare la composizione pacifica del conflitto. Non va inoltre dimenticato il tentativo di restituire effettività alla sanzione penale, mediante scelte sanzionatorie innovative, quali la permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità. Il procedimento innanzi al giudice di Pace si caratterizza, poi, per la massima semplificazione delle forme nonché per l'esaltazione del ruolo della polizia giudiziaria nella fase di indagini preliminari e nel controllo dell'adempimento degli obblighi del condannato. In particolare, nelle indagini preliminari, la polizia giudiziaria assume un ruolo propulsivo essendo autorizzata a compiere gli atti investigativi ritenuti necessari ed essendo la funzione del P.M. limitata a un controllo a posteriori.

b. Il Tribunale ordinario in composizione monocratica ed in composizione collegiale

Il Tribunale è competente, a seguito della riforma del giudice unico e della conseguente soppressione delle Preture, per tutti i giudizi di primo grado con imputati maggiorenni all'epoca della commissione del reato.

Giudica sia in *composizione collegiale* per reati con pene superiori a anni 10 di reclusione (con la presenza di tre giudici togati che concorrono in pari misura alla deliberazione della sentenza), sia in *composizione monocratica*, nei procedimenti riguardanti i reati di minore gravità (puniti con pene fino a dieci anni di reclusione nonchè per il reato previsto dall'articolo 73 del D.P.R. 309/90).

I Tribunali di maggiori dimensioni sono articolati in sezioni (alcune delle quali possono essere dislocate in sede staccata). In tal caso sono istituite anche apposite sezioni alle quali sono addetti i magistrati che esercitano le funzioni di giudice per le indagini preliminari.

La circoscrizione territoriale del Tribunale è denominata *circondario*.

c. La Corte D'Assise

Alla Corte d'Assise sono devoluti i procedimenti per alcuni delitti di particolare gravità (tra i quali l'omicidio, il sequestro di persona a scopo di estorsione, i delitti contro la personalità dello Stato puniti con pene superiori ai dieci anni).

Si tratta di un organo collegiale a composizione mista (due giudici togati e sei giudici popolari).

La sua circoscrizione territoriale è denominata c*ircolo.*

d. La Corte D'Appello

La Corte d'Appello decide sugli appelli proposti avverso le sentenze emesse dal Tribunale Ordinario, dal Tribunale per i Minorenni (con apposita Sezione specializzata) e dal giudice per le indagini preliminari.

E' articolata in sezioni, alcune delle quali possono essere dislocate in sede staccata:

Giudica in composizione collegiale, con la presenza di tre giudici togati.

La circoscrizione territoriale della Corte d'Appello è denominata *distretto*.

e. La Corte D'Assise D'Appello

Decide sugli appelli proposti avverso le sentenze emesse dalla Corte d'Assise e del giudice per le indagini preliminari nei procedimenti di competenza della Corte d'Assise.

La sua composizione è sostanzialmente analoga a quella del corrispondente organo di primo grado

f. La Corte di Cassazione

Ai sensi dell'Ordinamento Giudiziario, la Corte Suprema di Cassazione, quale organo supremo della giustizia, ha, per ciò che attiene la giurisdizione penale, il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché di dirimere i conflitti di competenza.

Essa è principalmente giudice del diritto, ed in tale veste esercita il controllo di legittimità sulle sentenze pronunciate dai giudici di merito, non potendo estendere il suo sindacato alla valutazione dei fatti.

E' suddivisa in sezioni, che giudicano col numero di cinque votanti. Le questioni di maggiore rilevanza sono devolute alla Sezioni Unite, che giudicano col numero di nove votanti.
Ha sede in Roma e giurisdizione su tutto il territorio dello Stato.

g. Il Tribunale per i Minorenni

Istituito in ogni sede di Corte d'Appello o di Sezione staccata di Corte d'Appello, ha competenza per i reati commessi da minori, anche se divenuti maggiorenni al momento del giudizio.
E' un organo collegiale, composto da due magistrati togati e due membri laici, un uomo e una donna, scelti fra i cultori di discipline specifiche quali biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia.

h. Il Magistrato di Sorveglianza

A tale organo, monocratico, inquadrato negli Uffici di Sorveglianza, sono attribuite una serie di competenze, tra cui:

- vigilare sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e pena;
- esercitare la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti;
- sovrintendere all'esecuzione delle misure di sicurezza personali;
- provvedere al riesame della pericolosità sociale, nonché all'applicazione, trasformazione o revoca della misure di sicurezza, nonché sulla revoca delle dichiarazioni di delinquenza abituale, professionale e per tendenza;
- provvedere sulle licenze ai detenuti semiliberi, sui permessi e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare.

i. Il Tribunale di Sorveglianza

Il Tribunale di sorveglianza, istituito in ogni distretto di Corte d'Appello e in ciascuna circoscrizione di sezione distaccata di Corte d'Appello, è competente per:

- l'affidamento in prova al servizio sociale;
- la detenzione domiciliare;
- la semilibertà;
- la liberazione condizionale;
- la riduzione di pena per la liberazione anticipata;
- la revoca o cessazione dei predetti benefici.

Il Tribunale è composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto e da professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.
I provvedimenti sono adottati da un collegio composto da due magistrati togati e da due esperti.

j. Il Giudice per le indagini preliminari

Svolge principalmente funzioni di controllo sull'attività di indagine preliminare svolta dall'organo inquirente (PM) e dalla difesa dell'indagato. In taluni procedimenti speciali, il

G.I.P. può risolvere il contenzioso penale con una sentenza, esercitando così funzione giurisdizionale di primo grado. E' il caso, ad esempio, del giudizio abbreviato o dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. Patteggiamento).

II TESI GENERALITÀ SUL PROCESSO PENALE

1. Funzioni e caratteri del processo penale

Il processo penale assolve due funzioni fondamentali, legate da uno stretto vincolo di consequenzialità logica e giuridica:

- accertare la commissione di un fatto previsto dalla legge come reato, le sue modalità e l'identità degli autori;
- applicare agli autori del reato così accertato le sanzioni previste dalla legge penale (pene, misure di sicurezza).

Nel perseguire tali finalità, il processo deve contemperare due diverse esigenze, talvolta conflittuali:

- attuare la pretesa punitiva dello stato con la massima efficacia e sollecitudine possibile;
- apprestare un sistema di garanzie idoneo a prevenire la commissione di errori nell'accertamento e ad assicurare, per quanto possibile, il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte nel processo stesso.

Al fine di rispondere alle esigenze sopra menzionate, si è ritenuto di disciplinare il processo, in tutti i suoi aspetti (soggetti, articolazione e modalità di svolgimento delle varie fasi, contenuto e forma dei singoli atti dei quali esso si compone) con un articolato complesso di norme giuridiche, di rango legislativo, raccolte in un codice.

2. Il codice di procedura penale

Il Codice di Procedura Penale attualmente vigente è stato introdotto nel 1988 ed entrato in vigore il 24 ottobre 1989, a differenza del precedente (a carattere inquisitorio), ha un'impostazione di matrice *tendenzialmente* accusatoria.

Il modello accusatorio, a cui il processo oggi si ispira, è caratterizzato dall'attuazione di alcuni fondamentali principi, quali:

- la separazione netta tra l'organo deputato ad effettuare le indagini (*pubblico ministero*) e quello a cui è devoluta la decisione finale (*giudice*), che assume una veste imparziale e si pone in posizione di equidistanza tra accusa e difesa, alle quali è garantita la possibilità di competere ad armi pari;
- la formazione della prova in un pubblico dibattimento (*oralità*) e nel pieno *contradditorio* delle parti, davanti ad un giudice terzo, il medesimo che sarà poi chiamato ad assumere la decisione finale (*immediatezza*);
- il *principio dispositivo*, in base al quale le prove sono disposte a richiesta di parte e non d'ufficio dal giudice.

La soluzione adottata dal legislatore, pur ispirata all'affermazione dei principi testé menzionati, vi ha introdotto una serie di correttivi e di eccezioni, tali da temperare la natura accusatoria del processo, conferendogli una natura ibrida e riproponendo, nel nuovo contesto, degli schemi propri del codice previgente.

Il testo originario nel codice ha poi subito, nel corso del primo decennio di vita, una serie ulteriore di interventi novellistici, spesso scarsamente armonici e mossi da intenti non sempre omogenei. In particolare, si è mirato ad una pluralità di obiettivi, quali:

- correggere alcune incongruenze e risolvere dei difetti di coordinamento;
- armonizzare la normativa con i principi contenuti nella Costituzione, anche a seguito delle numerose declaratorie di illegittimità costituzionale pronunciate dalla Consulta (cd. principio del giusto processo);
- assicurare una migliore efficacia dello strumento processuale a fronte di gravi minacce all'ordine e alla sicurezza pubblica, riconducibili in particolare all'attività delle più gravi forme di criminalità associativa, quali quella di tipo mafioso, quella eversiva e quella dedita al traffico di sostanze stupefacenti;
- assicurare una effettiva parità tra accusa e difesa, nel pieno rispetto delle garanzie per l'indagato/imputato come modificato dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397, recante: *"Disposizioni urgenti in materia di indagini difensive"*.

3. Articolazione del processo penale

Il processo penale vigente si articola in due fasi fondamentali, tra le quali è tracciata una netta separazione, la *fase procedimentale* e la *fase processuale* vera e propria. Vi sono poi dei *procedimenti alternativi* che si discostano dal modello ordinario, e un procedimento incidentale finalizzato all'adozione di misure cautelari.

a. Fase procedimentale (indagini preliminari)

Le indagini preliminari sono svolte, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari al p.m. per decidere se esercitare l'azione penale, formulando l'imputazione, o chiedere piuttosto l'archiviazione.

In questa fase sono anche possibili interventi da parte del giudice per le indagini preliminari, competente per determinati provvedimenti, quali l'autorizzazione all'esecuzione di intercettazioni, la convalida di arresto in flagranza e fermo, l'emissione di provvedimenti cautelari, l'acquisizione di prove non rinviabili al dibattimento nelle forme dell'*incidente probatorio*.

L'esercizio dell'azione penale costituisce atto introduttivo del processo penale, costituendo in capo al giudice il dovere di esprimere un giudizio.

Nell'ordinamento italiano l'azione penale è *pubblica* (è cioè attribuita in regime di monopolio ad un rappresentante dello stato, il p.m.), è *obbligatoria* (non essendo cioè consentito al titolare del relativo potere di compiere valutazioni di opportunità), e *irretrattabile* (una volta esercitata non può più essere ritirata, dovendosi necessariamente addivenire ad una pronuncia giurisdizionale espressa in forma di *sentenza*).

Essa comporta la formulazione dell'*imputazione*, ossia l'attribuzione del fatto-reato a uno o più soggetti determinati, a seguito della quale la persona sottoposta ad indagini (*indagato*) assume la veste di *imputato.*

L'esercizio dell'azione penale può avvenire in varie forme. Quelle ordinarie sono la *richiesta di rinvio a giudizio* nel procedimento davanti al tribunale in composizione

collegiale ovvero il decreto di citazione a giudizio in taluni casi di procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica.

Esito alternativo delle indagini preliminari è la richiesta di *archiviazione*, atto indirizzato al giudice delle indagini preliminari con il quale il p.m. chiede l'autorizzazione ad astenersi dall'esercizio dell'azione penale.

Presupposti dell'archiviazione sono l'infondatezza della notizia di reato, la mancata individuazione degli autori del reato, l'inidoneità degli elementi acquisiti durante le indagini a sostenere l'accusa in giudizio.

Il g.i.p., nel decidere sulla richiesta di archiviazione, può:

- accoglierla (con decreto o ordinanza);
- ordinare al p.m. di compiere ulteriori accertamenti;
- respingerla, ordinando al p.m. di formulare l'imputazione (cd. imputazione coatta).

b. Fase processuale

(1) Udienza preliminare

La fase processuale, si apre con l'udienza preliminare, che si tiene davanti al giudice dell'udienza preliminare (g.u.p.), in camera di consiglio. A seguito delle più recenti riforme, finalizzate alla massima imparzialità, le funzioni di g.u.p. non possono essere svolte da magistrati che hanno emesso provvedimenti in veste di g.i.p. nell'ambito del medesimo procedimento. L'udienza preliminare manca nei procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica, improntati ad una maggiore speditezza.

Le funzioni dell'udienza preliminare sono:

- operare un filtro delle imputazioni azzardate, impedendo che ipotesi accusatorie non sorrette da adeguati elementi di prova giungano in dibattimento, con inutile dispendio di energie processuali e rischio di formazione di un prematuro giudicato assolutorio, tale da precludere ulteriori iniziative in caso di sopravvenienza di nuovi elementi;
- realizzare una piena attuazione del diritto alla prova, consentendo alla difesa di chiedere l'acquisizione di eventuali elementi probatori inutilmente richiesti al p.m. durante le indagini;
- consentire la scelta dei riti differenziati tesi ad evitare il dibattimento (patteggiamento, giudizio abbreviato).

L'udienza preliminare ha due possibili esiti. Il giudice può infatti decidere di accogliere le richieste del p.m., emettendo un *decreto di rinvio a giudizio*, o di disattenderle, pronunciando *sentenza di non luogo a procedere*.

(2) Giudizio

Il giudizio si apre con gli *atti preliminari al dibattimento*. Successivamente si compie l'*istruttoria dibattimentale*, fase durante la quale si attua la formazione della prova nel contraddittorio delle parti, mediante ricorso ai mezzi di prova previsti dal codice (testimonianza, esame delle parti, ricognizione, perizia, esperimento giudiziale, etc.) e acquisizione, mediante contestazioni o letture, delle risultanze delle indagini preliminari di cui è consentita l'utilizzabilità ai fini della decisione finale. Si

passa poi alla *discussione finale*, durante la quale il p.m., i difensori e le parti civili espongono al giudice le proprie conclusioni.

Il giudizio termina con la *deliberazione della sentenza* da parte del giudice. Le sentenze possono essere di condanna o di proscioglimento. Queste ultime si suddividono in *sentenze di non doversi procedere* (pronunciate quando l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita) e *sentenze di assoluzione* vere e proprie, che vertono nel merito. Vi è poi una pluralità di formule assolutorie, a seconda delle cause che hanno determinato il proscioglimento (il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il reato è commesso da persona non imputabile).

(3) Impugnazioni

Avverso le sentenze di primo grado, tanto di condanna che di proscioglimento, il p.m. e l'imputato possono proporre appello per motivi sia di merito che di legittimità o, in alternativa, ricorrere direttamente per Cassazione per soli motivi di legittimità.

Il giudizio di appello costituisce il secondo grado di giurisdizione e si svolge davanti all Corte di Appello o, per le sentenze emesse dalla Corte d'Assise, davanti alla Corte d'Assise d'Appello. La corte può accogliere l'appello, riformando totalmente o parzialmente la sentenza impugnata, o respingerlo, confermando la pronuncia di primo grado. Unico rimedio avverso le sentenze pronunciate in appello è il ricorso per Cassazione.

Il giudizio di Cassazione si svolge davanti alla Corte di Cassazione che, nei casi più importanti, giudica a *sezioni unite*. Tale giudizio verte esclusivamente sulla legittimità e non è suscettibile di ulteriori impugnazioni. Esiti possibili del ricorso sono il rigetto o l'accoglimento, nelle due forme *dell'annullamento senza rinvio* e dell'*annullamento con rinvio*. In quest'ultimo caso la causa prosegue davanti ad altra sezione della Corte d'Appello che ha pronunciato la sentenza annullata, la quale è chiamata a sostituire i capi della sentenza cassata, applicando i principi di diritto affermati dalla Cassazione.

Contro le sentenze passate in giudicato (non più appellabili né ricorribili per Cassazione) vi è poi un mezzo straordinario di impugnazione, la *revisione*, esperibile in una limitata serie di casi, elencati tassativamente (es. sopravvenienza dopo la condanna di nuove prove non valutate in precedenza).

c. Procedimenti speciali (riti alternativi)

Funzioni dei procedimenti speciali, o riti alternativi, è quella di snellire il processo nelle sue forme ordinarie (procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale o monocratica), saltando, in presenza di taluni presupposti, una delle sue fasi.

In particolare nel *giudizio abbreviato* e nell'*applicazione della pena su richiesta delle parti* (più comunemente noto come *patteggiamento*) viene omesso il dibattimento, mentre nel *giudizio immediato* e nel *giudizio direttissimo* (che ha luogo in caso di arresto in flagranza di reato e imputato reo confesso) manca l'udienza preliminare.

d. Procedimento cautelare

In talune circostanze si rende necessario, tanto nella fase procedimentale che in quella processuale, attivare un procedimento incidentale finalizzato all'adozione di misure cautelari, senza attendere la conclusione del procedimento.

Tali misure possono essere personali o reali. Le misure personali si suddividono a loro volta in misure *coercitive*, quando determinano una limitazione della libertà personale dell'indagato/imputato (divieto di espatrio, divieto e obbligo di dimora, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere o in luogo di cura, allontanamento dalla casa famigliare), e misure *interdittive*, quando incidono sul medesimo soggetto o privandolo di alcuni suoi poteri o facoltà. Le misure cautelari reali non incidono su persone ma su cose, che vengono sottratte alla libera disponibilità affinché garantiscano il pagamento delle pecuniarie o delle spese di procedimento (*sequestro conservativo*), o per impedire che si aggravino o protraggano le conseguenze del reato commesso o che si agevoli la commissione di altri reati (*sequestro preventivo*).

Presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali sono la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e la presenza di esigenze cautelari. Queste ultime sono riconducibili nell'alveo di tre fattispecie:

- pericolo di inquinamento probatorio (*es. falsificazione di documenti, intimidazione o subornazione di testimoni*);
- pericolo di fuga;
- pericolo di reiterazione del reato (pericolosità sociale).

Le misure cautelari vengono applicate, su richiesta del p.m., dal g.i.p. durante le indagini preliminari, e dal giudice davanti al quale il processo si svolge nei rimanenti casi. Avverso le ordinanze che dispongono una misura cautelare personale è possibile proporre istanza di riesame diretta al tribunale del riesame (altrimenti noto come tribunale della libertà, che non è altro che una sezione specializzate del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia nel cui territorio ha sede il giudice che ha emanato il provvedimento cautelare) o, in alternativa ricorso diretto per cassazione per soli motivi di legittimità. Avverso le decisioni del tribunale del riesame è possibile soltanto ricorrere per cassazione. Il p.m e il difensore possono, in qualsiasi momento, richiedere al giudice che ha emesso la misura di revocarla o sostituirla qualora, a seguito di fatti sopravvenuti o comunque successivamente emersi, si manifesti un'attenuazione o un'accentuazione delle esigenze cautelari.

III TESI LA POLIZIA GIUDIZIARIA

1. Funzioni

Ai sensi degli artt.55 e 347 c.p.p., la Polizia Giudiziaria deve, anche di propria iniziativa:

- prendere notizia dei reati e informare tempestivamente l'autorità giudiziaria (*attività informativa*);
- impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori (*attività impeditiva*);
- ricercarne gli autori (*attività assicurativa*);
- compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (*attività assicurativa*);
- raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale (*attività investigativa*).

2. Organizzazione

Gli appartenenti alla polizia giudiziaria si dividono in due categorie:

- *ufficiali di p.g.* (ufficiali superiori e inferiori, marescialli e brigadieri dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato, dirigenti, commissari, ispettori e sovrintendenti della Polizia di Stato, ispettori e sovrintendenti della Polizia Penitenziaria, sindaci dei comuni ove non abbiano sede uffici di polizia);
- *agenti di p.g.*, con mansioni a carattere prevalentemente esecutivo (carabinieri, guardie di finanza, assistenti e agenti della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, Guardie Forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, il personale delle Polizie Municipali quando sono in servizio).

Vi sono poi altre categorie di persone alle quali, a differenza di quelle sopra elencate (ufficiali e agenti di p.g. *a competenza generale*), leggi e regolamenti conferiscono le medesime funzioni limitatamente ai servizi cui sono destinati e nell'ambito delle rispettive attribuzioni (ufficiali e agenti di p.g. *a competenza limitata*).

Come disposto dagli artt. 109 Cost. e 56 c.p.p., le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione della Autorità Giudiziaria, con un vincolo di disponibilità diretta, da:

- i *servizi di polizia giudiziaria* previsti dalla legge, ossia tutti gli uffici e le unità, organicamente costituiti nell'ambito delle forze di polizia (es. nuclei operativi, squadre mobili), ai quali è devoluto dalle rispettive amministrazioni il compito di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni specificate nell'art.55 c.p.p. (tra di essi assumono particolare rilevanza i *servizi centrali ed interprovinciali di p.g.* –ROS, SCO, GICO, Sezioni Anticrimine, nonché le *unità specializzate antidroga*, ai quali la legge riserva particolari competenze e attribuzioni quanto al compimento di attività di indagine specializzate e sotto copertura, quali acquisto simulato di sostanze stupefacenti, riciclaggio simulato, simulata ricettazione di armi, intercettazioni preventive, colloqui a fini investigativi con detenuti);
- le *sezioni di polizia giudiziaria* istituite presso ogni Procura della Repubblica;

– gli *ufficiali* e gli *agenti di p.g.* appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.

3. Attività

L'attività svolta dalla polizia giudiziaria è suscettibile di essere classificata in vario modo.

a. Attività a iniziativa, delegata ed esecutiva

Per quanto attiene ai rapporti con il pubblico ministero, l'attività di p.g. si suddivide in:

(1) Attività a iniziativa

Si tratta di attività compiuta dalla p.g. senza il conferimento di una delega espressa da parte del p.m.. Si ripartisce in:

- *attività autonoma*, compiuta dopo l'acquisizione della notizia di reato, sino a quando il p.m. non abbia impartito le sue direttive d'indagine;
- *attività guidata,* svolta nell'ambito delle direttive impartite dal p.m.;
- *attività successiva,* compiuta sulla base di elementi successivamente emersi a seguito di attività guidata o delegata;
- *attività parallela*, svolta dalla p.g., indipendentemente ma non in contrasto con le direttive ricevute dal p.m., sulla base di proprie idee investigative.

(2) Attività disposta o delegata

Consiste nell'attività compiuta dalla polizia giudiziaria su investitura del p.m., il quale, pur avendo la facoltà di svolgerla in prima persona, ritiene di invece di affidarla all'altro organo delle indagini.

Essa può comprendere anche atti che la p.g. non ha la facoltà di compiere a iniziativa. La delegabilità degli atti alla p.g. è sempre consentita, fatta eccezione per i casi in cui vi è un espresso divieto:

- interrogatorio dell'arrestato in flagranza, del fermato e dell'indagato che non si trovi in stato di libertà;
- confronto con persona che non si trovi in stato di libertà;
- ispezioni, perquisizioni e sequestri negli uffici dei difensori;
- apertura della corrispondenza sequestrata;
- perquisizione presso banche;
- accertamenti tecnici non ripetibili;
- ispezioni personali.

(3) Attività esecutiva

Si tratta di quell'attività che la p.g. è chiamata a svolgere in esecuzione di provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, e che quest'ultima non avrebbe il potere di compiere personalmente o direttamente (*es. notificazioni, accompagnamenti coattivi, esecuzione di ordini di custodia cautelare o di carcerazione*).

b. Attività tipica e atipica

Per attività tipica si intende il compimento di atti di indagine corrispondenti ad un modello legalmente predeterminato, nel rispetto della disciplina prevista *(es. perquisizioni, ispezioni, intercettazioni, etc.)*.
L'attività di indagine può anche discostarsi dai modelli tipizzati nel codice e nelle leggi speciali, estrinsecandosi, qualora le circostanze lo richiedano, in atti ed attività non espressamente previsti, senza incontrare alcuna limitazione positiva purché non sia svolta in violazione di divieti di legge (*es. appiattamenti, servizi di Osservazione – Controllo - Pedinamento*).

IV TESI I SOGGETTI PROCESSUALI

1. I soggetti processuali

I **soggetti necessari del processo penale** sono:

- il *pubblico ministero* (P.M.) che è l'accusatore;
- l'*imputato* che è l'accusato;
- il *giudice* che è chiamato a risolvere le "controversie" tra il P.M. e l'imputato;

Mentre il **giudice** è "soggetto processuale" in senso stretto, poiché organo imparziale ed estraneo agli interessi in conflitto, il **pubblico ministero** e l'**imputato** assumono le vesti di "parti processuali" poiché non sono imparziali ma hanno un preciso interesse ad addivenire ad una pronuncia giurisdizionale in loro favore.

Ai tre soggetti sopra citati vanno aggiunti:

- la **polizia giudiziaria**, della quale dispone il P.M. e che ha *funzione di ricercare le fonti di prova* e di svolgere attività ed accertamenti per consentire al pubblico ministero di stabilire la fondatezza della notizia di reato;
- il **difensore,** per mezzo del quale l'imputato esprime il suo inviolabile diritto di difesa

Oltre ai cinque **soggetti necessari** sopra indicati (giudice, pubblico ministero, polizia giudiziaria, imputato e difensore), vi possono essere altri **soggetti** che possiamo definire **eventuali** e la cui presenza non è indispensabile.

Tra i *soggetti eventuali*, meritano particolare menzione la **persona offesa dal reato**, la **parte civile**, il **responsabile civile** e il **civilmente obbligato per la pena pecuniaria**.

Sono altresì *soggetti eventuali*: il **testimone**, il **perito**, il **consulente tecnico**, l'**interprete** etc..

V TESI LE INDAGINI PRELIMINARI

1. Generalità

La collocazione delle indagini nella fase pre-processuale del procedimento è evidenziata dalla loro aggettivazione come *preliminari*.
L'inesistenza di una fase di istruzione anticipata rispetto al dibattimento spiega l'inesistenza di un "giudice istruttore" preposto alle indagini (invece presente nel codice di procedura penale del 1930, precedente a quello attuale) e l'esistenza, di contro, di un giudice per *le indagini preliminari* (G.I.P.) incaricato di interventi episodici relativi a singoli atti. Invero, la «direzione delle indagini preliminari» (cfr. art. 327 cpp.) spetta al P.M..
Dall'esito delle indagini, e sulla base di esse, viene formulata l'imputazione, che è l'atto di avvio del processo. E nel processo (*rectius* "pubblico dibattimento") si trasformeranno in **prova** le risultanze delle indagini preliminari, tecnicamente chiamate "**fonti di prova**", che ivi saranno riprodotte – per lo più oralmente – verificate ed acquisite.

2. Prova ed indizio

Il vigente codice di procedura si caratterizza, fra l'altro, per l'assetto dato alla *prova, tema centrale del processo.*
La *prova* – che si forma in dibattimento – consiste nel mezzo dimostrativo della veridicità di un fatto. Prova penale è ciò che dà certezza dell'esistenza o del modo di essere del reato, oggetto dell'azione penale.
Gli atti delle indagini preliminari, raccolti o compiuti dall'ufficio di accusa (P.M. e P.G.), non costituiscono prove, né forniscono verità certe, e per questo, come precedentemente accennato, prendono il nome di "fonti di prova".
Tuttavia, gli *atti di indagine* sono *utilizzabili*, nella *fase investigativa*, trattandosi dell'unica verità ivi esistente, sia pure indiziaria.

3. Finalità delle indagini

Le *finalità delle indagini* sono:

- **acquisizione di fonti di prova per il dibattimento**; la P.G. ricerca, innanzitutto, le c.d. fonti di prova, personali e reali (*es.: identificazione di persona informata sui fatti, sequestro del corpo di reato*) ai fini della loro utilizzazione immediata nelle indagini e futura nel processo (*es.: testimonianza, perizia*);
- **acquisizione di indizi di reità**; trattasi della raccolta diretta di frammenti di prova (indizi), idonei ad essere subito posti a base di convincimento (*ad es.: sommarie informazioni testimoniali*) ed a trasformarsi poi in prova nel processo (*ad es.: testimonianza*).

4. Attività della P.G.

La P.G., in quanto *soggetto* del procedimento, anche se non parte del processo penale, è titolare di autonome funzioni investigative, che esercita mediante attività d'indagine sia d'iniziativa che guidata dal P.M..

a. Attività di iniziativa e guidata

Nella sua attività di ricerca delle prove, la P.G. pone in essere:

- solo atti **di iniziativa,** *fino a che il P.M. non assume la direzione delle indagini*;
- atti sia **di iniziativa** che **guidati dal P.M.** quando costui impartisce mere direttive;
- atti sia **di iniziativa** che **delegati dal P.M.** quando il magistrato delega il compimento di specifici atti.

b. Direttive del p.m. ed autonomia della P.G.

(1) In assenza di direttive del P.M.

Vi è sempre uno *spazio di tempo* tra il momento in cui la P.G. acquisisce la *notizia di reato* e la riferisce al P.M. ed il momento in cui il P.M. interviene. Peraltro, il P.M., pur dopo la segnalazione, può non dare direttive.
In ogni caso, la P.G.:

- ricerca ed assicura le c.d. *fonti di prova reali:* cose e tracce pertinenti al reato, stato dei luoghi;
- ricerca le c.d. *fonti di prova personali:* persone informate (potenziali testi), in grado di riferire circostanze rilevanti sul fatto-reato e sul colpevole;

(2) In presenza di direttive e/o di atti delegati dal P.M.

In questo caso, l'iniziativa della P.G. non scompare, ma è ridotta. La P.G. deve eseguire le direttive ricevute e compiere gli atti specificamente delegati, ma può anche seguire ulteriori «piste». Peraltro, anche nell'ambito delle indagini oggetto delle direttive del P.M., possono emergere *risultanze non previste* dal P.M. ed allora la P.G. ha *facoltà di operare autonomamente*, purché non in contrasto con quelle direttive, riferendone subito al P.M..

VI TESI L'ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA – GLI ATTI DI P.G..

1. L'attività informativa

L'attività di informazione comprende due distinte fasi: quella della *acquisizione* e quella della *comunicazione della notizia di reato.*

a. Acquisizione della notizia di reato

Tale attività è svolta sia dal pubblico ministero che dalla polizia giudiziaria, i quali, ai sensi dell'art. 330 c.p.p., prendono notizia dei reati:

- di propria iniziativa (notizie di reato *non qualificate*);
- ricevendo le notizie di reato presentate o trasmesse a norma del codice (c.d. notizie *qualificate*).

(1) Notizie di reato qualificate

(a) Denuncia

Consiste nell'esposizione, fatta oralmente o per iscritto, di un fatto costituente reato. Essa può essere diretta indifferentemente al p.m. o ad altra autorità che a questi abbia obbligo di riferire (p.g.). In base alla qualifica rivestita dal soggetto che la presenta può essere:

- *obbligatoria*, se riferita a fatti appresi da pubblici ufficiali o incaricati un pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni, o anche a fatti appresi da privati qualora questi ultimi siano tenuti a sporgere denuncia (delitti contro la personalità dello stato per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, acquisto di cose o denaro provenienti da delitto) – obblighi penalmente sanzionati ai sensi degli artt.361-364-709 c.p.;
- *facoltativa*, nei rimanenti casi.

E' interessante notare come, nell'ambito delle cd. "indagini difensive", non vi sia l'obbligo di denuncia da parte del difensore o suoi collaboratori autorizzati relativamente a reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso della loro attivItà investigativa.

(b) Querela

E' la dichiarazione, resa oralmente o per iscritto, mediante la quale la persona offesa dal reato (o il suo legale rappresentante) chiede che si proceda in ordine a un determinato fatto, previsto come reato, perseguibile solo in presenza di tale richiesta. Essa costituisce, allo stesso tempo, *condizione di procedibilità* e notizia di reato.

La querela può essere presentata entro tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce il reato, direttamente al p.m. o a un ufficiale di p.g., e può essere "rimessa" (ritirata) fino alla conclusione del procedimento. Nei reati di violenza

sessuale il termine per la presentazione della querela è elevato a sei mesi e questa, una volta proposta, non è più suscettibile di remissione.

(c) Referto

È la particolare denuncia proveniente dall'esercente una professione sanitaria che, prestando la propria opera, abbia avuto notizia di reati perseguibili d'ufficio**.** Deve rivestire forma scritta e pervenire entro 48 ore o, se vi è percolo nel ritardo, immediatamente al p.m. o a un ufficiale di p.g..

L'obbligo di referto, penalmente sanzionato dall'art.365 c.p., è escluso nei casi in cui la sua presentazione esporrebbe a conseguenze penali la persona alla quale l'assistenza sanitaria è prestata.

(2) Notizie di reato non qualificate

Si tratta di notizie di reato apprese con forme e modalità atipiche, non prese cioè espressamente in considerazione dal codice, tra le quali quelle ricorrenti con maggiore frequenza sono:

(a) Anonimo e apocrifo

Si tratta di denunce, verbali o in forma scritta, provenienti da persone non identificate o non identificabili, perché prive di sottoscrizione o di rivendica (anonimi), o perché sottoscritte o rivendicate con nome falso o di fantasia (apocrifi).

Dell'anonimo e dell'apocrifo il codice vieta qualsiasi utilizzazione processuale, consentendone l'acquisizione solo nei casi in cui costituiscano corpo del reato (art. 235 cpp.) o provengano comunque dall'imputato (art. 237 cpp.). Essi giustificano l'avvio di indagini tese a verificarne l'attendibilità e ad approfondire le circostanze descritte.

(b) Informazioni confidenziali

Si tratta di notizie di reato apprese dai c.d. *confidenti* della p.g. .

Costoro si limitano a fornire informazioni in forma riservata, con l'intesa di non essere poi chiamati a rendere dichiarazioni in nessuna fase del processo. La p.g. e i servizi informativi e di sicurezza hanno infatti la facoltà di non rivelare all'autorità giudiziaria i nomi dei propri informatori, le cui dichiarazioni però, nell'impossibilità di un esame testimoniale diretto, non possono essere utilizzate in dibattimento (c.d. divieto di utilizzazione della "testimonianza indiretta" in assenza di esame del testimone diretto). Il contenuto di tali dichiarazioni è pertanto utilizzabile solo come spunto investigativo al fine di indirizzare le indagini.

(c) Notizie provenienti dagli organi di informazione

Consistono in notizie di reato desumibili dal contenuto di articoli di stampa o apprese per mezzo di comunicati radio-televisivi.

b. Comunicazione della notizia di reato

Ai sensi dell'art.347 c.p.p., la polizia giudiziaria, una volta acquisita la notizia di reato, ha l'obbligo di riferire al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali deve trasmettere la relativa documentazione. Tale comunicazione viene denominata *informativa di reato*.

L'obbligo in questione deve essere adempiuto:

- *immediatamente*, anche in forma orale, quando ricorra uno dei delitti di maggiore gravità tra quelli espressamente elencati dal codice;
- *entro 48 ore*, quando siano stati compiuti atti garantiti, per i quali è cioè prevista una qualche forma di assistenza difensiva;
- *senza ritardo*, negli altri casi.

2. L'attività investigativa

L'attività investigativa è finalizzata all'acquisizione di tutti gli elementi necessari a verificare la fondatezza della notizia di reato, ad individuare gli autori e ad accertare tutte le circostanze rilevanti ai fini della prova della loro responsabilità penale.
Essa si sostanzia di una pluralità di atti, sia tipici che atipici, che la p.g. compie a iniziativa o su delega del p.m.
Gli atti a iniziativa di maggiore rilevanza sono:

a. Identificazione

Ai sensi dell'art.349 c.p.p, la p.g. procede all'identificazione dell'indagato e dei potenziali testimoni, nel primo caso anche facendo ricorso, qualora necessario, a rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici. In caso di rifiuto di fornire le proprie generalità o di ragionevole sospetto di falsità dei documenti esibiti, la p.g. può procedere all'accompagnamento nei propri uffici per il tempo strettamente necessario e comunque non superiore alle 12 ore (c.d. *fermo per identificazione*).

b. Perquisizioni

Le *perquisizioni* consistono in attività, svolte sia sulla persona (*personali*) che all'interno di un luogo (*locali* o *domicilari*, qualora riguardino luoghi classificabili come domicilio) dirette alla ricerca di persone da arrestare o fermare, o di corpi di reato o cose o tracce pertinenti al reato. Tale attività è propedeutica all'adozione di provvedimenti coercitivi personali o reali, quali arresto, fermo o sequestro, che ne rappresentano la logica conclusione in caso di esito positivo, distinguendosi in ciò dalle *ispezioni*, finalizzate alla documentazione delle tracce del reato a mezzo di rilevi descrittivi, fotografici o cinematografici..

Vi sono varie tipologie di perquisizioni, diverse per presupposti e finalità, previste sia dal codice (art.352 – casi di flagranza e di evasione, esecuzione di ordinanze di carcerazione o cautelari) che da leggi speciali (art.41 TULPS – ricerca di armi; art.4

l.152/75 – perquisizione sul posto; art.103 T.U. 309/90 – ricerca di sostanze stupefacenti; art.27 l.55/90 – prevenzione e repressione di reati di criminalità organizzata).

Le perquisizioni eseguite a iniziativa da parte della p.g. sono soggette a convalida da parte del p.m..

c. Accertamenti urgenti sullo stato delle cose e dei luoghi

Si tratta di un complesso di attività più comunemente noto come sopralluogo. A norma dell'art.354 c.p.p., la p.g., una volta giunta sul luogo del reato:

- cura che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del p.m. (*attività generica di conservazione*);
- in caso di urgenza e di impossibilità di un tempestivo intervento del p.m., compie i necessari accertamenti e rilievi sullo stato delle cose, dei luoghi e delle persone, diversi dalla ispezione personale;
- ricorrendone i presupposti, procede al *sequestro* del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti.

d. Intercettazioni

Le intercettazioni sono uno strumento di indagine consistente in captazioni, da parte della P.G. di cui si avvale il P.M., di conversazioni telefoniche, ambientali, informatiche. La "comunicazione", nel senso lato del termine, è l'oggetto della intercettazione; si materializza attraverso la sua cognizione, in qualsiasi forma essa avvenga: verbale, gestuale, informatica o telematica.

Gli art. 266 e seguenti del c.p.p. temperano, di fatto, il diritto costituzionalmente garantito all'art. 15 inerente la segretezza delle comunicazioni. Il regime di applicazione, pertanto, è specifico e preciso al fine di tutelare al massimo la collettività.

L'art. 266 recita in quali casi, costituenti reato, sia previsto eseguire intercettazioni:

- delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni;
- delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;
- delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
- delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
- delitti di contrabbando;
- delitti di ingiuria, minaccia usura abusiva attività finanziaria, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
- delitti di pornografia minorile.

(1) La procedura

L'intercettazione segue una procedura rigida in cui il P.M. è l'organo giudiziario che dispone tale attività solamente su autorizzazione preventiva del G.I.P..

Tale dettato rigido trova il limite nell'urgenza dell'attività in questione laddove né sussistano i requisiti; allora l'autorizzazione di G.I.P. è successiva e comunque deve essere espressa entro le 48 ore successive al decreto emesso dal P.M.. Anche quest'ultimo organo ha tempi ridottissimi in quanto entro 24 ore dall'emissione del decreto di urgenza deve informare il G.I.P..

(2) I presupposti

È fondamentale che vi siano gravi indizi di reato - art. 267 cpp - per uno o più dei reati di cui sopra.
Qualora le indagini vengano svolte per delitti contro la criminalità organizzata, oppure per minacce a mezzo telefono, allora i gravi indizi possono configurarsi anche come sufficienti.
Analogamente, l'intercettazione ambientale, per questi particolari reati, può essere disposta anche in mancanza del sospetto che nella abitazione privata si stia svolgendo una attività criminosa.

(3) I tempi

Il codice fissa parametri ben precisi circa la durata delle intercettazioni e precisamente in quindici giorni prorogabili, con decreto motivato, per ulteriori quindici giorni qualora persistano i presupposti dei gravi indizi.
Una ulteriore deroga è prevista per i reati inerenti la criminalità organizzata.
In questo caso il periodo può essere di 40 gg. prorogabile di venti per volta sempreché sussistano sufficienti indizi di reato.

(4) I modi

Il P.M. emette il decreto motivato, indica le modalità e la durata dell'intercettazione, avvalendosi eventualmente, e come per la maggior parte delle volte accade, dell'U.P.G. per l'espletamento, di fatto, del compito (art. 267 cpp c. 5).
Normalmente l'attività viene posta in essere presso salette appositamente costituite nelle Procure c/o il tribunale. Tuttavia, qualora vi fossero particolari situazioni di necessità o logistiche, sempre il P.M., può disporre che le operazioni vengano svolte anche presso altri impianti, caserme o stabili di pubblico servizio.

(5) Le forme

Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni viene redatto un verbale che deve contenere:

- l'indicazione degli estremi del decreto;
- la descrizione delle modalità di registrazione;
- la data relativa all'anno, il giorno e l'ora dell'inizio delle operazioni e della cessazione della stessa;

- il numero dell'apparecchio controllato ed i nomi delle persone sottoposte all'ascolto;
- il tipo e le caratteristiche delle apparecchiature usate nonché la velocità delle registrazioni;
- il numero dei nastri magnetici adoperati che dovranno esse singolarmente chiusi in apposite custodie numerate sigillate e quindi collocate in un unico involucro con apposte ben chiare le relative indicazioni;
- il contenuto delle registrazioni in ordine cronologico di cui al registro (brogliaccio d'ascolto).

La trascrizione delle conversazioni sui verbali vengono effettuate, qualora sia necessario, letteralmente; quando invece il contenuto non riveste particolare importanza la trascrizione può essere anche sommaria.
I risultati delle intercettazioni non possono essere usati in procedimenti diversi per i quali sono stati disposti, a meno che non risultino indispensabili per l'accertamento di altri delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in fragranza.
Le comunicazioni registrate su nastri vengono numerate, sigillate e custodite presso l'ufficio del P.M. che le ha disposte fino a sentenza passata in giudicato.
I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmesse al P.M. entro 5 gg. dall'esecuzione delle operazioni e vanno depositati in segreteria, con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato e prorogato l'intercettazione.
L'eccezione è prevista nel momento in cui il deposito può essere ritardato, ovvero qualora questo comporti qualche pregiudizio per le indagini e comunque entro e non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

e. Sommarie informazioni dall'indagato e dal potenziale testimone

Tali atti consistono nella raccolta di dichiarazioni rilasciate da persone in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini o dalla persona sottoposta ad indagini che si trovi in stato di libertà. In quest'ultimo caso è richiesta, a pena di nullità dell'atto, la presenza del difensore. La p.g. può anche ricevere dichiarazioni spontanee dall'indagato, anche senza la presenza del difensore.

3. L'attività assicurativa

Consiste in atti di coercizione personale (arresto e fermo) o reale (sequestro), diretti ad acquisire , nell'ambito del procedimento, la disponibilità degli autori del reato e di risultati delle indagini.

a. Arresto in flagranza di reato

Consiste nella cattura, da parte della p.g. o del privato, della persona colta in flagranza di reato, e nella sua successiva messa a disposizione dell'A.G. mediante traduzione in carcere o presentazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica per il giudizio direttissimo.
Dell'arresto deve essere dato tempestivo avviso al p.m., che può ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato. L'arresto deve essere poi convalidato dal g.i.p..

Ai sensi dell'art.382 c.p.p è in *stato di flagranza*:

- chi viene colto nell'atto di commettere il reato;
- chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla p.g., dalla persona offesa o da altre persone;
- chi è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.
- l'art. 1 del D.L. 24 febbraio 2003, nr. 28, (modificando l'art. 8 della L. 13/12/1989 nr. 401), ha sancito che quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto dell'autore di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive (arresto obbligatorio o facoltativo), per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica e quando la responsabilità penale è accertata sulla base di documentazione video, fotografica o di altri elementi, si può comunque procedere al suo arresto non oltre il tempo necessario all'identificazione e, comunque, entro le 36 ore dal fatto.

Nel reato permanente la flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.
L'arresto in flagranza è consentito soltanto per determinate categorie di delitti e, a seconda dei casi, può essere:

- *obbligatorio*;
- *facoltativo*, nel qual caso è consentito procedere all'arresto soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

*"**Art. 380 Arresto obbligatorio in flagranza.***

1. *Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto [Cost. 13] di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo [c.p. 43], consumato o tentato [c.p. 56], per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.*
2. *Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:*
   a) *delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro Il del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;*
   b) *delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;*
   c) *delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro Il del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;*
   d) *delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600- bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minori le previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;*

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 o quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4 del codice penale;

e-bis) dei delitti di furto previsti dall'articolo 624 bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

1) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416- bis comma 2 del codice penale] , delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli I e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654);

1-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale ;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi I e 3 del codice penale [c.p. 416], se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), e), g), i) del presente comma.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà."

"Art. 381 Arresto facoltativo in flagranza.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza (1) di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena del reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un

delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (2).

2. *Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti (3):*
   a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;
   b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 de codice penale;
   c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale
   d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
   e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;
   f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;
   g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
   h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;
   i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;
   1) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;
   m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (5).
3. *Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la quereli viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente [c.p.p. 337] all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.*
4. *Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.*

4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto d fornirle (6).

(1) Per le ipotesi di arresto in flagranza di minori vedi l'art. 16, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, di approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

(2) Vedi l'art. 3, DL. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, in 11. 12 luglio 1991, n. 203, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza del buon andamento dell'attività amministrativa. La Corte costituzionale, con sentenza 29 maggio- 7 giugno 1996, n. 188 (Gazz. Uil 12 giugno 1996, n. 24 Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. Cost.

(3) Alinea così sostituito dall'art. 21, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate.

(4) Lettera così modificata dall'art. 22, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della

disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate.
(5) La Corte costituzionale, con sentenza 29 maggio-7 giugno 1996, n. 188 (Gazz. Uff. 12 giugno 1996, n. 24- Prima serie
speciale), ha dichiarato, tra l'altro: a) inammissibile la questione di legittimità della lettera g) del presente comma, in riferimento all'art. 3 Con.; b) non fondata la questione di legittimità della lettera c) del presente comma, in riferimento all'art. 3 Cost.
(6) Comma aggiunto dall'art. 26, L+ 8 agosto 1995, n. 332."

b. Fermo di indiziato di delitto

Presupposti del fermo di indiziato di delitto sono:

- la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ad un delitto per il quale tale misura è consentita;
- la presenza di un fondato pericolo di fuga.

La p.g. è legittimata a procedere al fermo di propria iniziativa:

- prima che il p.m. abbia assunto la direzione delle indagini;
- dopo l'intervento del p.m., quando l'indiziato è successivamente individuato ovvero sopravvengono specifici elementi che rendano fondato il pericolo di fuga e non sia possibile attendere il provvedimento del p.m..

Come l'arresto, anche il fermo deve essere convalidato dal g.i.p.. Identici sono anche gli adempimenti ai quali la p.g. è tenuta.

c. Sequestro probatorio

Il sequestro probatorio ha ad oggetto il corpo del reato e le cose pertinenti al reato. Costituiscono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.
La p.g. è legittimata a procedere al sequestro quando vi è pericolo che le cose da sequestrare si disperdano o si deteriorino e il p.m. non può intervenire tempestivamente.
Il sequestro consiste nella sottrazione della cosa dalla disponibilità dell'avente diritto, e può avvenire:

- mediante spossessamento a affidamento della cosa ad un custode, quando ha per oggetto beni mobili;
- mediante apposizione di sigilli, quando ha ad oggetto beni immobili.

Il sequestro eseguito a iniziativa dalla p.g. è soggetto a convalida da parte del p.m.

4. La documentazione

L'attività compiuta dalla p.g. è documentata mediante:

a. Verbale

E' il mezzo mediante il quale vengono documentati gli atti tipici o che, comunque, assumono particolare rilevanza in quanto utilizzabili in giudizio o idonei a incidere sulla

libertà dell'indagato (ricezione di denunce e querele, sommarie informazioni e spontanee dichiarazioni, perquisizioni, sequestri, accertamenti urgenti, arresto, fermo).
Il verbale è redatto:

- in forma *integrale*;
- in forma *riassuntiva semplice*;
- in forma *riassuntiva complessa* (integrato con registrazioni fonografiche o audiovisive).

Il verbale è nullo:

- quando manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto;
- quando manca la designazione delle persone intervenute o vi è totale incertezza sulla loro identità.

b. Annotazione

Costituisce la modalità di documentazione dell'attività atipica (es. appiattamenti, servizi di OCP) o degli a contenuto semplice o di minore rilevanza.
Si differenzia dalla *relazione di servizio* in quanto, a differenza di quest'ultima che è indirizzata al superiore gerarchico, è invece diretta all'autorità giudiziaria. La relazione di servizio, pur essendo un atto a rilevanza interna e non un atto di p.g., può assumere rilievo ai fini processuali ed essere acquisita agli atti del procedimento quando documenta attività compiute prima dell'acquisizione della notizia di reato.

DIRITTO DI POLIZIA

INDICE

DIRITTO DI POLIZIA

I TESI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA – LA POLIZIA DI SICUREZZA

1. **Generalità**
2. **Le fonti della legislazione di polizia**
3. **Organizzazione della Pubblica Sicurezza**

ORGANO CENTRALE

   a. **Il Ministro dell'Interno**

ORGANI PERIFERICI

   b. **Il Prefetto**
   c. **Il Questore**
   d. **L'Autorità locale di P.S.**

4. **Ufficiali ed Agenti di P.S.**
   a. **Ufficiali di P.S.**
   b. **Agenti di P.S.**
5. **Componenti delle Forze di Polizia**

II TESI I DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

1. **Generalità**
2. **La carta d'identità**
   a. **Generalità**
   b. **Caratteristiche del documento**
   c. **La carta d'identita' elettronica**
3. **Il passaporto**
   a. **Generalità**
   b. **Caratteristiche del documento**
4. **La patente di guida**
   a. **Patente di guida formato carta di credito**
5. **Il libretto di porto d'armi**

a. **Generalità**

b. **Caratteristiche del documento**

6. **<u>La tessera di riconoscimento postale</u>**

   a. **Generalità**

   b. **Caratteristiche del documento**

7. **<u>Altri documenti di identificazione</u>**

III TESI LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI (*NOZIONI)*

1. **<u>Generalità</u>**
2. **<u>Avviso orale</u> (art. 4 legge 1423/56 modif. dall'art. 5 L. 3 agosto 1988, n. 327)**
3. **<u>Rimpatrio con foglio di via obbligatorio</u> (art. 2 legge 1423/56)**
4. **<u>Sorveglianza speciale della pubblica sicurezza</u> (art. 3 legge 1423/56)**
5. **<u>Sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con divieto di soggiorno</u> (art. 3 legge 1423/56)**
6. **<u>Sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno</u> (art. 3/4 legge 1423/56)**
7. **<u>Misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni mafiose o di tipo mafioso</u> (art. 2 L. 31 maggio 1965, n. 575)**
8. **<u>Sorveglianza speciale semplice o con obbligo di soggiorno ai sensi dell'art. 18 della legge 152/75</u>**
9. **<u>Sorveglianza speciale della pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 19 della legge 152/75</u>**
10. **<u>Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche</u> (art. 6 L. 13 dicembre 1989, n. 401, modif. con legge 24 febbraio 1995, n. 45)**

I TESI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA – LA POLIZIA DI SICUREZZA

1. Generalità

La "polizia di sicurezza" consiste nel complesso delle azioni che gli organi dello Stato svolgono preventivamente al fine di assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per **ordine pubblico** s'intende, quindi, quello *stato generale della società nel quale le istituzioni, le strutture democratiche ed i diritti costituzionali dei cittadini sono garantiti da ogni attentato tendente a modificarli od a renderli inoperanti mediante l'uso o la minaccia illegale della forza*.

Per **sicurezza pubblica** s'intende, invece, la *tutela della sicurezza personale dei singoli cittadini, della loro incolumità e dell'integrità della proprietà dai pericoli derivanti da ogni comportamento illecito di singoli o di gruppi*.

2. Le fonti della legislazione di polizia

Le fonti delle disposizioni legislative, attraverso le quali lo Stato raggiunge lo scopo di pervenire al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica sono:

- la *Costituzione della Repubblica*, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, che contiene, nella prima parte (artt. 13-15), i principi fondamentali relativi alle libertà politiche e civili dei cittadini;
- il *T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza*, emanato con R.D. 18 giugno 1931, n. 733 che costituisce la fonte più importante della vigente legislazione sulla polizia di sicurezza.

  Esso ha subito, negli ultimi anni, profondi mutamenti, sia per nuove leggi che per numerose sentenze della Corte Costituzionale che ne hanno abrogato molte disposizioni;
- il *Regolamento per l'esecuzione del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza*, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, che si ricollega appunto al T.U. del 1931 allo scopo di esplicarne il contenuto con disposizioni particolari e dettagliate, agevolando l'esatta ed uniforme applicazione della legge;
- *leggi modificative* delle fonti di cui ai due alinea precedenti;
- *leggi speciali in materia di Pubblica Sicurezza.*

3. Organizzazione della Pubblica Sicurezza (*Vds. schema*)

Gli organi dello Stato, a cui la legge demanda il compito di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica, fanno capo al Ministero dell'Interno e si suddividono **in organo centrale** e **organi periferici**:

ORGANO CENTRALE

a. **Il Ministro dell'Interno**

Il Ministro dell'Interno è Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza ed è il responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, materie nelle quali, inoltre, è titolare dell'alta direzione dei servizi e del coordinamento dei compiti e delle attività delle forze di polizia.
Presiede il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, quale organo consultivo, su ogni questione di carattere generale relativa alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

(1) Amministrazione della sicurezza pubblica

Il Ministro per espletare i propri compiti, in materia di O.P. e S.P., si avvale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza che è una amministrazione civile costituita da organi/uffici centrali (dipartimento della P.S.) e periferici (prefetture, questure, commissariati distaccati).
Essa esercita le proprie funzioni anche attraverso autorità locali di P.S. non appartenenti all'amministrazione della P.S. (sindaci) e si avvale di ufficiali e agenti di P.S. anche dipendenti da altre amministrazioni (Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia municipale etc..).

(2) Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Tale Dipartimento è istituito nell'ambito dell'Amministrazione della P.S. e provvede all'attuazione della politica dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, nonché al coordinamento tecnico-operativo delle Forze di Polizia.
Da esso dipende il corpo della Polizia di Stato.

ORGANI PERIFERICI

b. **Il Prefetto**

Il Prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza e rappresenta il governo nella provincia.
Ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovrintende all'attuazione delle direttive emanate in materia.
A tali fini, il Prefetto deve essere *tempestivamente informato dal Questore e dai Comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza su quanto, comunque, abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica della provincia* (art. 13, L. 1.4.1981, n. 121).
Dispone della forza pubblica e può chiedere l'intervento delle Forze Armate; può altresì adottare, nel caso d'urgenza e per grave necessità pubblica, i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica (art. 2 T.U. delle leggi di P.S.).
Nell'esercizio delle attribuzioni di Autorità provinciali di P.S., il Prefetto si avvale, quale

organo di consulenza, del *Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica*.
Tale organo, presieduto dallo stesso Prefetto, è costituito dal Questore e dai Comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.
Il prefetto vigila altresì sull'andamento delle pubbliche amministrazioni adottando in caso di urgente necessità, i provvedimenti indispensabili per il pubblico interesse.

c. **Il Questore**

Il Questore è autorità provinciale di pubblica sicurezza.
Ha la direzione, la responsabilità ed il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione.
Per tale scopo deve essere tempestivamente informato dai *comandanti locali dell'Arma dei Carabinieri e della guardia di Finanza su quanto, comunque, abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica* (art. 14 L. 1.4.1981, n. 121).
Esercita inoltre tutte le attribuzioni deferite dalle leggi alla sua competenza, oltre quelle delegategli dal Prefetto (sempre, ad *esempio, nel campo del rilascio di autorizzazioni*).

d. **L'autorità locale di P.S.**

Sono autorità locali di pubblica sicurezza il Questore nel comune capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai commissariati di polizia aventi competenza negli altri comuni.
Ove non siano istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.
Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedono, il Prefetto, o il Questore su autorizzazione del Prefetto, può inviare funzionari della Polizia di Stato, nei comuni di cui al comma precedente, per assumere temporaneamente la direzione dei servizi di pubblica sicurezza. Resta in tale caso sospesa la competenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.
Le autorità provinciali di pubblica sicurezza, ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, sollecitano, la collaborazione delle amministrazioni locali e mantengono rapporti con i Sindaci dei comuni.

ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

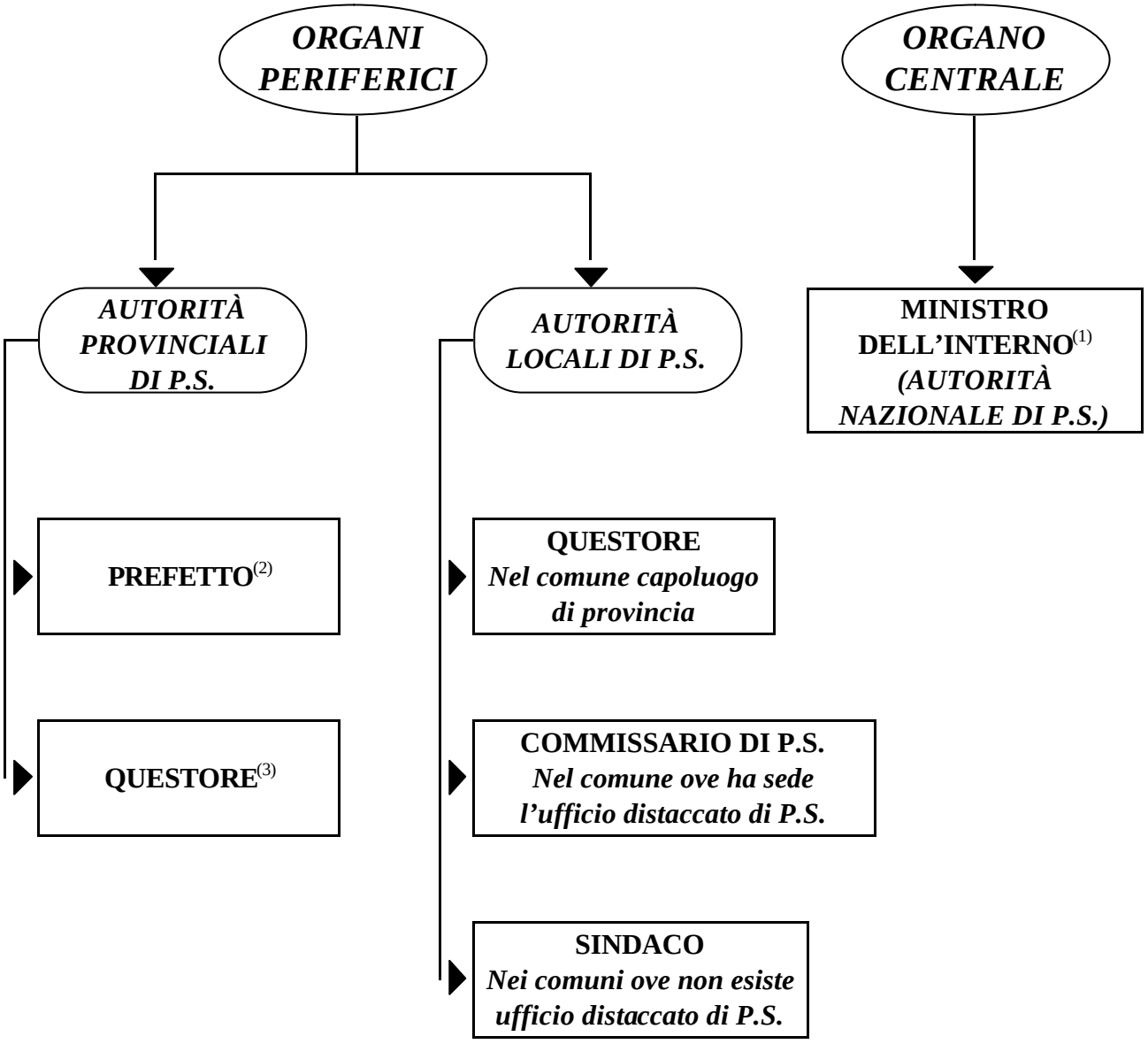
ORGANI PERIFERICI
ORGANO CENTRALE
AUTORITÀ PROVINCIALI DI P.S.
AUTORITÀ LOCALI DI P.S.
MINISTRO DELL'INTERNO(1) (AUTORITÀ NAZIONALE DI P.S.)
PREFETTO(2)
QUESTORE(3)
QUESTORE Nel comune capoluogo di provincia
COMMISSARIO DI P.S. Nel comune ove ha sede l'ufficio distaccato di P.S.
SINDACO Nei comuni ove non esiste ufficio distaccato di P.S.

(1) Il Ministero dell'Interno ha fra l'altro la responsabilità dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza sull'intero territorio della Repubblica.

(2) Il Prefetto è autorità provinciale di P.S. ed è il responsabile dell'O.P. e della P.S. nell'ambito della provincia. Dispone della forza pubblica e può richiedere l'impiego delle forze armate.

(3) Il Questore è Autorità di P.S.. Ha la direzione tecnica di tutti i servizi di polizia di sicurezza nella provincia

4. Ufficiali ed Agenti di P.S.

L'autorità di P.S. si avvale, per l'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti, di organi direttivi (ufficiali di P.S.) e di organi esecutivi (agenti di P.S.).

a. **Ufficiali di P.S.**

La qualifica di ***ufficiali di pubblica sicurezza*** compete a:

- *gli appartenenti al ruolo dei Dirigenti e dei Commissari della Polizia di Stato*;
- *gli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri*;
- *gli Ispettori superiori – sostituti uff. di P.S. (della Polizia di Stato) ed i Marescialli aiutanti – sostituti uff. di P.S. (dei Carabinieri)*, nei casi previsti dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197;
- *il Sindaco* del comune privo di ufficio di pubblica sicurezza, al quale compete la qualifica permanente di ufficiale di P.S., ai sensi degli artt. 6 e 12 del R.D. 31 agosto 1907, n. 690.

I suddetti sono considerati permanentemente in funzione (art. 12 R.D. 31.8.1907, n. 690).

b. **Agenti di P.S**.

Sono agenti di pubblica sicurezza in funzione permanente, nel senso che la qualifica ha carattere permanente e non è limitata all'orario di servizio (art. 17 R.D. 31 agosto 1907, n. 690):

- *gli Ufficiali della Guardia di finanza*;
- *gli ispettori ed i sovrintendenti dei Carabinieri e della Guardia di finanza*;
- *gli ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti della Polizia di Stato*;
- *i Carabinieri, le Guardie di finanza*;
- *gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato* (art. 13 del D.L.vo 12 marzo 1948, n. 804);
- *gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria*;

Sono agenti di pubblica sicurezza ***solo nell'esercizio delle loro funzioni*** o a titolo individuale o previo riconoscimento (decreto del Prefetto e del Ministro):

- *gli appartenenti al Corpo dei Vigili del fuoco*;
- *i Vigili Urbani* (ora polizia municipale) cui la qualifica sia stata conferita dal Prefetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
- *le guardie campestri, daziarie, boschive e le altre dei comuni*, costituiti in forza di regolamenti e deliberati ed approvati nelle forme di legge e riconosciuti dal Prefetto;

- *le guardie telegrafiche e di strade ferrate ed i cantonieri*, purché posseggano i requisiti determinati dal regolamento e prestino giuramento innanzi al Pretore;
- *altri agenti destinati dal Governo alla esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti dello Stato* (art. 18 legge 31 agosto 1907, n. 690).

Agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza i militari posti a disposizione dei prefetti.

5. Componenti delle forze di polizia

La legge n. 121/81, che ha sancito il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della P.S., all'art. 16 espressamente prevede le **varie componenti delle forze di polizia cui spetta lo svolgimento delle funzioni di polizia, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.**
Queste sono:

- *Polizia di Stato*;
- *Arma dei Carabinieri*, forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
- *Corpo della Guardia di Finanza*, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Vengono, altresì, considerati forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica:

- la *Polizia Penitenziaria*;
- il *Corpo Forestale dello Stato.*

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di *pubblico soccorso*.

II TESI I DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

1. Generalità

In base alle leggi di pubblica sicurezza, la ***carta d'identità*** è considerata ***mezzo di identificazione ai fini di polizia*** (art. 288 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S.); vi sono tuttavia altri documenti definiti ***titoli equipollenti alla carta d'identità,*** che son ritenuti validi per l'identificazione. Essi sono:

- ***il passaporto;***
- ***la patente di guida;***
- ***il libretto di porto d'armi;***
- ***la tessera di riconoscimento postale.***

L'art. 292 del Regolamento indica altresì documenti validi per l'identificazione:

- ***la tessera di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri;***
- ***la tessera di riconoscimento di cui sono muniti gli impiegati civili e militari dello stato e i loro familiari.***

Il successivo art. 293 considera equipollenti alla carta d'identità anche qualsiasi altro documento di riconoscimento munito di fotografia e rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, nonché le tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro a secco da chiunque rilasciate, quando l'identità del titolare risulti convalidata da dichiarazione scritta di un organo dell'Amministrazione dello Stato.
Nell'ambito dell'attività di polizia, pertanto, l'identificazione può essere svolta sia con la carta d'identità, che con qualsiasi altro titolo equipollente.

2. La carta d'identità

a. Generalità

La carta d'identità, che in alcuni Paesi europei è obbligatoria e rilasciata dallo Stato, nel nostro ordinamento *è facoltativa*; ciò significa che munirsi della carta d'identità non è obbligatorio, ma costituisce un *diritto del cittadino*. Il suo rilascio è demandato ai Comuni.
Il primo e secondo comma dell'art. 3 del T.U.L.P.S., infatti, prevedono che ***il Sindaco è tenuto a rilasciare la carta d'identità*** (su modello conforme stabilito dal Ministero dell'Interno e della validità di cinque anni) ***alle persone di età superiore ai quindici anni che hanno la residenza o la dimora nel comune, che ne facciano richiesta***.
Le carte d'identità (art. 289 del Regolamento) sono rilasciate su esemplari forniti dal Poligrafico Generale dello Stato alle Prefetture (in Trentino Alto Adige e Val d'Aosta,

agli organi delle Province Autonome), che poi provvedono alla distribuzione ai Comuni e sui quali esercitano un'attività di vigilanza.
La carta d'identità, deve essere rilasciata dopo rigorosi accertamenti sulla identità del richiedente da eseguirsi, ove sia necessario, a mezzo degli organi di polizia. Essa contiene:

- *la fotografia a mezzo busto e senza cappello del titolare;*
- *il numero progressivo;*
- *il timbro a secco;*
- *l'indicazione delle generalità e dei connotati e contrassegni salienti e, se il richiedente è straniero, della cittadinanza.*

b. Caratteristiche del documento

Il modello della carta d'identità, allegato al Regolamento del T.U.L.P.S., è stato sostituito con altro modello più sicuro ai fini della contraffazione.
Sia in caso di rilascio, che in occasione del rinnovo, il competente ufficio comunale compila due cartellini bianchi, dei quali, uno viene conservato nella segreteria del Comune in apposito schedario, l'altro, entro ventiquattro ore dal rilascio o dal rinnovo, viene trasmesso alla Questura della Provincia, ove viene inserito, in ordine alfabetico sillabico, in apposito schedario *(Schedario delle carte d'identità),* che deve essere sempre tenuto al corrente (art. 290 del Regolamento).
A norma dell'art. 1 del *D.P.R.. 6 agosto 1974, n.* 649, l'interessato che richieda l'equipollenza al passaporto (*validità per l'espatrio*) oltre a essere munito dell'assenso dell'esercente la potestà dei genitori o della persona che esercita la tutela (nel caso di minore) deve sottoscrivere la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto indicate dall'art. 3 della *legge 21 novembre 1967, n. 1185*.
In mancanza della sottoscrizione di tale dichiarazione, il competente ufficio del Comune dovrà apporre sulla carta d'identità l'annotazione *"documento non valido ai fini dell'espatrio"*. La validità per l'espatrio è però limitata agli Stati della Comunità Europea ed a quelli con i quali vigono accordi internazionali particolari.
Benché non sia obbligatorio munirsi della carta d'identità, né portarla al seguito, l'art. 4 del T.U.L.P.S. prescrive che ***l'Autorità di pubblica sicurezza ha la facoltà di ordinare che le persone pericolose e sospette si muniscano, entro un dato termine, della carta d'identità e la esibiscano ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P.S..***

c. Carta di identità elettronica

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 437/'99 introduce il Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta di identità elettronica (documento di riconoscimento personale rilasciato dal comune di residenza su supporto informatico) e del documento di identità elettronico (documento analogo alla carta di identità elettronica, rilasciato dal comune prima del compimento del quindicesimo anno

di età), ai sensi dall'art. 2, comma 10, l.n.127/'97, come modificato dall'art 2, comma 4, l.n.191/'98 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).
Inoltre, come prevede la normativa di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorità per l'informatica nella P.A. e la conferenza Stato –città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità e del documento di identità elettronici, specificando, inoltre, le caratteristiche fisiche e grafiche del supporto materiale, nonché le modalità di verifica da parte delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, nell'ottica di garantire l'integrità, l'accessibilità, e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento.
Tali regole sono adeguate, in relazione alle esigenze dettate dalla evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale.
La carta di identità elettronica e il documento di identità elettronico devono contenere, con immediata visibilità e memorizzati con modalità informatiche di sicurezza, i seguenti dati:

- dati identificativi della persona;
- cod. fiscale;
- dati di residenza;
- cittadinanza;
- fotografia;
- eventuale indicazione di non validità ai fini dell'espatrio;
- codice numerico identificativo del documento, cod. num. del comune di rilascio, data del rilascio, e data di scadenza;
- sottoscrizione del titolare o di uno degli esercenti la potestà genitoriale o la tutela.

Il documento rilasciato senza la fotografia del titolare non è valido per l'espatrio.
La carta di identità elettronica ed il documento d'identità elettronico possono contenere i dati desunti dalle liste elettorali e comunque tutti quelli necessari per la certificazione elettorale. Al fine di semplificare l'azione amministrativa possono essere ricompresi anche i dati amministrativi del Servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui i dati abbiano natura sensibile questi possono essere inseriti nei documenti solo su richiesta dell'interessato.
La carta di identità elettronica può, inoltre, contenere le informazioni e le applicazioni occorrenti per la firma digitale secondo quanto stabilito dalle regole tecniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10/11/'97,n.517 (Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici), nonché gli elementi necessari per generare la chiave biometrica.
La carta di identità elettronica ha validità di cinque anni; medesima validità ha il documento di identità elettronico privo della fotografia del titolare, mentre se è munito della fotografia ha validità due anni.

In caso di smarrimento sono previste procedure di interdizione dell'operatività.
La data a decorrere della quale i comuni possono rilasciare la carta di identità elettronica in sostituzione dello stesso documento su supporto cartaceo e del documento di identità elettronico è stabilita con Decreto del Ministro dell'interno. Trascorsi cinque anni dalla data stabilita con tale decreto la carta di identità verrà rilasciata soltanto su supporto informatico.

3. Il passaporto

a. Generalità

Il passaporto è considerato documento che consente di identificare una persona, quale titolo equipollente alla carta di identità, in base alla disposizione dell'art. 292 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S., anche se la sua fondamentale e primaria finalità, da un punto di vista giuridico, è quella di abilitare il cittadino ad uscire dal territorio della Repubblica (*validità per l'espatrio*) ***ed a rientrarvi.***
Infatti, ribadendo quanto sancito dall'art. 16 della Costituzione, secondo il quale *ogni cittadino* è *libero di uscire dal territorio nazionale e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge*, l'art. 1 della *legge 21 novembre 1967, n. 1185* considera, appunto, il requisito del possesso del passaporto uno degli obblighi posti dalla legge per poter espatriare, in mancanza del quale *l'espatrio* è ritenuto *clandestino.*
Il passaporto è valido per tutti i Paesi riconosciuti dal Governo Italiano tuttavia, a domanda dell'interessato può esser reso valido anche per gli Stati i cui Governi non sono riconosciuti, mediante l'esplicita indicazione su di esso delle località di destinazione.
L'autorità competente al rilascio, rinnovo, ritiro e restituzione del passaporto è il Ministero degli Affari Esteri e, per sua delega, il Questore e i Sindaci dei comuni di residenza dei richiedenti (art.4 Legge 24.11.2000 n. 340) - in casi eccezionali, gli ispettori di frontiera-. All'estero sono, invece, delegati i rappresentanti diplomatici e consolari.
L'art. 3 della succitata L. 1158/67 elenca una serie di cause ostative al rilascio del passaporto. Sulla base di tali normative ***non possono ottenere il passaporto le sottonotate categorie di persone:***

- *coloro che sono sottoposti alla potestà dei genitori o alla potestà tutoria, qualora non abbiano l'assenso di questi, o se, affidati ad altra persona, in mancanza dell'assenso di questa o dell'autorizzazione del giudice tutelare;*
- *il richiedente con prole minore che non ha l'assenso dell'altro genitore da cui non sia legalmente separato o, in assenza, l'autorizzazione del giudice tutelare;*
- *coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare, salvo il nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente, una multa o un'ammenda non convertite in pena restrittiva della libertà personale;*
- *coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva o ad una*

misura di prevenzione;

– *coloro che, risiedendo all'estero, al ventesimo anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizi militare.*

b. Caratteristiche del documento

Il Ministro degli Affari Esteri in data 6 giugno 1984 ha emesso il decreto che istituisce il nuovo *Passaporto Europeo Uniforme,* di colore rosso amaranto il quale, dal 1° gennaio 1985, ha sostituito il precedente tipo di libretto, di colore verde.
Esistono vari tipi di passaporto che di seguito sono elencati:

– **Passaporto ordinario**
  - in base all'articolo 24 della Legge 3/2003 i passaporti ordinari, rilasciati dopo l'entrata in vigore della legge stessa, hanno una validità di dieci anni; inoltre, i passaporti ordinari rilasciati per un periodo inferiore a dieci anni possono essere rinnovati per periodi complessivamente non superiori ad anni dieci;
  - è individuale e può essere ottenuto dai cittadini che hanno compiuto il decimo anno di età, salvo le cause ostative prima accennate; può essere ottenuto previo l'assenso degli esercenti la potestà dei genitori, anche dai minori degli anni dieci, che devono, però, viaggiare in compagnia di un genitore o di un affidatario (art. 14);
  - indica nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del titolare;
  - ne descrive le caratteristiche somatiche e ne contiene la fotografia firmata ed autenticata (art. 15).

– **Passaporto collettivo** (art. 20)
  Il passaporto collettivo può essere rilasciato: *per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici, od altri previsti da accordi internazionali*, a gruppi da cinque a cinquanta persone, i cui nominativi saranno trascritti sul passaporto. Solo il capogruppo dovrà essere munito di passaporto individuale, mentre i componenti della comitiva dovranno avere con sé un documento di identificazione valido. Tale passaporto, non rinnovabile, è valido per il solo viaggio all'estero per il quale è stato richiesto e la sua validità non può superare i quattro mesi.

– **Passaporto diplomatico e Passaporto di servizio**
  Trattasi di documenti che vengono rilasciati dal Ministero degli Affari Esteri.
  Il *passaporto diplomatico* viene rilasciato alle alte cariche politiche, civili e militari dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera direttiva amministrativa del Ministero degli Affari Esteri, agli addetti militari presso le rappresentanze diplomatiche, alle personalità ed ai funzionari che fanno parte di Consigli ed Organismi internazionali.
  Il *passaporto di servizio*, invece, è rilasciato ai membri del Senato e della Camera dei Deputati, al personale non direttivo dell'Amministrazione degli Affari Esteri destinato a recarsi all'estero per servizio, al personale direttivo e non direttivo di altre amministrazioni dello Stato e di alcuni enti che deve recarsi all'estero per motivi di servizio.

4. La patente di guida

Anche la *patente di guida* rappresenta, ai sensi dell'art. 292 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S., titolo equipollente alla carta d'identità per l'identificazione delle persone.

Siffatto documento, però, in via primaria e per naturale destinazione giuridica, abilita alla guida di autoveicoli e motoveicoli, secondo quanto sancito dal 1° comma dell'art. *116 del D.lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada).*

Il modello e le caratteristiche della patente (art. 308 del Regolamento di esecuzione) sono quelle indicate dalle direttive comunitarie.

Il medesimo art. 116 C.d.S., dispone che non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. (fino al 1° ottobre 1995 era rilasciata dal Prefetto).

Lo stesso articolo indica le categorie in cui sono distinte le patenti di guida (conformi al modello comunitario) e che consentono di guidare su strada i veicoli delle rispettive categorie:

- *motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 tonnellate;*
- *motoveicoli, esclusi i motocicli; autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore ad otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate;*
- *autoveicoli, esclusi quelli della categoria D, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero;*
- *autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;*
- *autoveicoli appartenenti alle categorie B, C e D per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati purché il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria C.*

I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B, C e D *speciali*, anche se trainanti un rimorchio leggero (ad esclusione dei veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, delle autoambulanze, nonché dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose).

Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare, ove occorra,

quale protesi sia prescritta e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo.
Secondo l'art. 126 del Codice della Strada le patenti delle categorie A e B sono valide:

- 10 anni fino all'età di cinquanta anni;
- 5 anni oltre i cinquanta anni fino a settanta anni;
- 3 anni oltre il settantesimo anno di età.

Le patenti D sono valide 5 anni.
Le patenti A e B rilasciate a mutilati e minorati fisici e quelle di categoria C sono valide 5 anni fino al compimento del settantesimo anno di età, dopo il quale sono valide per tre anni.
Dal 1° ottobre 1995 non è più in vigore la sanzione relativa alla mancata annotazione sulla patente del cambio di residenza. Infatti, il trasferimento di residenza da uno all'altro comune o il cambiamento di abitazione nello stesso comune viene ora effettuato d'ufficio dalla Direzione generale della M.C.T.C. che, a seguito di apposita comunicazione dell'Ufficiale di Anagrafe, trasmette per posta alla nuova residenza del titolare un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida.

a. Patente di guida formato carta di credito

Con decreto del Ministro dei Trasporti, pubblicato sulla G.U. nr.181 del 5 agosto 1998 che recepisce una direttiva della Comunità europea, è stato introdotto nell'ordinamento italiano – salvo il completamento della fase di installazione delle apposite apparecchiature presso gli uffici provinciali della Motorizzazione civile – il modello plastificato della Patente di guida formato carta di credito. Nel nuovo modello non vengono più riportati per esteso ed in chiaro gli abituali campi del vecchio modello quali: cognome, nome etc…, ma i dati saranno riportati in corrispondenza di specifici codici numerici, allo scopo di semplificare le operazioni di controllo su strada da parte degli organi di polizia europei.
Non sarà più possibile inserire nessun tipo di annotazione mentre sarà possibile gestire le variazioni di residenza e le conferme di validità con le modalità in vigore.
In particolare i codici riportati sul frontespizio della PATENTE-CARD, assumono i seguenti significati.

Codice	Significato
1	Cognome
2	Nome
3	Data e luogo di nascita
4a	Data di rilascio della Patente
4b	Data di scadenza
4c	Ufficio di rilascio del documento
4	Numero della Patente
7	Firma del titolare
8	Residenza
9	Categoria o categorie cui abilita la Patente
10	Data di conseguimento di ciascuna categoria di patente
11	Data di scadenza della singola categoria
12	Restrizioni per ciascuna categoria

Relativi codici armonizzati che riguardano tutte le categorie di Patenti sono previste anche per le singole prescrizioni:

01	Minorazione visiva
02	Minorazione dell'udito
35	Presenza di adattamenti al veicolo

5. <u>Il libretto di porto d'armi</u>

a. Generalità

Il libretto di porto d'armi, ai sensi dell'art. 292 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S., è considerato, analogamente ai documenti in precedenza esaminati, titolo equipollente alla carta d'identità.

Al fine di evitare possibili confusioni è necessario distinguere tra *licenza* e *libretto per porto d'armi.*

La licenza infatti consiste in un foglietto bollato e vidimato ed è l'autorizzazione di polizia che consente, in base all'art. 42 del menzionato T.U., ***di portare fuori della propria abitazione e delle sue appartenenze armi lunghe da fuoco, rivoltelle o pistole di qualsiasi misura e bastoni animati con lama non inferiore a 65 centimetri.***

Il libretto personale, invece, è il documento consistente in una copertina nella quale viene inserita la suddetta licenza.

Al fine, pertanto, di verificare la legittimità del porto delle suddette armi, deve essere controllata la validità della licenza. Quest'ultima, inoltre, essendo priva di fotografia, non è sufficiente da sola a dimostrare la sussistenza dell'autorizzazione in favore di chi la possiede; è necessario, pertanto, che il foglio della licenza sia sempre accompagnato dal libretto.
Il libretto, invece, qualora privo di licenza, ovvero con annessa licenza scaduta, non può autonomamente dimostrare la presenza del titolo al porto d'armi. In tal caso ha esclusiva valenza quale documento di identificazione della persona.
In virtù del citato art. 42 del T.U.L.P.S., il rilascio della licenza:

- per il porto di arma lunga da fuoco (fucile per uso di caccia) è di competenza del Questore della provincia in cui il richiedente ha la sua residenza;
- per il porto di pistola o di rivoltella di qualsiasi misura e di bastone animato con lama non inferiore a 65 centimetri (per la difesa personale) viene, invece, rilasciata dal Prefetto della medesima provincia.

b. Caratteristiche del documento

Il libretto personale consiste in una copertina, composta di sei pagine, di colore bianco, con il frontespizio della prima pagina di colore marrone chiaro, stampata presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- sulla prima pagina, sotto l'indicazione del tipo di licenza cui si riferisce (porto d'armi, per pistola, rivoltella e bastone animato, ovvero porto di fucile per uso caccia) è impresso il numero del documento, composto da sei cifre, e, dopo un trattino, da una lettera;
- la seconda pagina contiene la fotografia (a capo scoperto e a mezzo busto), di fianco la firma del richiedente ed in basso gli estremi e la firma del rilascio;
- in terza e quarta pagina sono indicati, rispettivamente, le generalità ed i connotati;
- in quinta e sesta pagina sono riportate le avvertenze con i relativi riferimenti normativi.

Ha *validità di sei anni* ed in caso di rinnovo, viene rilasciato un nuovo libretto.

6. La tessera di riconoscimento postale

a. Generalità

La tessera di riconoscimento postale torva il suo riconoscimento all'art. 106 del Regolamento Generale della Convenzione tra gli Stati aderenti all'Unione Postale Universale (U.P.U.).
La tessera postale, distinta da un numero progressivo e munita della fotografia del titolare, viene rilasciata dagli uffici postali a tutte le persone che la richiedano con il precipuo scopo di consentire e rendere più agevoli le operazioni per le quali occorre l'accertamento delle identità della persona che le compie.

Ha validità di cinque anni e può essere rinnovata, per una sola volta, per altri cinque anni, mediante rilascio di una nuova tessera, a seguito del pagamento della tassa dello stesso importo di quella prevista per l'emissione.

b. Caratteristiche del documento

Il fronte della tessera reca:

- a sinistra, l'indicazione dell'Amministrazione che l'ha rilasciata, la fotografia dell'intestatario, nonché i francobolli rappresentanti la tassa prescritta ed il bollo a data dell'ufficio emittente, applicati ed impresso tra la fotografia e la tessera stessa;
- a destra, il numero d'ordine, la scadenza della validità, il cognome ed il nome, la professione, la nazionalità, il domicilio e la firma del titolare della tessera.

Il verso riporta:

- i connotati del titolare;
- il bollo lineare dell'ufficio;
- la firma leggibile dell'impiegato che ha rilasciato la tessera.

7. Altri documenti di identificazione

L'art. 292 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S., come già sottolineato, considera *titolo equipollente alla carta d'identità, ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un'Amministrazione dello Stato,* fissando così due condizioni (la presenza della fotografia e la provenienza da una pubblica amministrazione) necessarie per far sì che il documento di riconoscimento possa dimostrare la identità di una persona.
Esempio il citato art. 292 considera equipollenti alla carta d'identità:

- le tessere di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni di appartenenza ai dipendenti civili e militari dello Stato, in attività di servizio ed in quiescenza, nonché ai loro familiari (coniuge, figli minori degli anni 21 e figli maggiori degli anni 21 a carico del dipendente). Tali documenti, con validità di cinque anni, possono essere convalidati una sola volta per un eguale periodo di tempo.
  La tessera di riconoscimento, oltre ad essere valida ai fini dell'identità personale del titolare, abilita anche a recarsi all'estero, quale titolo valido per l'espatrio, nei Paesi con i quali vigono particolari accordi internazionali in materia di riconoscimento della carta d'identità.
  Essa deve indicare: l'Amministrazione rilasciante, il titolo accademico, il nome, il cognome, la qualifica o il grado, il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato civile dell'intestatario; deve descriverne le caratteristiche somatiche e contenere la firma e la fotografia munita del timbro dell'ufficio competente al rilascio. Per il personale in quiescenza deve essere indicato lo stato di pensionato del titolare.
  Sulle tessere dei familiari vanno indicate, in aggiunta, la relazione di parentela con il dipendente ed il nome, cognome, qualifica o grado di quest'ultimo.

III TESI LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI (*NOZIONI)*

1. **<u>Generalità</u>**

   Le misure di prevenzione sono provvedimenti di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria e sono adottati nei confronti di persone ritenute pericolose.

   Le misure di prevenzione sono:

   - ***l'avviso orale (art. 4 l. 1423/56);***
   - ***il rimpatrio con foglio di via obbligatorio del Questore (art. 3 l. 1423/56);***
   - ***la sorveglianza speciale di P.S.;***
   - ***la sorveglianza speciale di P.S. con divieto di soggiorno;***
   - ***la sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno;***
   - ***la sorveglianza speciale di P.S. e la sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nei confronti di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose;***
   - ***la sorveglianza speciale di P.S. ai sensi dell'art. 18 legge 152/75;***
   - ***la sorveglianza speciale di P.S. ai sensi dell'art. 19 legge 152/75.***

   È da considerarsi inoltre misura di prevenzione il "divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche" (art. 6 L. 13 dicembre 1989, n. 401).

2. **<u>Avviso orale</u> (art. 4 legge 1423/56 modif. dall'art. 5 L. 3 agosto 1988, n. 327)**

   È stato introdotto dall'art. 5 della legge 327/88 e sostituisce la diffida.

   Si tratta di un atto con cui l'interessato viene avvisato che esistono sospetti sul suo conto ed invitato a tenere una condotta conforme alla legge, con l'avvertenza che, in caso contrario, potrà essere proposto per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dalla legge.

   - **Autorità competente ad emettere il provvedimento**

     Il Questore nella cui provincia la persona dimora.

   - **Destinatari** (art. 2 legge 3 agosto 1988, n. 327)

     Coloro che sulla base di elementi di fatto:

     - sono ritenuti abitualmente dediti a traffici illeciti delittuosi;
     - per il tenore di vita sono ritenuti vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
     - per il comportamento, sono ritenuti dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale di minorenni, la sanità, la sicurezza, o la tranquillità pubblica.

   - **Durata**

     Ha solo effetto temporaneo. Trascorsi almeno 60 giorni e non più di 3 anni dalla data dell'avviso, il Questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione

della sorveglianza speciale qualora, nonostante l'avviso, il soggetto non abbia mutato condotta.

– **Contenuto della proposta**

L'ufficio di P.S. od il Comando dei Carabinieri che ritenga di segnalare il "comportamento" di un soggetto, invia al Questore una proposta nella quale devono essere messi in evidenza i seguenti elementi di fatto che consentono di valutare la eventuale "pericolosità sociale":

- ambiente familiare;
- ambiente sociale;
- luoghi, esercizi pubblici malfamati dove è stato notato;
- frequentazione di pregiudicati;
- posizione ed attività lavorativa;
- tenore di vita (auto usate, telefono cellulare, possesso di imbarcazioni, frequentazione di case da gioco, etc.);
- mezzi di sussistenza ed indicazioni delle presumibili fonti;
- tutte le altre informazioni ritenute utili per meglio lumeggiare la condotta del soggetto.

3. <u>Rimpatrio con foglio di via obbligatorio</u> (art. 2 legge 1423/56)

Tale misura di prevenzione consiste nell'allontanare una persona ritenuta pericolosa da uno o più comuni diversi da quelli di residenza o di abituale dimora.

– **Autorità competente ad emettere il provvedimento**

Il Questore nella cui provincia il soggetto pericoloso si trova (può essere delegato un funzionario della Questura).

– **Destinatari**

Si applica alle persone che si trovino fuori dal proprio comune di residenza e siano pericolose per la sicurezza pubblica, se in base ad elementi di fatto:

- sono ritenuti abitualmente dediti a traffici illeciti delittuosi;
- per il tenore di vita sono ritenuti vivere abitualmente anche in parte, con i proventi di attività delittuose
- per il comportamento, sono ritenuti dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale di minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

– **Effetti**

Il soggetto non può fare ritorno nel comune da cui è stato allontanato per un periodo non superiore a tre anni, se non ottiene la preventiva autorizzazione del Questore che ha emesso il provvedimento.

– **Durata**

Un periodo non superiore a tre anni.

– **Inosservanza**

L'inosservanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di rimpatrio costituisce reato ai sensi dell'art. 2 comma 2° della L. 1423/56

Non è ammesso l'arresto d'iniziativa da parte della P.G..

– **Contenuto della richiesta**

L'ufficio di P.S. ed il Comando dei Carabinieri devono inviare al Questore una nota con la proposta di provvedimento nella quale debbono essere indicati:

- elementi di fatto pregressi: precedenti penali, relazioni di servizio, risultanze alla Banca Dati FF. di Polizia e note varie;
- elementi di fatto attuali: frequenza di luoghi e locali malfamati, compagnia di pregiudicati, etc.;
- mancanza di lavoro o di redditi ufficiali, o manifesta insufficienza rispetto al tenore di vita;
- ogni altra circostanza utile per la valutazione del sospetto.

4. <u>Sorveglianza speciale di p.s.</u> (art. 3 legge 1423/56)

È una misura di prevenzione con la quale si impongono al soggetto ritenuto pericoloso determinate prescrizioni che limitano la sua libertà personale.
Per l'applicazione di questa misura occorre che sia stato dato l'avviso orale del Questore e che esso sia tuttora valido (entro i tre anni).

– **Autorità competente ad emettere il provvedimento**

Il Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia ove dimora la persona da sottoporre alla misura.
La proposta, adeguatamente motivata, è avanzata dal Questore.

– **Destinatari**

Deve trattarsi di una persona appartenente ad una delle tre categorie previste nell'art. 1 legge 1423/56, cioè di coloro che, in base ad elementi di fatto:

- sono ritenuti abitualmente dediti a traffici illeciti delittuosi;
- per il loro tenore di vita sono ritenuti vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
- per il loro comportamento, sono ritenuti dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale di minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità politica.

È necessaria inoltre che detta persona, nonostante l'avviso del Questore, non abbia cambiato condotta e che, soprattutto, sia *attualmente* pericolosa per la sicurezza pubblica.

– **Effetti**

L'applicazione della sorveglianza speciale di P.S. fa decadere licenze amministrative, il passaporto viene ritirato, la carta d'identità è resa non valida per l'espatrio e la patente di guida è revocata. Alla persona sottoposta a sorveglianza speciale di P.S. è consegnata una *"carta di permanenza"* da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli Ufficiali ed Agenti di P:G.

La persona sottoposta a misura di prevenzione deve fissare la propria dimora e farla conoscere all'autorità di P.S. e non può allontanarsi da essa senza aver preventivamente dato avviso all'autorità medesima.
Non può rincasare la sera più tardi e non può uscire la mattina più presto di una data ora senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità di P.S..
Non può detenere né portare armi, non può trattenersi abitualmente nelle osterie e bettole, non può partecipare a pubbliche riunioni.

- **Durata**

  Da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni
  Il procedimento di prevenzione può essere instaurato e definito anche se l'interessato è detenuto.
  L'esecuzione però è differita al termine della pena detentiva o alla cessazione della libertà vigilata.

- **Inosservanza delle prescrizioni imposte**

  Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi a un anno. Non è consentito l'arresto.
  L'informativa deve essere inviata alla Procura della Repubblica.

- **Contenuto della proposta**

  L'ufficio di P.S. od il Comando dei Carabinieri invia la proposta al Questore, descrivendo il comportamento del soggetto proposto, prima e dopo l'avviso orale.

5. <u>Sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza con divieto di soggiorno</u> (art. 3/3° legge 1423/56 modificato dalla legge 256/93)

È un provvedimento con il quale si impongono al soggetto ritenuto pericoloso tutte le prescrizioni relative alla Sorveglianza speciale di P.S. con aggiunta del divieto di soggiorno in uno o più comuni diversi da quelli di residenza o di dimora abituale e in una o più province.

- **Autorità competente ad emettere il provvedimento**

  (*Vds. sorveglianza speciale di P.S.*)

- **Destinatari**

  Sono gli stessi soggetti sottoponibili alla sorveglianza speciale.
  Questo tipo di misura è applicato quando si ritiene che la pericolosità sia qualificata dalla dipendenza o comunque dal collegamento con un determinato luogo o con una determinata zona da cui occorre allontanare il soggetto.

- **Effetti**

  Gli effetti sono i medesimi della sorveglianza speciale, con l'aggiunta del divieto di soggiorno in determinati luoghi.
  Alle persone sottoposte a questa misura di prevenzione è consegnata una "carta di permanenza" che debbono portare con se ed esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P.S..

– **Durata**

Da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni.

– **Inosservanza** (art. 9/2ª legge 1423/56 e art. 8 L 497/74)

L'inosservanza alle prescrizioni imposte con questa misura, costituisce delitto punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni; *gli ufficiali e gli agenti di P.G. possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza* (c.d. fermo di prevenzione) nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 384 C.P.P.

6. <u>Sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno</u> (art. 3/3° L.1423/56 modificato dalla legge 327/88)

La sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale costituisce una misura di prevenzione autonoma rispetto alla sorveglianza speciale (mentre il divieto di soggiorno costituisce una semplice modalità accessoria della sorveglianza).

– **Autorità competente ad emettere il provvedimento**

(*Vds. sorveglianza speciale di P.S.*)

– **Destinatari**

La particolare pericolosità che giustifica l'obbligo di soggiorno in un determinato comune, in aggiunta alla sorveglianza speciale di P.S., non deve desumersi dalla speciale gravità delle azioni commesse, ma deve essere valutata in relazione alle condizioni in cui la pericolosità si è manifestata, cosicché risulti necessario recidere il legame con determinati fattori ambientali (in tal senso Cass. pen. sez. I, 7 dicembre 1979, n. 335).
Destinatari di questa misura, sono perciò gli stessi soggetti previsti per la sorveglianza speciale "semplice" o "con divieto di soggiorno", ai quali però, data la *gravità dei collegamenti ambientali*, non è possibile applicare misure meno onerose.

– **Effetti**

Gli stessi della sorveglianza speciale di P.S., con l'aggiunta del divieto di allontanarsi dal *comune di residenza o di dimora abituale*, senza l'autorizzazione preventiva del Tribunale che ha disposto la misura.

– **Durata**

Da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni.

– **Inosservanza**

Come per la sorveglianza speciale con divieto di soggiorno, la violazione degli obblighi imposti costituisce delitto punibile con la reclusione da due a cinque anni. È consentito *l'arresto fuori flagranza* (c.d. fermo di prevenzione) nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 384 C.P.P..

7. **<u>Misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni mafiose o di tipo mafioso</u> (art. 2 L. 31 maggio 1965, n. 575 modificato dall'art. 13 della legge. 13/09/82 nr. 646)**

   Esse sono:

   - **Sorveglianza speciale della P.S.;**
   - **Sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno.**

   Nei confronti di una specifica categoria di soggetti (gli appartenenti alle associazioni mafiose o di tipo mafioso), le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di P S e dell'obbligo di soggiorno, possono essere proposte dal Procuratore Nazionale Antimafia, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, dal direttore della DIA o dal Questore.

   Concettualmente si tratta degli analoghi provvedimenti già esaminati, con alcune differenze:

   - la proposta, oltre che dal Questore, può essere avanzata anche dal Procuratore Nazionale Antimafia, dal direttore della DIA e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario, nel cui circondario dimora la persona, a cui i Comandi dell'Arma possono direttamente inviarla;
   - la proposta può avvenire *anche se non vi è stato preventivo avviso orale*;
   - oltre che limitazioni nella libertà di circolazione, possono essere adottate anche misure patrimoniali ed economiche;
   - può essere applicata la misura della sorveglianza speciale di P.S. "semplice", sia nella forma qualificata dall'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale.
   - **Destinatari**

     La misura della sorveglianza speciale (semplice o con obbligo di soggiorno) si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso (art. 1 legge 31 maggio 1965, n. 575).
   - **Autorità competente**

     Questa misura di prevenzione, è richiesta al Tribunale del capoluogo di provincia dove il soggetto dimora.
   - **Effetti**

     Questa misura di prevenzione ha un doppio effetto:
     - *L'isolamento economico e la limitazione di attività*:
     - *L'inasprimento delle sanzioni, nell'eventualità che siano commessi determinati reati:*
   - **Durata**

     Non può essere inferiore ad un anno, né superiore a cinque.
   - **Inosservanza**

     In base all'art. 9 della legge 1423/56 la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale è una contravvenzione punita con l'arresto da 3 mesi a 1 anno.

Per le persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, *l'allontanamento abusivo dal comune* di soggiorno obbligatorio è punito con la reclusione da 2 a 5 anni.
L'inosservanza alle *altre prescrizioni* imposte dalla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è delitto punito con la reclusione da 1 a 5 anni.
In ambedue i casi è consentito l'arresto anche fuori flagranza (c.d. fermo di prevenzione), che è tuttavia soggetto ai limiti previsti dall'art. 384 C.P.P..

8. Sorveglianza speciale semplice o con obbligo di soggiorno ai sensi dell'art. 18 della legge 152/75

In base all'art. 18 della legge n. 152/75, la normativa prevista per gli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, viene estesa ad altre categorie di soggetti.

– **Destinatari**

Le disposizioni della legge 575/65 si applicano:

- a coloro che, operanti in gruppo o isolatamente, pongono in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti di uno dei reati previsti dal capo I titolo VI, del libro II del codice penale o dagli artt. 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 C.P., al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo internazionale (D.L: 374/2001 conv. L. 438/2001)
- a chi abbia fatto parte di associazioni, disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, (riorganizzazione del partito fascista) che mantengono un comportamento tale da far ritenere che continuino a svolgere un'attività analoga a quella precedente;
- a coloro che compiono atti preparatori, obiettivamente rilevanti diretti alla ricostruzione del partito fascista (art. 1 L. n. 645 del 1942) in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;
- a coloro che siano stati condannati per uno dei delitti previsti dalla legge 2 ottobre 1967 n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi) e che siano soggetti per propria natura a commettere un reato della stessa specie, col fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato;
- a coloro che assumono la veste di istigatori, mandanti, e finanziatori delle attività sopra descritte.

Autorità competente	
Effetti	Come per la sorveglianza speciale nei confron-
Durata	ti di soggetti appartenenti ad associazioni ma-
Inosservanza	fiose o di tipo mafioso

9. Sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 19 della legge 152/75

L'art. 19 della legge n. 152 del 1975 ha esteso la normativa prevista dalla legge del 1965 per gli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, anche ad alcune categorie di soggetti, previsti dall'art. 1 della legge 1423/56.

– **Destinatari**

La speciale normativa antimafia della legge n. 575 del 1965, si estende ai soggetti di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 1 L.1423/56; ad essi quindi si può applicare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale anche senza preventivo avviso orale.
Essi sono:

- coloro che, in base ad elementi di fatto, sono ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi;
- coloro che, per la condotta ed il tenore di vita e sulla base di elementi di fatto, si ritiene vivano abitualmente, anche in parte con proventi di attività delittuose.

Autorità competente	
Effetti	Come per la sorveglianza speciale nei confron-
Durata	ti di soggetti appartenenti ad associazioni ma-
Inosservanza	fiose o di tipo mafioso

10. <u>Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche</u> (art. 6 L. 13 dicembre 1989, n. 401, modif. con legge 24 febbraio 1995, n. 45)

È un provvedimento con cui ad un soggetto è vietato accedere a determinati luoghi connessi con lo svolgimento di manifestazioni sportive. Allo stesso soggetto può essere aggiunta la prescrizione di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia, nell'orario in cui si svolgono le competizioni agonistiche.

– **Destinatari**

La norma prevede diverse categorie di destinatari:

- le persone che risultino denunciate o condannate per uno dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (porto d'armi ed oggetti atti ad offendere);
- le persone denunciate ai sensi dell'art.5 della legge 22/05/75 nr. 152 (uso di caschi protettivi). (introdotto dalla L. 19 ottobre 2001 nr. 377);
- le persone denunciate ai sensi dell'art.2/2 del Decreto Legge 26/04/93 nr.122, convertito (discriminazione, odio e violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi). (introdotto dalla L. 19 ottobre 2001 nr. 377);
- le persone denunciate ai sensi dell'art. 6-bis, commi 1 e 2 della presente legge (lancio di materiali pericolosi, scavalcamento, invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive.). (introdotto dalla L. 19 ottobre 2001 nr. 377);
- le persone che risultino denunciate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
- le persone che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza.

La disposizione è stata estesa dall'art. 2/2° del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, anche alle persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654;

In questi casi, introdotti dal D.L. 122/93, il divieto conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso:

- provvedimento di archiviazione;

- sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento;
- provvedimento di revoca della misura di prevenzione;
- ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 C.P. o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

– **Prescrizioni**
II Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate. Può anche disporre il divieto di accesso ai luoghi, pure specificamente indicati, interessati al transito, alla sosta o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime. Al divieto di accesso, il Questore può aggiungere la prescrizione di presentarsi ad un determinato ufficio o comando di polizia, nell'orario in cui si svolgono le competizioni per le quali il divieto è stato notificato. Se viene aggiunta questa prescrizione, la notifica del provvedimento del Questore deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare (personalmente o a mezzo del difensore), memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari. Per gravi e comprovate esigenze, il Questore può autorizzare l' interessato a comunicare per iscritto il luogo ove egli sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche.

– **Autorità competente**
La legge non precisa quale Questore sia competente per territorio. Si ritiene che il provvedimento possa essere adottato:

- sia dal Questore della provincia in cui si è verificato il fatto che ha dato origine al provvedimento;
- sia da quello della provincia in cui si svolgeranno le competizioni alle quali deve essere vietato l'accesso.

– **Forma**
Il provvedimento del divieto di accesso deve essere semplicemente notificato. Se però è stata aggiunta anche la prescrizione di presentarsi ad un ufficio di polizia, occorre notiziare l'ufficio del Pubblico Ministero. Si tratta della Procura della Repubblica del circondario ove ha sede la Questura cioè della Procura del capoluogo di provincia.. Il P.M., se ritiene che sussistano i presupposti di legge chiede la convalida al GIP (giudice per le indagini preliminari). Se la convalida non è disposta entro 48 ore, il provvedimento che prescrive la presentazione cessa di avere efficacia. Se il provvedimento è adottato nei confronti di un minorenne occorre notiziare il P.M. presso il tribunale per i minorenni competente per territorio, e la convalida è effettuata dal GIP del medesimo tribunale (vedi Corte cost. 7 maggio 1996, n., 143).

– **Durata**
Né il divieto di accesso né la prescrizione di presentarsi, possono avere durata superiore a tre anni.
Inoltre i provvedimenti sono revocati o modificati nei seguenti casi:

- qualora siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione;
- qualora sia stato emesso un provvedimento di archiviazione o sia concessa la riabilitazione.

- **Inosservanza**
  Sia la violazione del divieto di accesso che l'inottemperanza alla prescrizione di presentarsi ad un ufficio di polizia costituiscono contravvenzioni, punite con l'arresto da 3 a 18 mesi. Inoltre è consentito l'arresto in flagranza delle persone che contravvengono al divieto di accesso. (art. 1 D.L. 24/02/2003 nr. 28)

DIRITTO PENALE MILITARE

INDICE

DIRITTO PENALE MILITARE

I TESI LE PERSONE SOGGETTE ALLA LEGGE PENALE MILITARE DI PACE

1. **Generalità**
2. **Gli appartenenti alle Forze Armate**
   a. **Militari in servizio(o considerati in servizio)**
   b. **Militari in congedo illimitato**
3. **Gli estranei alle Forze Armate**
4. **Posizione intermedia tra appartenenza ed estraneità alle Forze Armate**
   a. **Militari di fatto**
   b. **Affini Alle Forze Armate**

II TESI IL REATO E LE PENE MILITARI

1. **Reato militare e trasgressione disciplinare**
   a. **Reato militare**
   b. **Reati militari punibili d'ufficio o a richiesta**
   c. **Reato e trasgressione disciplinare**
2. **Circostanze aggravanti e attenuanti nel reato militare**
   a. **Le circostanze applicabili al reato militare**
   b. **Circostanze aggravanti comuni previste nel codice penale militare**
   c. **Circostanze attenuanti comuni previste nel codice penale militare**
   d. **LA PROVOCAZIONE**
3. **Concorso di persone nel reato militare**
4. **Cause di giustificazione del reato militare**
   a. **Generalità**
   b. **Cause di giustificazione previste dalla legge penale comune**
   c. **Cause di giustificazione previste dalla legge penale militare**

   d. **Eccesso colposo (art.45)**
   e. **Nozione di "violenza" in diritto penale militare (art.43)**
5. **<u>Le pene militari</u>**
   a. **Pene militari principali**
   b. **Pene militari accessorie**
6. **<u>Applicazione ed esecuzione delle pene (sostituzioni e differimenti)</u>**
7. **<u>Cause di estinzione del reato e della pena</u>**
8. **<u>Misure amministrative di sicurezza</u>**

I TESI LE PERSONE SOGGETTE ALLA LEGGE PENALE MILITARE DI PACE

1. Generalità

Al pari della legge penale comune, la legge penale ***militare «obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato»*** (*art. 3. C.P.*). Tutti infatti possono violare in ogni sua parte la legge penale militare, non fosse altro che concorrendo con le persone particolarmente soggette (*art. 14/1 C.P.M.P.*).
Non tutti però hanno, rispetto alla legge penale militare, una soggezione di pari intensità: è opportuna, in proposito, la distinzione di due grandi categorie: ***appartenenti*** alle Forze Armate ed ***estranei*** alle Forze Armate; ad esse si aggiunge una ***categoria intermedia: militari di fatto*** ed «***affini***» ***alle Forze Armate.***
Nella denominazione «***Forze Armate***» sono attualmente compresi ***l'Esercito***, la ***Marina***, ***l'Aeronautica*** ed il ***Corpo delle Guardie di Finanza.***

2. Gli appartenenti alle forze armate

L'individuo entra a far parte delle Forze Armate all'atto dell'arruolamento e ne esce all'atto del suo congedo assoluto (quando cioè per lui cessano definitivamente gli obblighi del servizio militare) (*art. 8 C.P.M.P.*). La sua «appartenenza alle Forze Armate» è pertanto delimitata da questi due momenti.
Gli ***appartenenti alle Forze Armate*** possono essere ***militari in servizio*** ovvero ***militari in congedo illimitato:***

a. Militari in servizio (o considerati in servizio)

L'individuo arruolato e posto in congedo illimitato (in attesa di chiamata) è già appartenente alle Forze Armate; egli diventa, ai fini della soggezione alla legge penale militare, «***militare in servizio***» nel momento stabilito per la sua presentazione alle armi (indipendentemente dalla sua effettiva presentazione) e tale rimane fino al momento del congedo illimitato[(1)].
Il militare, tra questi due momenti, può essere materialmente assente dalle armi. ***Se l'assenza è legittima ed è dovuta*** *a licenza* (ancorché illimitata), *infermità, detenzione preventiva o altro analogo motivo,* la posizione non muta: egli è ancora, pur durante l'assenza, un «militare in servizio».
Se l'assenza è di maggior rilievo - ufficiali di carriera che non prestino servizio effettivo per sospensione dall'impiego, aspettativa, militari di ogni grado in assenza arbitraria (allontanamento illecito, diserzione, mancanza alla chiamata) - il militare, pur non

(1) Il momento finale per la soggezione piena della legge penale militare è, per sottufficiali di carriera e per ufficiali, quello della notifica del provvedimento di collocamento fuori servizio e, per sottufficiali di complemento e militari di truppa, quello del loro effettivo congedamento.

essendo durante l'assenza propriamente in servizio, è ***tuttavia «considerato in servizio»,*** (*art. 5, nn. 1, 2, 3 C.P.M.P.*).
I militari in servizio ed i militari considerati in servizio sono pienamente soggetti alla legge penale militare;

b. Militari in congedo illimitato

I militari nella posizione di congedo illimitato - sia prima del servizio (dall'arruolamento al momento stabilito per la presentazione), sia dopo (fino al congedo assoluto) - appartengono alle Forze Armate e sono variamente soggetti alla L.p.m.[(2)], in dipendenza delle seguenti tre situazioni:

(1) Militari in congedo, considerati in servizio (art. 5, nn. 4, 5, 6)

I militari in congedo sono considerati in servizio e, come tali, ***sono pienamente soggetti alla L.p.m.,*** nei seguenti casi:

- ***quando scontano una pena di reclusione militare*** (in uno stabilimento militare di pena o altrove);
- quando si trovano in detenzione preventiva in un carcere militare, per reato soggetto alla giurisdizione militare (hanno rilevanza tanto il luogo della detenzione, quanto la causale);
- negli altri casi espressamente indicati dalla legge o dal regolamenti: attualmente nessuno.

(2) Militari in congedo illimitato, presi in considerazione come tali (*art. 71*)

I militari in congedo illimitato, fuori dei casi in cui sono considerati in servizio, sono ***soggetti alla legge p.m. limitatamente a taluni reati:***

- ***reati di tradimento,*** con esclusione di quelli consistenti in offese e vilipendio, e reati di ***spionaggio*** concernenti notizie militari segrete;
- ***procurata infermità o simulazione di infermità,*** a condizione che segua un richiamo alle armi, e a decorrere dal momento stabilito per la presentazione (*artt. 157-160*);
- ***istigazione a commettere reati militari*** (*art. 212 C.P.M.P.*), con talune limitazioni (*art. 214*);
- ***insubordinazione, abuso di autorità,*** purché a causa del servizio militare prestato ed entro due anni dalla cessazione di esso (*art. 238*).

(3) Militari in congedo, «considerati» estranei alle forze armate

[(2)] La Corte Costituzionale con sentenza n. 429/1992 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 263 C.P.M.P. nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare i militari in "congedo illimitato" (soggetti invece alla giurisdizione ordinaria).

Fuori dei casi in cui sono considerati in servizio (*v. sopra com.1*) o in cui sono presi espressamente in considerazione (*v. sopra com.2*), i ***militari in congedo illimitato sono «considerati», estranei alle Forze Armate*** e come tali ***soggetti alla L.p.m. nei limiti in cui,*** come si vedrà, ***vi sono soggetti gli estranei.*** La equiparazione è valida anche ai fini della soggezione alla giurisdizione penale militare: gli obiettori in servizio civile sono militari in congedo, ma considerati estranei.

3. Gli estranei alle Forze Armate

Sono propriamente estranei alle Forze Armate le persone ***che non sono mai state arruolate*** o che, se lo hanno fatto, sono già, per qualsiasi motivo (età, salute, indegnità) ***nella posizione di congedo assoluto.***
Sono «***considerate***» estranei alle Forze Armate tutte le persone diverse dai militari in servizio (o considerati tali), fuori dei casi in cui esse sono prese in specifica considerazione ai fine della soggezione alla L.p.m. (*art. 13*) (per i militari in congedo v. sopra pag. precedente).
Gli estranei sono ***limitatamente soggetti*** alla L.p.m. e precisamente nei seguenti casi:

- concorso (con militari in servizio o con altre persone prese in specifica considerazione) nella commissione di un reato militare (*art. 14/1 C.P.M.P.*);
- ***commissione di uno*** dei nove ***reati militari*** indicati ***nell'art. 14/2 C.P.M.P.:***
  - un reato contro la fedeltà e la difesa militare: comunicazione all'estero di notizie né segrete né riservate (*art. 94*);
  - un reato di violazione di doveri inerenti a speciali servizi: abuso nel lavoro delle officine militari (*art. 136*);
  - quattro reati contro militari in servizio: forzata consegna (*art. 140*), resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella (*art. 141*), violenza a sentinella (*art. 142*), impedimento a portatori di ordini militari (*art. 145*);
  - tre reati contro la disciplina: attività sediziosa (*art. 182*), raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta (*art. 184/1*), adunanza di militari (*art. 184/2*);
- ***commissione*** di uno reato militare in cui il ***soggetto attivo*** non ***sia indicato*** con una specifica qualificazione (ma con «*chiunque*» o simili) (*nel codice militare di pace solo gli artt. 155 e 166 C.P.M.P.*).

4. Posizioni intermedie tra appartenenza ed estraneità alle Forze Armate

a. Militari di fatto

Può accadere che ***taluno sia stato arruolato con atto nullo*** o che sia trattenuto alle armi ***malgrado la sua incapacità*** (originaria o sopravvenuta) di ***appartenere alle Forze Armate.*** In tal caso egli - nel periodo che precede la dichiarazione di nullità o di incapacità - ***è un militare di fatto «in senso lato».***

Militare di fatto **«in senso stretto»** è ***chiunque, senza averne né diritto né obbligo*** (*es.: incorporato per errore o con frode*) ***si trovi a prestare materialmente servizio alle armi.***
Ai militari di fatto, in senso lato o stretto, si ***applica pienamente la L.p.m.,*** esattamente come ai militari in servizio o considerati tali. Quanto alla appartenenza alle Forze Armate, si può ritenere «appartenente» il militare di fatto in senso lato, dato che la legge nega effetto retroattivo alla dichiarazione che annulla l'arruolamento o dichiara la incapacità (*art. 16 C.P.M.P.*.); non così invece il militare di fatto in senso stretto, che è un estraneo inserito in un reparto militare.

b. Affini alle Forze Armate

Talune persone sono specificamente indicate quali soggetti alla L.p.m., sulla base di una certa affinità con gli appartenenti alle Forze Armate.
Le situazioni prese in specifica considerazione sono:

- ***persone imbarcate su navi o aeromobili militari,*** con un particolare incarico ed un rango, che risulta dall'ordine di imbarco. Esse sono ***pienamente*** soggette alla L.p.m. (*art. 11, n. 2*);
- ***piloti e capitani*** di navi mercantili o di aeromobili civili (*art. 11, n. 1*), e ***mobilitati civili:*** essi sono soggetti alla L.p.m. ***limitatamente*** ai reati che, rispetto ad essi, sono previsti dal C.P.M.P.;
- ***iscritti ai corpi civili militarmente ordinati*** (Vigili del fuoco, guardie forestali, appartenenti alla Polizia di Stato) per i quali, attualmente, manca in concreto l'indicazione di casi di assoggettamento alla L. p. m.;
- ***assimilati ai militari*** (cappellani), soggetti alla L.p.m. ***limitatamente*** ai casi di imbarco, servizio presso unità dislocate fuori del territorio nazionale e mobilitazione.

II TESI IL REATO E LE PENE MILITARI

1. Reato militare e trasgressione disciplinare

a. Reato militare [1]

Reati esclusivamente e reati obiettivamente militari. «Qualunque violazione della legge penale militare è reato militare». E' questa la definizione formale contenuta nel codice penale militare di pace (*art. 37/1*).

Lo stesso codice distingue, dagli altri reati militari, il «***reato esclusivamente militare***» costituito «***da un fatto che,*** nei suoi elementi materiali costitutivi, ***non è, in tutto o in parte,*** preveduto come reato dalla legge penale comune» (*art. 37/1*).

Esempi: la diserzione (art. 148), la mancanza alla chiamata (art. 151), la violata consegna (artt. 118, 120), etc.

Reato obiettivamente militare è stato chiamato dalla dottrina ogni altro reato militare in cui ***l'elemento materiale costitutivo è per contro preveduto in tutto o in parte come reato dalla legge penale comune,*** in cui cioè la fattispecie militare assorbe almeno una fattispecie comune.

Esempi: insubordinazione (artt. 186 e 189), percosse tra militari (art. 222), furto militare (art. 230), peculato militare (art. 214[2]), diserzione immediata del militare che abbandona il posto facendosi sostituire (art. 149 n.5[3]), etc.

La distinzione tra reati esclusivamente e reati obiettivamente militari ha notevoli riflessi pratici. In particolare, i reati ***esclusivamente militari*** sono richiamati espressamente dal **C.P.M.P.**:

- in tema di ***attenuanti***: solo ad essi è applicabile l'attenuante del servizio breve (art. 48/2);
- in tema di ***recidiva***, dichiarata facoltativa tra reati comuni e reati esclusivamente militari (*art. 57*); ma ormai la recidiva è sempre facoltativa (art. 99 C.P. modificato dal D.L. 11.4.1974 n. 220), si che il richiamo non ha più importanza pratica;
- in tema di ***istigazione a commettere reati militari*** (*artt. 12 e 214*): che l'istigazione si ***riferisca*** a reati esclusivamente militari è una delle ipotesi in cui soggetto attivo può essere un militare in congedo illimitato. Inoltre, nelle convenzioni internazionali riguardanti ***l'estradizione***, i reati esclusivamente militari sono normalmente esclusi.

  La distinzione, infine, può avere rilevanza anche in tema di amnistia o indulto e di concorso di estranei nel reato militare.

---

(1) La trattazione del reato militare presuppone la conoscenza della teoria generale del reato, per la quale si rinvia alla sinossi di "codice penale".

(2) Negli esempi che procedono, l'intero elemento materiale è preveduto dalla legge penale comune (per l'insubordinazione, in particolare nell'ipotesi delittuisa di reati contro la persona o contro l'onore).

(3) In questo esempio, solo una parte della condotta - la sostituzione con altre persona, e non anche l'altra parte, abbandono del servizio - è preveduta dalla legge penale comune come reato (art. 494 C.P.).

b. Reati militari punibili d'ufficio o a richiesta

La ***punibilità di ufficio*** - e cioè ad esclusiva iniziativa del pubblico ministero militare che, comunque, sia venuto a conoscenza del reato - ***è la regola.***
La ***punibilità a richiesta*** - e cioè a seguito di un'espressa dichiarazione di volontà di una pubblica autorità - ***è l'eccezione.***
Il potere di richiesta è attribuito (*art. 260*):

- al ***Ministro*** da cui dipende il militare colpevole, ***per i reati da questo commessi in territorio estero*** (che non sia di occupazione, soggiorno o transito) o ***in violazione di doveri generali inerenti al comando;***
- al ***Comandante del Corpo*** (o di altro ente superiore) da cui dipende il colpevole per i ***reati militari punibili nel massimo con pena non superiore a sei mesi di reclusione militare*** ed inoltre per due reati specificamente indicati, che consistono in danneggiamento di particolare tenuità (*artt. 168 e 169*[(4)]).

La presentazione della richiesta è soggetta a termine: ***tre mesi per il Ministro, un mese per il Comandante di Corpo,*** a decorrere dalla data di conoscenza del fatto.
La richiesta, una volta presentata, non può più essere revocata.

c. Reato e trasgressione disciplinare

Ogni violazione dei doveri del servizio o della disciplina costituisce ***trasgressione disciplinare militare,*** soggetta a sanzioni amministrative (***sanzioni di stato,*** quali la perdita del grado per rimozione o retrocessione, la sospensione disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado; sanzioni di corpo quali richiamo, rimprovero, consegna).
Ma la violazione dei doveri del servizio o della disciplina può costituire anche reato: in tal caso essa potenzialmente va soggetta ad una duplice sanzione: ***quella disciplinare e quella penale.*** Il campo delle trasgressioni meramente disciplinari, che cioè non costituiscono reato (*art. 38*), è peraltro molto vasto, essendo numerosi i doveri di servizio e di disciplina imposti ai militari, la cui violazione è repressa solo in via disciplinare.

Reato militare e trasgressione disciplinare si distinguono essenzialmente ***per:***

- ***fonte normativa:*** per la previsione dei reati vi è una riserva di legge che non esiste per la trasgressione disciplinare: questa può essere prevista anche da un regolamento;
- ***formulazione del precetto:*** è tassativa per il reato, generica per la trasgressione (ma la consegna di rigore può essere inflitta solo per comportamenti specificamente previsti);
- ***soggetto attivo:*** l'estraneo può essere chiamato a rispondere di un reato militare (non fosse altro che in caso di concorso), ma non di una trasgressione disciplinare;

(4) Con la sentenza n. 499 del 13.12.1991 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 260 CPMP limitatamente alla previsione che la richiesta di procedimento sia avanzata dal Comandante del corpo allorché questi si identifica con la parte offesa del reato (provvederà un'Autorità Superiore).

- ***tipo ed effetto della sanzione:*** la pena inflitta per un reato militare ha effetti penali generali (recidiva, ostacolo alla sospensione condizionale, etc.); la punizione disciplinare ha effetti solo nell'ambito delle Forze Armate.

2. Circostanze aggravanti e attenuanti nel reato militare

a. Le circostanze applicabili al reato militare

Il codice penale militare prevede talune circostanze comuni, applicabili cioè alla generalità dei reati militari. Ma tali circostanze non sostituiscono le circostanze comuni previste dal codice penale (comune), bensì si aggiungono ad esse.
Per conseguenza il reato militare è aggravato o attenuato dalle:

- ***circostanze aggravanti o attenuanti comuni*** previste ***dal codice penale agli artt. 61, 62, 62 bis*** (fatta eccezione per l'attenuante della provocazione, della quale si parlerà a parte);
- ***circostanze aggravanti e attenuanti comuni previste dal codice penale militare di pace agli articoli 47 e 48.***

La legge penale militare, inoltre, prevede numerose circostanze specifiche, per singoli reati militari.

b. Circostanze aggravanti comuni previste nel codice penale militare

L'elencazione è contenuta nell'art. 47 ed esse possono così indicarsi:

- la ***codardia***, l'avere cioè commesso il fatto per ***timore di un pericolo*** al quale il colpevole aveva il dovere giuridico di esporsi (*es.: sentinella che abbandona il posto perché impaurita da un attacco terrorista*);
- la ***posizione di responsabilità*** che si ha rivestendo un grado o esercitando un comando: non è richiesto che il reato sia stato commesso a causa o con l'abuso di questa posizione;
- la ***particolare lesione del servizio,*** che si riscontra quando il reato è commesso ***con le armi*** di dotazione militare (al singolo militare o al reparto) o ***durante un servizio militare*** (si intende, un particolare servizio al quale il militare è stato comandato) ovvero ancora a ***bordo di una nave o di un aeromobile militare*** (applicabile anche ad estranei);
- la ***particolare lesione della disciplina,*** che si riscontra quando il reato è commesso alla ***presenza di tre o più militari*** (scandalo in ambiente militare) ovvero ***in luoghi in cui possa verificarsi pubblico scandalo*** (con ripercussioni cioè sulla pubblica opinione), ovvero ancora ***all'estero*** da militare che vi si trova per servizio o che vestiva (ancorché indebitamente) l'uniforme.

c. Circostanze attenuanti comuni previste nel codice penale militare

L'elencazione è contenuta nell'art. 48 ed esse possono così indicarsi:

- ***eccesso di zelo,*** nell'adempimento di un dovere;

- ***servizio breve:*** l'avere prestato servizio per un tempo che ancora ***non raggiunga i trenta giorni*** è circostanza attenuante, ***ma solo per i reati esclusivamente militari;***
- ***reazione a modi non convenienti di altro militare*** (*es.: sono considerati modi non convenienti l'eccessiva rigidezza del superiore, l'apostrofare con espressioni che, senza essere ingiuriose, denotano scarso riguardo, etc.*): va distinta dalla provocazione, che richiede uno stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui;
- ***ottima condotta*** militare o provato valore: l'applicazione dell'attenunte, quando ne ricorrano gli elementi, è lasciata alla discrezionalità del giudice e si dice perciò ***facoltativa***.

d. La provocazione

L'avere agito in uno stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui costituisce, in diritto penale comune, l'attenuante comune della provocazione (*art. 62, n. 2, C.P.*). Così è anche in diritto penale militare; ma, per taluni reati (insubordinazione, ammutinamento, rivolta, abuso di autorità) la diminuzione di pena supera quella prevista per le altre attenuanti comuni.

Come già nel diritto penale comune, anche nel diritto penale militare la provocazione costituisce causa di esclusione della punibilità per ingiuria e diffamazione (*artt. 226, 227, 228*).

(Es.: superiore che rivolge all'inferiore espressioni ingiuriose; superiore che usa violenza all'inferiore, sia pure per piegarlo all'obbedienza).

3. Concorso di persone nel reato militare

In tema di concorso di persona nel reato militare, è da rilevare che, alle aggravanti previste dal C.P. (*artt. 111, 112, 113 cpv.*), si aggiunge un ulteriore aggravante: ***superiore che è concorso nel reato con un inferiore*** (*art. 58 C.P.M.P.*), aggravante che ha un effetto particolare: essa comporta, indipendentemente dalla pena inflitta, ***la pena accessoria della rimozione.***

Un cenno merita il ***concorso di estranei con militari.*** Il C.P.M.P. (*art. 14/1*) assoggetta alla legge penale militare gli estranei che concorrono con militari in un reato militare, ma bisogna stabilire se, per aversi concorso, sia richiesto che l'estraneo conosca la qualità militare del compartecipe. Una tale conoscenza è certamente necessaria per ***concorrere in un reato esclusivamente militare:*** senza di essa l'estraneo non può riconoscere il significato illecito della propria condotta. La conoscenza della qualità militare del compartecipe non è invece necessaria per aversi concorso in un reato obiettivamente militare: l'estraneo infatti ha consapevolezza di concorrere in un reato (comune), se questo poi cambia titolo per le qualità personali di uno dei concorrenti (militare), il mutamento del titolo si estende anche a lui (*artt. 117 C.P. e 14 n. 1 C.P.M.P.*).

4. Cause di giustificazione del reato militare

a. Generalità

Vi sono situazioni - oggettive o soggettive - nelle quali il fatto, pur presentando tutti gli elementi di un reato, non è punibile e perciò, in definitiva, ***non costituisce reato.*** Queste situazioni sono variamente denominate nella legge e nella dottrina: ***esimenti, scriminanti, cause di esclusione della punibilità, cause di giustificazione.*** Nel codice penale esse sono indicate negli articoli dal 45 al 55 e sono: ***caso fortuito e forza maggiore, costringimento fisico, errore di fatto, consenso dell'avente diritto, esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, difesa legittima, uso legittimo delle armi, stato di necessità.*** Tra queste, talune hanno, nel sistema penale militare, un'autonoma disciplina (*uso legittimo delle armi, legittima difesa, casi particolari di necessità militare*); per altre è opportuno che sia richiamato qualche aspetto particolarmente rilevante per la loro applicazione ai reati militari (*adempimento di un dovere, errore su legge diversa da quella penale, stato di necessità*).

b. Cause di giustificazione previste dalla legge penale comune

(1) Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere art. 51 c.p.

L'art. 40 C.P.M.P., che espressamente derogava all'art. 51 C.P., è stato abrogato (art. 22 L. 11.7.1978 n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare); sì che l'art. 51 è ora applicabile anche ai reati militari. Ne deriva, come prima conseguenza, che ***l'esercizio di un diritto*** - non preso in considerazione dall'abrogato art. 40 C.P.M.P., ma riconosciuto dalla giurisprudenza - ***è divenuto espressamente una causa di giustificazione anche per il reato militare*** (*es.: militare che, in un reclamo, offende il prestigio del superiore*).

Particolare importanza ha, in diritto penale militare, l'adempimento di un dovere imposto da un ordine del superiore. Dispone l'art. 51 C.P. che se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine; ma risponde altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo. «*Non è punibile - aggiunge l'art. 51 - chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine*». Quest'ultima disposizione sembra riferirsi al militare, legato più di ogni altro alla disciplina gerarchica. Ma in realtà ***nemmeno al militare è negato ogni sindacato sull'ordine,*** che diventa per lui vincolante solo quando proviene da un superiore competente ed è attinente al servizio o alla disciplina, ***quando cioè è espressione del rapporto disciplinare o di servizio che lega il superiore all'inferiore.*** Quando questi requisiti - o anche quelli di forma, se imposti - mancano manifestamente, l'obbedienza non è dovuta e quindi non scusa l'eventuale commissione di un reato.

L'art. 4 della legge contenente norme di principio sulla disciplina, sopra ricordata, pone un ***obbligo di disobbedienza:*** «*Il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire*

l'ordine e di informare al più presto i superiori». Se in queste condizioni l'inferiore obbedisce, egli risponde del reato commesso in esecuzione dell'ordine;

(2) Errore su legge diversa dalla legge penale (art. 47/3 c.p. e art. 39 c.p.m.p.).

L'art.5. c.p. dispone che «*nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale*» (tranne che si tratti dì ignoranza inevitabile, come stabilito dalla Corte Costituzionale); la regola è valida ovviamente anche per il reato militare, per il quale l'art. 39 C.P.M.P. aggiunge «***nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare***».

L'art. 47 C.P. pone, come scusa giustificatrice, l'«*errore sul fatto che costituisce reato*», anche quando esso provenga da un errore su una legge; purché, è precisato, questa legge non sia penale. A questo limite un altro va aggiunto in diritto penale militare: purché la legge non contenga norme riguardanti i ***doveri inerenti allo stato militare.***

Sono doveri inerenti allo stato militare quelli che riguardano il comportamento essenziale del militare: rispetto della gerarchia, presenza nel reparto, etc.;

(3) Stato di necessità (art. 54 c.p.)

La disposizione per la quale «*non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato e non altrimenti evitabile*», non si applica a chi ha un particolare dovere di esporsi al pericolo. E' questo, sempre, il caso del militare? o, almeno, del militare nell'adempimento di un servizio? La risposta è che il dovere di esporsi al pericolo è in relazione allo scopo del servizio e va quindi valutato caso per caso. (*Es.: una sentinella al deposito munizioni, in caso di incendio che minaccia di estendersi al deposito, non è scusabile se abbandona il posto quando ancora sussista la possibilità e la esigenza di una vigilanza; ma quando questa sarà divenuta inutile, per l'inesorabile approssimarsi delle fiamme, non ci sarà più ragione di pretendere che la sentinella rimanga immobile in stoica attesa della morte*).

c. Cause di giustificazione previste dalla legge penale militare

(1) Uso legittimo delle armi (art. 41)

L'art. 53 C.P. dichiara non punibile il ***pubblico ufficiale*** che «*al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità*».

Non sempre il militare è un pubblico ufficiale: da ciò la necessità di estendere a lui, espressamente, ***quando si tratta di adempiere un dovere di servizio,*** questa causa di giustificazione, applicabile non solo ai reati militari (*es.: coazione fisica operata nei confronti di militare che resiste, attivamente o passivamente, all'esecuzione di un ordine di cattura*), ma anche ai reati comuni.

(*Es.: militare di guardia che spara contro due malfattori armati che tentano di penetrare in una polveriera: usa legittimamente le armi, per adempiere un dovere di servizio, costrettovi dalla necessità di respingere una violenza).*

(2) Difesa legittima (art. 42 c.p.m.p. e art. 52 c.p.)

L'art. 52 C.P. dichiara non punibile «*chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa*».

L'art. 42 C.P.M.P. stabilisce che, per i reati militari, si applica una disciplina diversa secondo la quale «*non è punibile chi ha commesso il fatto costituente reato militare per esservi stato costretto dalla necessità di* ***respingere da sé o da altri una violenza attuale ed ingiusta,*** *sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa*».

La differenza sta in questo: che mentre per il codice penale comune è difendibile, anche con atti previsti come reato, ogni diritto che corra pericolo di essere ingiustamente offeso, per il codice penale militare sono difendibili solo i diritti che possono essere offesi da una «violenza» attuale e ingiusta: dunque diritti concernenti la vita, l'integrità personale, la libertà fisica. Non solo, ma mentre, per l'art. 52 C.P., «attuale» deve essere il pericolo dell'offesa, per l'art. 42 C.P.M.P. «attuale» ***deve essere la violenza,*** sì che è preclusa la difesa preventiva.

Ma poiché una violenza consumata non può essere più respinta, violenza attuale va intesa anche come violenza imminente. (*Es.: non è necessario attendere che l'aggressore spari il primo proiettile per reagire difensivamente).*

Eccezionalmente - e con riferimento ai soli reati di insubordinazione e di abuso di autorità - la legittima difesa opera come causa di giustificazione (o come diminuente) anche quando il fatto sia commesso non per respingere una violenza attuale ed ingiusta, ma per difendere i propri beni in particolari e gravi circostanze di pericolo per la persona. Va in ogni caso rispettata la proporzione tra offesa e difesa. (*Es.: un militare, fatto segno ad un colpo di arma da fuoco da parte di altro militare, spara a sua volta e ferisce l'aggressore: non è punibile perché ha agito per «difesa legittima»).*

(3) Casi particolari di necessità militare (art. 44)

Non è punibile il militare che ha commesso un fatto costituente reato per esservi stato costretto dalla necessità di impedire l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio, la devastazione o, comunque, fatti tali da compromettere la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile. La causa giustificativa si applica anche ai reati comuni ed ad ogni militare (pur se non comandato ad un particolare servizio).

(*Es.: Un militare interviene per impedire che un altro militare faccia saltare con la dinamite un deposito di munizioni. Se egli è in servizio di sentinella, il suo intervento, diretto a respingere una violenza nell'adempimento di un*

dovere, costituisce uso legittimo delle armi; se egli non è di servizio, il suo intervento, diretto ad impedire un fatto che compromette la sicurezza del posto, si inquadra tra i casi particolari di necessità militare).

d. Eccesso colposo (art. 45)

Anche per le cause di giustificazione previste nel C.P.M.P., come per quelle previste nel codice penale comune (*art. 55 C.P.*), è ipotizzabile l'eccesso colposo: esso si verifica - nella difesa legittima, nell'uso legittimo delle armi e nei casi particolari di necessità militare - quando si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge.

(*Es.: un militare, aggredito da un caporale, valuta negligentemente, non tenendo conto di rilevanti elementi, l'entità della violenza e decide di reagire con la baionetta, invece che con un bastone, che era a sua disposizione e che sarebbe bastato per respingere la violenza. Avendo ferito il caporale, è chiamato a rispondere di insubordinazione con violenza; il suo reato non trova completa giustificazione nella difesa legittima, della quale egli ha colposamente ecceduto i limiti e, poiché la lesione personale è preveduta anche nella ipotesi colposa, egli è condannato per insubordinazione, ma con la pena prevista per la lesione colposa).*

e. Nozione di «violenza» in diritto penale militare (art. 43)

L'art. 43 C.P.M.P. dà - in occasione dell'espressione usata in tema di uso legittimo delle armi e di difesa legittima, ma valevole per tutto il sistema penale militare - la nozione di «violenza», con una elencazione degli atti in essa compresi: ***l'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti e qualsiasi tentativo di offendere con le armi.***

Vi è un rinvio a specifiche ipotesi di reato, tranne che per i maltrattamenti, che vanno intesi come ***atti che investono fisicamente la persona, diversi dalle percosse;*** *(es.: lasciare al freddo, alla fame, alla sete; sottoporre a snervanti interrogatori; legare ad un albero, imbavagliare, chiudere in una stanza, etc.).*

5. <u>Le pene militari</u>

a. Pene militari principali

La sola pena militare principale - nella legge penale militare di pace - è la ***reclusione militare,*** che «si estende da un mese a ventiquattro anni» (art. 26); essa si differenzia dalla reclusione (comune) essenzialmente per i modi di esecuzione (è scontata in uno Stabilimento militare), e per le pene accessorie che l'accompagnano (***ad essa non consegue mai la degradazione***).

Il sistema penale militare assume, tra le pene principali, anche quelle comuni dell'ergastolo e della reclusione.

Il codice penale militare non utilizza né l'arresto né le pene pecuniarie; quest'ultime sono state talora utilizzate in leggi penali militari speciali.

b. Pene militari accessorie

Le pene militari accessorie - per la cui applicazione cioè non è richiesta un'espressa dichiarazione del giudice - conseguono, nei casi stabiliti dalla legge, ***a condanne per reati militari e per reati comuni e si cumulano con le pene accessorie comuni.***

(1) Pene militari accessorie perpetue

(a) Degradazione (art. 28)

Consegue a condanne inflitte da qualsiasi giudice per reati militari o per reati comuni:

- ***quando è data la pena di morte con fucilazione alla schiena, o l'ergastolo o la reclusione (comune) non inferiore a 5 anni;***
- ***quando il condannato è dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.***

Non consegue mai alla reclusione militare di qualsiasi durata. E' accompagnata sempre dalla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Si applica ai militari di qualsiasi grado, in servizio o in congedo ed il suo ***effetto principale*** è quello di ***privare il condannato della sua qualità di militare,*** facendolo diventare estraneo alle Forze Armate. Non si applica alle persone estranee alle Forze Armate le quali tuttavia, per effetto della interdizione perpetua dai pubblici uffici, non possono mai rivestire la qualifica di militare. Il degradato inoltre è privato della capacità di prestare qualunque servizio, incarico, opera per le Forze Armate e perde le decorazioni.

(b) Rimozione (artt. 29 e 33)

Consegue:

- in relazione alla durata della pena, alla ***reclusione militare*** superiore a tre anni per Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati, Carabinieri);
- indipendentemente dalla durata della pena:
  - alla condanna per reati specificamente indicati dalla legge, militari (*es. rivolta, diserzione*) o comuni (*es. truffa, usura*);
  - alla condanna per concorso in reato militare con un inferiore (*art. 58*).

Priva il condannato del grado militare e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe.

(2) Pene militari accessorie temporanee

Quando non sia preveduta la rimozione, ***accompagnano l'espiazione della reclusione militare*** e durano quanto questa. Esse sono:

(a) La sospensione dal grado (art. 31)

Si applica a marescialli, brigadieri ed a graduati di truppa e consiste nella privazione temporanea del grado.

(b) La sospensione dall'impiego (art. 30)

Si applica agli ufficiali in servizio permanente e consiste nella temporanea privazione dell'impiego.

(3) La pubblicazione della sentenza di condanna (art. 32)

Consegue alla condanna all'ergastolo. Avviene mediante affissione nei luoghi indicati dalla legge; ma il giudice può cambiare le modalità o disporre che la pubblicazione non abbia luogo.

6. Applicazione ed esecuzione delle pene (sostituzioni e differimenti)

Secondo il sistema del codice penale militare (*artt. 27, 63, 64, 65*):

- ***Il militare in servizio condannato per reato militare o comune non può scontare altra pena detentiva che la reclusione militare.*** Perciò, in caso di condanna per reato che comporta come pena la reclusione (comune), ***o questa è convertita in reclusione militare di pari durata*** (sempre, quando si tratta di reato militare, solo nei confronti dei militari in servizio permanente quando si tratta di reato comune) ***ovvero l'esecuzione è differita alla cessazione del servizio militare di leva*** (nei confronti dei militari in servizio temporaneo, quando si tratti di reato comune).

  Ma se la condanna alla reclusione (comune) comporta come pena accessoria la degradazione, il militare cessa di essere tale e perciò è trattato come un estraneo alle Forze Armate.
- ***L'estraneo alle Forze Armate, condannato per reato militare, non può scontare altra pena che quella comune.*** Perciò, in caso di condanna per reato militare che comporta la reclusione militare, questa è convertita in reclusione (comune) di pari durata. La regola si applica non solo a coloro che erano estranei al momento della commissione del reato, ma anche a quelli che lo sono divenuti successivamente al reato o anche alla condanna (per riforma, per degradazione, per congedo assoluto) nonché ai militari di fatto.

7. Cause di estinzione del reato e della pena

«***Le disposizioni del codice penale (comune)*** sulla estinzione del reato e della pena ... ***si osservano anche per il reato e per le pene militari***» (*art*. 66), con talune precisazioni o deroghe:

- in tema di ***prescrizione*** (causa estintiva del reato e della pena, per decorso del tempo) per i reati di ***diserzione*** e di ***mancanza alla chiamata,*** se l'assenza perduri, i termini decorrono «***dal giorno in cui il militare ha compiuto l'età per la quale cessa in modo assoluto l'obbligo del servizio militare, a norma delle leggi sul reclutamento***» (*art. 68 C.P.M.P.*);
- ***la sospensione condizionale della pena*** si estende, come per la legge penale comune, anche alle pene accessorie previste dal C.P.M. (*art. 166 C.P*. come modificato dall'art. 4 legge 7.2.1990, n. 19);
- ***la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario*** può essere concessa, ferme le altre condizioni, quando è inflitta la reclusione militare (originaria o sostitutiva alla reclusione) ***per una durata non superiore a tre anni*** (per la legge comune, non superiore a due anni); inoltre, non sono di ostacolo alla

concessione le pene accessorie che possono accompagnare una condanna alla reclusione militare (rimozione e sospensione);

- ***la riabilitazione militare*** (*art. 72 C.P.M.P.*) si aggiunge alla riabilitazione comune (*artt. 178-181 C.P.*), se si vogliono estinguere le pene accessorie e gli altri effetti penali militari, conseguenti a condanne sia per reati militari, sia per reati comuni. Per chiedere la riabilitazione militare, bisogna avere già ottenuto la riabilitazione comune;
- ***amnistia, indulto, grazia***, anche quando estinguono la pena accessoria della rimozione, non restituiscono il grado perduto per effetto della condanna; salvo che il decreto disponga altrimenti. Nemmeno la riabilitazione militare restituisce il grado, salvo che la legge disponga diversamente (*art. 73*). Il grado può essere riacquistato solo con le normali procedure di avanzamento o con il particolare procedimento di reintegrazione;
- ***applicazione delle pene su richiesta delle parti,*** decorsi cinque anni dalla sentenza definitiva che ha applicato il c.d. «patteggiamento», il reato è estinto se il militare non commette un delitto della stessa indole.

8. Misure amministrative di sicurezza

Le disposizioni della legge penale comune relative alle misure amministrative di sicurezza si osservano anche in materia penale militare (*art. 74 C.P.M.P.*) salvo talune deroghe, la più notevole delle quali riguarda la sospensione, durante il servizio militare, della esecuzione delle misure di sicurezza ordinate sia in applicazione della legge penale militare, sia in applicazione della legge penale comune, tranne - aggiunge la disposizione (*art. 76*) - che si tratti di misure curative (ricovero in una casa di cura e di custodia o in un manicomio giudiziario o in un riformatorio) o di confisca. Ne risulta che la sola misura detentiva di sicurezza che è sospesa è l'assegnazione ad una colonia agricola o casa di lavoro, quando, si intende, essa non sia connessa a condanna che comporti la degradazione.

Le misure personali non detentive sono tutte sospese; esse infatti appaiono incompatibili con gli obblighi militari (divieto di soggiorno) o con il servizio militare (libertà vigilata).

Delle misure patrimoniali, solo la cauzione di buona condotta è soggetta a sospensione; non vi è ragione di sospendere la confisca, che concerne non la persona, ma le cose.